

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA



Periodo:

01/01/2012 - 30/06/2012



Commissione Tributaria Regionale
per la Lombardia - Milano

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Antonio Simone**

**Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

Ce.R.D.E.F. Centro Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria



© copyright 2013

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Web-master e grafica a cura dei Sigg. Mauro Gliatta e Vincenzo Carollo

Massimario

delle commissioni tributarie della Lombardia

Periodo:

01/01/2012 - 30/06/2012

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Antonio Simone**

**Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO**



**DIPARTIMENTO DELLE *Finanze*
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

Ce.R.D.E.F. Centro Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria





**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- MILANO -**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE
dott. Massimo Scuffi

COMPONENTI
prof. Filippo Insinga
avv. Giovanni Izzi
dott. Roberto Longaretti
avv. Fausto Maniàci
dott. Maurizio Sacchi
rag. Giancarlo Tattoli
dott.ssa Luisella Ventura

SEGRETARIO
sig. Mauro Gliatta

L'Ufficio ringrazia per la collaborazione nella massimazione delle sentenze contenute nel volume e nel CD predisposto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013:

l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano nella persona del Presidente dott. Alessandro Solidoro e del delegato dott. Cesare Zafarana con il Presidente Commissione Contenzioso dott. Luigi Dragone per la collaborazione prestata nella redazione del Massimario, la Camera Tributaria di Milano, i centri universitari, gli studi legali di riferimento ed i gruppi di lavoro (studio prof.ssa Giorgetti, studio tributario Doglio Palumbo, studio prof. Tundo, studio Ernst & Young, studio Bonelli Erede Pappalardo, gruppo di lavoro prof. Greggi/Università di Ferrara, gruppo di lavoro prof. Tesauro, gruppo di lavoro avv. Monti/Camera Tributaria, avv. Del Torchio/OIDA, studio prof. V. E. Falsitta, gruppo di lavoro prof. Bizioli, studio SLTC, Studio prof. Marino) con i singoli massimatori di seguito elencati;

la dott.ssa Luisella Ventura per l'opera di editing e formazione degli indici;

il sig. Mauro Gliatta per la gestione informatica della redazione telematica del flusso dati dagli archivi digitali M.E.F.

Il Presidente
dott. Antonio Simone

Il Direttore del Massimario
dott. Massimo Scuffi

Il Dirigente
dott. Salvatore Labruna

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Nel presentare questa iniziativa editoriale che, giunta alla sua II edizione, mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di oltre 1.600 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II semestre del 2011 e nella I metà del 2012, voglio sottolineare la grande utilità che il volume, da quest'anno corredato da un CD contenente anche copia delle sentenze disponibili fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

Ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito (che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità), l'opera, redatta con grande cura ed attenzione dall'Ufficio regionale del Massimario, consente di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, fornendo una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo contributo per l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza anche a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime, dalle quali l'utente può direttamente collegarsi, tramite l'allegato CD, ai provvedimenti in versione integrale.

Il materiale è pubblicato anche presso le banche dati di giurisprudenza del Centro di documentazione economica e finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime che per le relative sentenze.


Il mio sincero ringraziamento, dunque, a tutti i collaboratori ricordati nelle prime pagine che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.

Il Direttore del Massimario
MASSIMO SCUFFI

Legenda delle abbreviazioni:

c.c. - c.p. - c.d.	<i>Codice Civile - Codice Penale - Codice Doganale</i>
c.p.c. - c.p.p.	<i>Codice di Procedura Civile - Codice di Procedura Penale</i>
c.d.c.	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
Cost.	<i>Costituzione</i>
C.E.	<i>Comunità Europea</i>
d.l.	<i>Decreto Legge</i>
d.lgs.	<i>Decreto Legislativo</i>
d.P.R.	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
d.m.	<i>Decreto Ministeriale</i>
d.P.C.M.	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
l.	<i>Legge</i>
l.r.	<i>Legge Regionale</i>
l.f.	<i>Legge Fallimentare</i>
r.d.	<i>Regio Decreto</i>
r.d.l.	<i>Regio Decreto Legge</i>
reg.	<i>Regolamento</i>
Ctr	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
Ctp	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
Ctc	<i>Commissione Tributaria Centrale</i>
Coll.	<i>Collegio</i>
Sez.	<i>Sezione</i>
Sez. stacc. o Sez.st.	<i>Sezione staccata</i>
Conf.	<i>Conforme</i>
Cass.	<i>Corte di Cassazione</i>

Guida breve per la navigazione dell'e-book:

Sia l'indice analitico che l'indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all'argomento preferito. Ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a destra il link d'apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermacarte (questa funzione non è abilitata per l'e-book on-line, le cui sentenze sono già disponibili nel sito: "www.cerdef.it" usando la relativa funzione di ricerca) ed a sinistra il pulsante di ritorno all'indice con un solo click del tasto sinistro su: 

N.B.: Per sfogliare l'e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF (l'ultima versione di Adobe Reader è gratuitamente disponibile all'URL: <http://get.adobe.com/it/reader/>).

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ACCERTAMENTO

Accertamento in genere	pag. 001
Accertamento su base presuntiva	pag. 144

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

Agevolazioni ed esenzioni	pag. 227
Condono ed amnistia	pag. 255

CATASTO

COMUNITARIO (CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO).....

CONTENZIOSO

Giurisdizione	pag. 282
Atti impugnabili	pag. 294
Notificazioni	pag. 306
Processo	pag. 316

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

FALLIMENTO (RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCURSUALI)

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

Contributi consortili	pag. 439
Diritti Camerali	pag. 441
ICI	pag. 443
IRAP	pag. 469
Pubblicità e pubbliche affissioni	pag. 513
TARSU – TIA	pag. 520
Tasse automobilistiche.....	pag. 526

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF	pag. 529
IRPEG – IRES	pag. 558

IMPOSTE INDIRETTE

Accise, imposte di fabbricazione e di consumo	pag. 611
Dazi ,diritti doganali e misure ad effetto equivalente	pag. 618
Imposte ipotecarie e catastali	pag. 632
IVA	pag. 637
Registro	pag. 743
Successioni e donazioni	pag. 797
Tassa sulle concessioni governative	pag. 803

RISCOSSIONE

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA).....

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

VARIA

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO IN GENERE

1.	Motivazione, sufficienza Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2012	pag. 002
2.	Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012	pag. 003
3.	Motivazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2012	pag. 004
4.	Compensazione orizzontale crediti d'imposta Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3 del 12 gennaio 2012	pag. 005
5.	Fusione per incorporazione Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8 del 20 gennaio 2012	pag. 006
6.	Società a ristretta base azionaria Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 9 del 23 gennaio 2012	pag. 007
7.	Capitali scudati Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 8 del 19 gennaio 2012	pag. 008
8.	Invio telematico Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 5 del 24 gennaio 2012	pag. 009
9.	Verifica fiscale Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 13 del 26 gennaio 2012	pag. 010
10.	Incrementi patrimoniali Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 17 del 26 gennaio 2012	pag. 011
11.	Notifica dell'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 21 del 27 gennaio 2012	pag. 012
12.	Consolidato fiscale Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 39 del 1 febbraio 2012	pag. 013
13.	Richiamo ad atto non conosciuto Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 12 del 8 febbraio 2012	pag. 014
14.	Motivazione dell'atto Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 44 del 9 febbraio 2012	pag. 015
15.	Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 59 del 23 febbraio 2012	pag. 016
16.	Accertamento di secondo livello Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 45 del 29 febbraio 2012	pag. 017
17.	Progetto di scissione Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 48 del 2 marzo 2012	pag. 018
18.	Notifica dell'accertamento Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 123 del 13 marzo 2012	pag. 019
19.	Società estinta Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 61 del 20 marzo 2012	pag. 020
20.	Componenti di reddito Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 45 del 26 marzo 2012	pag. 021
21.	Rinuncia all'eredità Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 107 del 2 aprile 2012	pag. 022
22.	Invio questionario Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 126 del 18 aprile 2012	pag. 023
23.	Rettifica di valore di compravendita immobiliare Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 99 del 19 aprile 2012	pag. 024
24.	Firma, indicazione a stampa Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 120 del 3 maggio 2012	pag. 025

25.	Notifica Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 136 del 8 maggio 2012	pag. 026
26.	Accertamento con adesione, efficacia Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 159 del 11 maggio 2012	pag. 027
27.	Raddoppio dei termini per l'accertamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 140 del 14 maggio 2012	pag. 028
28.	Sottoscrizione dell'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 161 del 15 maggio 2012	pag. 029
29.	Motivazione Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 180 del 15 maggio 2012	pag. 030
30.	Notifica errata Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 96 del 16 maggio 2012	pag. 031
31.	Notificazione dell'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 193 del 16 maggio 2012	pag. 032
32.	Ritenute Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 171 del 28 maggio 2012	pag. 033
33.	Avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 180 del 8 giugno 2012	pag. 034
34.	Omessa contabilizzazione di ricavi Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 11 del 16 gennaio 2012	pag. 035
35.	Indagini bancarie, presunzione legale Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2012	pag. 036
36.	Motivazione Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 40 del 22 febbraio 2012	pag. 037
37.	Ricavi in nero Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 23 del 27 febbraio 2012	pag. 038
38.	Inerenza Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 34 del 28 febbraio 2012	pag. 039
39.	Società estinta Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 93 del 29 maggio 2012	pag. 040
40.	Notificazioni a mezzo posta Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 116 del 11 giugno 2012	pag. 041
41.	Soggetto estinto Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 110 del 20 giugno 2012	pag. 042
42.	Attività di verifica Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 40 del 23 marzo 2012	pag. 043
43.	Società estinta Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 37 del 6 febbraio 2012	pag. 044
44.	Obbligo di motivazione Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 10 del 7 febbraio 2012	pag. 045
45.	Responsabilità socio accomandate Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 25 del 21 febbraio 2012	pag. 046
46.	Processo verbale di constatazione Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 29 del 23 febbraio 2012	pag. 047
47.	Accertamenti bancari Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 13 del 29 febbraio 2012	pag. 048
48.	Schede carburante, valenza probatoria Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 13 del 9 gennaio 2012	pag. 049
49.	Raddoppio dei termini Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 21 del 6 febbraio 2012	pag. 050
50.	Movimentazioni finanziarie Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 14 del 22 febbraio 2012	pag. 051

51.	Presunzione di cessione Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 65 del 2 aprile 2012	pag. 052
52.	Usufrutto azionario Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 42 del 3 aprile 2012	pag. 053
53.	Onere della prova Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 73 del 20 aprile 2012	pag. 054
54.	Valutazioni OMI Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 89 del 7 maggio 2012	pag. 055
55.	Movimentazioni bancarie Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 55 del 16 maggio 2012	pag. 056
56.	Differenze inventariali Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 73 del 12 giugno 2012	pag. 057
57.	Difetto di motivazione Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 12 del 11 gennaio 2012	pag. 058
58.	Controllo delle dichiarazioni Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2012	pag. 059
59.	Notifica Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2012	pag. 060
60.	Valutazione dell'Agenzia del Territorio Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 18 del 17 gennaio 2012	pag. 061
61.	Indagini bancarie Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 23 del 26 gennaio 2012	pag. 062
62.	Raggiungimento dello scopo Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 48 del 20 febbraio 2012	pag. 063
63.	Operazioni inesistenti Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 49 del 20 febbraio 2012	pag. 064
64.	Redditi da fabbricati Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 25 del 5 marzo 2012	pag. 065
65.	Fatture per operazioni inesistenti Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 10 del 19 gennaio 2012	pag. 066
66.	Accertamento con adesione Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 16 del 19 gennaio 2012	pag. 067
67.	Società di comodo Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 47 del 27 marzo 2012	pag. 068
68.	Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 74 del 19 giugno 2012	pag. 069
69.	Notifica in periodo di sospensione feriale Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 86 del 20 aprile 2012	pag. 070
70.	Raddoppio dei termini Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 35 del 16 febbraio 2012	pag. 071
71.	Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 51 del 27 febbraio 2012	pag. 072
72.	Accertamento con adesione Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 78 del 27 marzo 2012	pag. 073
73.	Termine art. 12, comma 7 della L. 212/2000 Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 6 del 17 gennaio 2012	pag. 074
74.	Operazioni riferite a soggetto giuridicamente inesistente Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 14 del 26 gennaio 2012	pag. 075
75.	Notifica di avviso di accertamento Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 3 del 17 gennaio 2012	pag. 076
76.	Indagini bancarie Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 17 del 27 febbraio 2012	pag. 077

77.	Valori OMI Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 39 del 10 aprile 2012	pag. 078
78.	Assenza di accesso e p.v.c. Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 24 del 14 febbraio 2012	pag. 079
79.	Interposizione fittizia Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 17 del 16 aprile 2012	pag. 080
80.	Società di comodo e interpello Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 68 del 10 maggio 2012	pag. 081
81.	Notifica a società estinta Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 77 del 29 maggio 2012	pag. 082
82.	Iscrizione AIRE Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 74 del 12 giugno 2012	pag. 083
83.	Emendabilità della dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 4 del 9 gennaio 2012	pag. 084
84.	Plusvalenza derivante da cessione di azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2012	pag. 085
85.	Operazione elusiva Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2012	pag. 086
86.	Costi inerenti Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 9 del 17 gennaio 2012	pag. 087
87.	Notificazione atti a mezzo posta Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 10 del 17 gennaio 2012	pag. 088
88.	Motivazione dell'atto Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 11 del 17 gennaio 2012	pag. 089
89.	Plusvalenza e valore ai fini del registro Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4 del 20 gennaio 2012	pag. 090
90.	Valore normale Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3 del 23 gennaio 2012	pag. 091
91.	Notifica accertamento a soci di una S.a.s. Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 19 del 26 gennaio 2012	pag. 092
92.	Trasferimento residenza in Svizzera Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 11 del 27 gennaio 2012	pag. 093
93.	Antieconomicità delle operazioni Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 14 del 27 gennaio 2012	pag. 094
94.	Computo delle componenti reddituali Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 7 del 30 gennaio 2012	pag. 095
95.	Tentativo di adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 17 del 30 gennaio 2012	pag. 096
96.	Atto presupposto Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 21 del 31 gennaio 2012	pag. 097
97.	Emissione nuovo avviso Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 16 del 31 gennaio 2012	pag. 098
98.	Cessione ramo d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 24 del 2 febbraio 2012	pag. 099
99.	Valori OMI Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 14 del 7 febbraio 2012	pag. 100
100.	Riferimento ai ricavi e alle scritture contabili Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 23 del 9 febbraio 2012	pag. 101
101.	Valori OMI Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 34 del 23 febbraio 2012	pag. 102
102.	Accertamento notificato a società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 27 del 5 marzo 2012	pag. 103

103.	Notifica a società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 48 del 6 marzo 2012	pag. 104
104.	Ricarichi presunti Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 32 del 7 marzo 2012	pag. 105
105.	Accertamento d'ufficio Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 22 del 8 marzo 2012	pag. 106
106.	Termine dilatorio Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 53 del 9 marzo 2012	pag. 107
107.	Risultanze bancarie e onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 54 del 13 marzo 2012	pag. 108
108.	Verifica, Accertamento Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 31 del 15 marzo 2012	pag. 109
109.	Notifica dell'accertamento Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 33 del 23 marzo 2012	pag. 110
110.	Cessione credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 34 del 23 marzo 2012	pag. 111
111.	Istanza di accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 43 del 2 aprile 2012	pag. 112
112.	Differenze inventariali Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 32 del 2 aprile 2012	pag. 113
113.	Supersolidarietà tributaria Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 90 del 2 aprile 2012	pag. 114
114.	Motivazione per relationem Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 34 del 3 aprile 2012	pag. 115
115.	Interposizione fittizia Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 51 del 5 aprile 2012	pag. 116
116.	Accertamento "anticipato" Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 54 del 10 aprile 2012	pag. 117
117.	Accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 63 del 12 aprile 2012	pag. 118
118.	Trasferimenti immobiliari, valori OMI Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 49 del 16 aprile 2012	pag. 119
119.	Avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 38 del 23 aprile 2012	pag. 120
120.	Utilizzabilità dei documenti Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 48 del 24 aprile 2012	pag. 121
121.	Società occulta – Reddito dei soci Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 49 del 24 aprile 2012	pag. 122
122.	Documentazione bancaria Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 73 del 24 aprile 2012	pag. 123
123.	Minusvalenze Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 53 del 16 maggio 2012	pag. 124
124.	Prelevamenti e versamenti Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 57 del 21 maggio 2012	pag. 125
125.	Avviso bonario Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 53 del 21 maggio 2012	pag. 126
126.	Motivazione, rinvio ad altri atti Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 54 del 22 maggio 2012	pag. 127
127.	Scritture contabili, limiti Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 23 maggio 2012	pag. 128
128.	Ravvedimento operoso Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 75 del 30 maggio 2012	pag. 129

129.	Valore avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 60 del 4 giugno 2012	pag. 130
130.	Valore normale, presunzione semplice Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 65 del 8 giugno 2012	pag. 131
131.	Contratto di lavoro come prova contraria Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 68 del 13 giugno 2012	pag. 132
132.	Società di capitali estinta Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 52 del 12 giugno 2012	pag. 133
133.	Capacità contributiva Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 76 del 15 giugno 2012	pag. 134
134.	Termini per l'accertamento Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 133 del 18 giugno 2012	pag. 135
135.	Residenza fiscale Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 139 del 18 giugno 2012	pag. 136
136.	Accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 106 del 20 giugno 2012	pag. 137
137.	Cancellazione di società dal registro imprese Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 73 del 21 giugno 2012	pag. 138
138.	Valore di avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 69 del 25 giugno 2012	pag. 139
139.	Cessione autoveicoli Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 69 del 26 giugno 2012	pag. 140
140.	Presunzione distribuzione utili accertati Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 70 del 26 giugno 2012	pag. 141
141.	Indagini bancarie Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 101 del 28 giugno 2012	pag. 142
142.	Raddoppio dei termini Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 89 del 2 luglio 2012	pag. 143

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA

143.	Presunzioni, studi di settore Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 3 del 10 gennaio 2012	pag. 145
144.	Studi di settore, possesso di immobili Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7 del 12 gennaio 2012	pag. 146
145.	Accertamento induttivo Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 27 del 18 gennaio 2012	pag. 147
146.	Redditometro e contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 3 del 24 gennaio 2012	pag. 148
147.	Mancato contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 40 del 1 febbraio 2012	pag. 149
148.	Preclusione documentale Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 42 del 1 febbraio 2012	pag. 150
149.	Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 9 del 2 febbraio 2012	pag. 151
150.	Omessa presentazione dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 30 del 6 febbraio 2012	pag. 152
151.	Contabilità inattendibile Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 31 del 6 febbraio 2012	pag. 153
152.	Presunzioni Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2012	pag. 154
153.	Scritture inattendibili Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 36 del 7 febbraio 2012	pag. 155

154.	Redditometro Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 58 del 9 febbraio 2012	pag. 156
155.	Ricostruzione maggior reddito Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 54 del 17 febbraio 2012	pag. 157
156.	Accertamento sintetico, redditometro Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 40 del 24 febbraio 2012	pag. 158
157.	Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 41 del 24 febbraio 2012	pag. 159
158.	Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 91 del 7 marzo 2012	pag. 160
159.	Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 54 del 12 marzo 2012	pag. 161
160.	Scritture contabili corrette Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 61 del 13 marzo 2012	pag. 162
161.	Omessa dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 52 del 14 marzo 2012	pag. 163
162.	Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 67 del 20 marzo 2012	pag. 164
163.	Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 117 del 3 maggio 2012	pag. 165
164.	Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 126 del 4 maggio 2012	pag. 166
165.	Mancata valutazione delle ragioni del contribuente Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 158 del 15 maggio 2012	pag. 167
166.	Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 195 del 16 maggio 2012	pag. 168
167.	Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 170 del 22 maggio 2012	pag. 169
168.	Ritrovamento documenti extracontabili Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 149 del 30 maggio 2012	pag. 170
169.	Presunzione di cessione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 103 del 30 maggio 2012	pag. 171
170.	Presunzione semplice Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 126 del 12 giugno 2012	pag. 172
171.	Accertamento induttivo Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 233 del 20 giugno 2012	pag. 173
172.	Cassetto fiscale del contribuente Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 150 del 22 giugno 2012	pag. 174
173.	Accertamento induttivo Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 153 del 22 giugno 2012	pag. 175
174.	Gravi incongruenze Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 8 del 3 gennaio 2012	pag. 176
175.	Omessa presentazione dichiarazione Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 95 del 14 maggio 2012	pag. 177
176.	Redditometro Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 102 del 4 giugno 2012	pag. 178
177.	Dichiarazioni confessorie, utilizzabilità Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 40 del 23 marzo 2012	pag. 179
178.	Redditometro Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 25 del 9 febbraio 2012	pag. 180
179.	Redditometro Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 48 del 13 aprile 2012	pag. 181

180.	Marginalità dello scostamento Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 57 del 2 aprile 2012	pag. 182
181.	Onere probatorio Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 58 del 2 aprile 2012	pag. 183
182.	Scritture contabili Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 31 del 18 aprile 2012	pag. 184
183.	Studi di settore e contraddittorio Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 41 del 23 maggio 2012	pag. 185
184.	Pretesa illegittimità degli studi di settore Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 60 del 20 giugno 2012	pag. 186
185.	Frazione dell'esercizio sociale Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 3 del 4 gennaio 2012	pag. 187
186.	Studi di settore, contraddittorio Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2012	pag. 188
187.	Studi di settore, onere probatorio Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 7 del 17 gennaio 2012	pag. 189
188.	Studi di settore, crisi del settore Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 98 del 24 aprile 2012	pag. 190
189.	Comportamento antieconomico Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 40 del 15 febbraio 2012	pag. 191
190.	Cessione d'azienda, avviamento Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 1 del 16 gennaio 2012	pag. 192
191.	Redditometro, contraddittorio preventivo Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 13 del 13 febbraio 2012	pag. 193
192.	Valore probatorio dello studio di settore Ctp di Varese, Sez. 7, sentenza n. 12 del 27 febbraio 2012	pag. 194
193.	Redditometro, contraddittorio preventivo Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 53 del 13 aprile 2012	pag. 195
194.	Adeguamento alla realtà economica del contribuente Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 5 del 9 gennaio 2012	pag. 196
195.	Carenza di motivazione Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 3 del 10 gennaio 2012	pag. 197
196.	Presunzione legale, Parametri Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 5 del 10 gennaio 2012	pag. 198
197.	Analitico,induttivo Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2012	pag. 199
198.	Cause giustificative dello scostamento Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1 del 13 gennaio 2012	pag. 200
199.	Accertamento induttivo su base OMI Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 3 del 16 gennaio 2012	pag. 201
200.	Motivazione atti e studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2012	pag. 202
201.	Studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2012	pag. 203
202.	Socio di S.r.l. – Finanziamento a società Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 13 del 25 gennaio 2012	pag. 204
203.	Regime probatorio Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 24 del 27 gennaio 2012	pag. 205
204.	Percentuale di ricarico e listini vendita Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 15 del 31 gennaio 2012	pag. 206
205.	Uso scorretto del contante Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 15 del 6 febbraio 2012	pag. 207

206.	Scostamento per eventi sporadici ed imprevedibili Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 18 del 6 febbraio 2012	pag. 208
207.	Studi di settore, software Gerico Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 17 del 8 febbraio 2012	pag. 209
208.	Cause giustificative dello scostamento Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 21 del 29 febbraio 2012	pag. 210
209.	Valore presuntivo Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 27 del 16 febbraio 2012	pag. 211
210.	Cause giustificative, malattia dell'imprenditore Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 31 del 9 marzo 2012	pag. 212
211.	Presunzioni Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 31 del 22 marzo 2012	pag. 213
212.	Instaurazione del contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 30 del 23 marzo 2012	pag. 214
213.	Mancata motivazione del rigetto delle giustificazioni Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 31 del 23 marzo 2012	pag. 215
214.	Cessione di terreno senza lucro Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 32 del 23 marzo 2012	pag. 216
215.	Conti correnti bancari Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 52 del 8 maggio 2012	pag. 217
216.	Gravi incongruenze Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 57 del 14 maggio 2012	pag. 218
217.	Plusvalenza patrimoniale Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 70 del 22 maggio 2012	pag. 219
218.	Adesione allo scudo fiscale Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 70 del 28 maggio 2012	pag. 220
219.	Giustificazioni dello scostamento Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 67 del 13 giugno 2012	pag. 221
220.	Onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 75 del 15 giugno 2012	pag. 222
221.	Studi di settore, presunzioni semplici Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 121 del 18 giugno 2012	pag. 223
222.	Presunzioni Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 132 del 18 giugno 2012	pag. 224
223.	Studi di settore, contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 76 del 19 giugno 2012	pag. 225
224.	Studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 138 del 19 giugno 2012	pag. 226

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

AGEVOLAZIONI

225.	Agevolazioni prima casa, residenza Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 20 del 13 gennaio 2012	pag. 228
226.	Esecuzione verbale di separazione coniugale Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 92 del 14 marzo 2012	pag. 229
227.	Omessa compilazione quadro RU Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 106 del 7 marzo 2012	pag. 230
228.	Termine di decadenza Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 78 del 16 aprile 2012	pag. 231
229.	Istanza di rimborso Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 86 del 20 aprile 2012	pag. 232

230.	Requisiti agevolazione L. 266/2005, art. 1, comma 497 Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 115 del 3 maggio 2012	pag. 233
231.	Agevolazioni prima casa Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 58 del 26 marzo 2012	pag. 234
232.	Associazione senza scopo di lucro Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 98 del 14 maggio 2012	pag. 235
233.	Omesso trasferimento della residenza nel termine di legge Ctp di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 22 del 16 marzo 2012	pag. 236
234.	Agevolazioni ex L. 168/1982 Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 37 del 29 febbraio 2012	pag. 237
235.	Benefici "prima casa" Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 36 del 27 marzo 2012	pag. 238
236.	Riduzione cuneo fiscale Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 61 del 20 aprile 2012	pag. 239
237.	Revoca dell'agevolazione Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 21 del 14 febbraio 2012	pag. 240
238.	Clausole statutarie Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 20 del 15 maggio 2012	pag. 241
239.	Vendita dell'immobile prima dei 5 anni Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 94 del 28 maggio 2012	pag. 242
240.	Agevolazioni edificatorie Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 75 del 21 giugno 2012	pag. 243
241.	Regime della piccola proprietà contadina Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 61 del 16 aprile 2012	pag. 244
242.	Utilizzabilità del credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 7 del 16 gennaio 2012	pag. 245
243.	Rimborso ritenute Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2012	pag. 246
244.	Abitazione di lusso Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 15 del 31 gennaio 2012	pag. 247
245.	Computo metrico abitazione di lusso Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 46 del 16 marzo 2012	pag. 248
246.	Residenza anagrafica ed effettiva Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 74 del 23 marzo 2012	pag. 249
247.	Revoca agevolazioni Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 37 del 30 marzo 2012	pag. 250
248.	Revoca dell'agevolazione, immobili di lusso Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 50 del 18 aprile 2012	pag. 251
249.	Art. 19 L. 74/1987, separazione e divorzio Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 48 del 23 aprile 2012	pag. 252
250.	Revoca agevolazioni, responsabilità dell'amministrazione Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 47 del 24 aprile 2012	pag. 253
251.	Usucapione, Benefici prima casa Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 82 del 29 maggio 2012	pag. 254

CONDONO ED AMNISTIA

252.	Credito IVA Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 36 del 8 maggio 2012	pag. 256
253.	Diniego Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 25 del 20 marzo 2012	pag. 257
254.	Tardivo versamento Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5 del 23 gennaio 2012	pag. 258

255.	Omesso versamento di una rata Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 7 del 23 gennaio 2012	pag. 259
256.	Definizione ruoli pregressi Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 16 del 6 febbraio 2012	pag. 260
257.	Rottamazione dei ruoli Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 40 del 7 febbraio 2012	pag. 261
258.	Condono fiscale, avviso di diniego Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 17 del 17 febbraio 2012	pag. 262
259.	Pagamento della sola prima rata Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2012	pag. 263
260.	Condono tombale e attività ispettiva Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 26 del 6 marzo 2012	pag. 264
261.	Condono tombale, preclusioni Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 37 del 3 aprile 2012	pag. 265
262.	Rottamazione dei ruoli, tempestività del pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 48 del 27 aprile 2012	pag. 266
263.	Definizione delle liti pendenti Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 41 del 31 maggio 2012	pag. 267

CATASTO

264.	Classamento Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 18 del 3 febbraio 2012	pag. 269
265.	Esercizio potere rettifica Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 32 del 23 febbraio 2012	pag. 270
266.	Riclassamento Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 87 del 19 aprile 2012	pag. 271
267.	Classamento Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 59 del 26 marzo 2012	pag. 272
268.	Atti attributivi di rendita catastale Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 43 del 23 maggio 2012	pag. 273
269.	Classamento e attribuzione rendita catastale Ctp di Varese, Sez. 7, sentenza n. 11 del 27 febbraio 2012	pag. 274
270.	Classamento immobiliare Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 63 del 21 maggio 2012	pag. 275

COMUNITARIO

CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO

271.	Rimborso fondato su sentenza della Corte di giustizia UE Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 32 del 16 febbraio 2012	pag. 277
272.	Regione Lombardia, canone di polizia idraulica Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 65 del 7 marzo 2012	pag. 278
273.	Istanza di rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3 del 30 gennaio 2012	pag. 279
274.	Incentivo all'esodo Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 52 del 16 maggio 2012	pag. 280
275.	Erogazione somme TFR Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 59 del 22 maggio 2012	pag. 281

CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE

276.	Atto di pignoramento presso terzi Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 8 del 13 gennaio 2012	pag. 283
277.	Cancellazione ONLUS Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 17 del 9 febbraio 2012	pag. 284
278.	Debiti tributari e di natura diversa Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 51 del 15 febbraio 2012	pag. 285
279.	Atto di vendita immobiliare Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 82 del 20 aprile 2012	pag. 286
280.	Consorzi di bonifica Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 59 del 22 maggio 2012	pag. 287
281.	Atto di pignoramento presso terzi Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012	pag. 288
282.	Opposizione all'esecuzione Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 12 del 16 gennaio 2012	pag. 289
283.	Contributi S.S.N. Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2012	pag. 290
284.	Intimazioni di pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 5 del 31 gennaio 2012	pag. 291
285.	Lite temeraria Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 70 del 18 aprile 2012	pag. 292
286.	Contributi consortili Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 52 del 18 maggio 2012	pag. 293

ATTI IMPUGNABILI

287.	Rifiuto dell'esercizio di autotutela Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 71 del 27 marzo 2012	pag. 295
288.	Intimazione di pagamento Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 57 del 26 marzo 2012	pag. 296
289.	Silenzio rifiuto Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 49 del 30 marzo 2012	pag. 297
290.	Avviso di recupero Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 16 del 24 febbraio 2012	pag. 298
291.	Diniego di autotutela Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 19 del 24 febbraio 2012	pag. 299
292.	Atti autonomamente impugnabili Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 20 del 13 febbraio 2012	pag. 300
293.	Diniego di autotutela Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22 del 15 febbraio 2012	pag. 301
294.	Autotutela Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2 del 12 gennaio 2012	pag. 302
295.	Diniego dell'istanza di accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 51 del 29 febbraio 2012	pag. 303
296.	Atto di definizione Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 60 del 14 maggio 2012	pag. 304
297.	Diniego autotutela Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 49 del 12 giugno 2012	pag. 305

NOTIFICAZIONI

298.	Timbro dell'ufficio postale Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 123 del 18 aprile 2012	pag. 307
299.	Notifica del ricorso Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 208 del 12 giugno 2012	pag. 308
300.	Società cancellata dal Registro delle imprese Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 23 del 10 febbraio 2012	pag. 309
301.	Notifica atto di appello Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 30 del 13 marzo 2012	pag. 310
302.	Termine di impugnazione Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 40 del 23 marzo 2012	pag. 311
303.	Fallimento della ricorrente, notifica Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 45 del 30 marzo 2012	pag. 312
304.	Sanabilità della notifica Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 65 del 17 maggio 2012	pag. 313
305.	Raggiungimento dello scopo Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 78 del 25 giugno 2012	pag. 314
306.	Errata notifica dell'appello Ctc Lombardia, Coll. 3, decisione n. 45 del 12 gennaio 2012	pag. 315

PROCESSO

307.	Inammissibilità del ricorso Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 19 del 25 gennaio 2012	pag. 317
308.	Estinzione del giudizio Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 23 del 31 gennaio 2012	pag. 318
309.	Processo tributario Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 47 del 10 febbraio 2012	pag. 319
310.	Rivalutazione monetaria Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 34 del 13 febbraio 2012	pag. 320
311.	Difetto di legittimazione processuale del convenuto Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 96 del 7 marzo 2012	pag. 321
312.	Ufficio locale incompetente Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 95 del 7 marzo 2012	pag. 322
313.	Lite temeraria Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 104 del 21 marzo 2012	pag. 323
314.	Emendabilità della dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 121 del 18 aprile 2012	pag. 324
315.	Estensione del giudicato Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 132 del 14 maggio 2012	pag. 325
316.	Giudicato esterno Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 103 del 30 maggio 2012	pag. 326
317.	Litisconsorzio Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 17 del 19 gennaio 2012	pag. 327
318.	Deposito documenti Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 16 del 6 febbraio 2012	pag. 328
319.	Autotutela Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 62 del 29 marzo 2012	pag. 329
320.	Condanna alle spese Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 98 del 21 maggio 2012	pag. 330
321.	Agente della riscossione Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 27 del 6 febbraio 2012	pag. 331

322.	Cartelle di pagamento non precedute da avviso di accertamento Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 17 del 11 gennaio 2012	pag. 332
323.	Cessazione della materia del contendere e spese di giudizio Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 4 del 13 gennaio 2012	pag. 333
324.	Violazioni fiscali e penali Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 26 del 26 gennaio 2012	pag. 334
325.	Sospensione del processo, presupposti Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 29 del 26 gennaio 2012	pag. 335
326.	Litisconsorzio necessario - Società e soci, passaggio in giudicato di sentenza Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 30 del 26 gennaio 2012	pag. 336
327.	Cessazione della materia del contendere Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 34 del 15 febbraio 2012	pag. 337
328.	Dichiarazioni di terzi, valenza Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 43 del 22 febbraio 2012	pag. 338
329.	Ricorso cumulativo e collettivo Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 13 del 17 gennaio 2012	pag. 339
330.	Motivazione della sentenza Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 8 del 18 gennaio 2012	pag. 340
331.	Mancato deposito sentenza impugnata Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 4 del 23 gennaio 2012	pag. 341
332.	Motivi di appello Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5 del 23 gennaio 2012	pag. 342
333.	Spese di lite Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6 del 26 gennaio 2012	pag. 343
334.	Appello Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 10 del 3 febbraio 2012	pag. 344
335.	Ius postulandi Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 23 del 9 febbraio 2012	pag. 345
336.	Principio della ragionevole durata del processo Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 11 del 10 febbraio 2012	pag. 346
337.	Solidarietà e litisconsorzio Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 10 del 10 febbraio 2012	pag. 347
338.	Mancata convocazione del contribuente in pubblica udienza Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 20 del 13 febbraio 2012	pag. 348
339.	Mancato deposito della ricevuta di notifica Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 32 del 14 febbraio 2012	pag. 349
340.	Appello presentato da società in liquidazione Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 19 del 17 febbraio 2012	pag. 350
341.	Mancata riassunzione nei termini Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 25 del 24 febbraio 2012	pag. 351
342.	Prova testimoniale Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 35 del 28 febbraio 2012	pag. 352
343.	Cartella di pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 26 del 2 marzo 2012	pag. 353
344.	Revocazione Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 26 del 5 marzo 2012	pag. 354
345.	Documentazione non esibita in sede amministrativa Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 26 del 6 marzo 2012	pag. 355
346.	Amministrazione finanziaria e stime dell'UTE Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 33 del 5 marzo 2012	pag. 356
347.	Ricorso presentato da società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 48 del 6 marzo 2012	pag. 357

348.	Deposito tardivo del ricorso Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 49 del 6 marzo 2012	pag. 358
349.	Litisconsorzio necessario Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 39 del 16 marzo 2012	pag. 359
350.	Produzione documentale in appello Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 29 del 19 marzo 2012	pag. 360
351.	Estinzione del giudizio Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 26 del 20 marzo 2012	pag. 361
352.	Motivi di impugnazione Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 41 del 23 marzo 2012	pag. 362
353.	Prove atipiche, stime UTE Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 31 del 30 marzo 2012	pag. 363
354.	Poteri delle Commissioni Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 37 del 3 aprile 2012	pag. 364
355.	Riscossione in pendenza di giudizio Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 45 del 23 aprile 2012	pag. 365
356.	Eccezione in grado di appello Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 36 del 23 aprile 2012	pag. 366
357.	Requisiti di ammissibilità dell'appello Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 38 del 23 aprile 2012	pag. 367
358.	Interesse ad agire Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 74 del 4 maggio 2012	pag. 368
359.	Giudicato esterno Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 50 del 14 maggio 2012	pag. 369
360.	Litisconsorzio necessario Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 59 del 16 maggio 2012	pag. 370
361.	Mancata esibizione di documenti Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 23 maggio 2012	pag. 371
362.	Giudicato esterno Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 91 del 22 maggio 2012	pag. 372
363.	Appello, legittimazione ed interesse ad agire Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 50 del 24 maggio 2012	pag. 373
364.	Revocazione Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 79 del 28 maggio 2012	pag. 374
365.	Mancata sottoscrizione del ricorso Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 84 del 31 maggio 2012	pag. 375
366.	Legittimazione processuale del fallito Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 88 del 31 maggio 2012	pag. 376
367.	Rimessione in termini Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 127 del 5 giugno 2012	pag. 377
368.	Appello Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 68 del 11 giugno 2012	pag. 378
369.	Litisconsorzio Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 48 del 12 giugno 2012	pag. 379
370.	Ius novo rum Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 65 del 18 giugno 2012	pag. 380
371.	Dichiarazioni di terzi Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 75 del 25 giugno 2012	pag. 381
372.	Procura alle liti Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 144 del 26 giugno 2012	pag. 382

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)

373.	Osservazioni e richieste Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 49 del 15 febbraio 2012	pag. 384
374.	Durata delle verifiche Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 43 del 1 marzo 2012	pag. 385
375.	Invio del questionario Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 75 del 16 aprile 2012	pag. 386
376.	Principio di correttezza e collaborazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 144 del 2 maggio 2012	pag. 387
377.	Rimborsi da dichiarazione IVA Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 164 del 15 maggio 2012	pag. 388
378.	Ragioni di urgenza Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 206 del 25 giugno 2012	pag. 389
379.	Permanenza degli operatori Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 191 del 29 giugno 2012	pag. 390
380.	Statuto diritti del contribuente Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 19 del 17 gennaio 2012	pag. 391
381.	Diritti e garanzie del contribuente Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2012	pag. 392
382.	Processo verbale - Accertamento "a tavolino" Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2012	pag. 393
383.	Invito bonario Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 11 del 7 febbraio 2012	pag. 394
384.	Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 45 del 20 aprile 2012	pag. 395
385.	Violazione del contraddittorio preventivo Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 23 maggio 2012	pag. 396
386.	PVC, termine per presentare osservazioni Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 78 del 19 giugno 2012	pag. 397

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

387.	Cessione d'azienda Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2012	pag. 399
388.	Norma antielusiva generale, imposta di registro Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3 del 9 gennaio 2012	pag. 400
389.	Elusione e frode Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 40 del 7 febbraio 2012	pag. 401
390.	Abuso del diritto, registro Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 43 del 16 febbraio 2012	pag. 402
391.	Contabilità separata Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 60 del 5 marzo 2012	pag. 403
392.	Conferimento d'azienda e cessione quote Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 137 del 15 marzo 2012	pag. 404
393.	Merger leverage buy out Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 95 del 17 aprile 2012	pag. 405
394.	Abuso del diritto, prova Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 41 del 20 febbraio 2012	pag. 406
395.	Conferimento ramo d'azienda Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 63 del 5 marzo 2012	pag. 407
396.	Dividend washing Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 63 del 13 marzo 2012	pag. 408

397.	Cessione di partecipazioni e atti successivi Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 153 del 17 aprile 2012	pag. 409
398.	Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 119 del 18 aprile 2012	pag. 410
399.	Scelte imprenditoriali Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 82 del 23 aprile 2012	pag. 411
400.	Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 166 del 16 maggio 2012	pag. 412
401.	Elencazione art. 37 bis d.P.R. 600/1973 Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 149 del 15 maggio 2012	pag. 413
402.	Collegamento negoziale Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 113 del 18 maggio 2012	pag. 414
403.	Prelievo di utili tassati Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 244 del 25 giugno 2012	pag. 415
404.	Strategia di gruppo Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 59 del 19 aprile 2012	pag. 416
405.	Garanzie procedurali Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 93 del 4 giugno 2012	pag. 417
406.	Abuso di diritto Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 66 del 7 giugno 2012	pag. 418
407.	Conferimento di ramo d'azienda Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 51 del 11 aprile 2012	pag. 419
408.	Termine accertamento Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 34 del 15 febbraio 2012	pag. 420
409.	Conferimento e successiva cessione quote Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2012	pag. 421
410.	Antieconomicità dell'operazione Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 34 del 28 febbraio 2012	pag. 422
411.	Operazioni inesistenti Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 40 del 20 marzo 2012	pag. 423
412.	Abuso del diritto e registro Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 42 del 4 aprile 2012	pag. 424
413.	Abuso del diritto ed IVA Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2012	pag. 425
414.	Frodi carosello Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 8 del 27 gennaio 2012	pag. 426
415.	Elusione d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 42 del 14 febbraio 2012	pag. 427
416.	Inerenza Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 24 del 14 febbraio 2012	pag. 428
417.	Differenza tra evasione ed elusione Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 33 del 5 marzo 2012	pag. 429
418.	Pertinenze ed elusione Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 34 del 7 marzo 2012	pag. 430
419.	Cessione di crediti Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 57 del 23 aprile 2012	pag. 431
420.	Operazione oggettivamente inesistente Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 49 del 14 maggio 2012	pag. 432
421.	Transfer pricing Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 79 del 25 maggio 2012	pag. 433
422.	Negoziato frazionato Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 55 del 4 giugno 2012	pag. 434

423. Trasferimenti esteri
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 78 del 5 giugno 2012 pag. 435
424. Riaddebito costi comuni
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 80 del 29 giugno 2012 pag. 436

FALLIMENTO

425. Fallimento
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 76 del 26 giugno 2012 pag. 438

FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI

CONTRIBUTI CONSORTILI

426. Attività di bonifica, spese
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 50 del 7 marzo 2012 pag. 440

DIRITTI CAMERALI

427. Ritardo nel pagamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 28 del 24 febbraio 2012 pag. 442

ICI

428. Mancato accatastamento unitario di due unità immobiliari contigue
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 24 del 13 gennaio 2012 pag. 444
429. Requisito della residenza
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 26 del 13 gennaio 2012 pag. 445
430. Unità immobiliari autonomamente accatastate
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 27 del 16 febbraio 2012 pag. 446
431. Inagibilità dell'immobile
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 49 del 22 febbraio 2012 pag. 447
432. Area fabbricabile
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 152 del 17 aprile 2012 pag. 448
433. Abitazione principale
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 99 del 23 aprile 2012 pag. 449
434. Immobili comunali
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 81 del 23 aprile 2012 pag. 450
435. Presupposto impositivo
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 92 del 23 aprile 2012 pag. 451
436. Accertamento ICI, motivazione
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 142 del 28 maggio 2012 pag. 452
437. Valore Venale
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 127 del 20 giugno 2012 pag. 453
438. Agevolazione ICI per abitazione principale
Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 39 del 30 marzo 2012 pag. 454
439. Esenzione
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 39 del 26 marzo 2012 pag. 455
440. Scuola pubblica, esenzione
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012 pag. 456
441. Variazione destinazione d'uso di terreni
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 21 del 26 gennaio 2012 pag. 457

442.	Fabbricato collabente Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 52 del 20 febbraio 2012	pag. 458
443.	Terreno agricolo Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 9 del 11 gennaio 2012	pag. 459
444.	Coltivatore diretto Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2012	pag. 460
445.	Aree edificabili – Criteri approvati Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 29 del 13 febbraio 2012	pag. 461
446.	Imponibilità aree edificabili Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 38 del 14 febbraio 2012	pag. 462
447.	Aree edificabili Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 44 del 16 febbraio 2012	pag. 463
448.	Università, esenzione Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2012	pag. 464
449.	Centrali idroelettriche Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 77 del 14 maggio 2012	pag. 465
450.	Centrali idroelettriche, singoli manufatti Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 77 del 14 maggio 2012	pag. 466
451.	Immobili inagibili Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 71 del 18 maggio 2012	pag. 467
452.	Fabbricato in costruzione Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 94 del 6 giugno 2012	pag. 468

IRAP

453.	Base imponibile Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 7 del 13 gennaio 2012	pag. 470
454.	Imposta liquidata Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 14 del 27 gennaio 2012	pag. 471
455.	Autonoma organizzazione Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 58 del 17 febbraio 2012	pag. 472
456.	Attività presso grossi studi internazionali Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 24 del 21 febbraio 2012	pag. 473
457.	Medico con due aree operative Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 78 del 23 febbraio 2012	pag. 474
458.	Iscrizione in albi professionali Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 63 del 22 febbraio 2012	pag. 475
459.	Presupposto impositivo Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 134 del 10 maggio 2012	pag. 476
460.	Accertamento del requisito organizzativo Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 172 del 21 maggio 2012	pag. 477
461.	Principio di correlazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 235 del 20 giugno 2012	pag. 478
462.	Chiusura partita iva Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 219 del 20 giugno 2012	pag. 479
463.	Studio associato Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 206 del 29 giugno 2012	pag. 480
464.	Errore di compilazione della dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 140 del 29 giugno 2012	pag. 481
465.	Commercialista Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 116 del 25 giugno 2012	pag. 482
466.	Psicoterapeuta Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 7 del 3 gennaio 2012	pag. 483

467.	Presupposto impositivo Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 106 del 21 maggio 2012	pag. 484
468.	Presenza di un dipendente Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 52 del 3 maggio 2012	pag. 485
469.	Medico convenzionato Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 6 del 4 gennaio 2012	pag. 486
470.	Medico convenzionato, prestazioni di terzi Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 19 del 13 gennaio 2012	pag. 487
471.	Autonoma organizzazione, commercialista Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 25 del 26 gennaio 2012	pag. 488
472.	Collaborazione occasionale di terzi Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 3 del 13 gennaio 2012	pag. 489
473.	Autovalutazione del contribuente Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 39 del 15 febbraio 2012	pag. 490
474.	Presupposti Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 30 del 10 febbraio 2012	pag. 491
475.	Omessa presentazione quadro IQ per mancanza di presupposto Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 8 del 17 gennaio 2012	pag. 492
476.	Blocco informatico Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 3 del 13 gennaio 2012	pag. 493
477.	Questione di legittimità costituzionale Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2012	pag. 494
478.	Concordato fiscale Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 12 del 1 febbraio 2012	pag. 495
479.	Requisito autonoma organizzazione Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 12 del 9 febbraio 2012	pag. 496
480.	Presenza di un dipendente Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 23 del 29 febbraio 2012	pag. 497
481.	Presupposti Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2012	pag. 498
482.	Rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 24 del 9 marzo 2012	pag. 499
483.	Autonoma organizzazione Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 27 del 26 marzo 2012	pag. 500
484.	Medico generico Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 33 del 3 aprile 2012	pag. 501
485.	Contributo regionale Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 56 del 3 maggio 2012	pag. 502
486.	Medico di base Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 39 del 24 aprile 2012	pag. 503
487.	Presupposto impositivo, medico Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 58 del 8 maggio 2012	pag. 504
488.	Possesso di un immobile Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 63 del 15 maggio 2012	pag. 505
489.	Omesso versamento di somme dichiarate Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 58 del 16 maggio 2012	pag. 506
490.	Lavoro autonomo Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 59 del 21 maggio 2012	pag. 507
491.	Corredo minimo strumentale Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 60 del 24 maggio 2012	pag. 508
492.	Fattispecie medico Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 62 del 28 maggio 2012	pag. 509

493.	Irrelevanza delle svalutazioni Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 80 del 5 giugno 2012	pag. 510
494.	Pluralità di sedi Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 105 del 13 luglio 2011	pag. 511
495.	Studio associato Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 76 del 15 luglio 2011	pag. 512

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

496.	Superficie complessiva Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 134 del 14 giugno 2012	pag. 514
497.	Superficie insegne Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 11 del 27 gennaio 2012	pag. 515
498.	Pubblicità in locali adibiti alla vendita Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 74 del 19 marzo 2012	pag. 516
499.	Aeroporto Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 22 del 9 febbraio 2012	pag. 517
500.	Insufficienza motivazionale Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 21 del 10 febbraio 2012	pag. 518
501.	Segnaletica aeroportuale Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 52 del 11 maggio 2012	pag. 519

TARSU TIA

502.	Notifica dell'accertamento Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 88 del 23 aprile 2012	pag. 521
503.	Sanzioni Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 193 del 22 maggio 2012	pag. 522
504.	Sequestro Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 12 del 31 gennaio 2012	pag. 523
505.	Determinazione superficie imponibile Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 9 del 16 gennaio 2012	pag. 524
506.	Potenzialità dell'utilizzo Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 61 del 25 maggio 2012	pag. 525

TASSE AUTOMOBILISTICHE

507.	Tasse automobilistiche e condono Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 69 del 6 marzo 2012	pag. 527
508.	Contratto di leasing e soggetto passivo Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 9 del 20 gennaio 2012	pag. 528

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

509.	Attività di procuratore Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 18 del 11 gennaio 2012	pag. 530
510.	Certificazione ritenute Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 17 del 25 gennaio 2012	pag. 531
511.	Compensi provvigionali a società estera Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 13 del 26 gennaio 2012	pag. 532

512.	Incentivo all'esodo Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 101 del 7 marzo 2012	pag. 533
513.	Spese per attività di volontariato Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 78 del 3 aprile 2012	pag. 534
514.	Trattamento di fine rapporto Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 29 del 26 gennaio 2012	pag. 535
515.	Rimborso di versamenti diretti Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 61 del 15 maggio 2012	pag. 536
516.	Cessione di terreno Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 15 del 11 gennaio 2012	pag. 537
517.	Contratto di soccida Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 30 del 26 gennaio 2012	pag. 538
518.	Somme prelevate dall'amministratore Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 7 del 13 gennaio 2012	pag. 539
519.	Interposizione Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012	pag. 540
520.	Redditi residente in Svizzera Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n.37 del 20 marzo 2012	pag. 541
521.	Sostituto di imposta Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 69 del 10 maggio 2012	pag. 542
522.	Residenza fiscale Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2012	pag. 543
523.	Deducibilità costi Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 19 del 20 gennaio 2012	pag. 544
524.	Partecipazioni in società residenti all'estero Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 12 del 8 febbraio 2012	pag. 545
525.	Plusvalore realizzato dal venditore Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 18 del 10 febbraio 2012	pag. 546
526.	Esercizio normale dell'agricoltura Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 26 del 15 febbraio 2012	pag. 547
527.	Capital Gain Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 15 del 24 febbraio 2012	pag. 548
528.	Redditi prodotti in forma associata Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 25 del 16 marzo 2012	pag. 549
529.	Plusvalenza per vendita di azioni in stock option Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 40 del 21 marzo 2012	pag. 550
530.	Credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 29 del 26 marzo 2012	pag. 552
531.	Cessione d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 34 del 3 aprile 2012	pag. 553
532.	Incentivo all'esodo Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 125 del 10 maggio 2012	pag. 554
533.	Fringe benefit Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 93 del 28 maggio 2012	pag. 555
534.	Utilizzo valore definito ai fini del Registro Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 66 del 29 maggio 2012	pag. 556
535.	Irpef – Sostituto d'imposta Ctc Lombardia, Coll. 1, decisione n. 84 del 13 gennaio 2012	pag. 557

IRPEG – IRES

536.	Distribuzione dividendi Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8 del 10 gennaio 2012	pag. 559
------	--	----------

537.	Deducibilità costi Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2012	pag. 560
538.	Compensi agli amministratori Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 10 del 2 febbraio 2012	pag. 561
539.	Deducibilità costi Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 26 del 28 febbraio 2012	pag. 562
540.	Sopravvenienza attiva Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 85 del 28 febbraio 2012	pag. 563
541.	Imprese estere Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 55 del 28 febbraio 2012	pag. 564
542.	Diritti di negoziazione “over commission” Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 135 del 15 marzo 2012	pag. 565
543.	Cessione pro solvendo Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 75 del 20 marzo 2012	pag. 566
544.	Prezzi di trasferimento infragruppo Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 100 del 21 marzo 2012	pag. 567
545.	Tasso di interesse su depositi a vista infragruppo Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 100 del 21 marzo 2012	pag. 568
546.	Reddito d’impresa Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 86 del 29 marzo 2012	pag. 569
547.	Deducibilità dei costi Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 120 del 24 aprile 2012	pag. 570
548.	Principio della competenza temporale Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 126 del 24 aprile 2012	pag. 571
549.	Deduzioni di costi Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 78 del 4 maggio 2012	pag. 572
550.	Credito d’imposta IRPEG Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 137 del 29 giugno 2012	pag. 573
551.	Principio di inerenza Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2012	pag. 574
552.	Paradisi fiscali Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 37 del 15 febbraio 2012	pag. 575
553.	Operazioni oggettivamente inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 79 del 13 aprile 2012	pag. 576
554.	Fatture soggettivamente inesistenti Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 28 del 16 febbraio 2012	pag. 577
555.	Accantonamenti deducibili Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 90 del 21 giugno 2012	pag. 578
556.	Utili extrabilancio Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 17 del 23 gennaio 2012	pag. 579
557.	Detrazione riqualificazione energetica Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 109 del 2 luglio 2012	pag. 580
558.	Perdite su crediti e deducibilità imposte Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 22 del 26 gennaio 2012	pag. 581
559.	Consolidato nazionale Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 31 del 2 aprile 2012	pag. 582
560.	Tobin Tax Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 50 del 23 febbraio 2012	pag. 583
561.	Ammortamento Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 19 del 14 febbraio 2012	pag. 584
562.	Cancellazione dal registro imprese Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 85 del 28 maggio 2012	pag. 585

563.	Superpremio di produzione Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2012	pag. 586
564.	Contributi all'editoria Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 7 del 10 gennaio 2012	pag. 587
565.	Compenso ai sindaci Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2012	pag. 588
566.	Cessione di immobile Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3 del 23 gennaio 2012	pag. 589
567.	Sopravvenienze attive Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 16 del 24 gennaio 2012	pag. 590
568.	Accertamento automatico Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2012	pag. 591
569.	Controlled foreign compagnie Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 21 del 1 febbraio 2012	pag. 592
570.	Presunzione distribuzione utili ai soci Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 30 del 16 febbraio 2012	pag. 593
571.	Correzione della dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 27 del 24 febbraio 2012	pag. 594
572.	Credito IRPEG Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 45 del 9 marzo 2012	pag. 595
573.	Inerenza Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 53 del 9 marzo 2012	pag. 596
574.	Stabile organizzazione Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 57 del 13 marzo 2012	pag. 597
575.	Contributi per calamità naturali Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 54 del 15 marzo 2012	pag. 598
576.	Costi relativi ad operazioni inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 61 del 17 aprile 2012	pag. 599
577.	Deducibilità di costi per operazioni inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 69 del 23 aprile 2012	pag. 600
578.	Prezzi di trasferimento infragruppo Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 53 del 24 aprile 2012	pag. 601
579.	Credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 48 del 24 aprile 2012	pag. 602
580.	Versamento acconti Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 68 del 26 aprile 2012	pag. 603
581.	Spese deducibili Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 47 del 27 aprile 2012	pag. 604
582.	Intermediazione immobiliare e trading Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 57 del 16 maggio 2012	pag. 605
583.	Socio di maggioranza Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 99 del 31 maggio 2012	pag. 606
584.	Branch italiana di banca estera, correlazione fra costi e ricavi Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 62 del 12 giugno 2012	pag. 607
585.	Branch italiana di banca estera, fondo di dotazione Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 62 del 12 giugno 2012	pag. 608
586.	Deducibilità costi Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 105 del 19 giugno 2012	pag. 609
587.	Acquisito e rivendita di auto Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 73 del 21 giugno 2012	pag. 610

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

588.	Immissione in consumo Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 64 del 3 aprile 2012	pag. 612
589.	Indennità di mora Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 93 del 24 aprile 2012	pag. 613
590.	Accise sull'alcool Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 84 del 7 maggio 2012	pag. 614
591.	Riscossione accise Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 32 del 14 febbraio 2012	pag. 615
592.	Indennità di mora e sanzioni Ctr per la Lombardia, sez. 40, sentenza n. 6 del 9 gennaio 2012	pag. 616
593.	Credito d'imposta, compensazione, termine Ctr per la Lombardia, sez. 31, sentenza n. 55 del 24 aprile 2012	pag. 617

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

594.	Attività di verifica - Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 60 del 26 marzo 2012	pag. 619
595.	Bis in idem Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 71 del 18 aprile 2012	pag. 620
596.	Legittimazione attiva Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 82 del 19 aprile 2012	pag. 621
597.	Legittimazione attiva Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 84 del 19 aprile 2012	pag. 622
598.	Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 126 del 22 maggio 2012	pag. 623
599.	Consulente tecnico d'ufficio Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 132 del 22 maggio 2012	pag. 624
600.	Royalty Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 88 del 7 maggio 2012	pag. 625
601.	Dazi antidumping Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 20 del 7 maggio 2012	pag. 626
602.	Rettifica su base documentale Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 9 del 25 gennaio 2012	pag. 627
603.	Oneri all'importazione/esportazione Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 11 del 26 gennaio 2012	pag. 628
604.	Beni da collezione, buona fede Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 7 del 7 febbraio 2012	pag. 629
605.	Cartella di pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 56 del 23 marzo 2012	pag. 630
606.	Classificazione prodotti misti Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n.85 del 8 giugno 2012	pag. 631

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

607.	Riscatto di leasing ante 1 ottobre 2006 Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 11 del 10 gennaio 2012	pag. 633
608.	Rettifica in base al listino FIMAA Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 56 del 24 febbraio 2012	pag. 634

609.	Imposta sostitutiva, rivalutazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 166 del 9 maggio 2012	pag. 635
610.	Base imponibile Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 72 del 26 giugno 2012	pag. 636

IVA

611.	Cessioni intracomunitarie Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2012	pag. 638
612.	Autofatturazione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 6 del 12 gennaio 2012	pag. 639
613.	Omesso riporto del credito IVA Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2 del 23 gennaio 2012	pag. 640
614.	Imponibilità caparra confirmatoria Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1 del 27 gennaio 2012	pag. 641
615.	Presentazione cartacea Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 31 del 27 gennaio 2012	pag. 642
616.	Rimborso Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2012	pag. 643
617.	Errori in dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 43 del 9 febbraio 2012	pag. 644
618.	Leasing di autoveicolo Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 46 del 10 febbraio 2012	pag. 645
619.	Gruppi bancari Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 58 del 15 febbraio 2012	pag. 646
620.	Credito IVA Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 29 del 15 febbraio 2012	pag. 647
621.	Oneri deducibili Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 49 del 15 febbraio 2012	pag. 648
622.	Omessa dichiarazione e credito d'imposta Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 50 del 17 febbraio 2012	pag. 649
623.	Sospensione rimborso IVA Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 74 del 23 febbraio 2012	pag. 650
624.	Diritti di negoziazione pubblicitaria ("over commission") Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 33 del 27 febbraio 2012	pag. 651
625.	Operazioni inesistenti Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 44 del 1 marzo 2012	pag. 652
626.	Compensazione del credito Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 97 del 7 marzo 2012	pag. 653
627.	Cessione di aree al Comune in convenzione urbanistica Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 110 del 9 marzo 2012	pag. 654
628.	Inversione contabile Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 53 del 14 marzo 2012	pag. 655
629.	Prodotti "demo" Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 98 del 20 marzo 2012	pag. 656
630.	Regime del margine Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 73 del 20 marzo 2012	pag. 657
631.	Credito IVA Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 145 del 4 aprile 2012	pag. 658
632.	Rimborso Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 149 del 4 aprile 2012	pag. 659

633.	Onere della prova Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 89 del 18 aprile 2012	pag. 660
634.	Rimborsi e prescrizione Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 93 del 19 aprile 2012	pag. 661
635.	Lettera d'intenti Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 141 del 24 aprile 2012	pag. 662
636.	Cessazione esercizio attività Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 111 del 8 maggio 2012	pag. 663
637.	Ripetizione dell'indebitto Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 174 del 9 maggio 2012	pag. 664
638.	Cessazione attività Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 153 del 15 maggio 2012	pag. 665
639.	Omessa dichiarazione e detrazioni Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 181 del 16 maggio 2012	pag. 666
640.	Errore formale in cessioni intracomunitarie Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 185 del 16 maggio 2012	pag. 667
641.	Cancellazione registro imprese Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 124 del 21 maggio 2012	pag. 668
642.	Rimborso – Omessa dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 171 del 11 giugno 2012	pag. 669
643.	Rimborso credito di imposta ceduto Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 174 del 26 giugno 2012	pag. 670
644.	Istanza di rimborso Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 179 del 26 giugno 2012	pag. 671
645.	Coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 218 del 29 giugno 2012	pag. 672
646.	Eccezione detraibile Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 25 del 5 marzo 2012	pag. 673
647.	Contestazione credito IVA Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 26 del 12 marzo 2012	pag. 674
648.	Videopoker Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 55 del 23 maggio 2012	pag. 675
649.	Rimborso IVA, modalità Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 122 del 11 giugno 2012	pag. 676
650.	Modello VR Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 39 del 8 marzo 2012	pag. 677
651.	Omessa dichiarazione Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 39 del 13 marzo 2012	pag. 678
652.	Interposizione fittizia Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 34 del 22 maggio 2012	pag. 679
653.	Fatture false Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 33 del 6 febbraio 2012	pag. 680
654.	Cessioni intracomunitarie Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 5 del 14 febbraio 2012	pag. 681
655.	Rimborso IVA Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 56 del 16 maggio 2012	pag. 682
656.	Omessa presentazione dichiarazione Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 36 del 13 febbraio 2012	pag. 683
657.	Termine di decadenza per l'istanza di rimborso Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 37 del 6 marzo 2012	pag. 684
658.	Esportazioni Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 44 del 26 marzo 2012	pag. 685

659.	Cessazione attività Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 80 del 5 aprile 2012	pag. 686
660.	Responsabilità omesso versamento Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 62 del 16 aprile 2012	pag. 687
661.	Frode carosello, onere della prova Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 96 del 24 aprile 2012	pag. 688
662.	Società estinta Ctp di Mantova, Sez.1, sentenza n. 106 del 4 giugno 2012	pag. 689
663.	Diritto alla detrazione Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza 126 del 28 giugno 2012	pag. 690
664.	Rimborso, Omessa dichiarazione Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 36 del 21 febbraio 2012	pag. 691
665.	Credito IVA ed omessa dichiarazione Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 30 del 27 febbraio 2012	pag. 692
666.	IVA prima casa Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 50 del 20 marzo 2012	pag. 693
667.	Operazioni soggettivamente inesistenti e buona fede Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 42 del 13 aprile 2012	pag. 694
668.	Omessa dichiarazione IVA Ctp di Varese, Sez. 11, Sentenza n. 58 del 17 aprile 2012	pag. 695
669.	Frodi carosello Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2012	pag. 696
670.	Falsa fatturazione Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2012	pag. 697
671.	Prescrizione rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 7 del 12 gennaio 2012	pag. 698
672.	Operazioni intracomunitarie Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 4 del 13 gennaio 2012	pag. 699
673.	Operazioni con l'estero Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012	pag. 700
674.	Istanza di rimborso per indebitato Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 17 del 26 gennaio 2012	pag. 701
675.	Operazioni intracomunitarie Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2012	pag. 702
676.	Cessioni intracomunitarie Ctr per la Lombardia, sez. 40, sentenza n. 25 del 27 gennaio 2012	pag. 703
677.	Diniego di rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6 del 31 gennaio 2012	pag. 704
678.	Cessioni intracomunitarie Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 20 del 7 febbraio 2012	pag. 705
679.	Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 18 del 9 febbraio 2012	pag. 706
680.	Reverse charge Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 37 del 9 febbraio 2012	pag. 707
681.	Pro rata per costi promiscui Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 19 del 10 febbraio 2012	pag. 708
682.	Associazione sportiva dilettantistica Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 21 del 17 febbraio 2012	pag. 709
683.	Operazione promozionale Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 16 del 24 febbraio 2012	pag. 710
684.	Violazioni formali Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2012	pag. 711

685.	Iva immobili Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 30 del 2 marzo 2012	pag. 712
686.	Rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 34 del 5 marzo 2012	pag. 713
687.	Regime di extraterritorialità Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 28 del 6 marzo 2012	pag. 714
688.	Frode carosello, detraibilità IVA Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 41 del 6 marzo 2012	pag. 715
689.	Regime IVA "del margine" Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 21 del 7 marzo 2012	pag. 716
690.	Detrazione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 23 del 15 marzo 2012	pag. 717
691.	Detrazione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 27 del 15 marzo 2012	pag. 718
692.	Cessazione attività Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 35 del 30 marzo 2012	pag. 719
693.	Beni ammortizzabili Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 44 del 3 aprile 2012	pag. 720
694.	Rimborso IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 44 del 17 aprile 2012	pag. 721
695.	Credito IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 44 del 20 aprile 2012	pag. 722
696.	Compensi per premi impegnativa Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 47 del 26 aprile 2012	pag. 723
697.	Trasferimento del plafond Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 49 del 27 aprile 2012	pag. 724
698.	Inerenza Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 33 del 2 maggio 2012	pag. 725
699.	Servizi di intermediazione Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 50 del 7 maggio 2012	pag. 726
700.	Over Commission - Illegittima detrazione, onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 54 del 8 maggio 2012	pag. 727
701.	Omessa compilazione modulo VR Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 43 del 15 maggio 2012	pag. 728
702.	Sospensione del rimborso IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 54 del 16 maggio 2012	pag. 729
703.	Società cancellata dal registro delle imprese Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 50 del 18 maggio 2012	pag. 730
704.	Utilizzo del plafond Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 73 del 24 maggio 2012	pag. 731
705.	Fatture per operazioni inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 45 del 31 maggio 2012	pag. 732
706.	Disconoscimento del credito IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 44 del 31 maggio 2012	pag. 733
707.	Operazioni di recupero energetico Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 96 del 6 giugno 2012	pag. 734
708.	Credito IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 58 del 12 giugno 2012	pag. 735
709.	Indeducibilità FOI Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 133 del 18 giugno 2012	pag. 736
710.	Rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 75 del 19 giugno 2012	pag. 737

711.	Compensazione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 74 del 21 giugno 2012	pag. 738
712.	Rimborso, termine di prescrizione Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 86 del 27 giugno 2012	pag. 739
713.	Cessioni intracomunitarie Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 71 del 26 giugno 2012	pag. 740
714.	Parziale compilazione della dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 65 del 28 giugno 2012	pag. 741
715.	Omessa presentazione modelli F24 Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 76 del 28 giugno 2012	pag. 742

REGISTRO

716.	Mancata risposta al questionario Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 13 del 10 gennaio 2012	pag. 744
717.	Conferimento ramo d'azienda Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 14 del 12 gennaio 2012	pag. 745
718.	Unico atto con pluralità di alienanti Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2012	pag. 746
719.	Listino FIAIP Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2012	pag. 747
720.	Criterio interpretativo, art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 43 del 10 febbraio 2012	pag. 748
721.	Cessione d'azienda ed aliquota Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 35 del 23 febbraio 2012	pag. 749
722.	Cessione di ramo d'azienda Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 63 del 28 febbraio 2012	pag. 750
723.	Valore normale, OMI Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 74 del 28 marzo 2012	pag. 751
724.	Tassazione del decreto di omologazione Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 140 del 11 aprile 2012	pag. 752
725.	Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 164 del 11 maggio 2012	pag. 753
726.	Conferimento d'azienda e cessione partecipazione Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 102 del 15 maggio 2012	pag. 754
727.	Dati OMI Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 96 del 16 maggio 2012	pag. 755
728.	Rideterminazione valore, OMI Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 144 del 24 maggio 2012	pag. 756
729.	Alternatività Iva, Registro Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 30 del 14 febbraio 2012	pag. 757
730.	Aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 43 del 16 febbraio 2012	pag. 758
731.	Concessione di garanzie personali Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 40 del 20 febbraio 2012	pag. 759
732.	Riqualificazione in cessione d'azienda Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 31 del 22 febbraio 2012	pag. 760
733.	Valutazione ramo d'azienda Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 33 del 22 febbraio 2012	pag. 761
734.	Atti tra soggetti terzi Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 61 del 29 marzo 2012	pag. 762
735.	Conferimento d'azienda e cessione partecipazione Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 102 del 15 maggio 2012	pag. 763

736.	Trasferimento immobile a seguito di sentenza Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 149 del 21 maggio 2012	pag. 764
737.	Listino dei prezzi OMI Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2012	pag. 765
738.	Agevolazioni fiscali Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 37 del 29 febbraio 2012	pag. 766
739.	Enunciazione di atti non registrati Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 34 del 27 marzo 2012	pag. 767
740.	Preliminare di compravendita immobiliare Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 56 del 11 aprile 2012	pag. 768
741.	Registrazione contratto di locazione Ctp di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 39 del 27 aprile 2012	pag. 769
742.	Rettifica valore Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 14 del 31 gennaio 2012	pag. 770
743.	Valore di compravendita Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 6 del 15 febbraio 2012	pag. 771
744.	Valutazione OMI Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 34 del 20 marzo 2012	pag. 772
745.	Decreti ingiuntivi originati da fatture Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 53 del 3 maggio 2012	pag. 773
746.	Edilizia residenziale Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2012	pag. 774
747.	Caparra confirmatoria Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 20 del 24 febbraio 2012	pag. 775
748.	Contratto preliminare Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 37 del 16 aprile 2012	pag. 776
749.	Valore avviamento Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 105 del 4 giugno 2012	pag. 777
750.	Rimborso maggiore imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2012	pag. 778
751.	Cessione di ramo d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 16 del 30 gennaio 2012	pag. 779
752.	Accertamento valore terreno Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 14 del 6 febbraio 2012	pag. 780
753.	Cessione terreno con fabbricato in costruzione Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 17 del 6 febbraio 2012	pag. 781
754.	Accordo transattivo in sede di conciliazione giudiziale Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 23 del 10 febbraio 2012	pag. 782
755.	Registrazione dell'atto di donazione Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 23 del 28 febbraio 2012	pag. 783
756.	Registrazione a debito Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 24 del 8 marzo 2012	pag. 784
757.	Antieconomicità operazione Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 53 del 15 marzo 2012	pag. 785
758.	Prima casa Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 38 del 11 aprile 2012	pag. 786
759.	Tassazione decreto ingiuntivo Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 48 del 24 aprile 2012	pag. 787
760.	Metodo dell'attualizzazione Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 26 del 2 maggio 2012	pag. 788
761.	Rideterminazione area edificabile oggetto di compravendita Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 54 del 10 maggio 2012	pag. 789

762.	Registrazione decreto ingiuntivo Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 80 del 11 maggio 2012	pag. 790
763.	Garanzia fideiussoria Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 58 del 21 maggio 2012	pag. 791
764.	Valore dell'avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 68 del 18 maggio 2012	pag. 792
765.	Valore della cessione e plusvalenza Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 64 del 6 giugno 2012	pag. 793
766.	Cessione ramo d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 67 del 26 giugno 2012	pag. 794
767.	Cessione di ramo di azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 104 del 27 giugno 2012	pag. 795
768.	Acquisto immobile in sede d'asta Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 72 del 28 giugno 2012	pag. 796

SUCCESSIONI E DONAZIONI

769.	Franchigia Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 35 del 13 febbraio 2012	pag. 798
770.	Donazione di titoli di Stato Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 126 del 24 aprile 2012	pag. 799
771.	Successione ereditaria Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 28 del 21 febbraio 2012	pag. 800
772.	Accettazione con beneficio d'inventario Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 54 del 24 aprile 2012	pag. 801
773.	Determinazione franchigia Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 21 del 30 gennaio 2012	pag. 802

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

774.	Servizi radiomobili di comunicazione, rimborso Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2012	pag. 804
775.	Soggetti esenti Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 64 del 2 aprile 2012	pag. 805
776.	Soggettività passiva dei Comuni Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 45 del 9 marzo 2012	pag. 806
777.	Utenze business Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 53 del 24 aprile 2012	pag. 807
778.	Tassa di concessione governativa Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 21 del 7 maggio 2012	pag. 808

RISCOSSIONE

779.	Notifica a mezzo posta Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4 del 13 gennaio 2012	pag. 810
780.	Notifica atti pregressi Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 22 del 13 gennaio 2012	pag. 811
781.	Notifica a mezzo postale Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 17 del 23 gennaio 2012	pag. 812
782.	Notificazioni di avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 19 del 23 gennaio 2012	pag. 813
783.	Istanza di rateazione Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 36 del 24 gennaio 2012	pag. 814

784.	Iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 12 del 31 gennaio 2012	pag. 815
785.	Notifica cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 13 del 31 gennaio 2012	pag. 816
786.	Benefici prima casa, decadenza Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 16 del 2 febbraio 2012	pag. 817
787.	Fermo amministrativo ed invalidità Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 22 del 2 febbraio 2012	pag. 818
788.	Cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 47 del 8 febbraio 2012	pag. 819
789.	Compensi di riscossione Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 41 del 9 febbraio 2012	pag. 820
790.	Ruoli straordinari Ctp di Milano, sez. 40, sentenza n. 46 del 13 febbraio 2012	pag. 821
791.	Notifica di iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 36 del 13 febbraio 2012	pag. 822
792.	Liquidazione delle imposte Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 38 del 14 febbraio 2012	pag. 823
793.	Misure cautelari Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 70 del 15 febbraio 2012	pag. 824
794.	Fondo patrimoniale Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 64 del 20 febbraio 2012	pag. 825
795.	Misure cautelari, società estero vestite Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 71 del 21 febbraio 2012	pag. 826
796.	Errore materiale in dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 80 del 23 febbraio 2012	pag. 827
797.	Notifica a cittadino iscritto all'AIRE, modalità Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 34 del 27 febbraio 2012	pag. 828
798.	Prova della notifica Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 44 del 28 febbraio 2012	pag. 829
799.	Attività del concessionario della riscossione Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 71 del 6 marzo 2012	pag. 830
800.	Società in liquidazione coatta amministrativa Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 76 del 7 marzo 2012	pag. 831
801.	Ruolo straordinario Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 82 del 7 marzo 2012	pag. 832
802.	Iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 45 del 13 marzo 2012	pag. 833
803.	Invio dell'avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 63 del 13 marzo 2012	pag. 834
804.	Allegazione sentenza Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 102 del 2 aprile 2012	pag. 835
805.	Carenza notifica avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 85 del 5 aprile 2012	pag. 836
806.	Notifica della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 83 del 23 aprile 2012	pag. 837
807.	Notifica postale della cartella Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 152 del 24 aprile 2012	pag. 838
808.	Compensazione crediti da consolidato Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 96 del 27 aprile 2012	pag. 839
809.	Iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 114 del 8 maggio 2012	pag. 840

810.	Dichiarazione integrativa e avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 101 del 9 maggio 2012	pag. 841
811.	Relata di notifica, mancata compilazione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 91 del 17 maggio 2012	pag. 842
812.	Rateizzazione, azione esecutiva Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 183 del 21 maggio 2012	pag. 843
813.	Notifica della cartella Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 171 del 22 maggio 2012	pag. 844
814.	Fermo amministrativo ed erede Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 141 del 4 giugno 2012	pag. 845
815.	Notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 227 del 20 giugno 2012	pag. 846
816.	Responsabile del procedimento Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 52 del 26 marzo 2012	pag. 847
817.	Ruolo straordinario Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 5 del 19 gennaio 2012	pag. 848
818.	Sottoscrizione cartella di pagamento Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 3 del 26 gennaio 2012	pag. 849
819.	Sospensione della riscossione Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 6 del 26 gennaio 2012	pag. 850
820.	Iscrizione di ipoteca Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 21 del 30 gennaio 2012	pag. 851
821.	Ruolo straordinario Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 13 del 29 febbraio 2012	pag. 852
822.	Dichiarazione integrativa Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 35 del 13 marzo 2012	pag. 853
823.	Notifica a mezzo posta Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 7 del 9 gennaio 2012	pag. 854
824.	Relata di notifica avvenuta a mezzo posta Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012	pag. 855
825.	Notifica a mezzo raccomandata Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 29 del 6 febbraio 2012	pag. 856
826.	Notifica della cartella a coobbligato Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 18 del 7 febbraio 2012	pag. 857
827.	Ruolo straordinario Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 39 del 20 febbraio 2012	pag. 858
828.	Società non operativa Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 17 del 22 febbraio 2012	pag. 859
829.	Notifica della cartella Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 43 del 16 aprile 2012	pag. 860
830.	Gestione Separata INPS Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 68 del 12 giugno 2012	pag. 861
831.	Notifica dell'avviso bonario Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 67 del 20 giugno 2012	pag. 862
832.	Dilazione di pagamento Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 14 del 6 febbraio 2012	pag. 863
833.	Intimazione di pagamento Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 35 del 15 febbraio 2012	pag. 864
834.	Ipoteca Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 41 del 16 marzo 2012	pag. 865
835.	Cancellazione dal registro delle imprese Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 59 del 6 marzo 2012	pag. 866

836.	Notifica a mezzo servizio postale Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 28 del 15 febbraio 2012	pag. 867
837.	Ipoteca Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 5 del 10 febbraio 2012	pag. 868
838.	Ipoteca fondo patrimoniale Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 11 del 17 febbraio 2012	pag. 869
839.	Cartella di pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012	pag. 870
840.	Iscrizione ipotecaria su immobili sociali Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 3 del 16 gennaio 2012	pag. 871
841.	Omesso versamento imposta dichiarata Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 9 del 25 gennaio 2012	pag. 872
842.	Iscrizione ipotecaria ed intimazione Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 6 del 27 gennaio 2012	pag. 873
843.	Tarsu, cartella di pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 51 del 13 febbraio 2012	pag. 874
844.	Notificazione della cartella Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 15 del 17 febbraio 2012	pag. 875
845.	Compensi di riscossione Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2012	pag. 876
846.	Intimazione ad adempiere Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 26 del 1 marzo 2012	pag. 877
847.	Responsabile del procedimento Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 28 del 9 marzo 2012	pag. 878
848.	Omessa sottoscrizione cartella pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 38 del 14 marzo 2012	pag. 879
849.	Controllo automatizzato Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 29 del 2 aprile 2012	pag. 880
850.	Ruolo e operazioni elusive Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 36 del 3 aprile 2012	pag. 881
851.	Notifica “diretta” a mezzo posta della cartella pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 56 del 11 aprile 2012	pag. 882
852.	Iscrizione di ipoteca Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 40 del 24 aprile 2012	pag. 883
853.	Iscrizione di ipoteca Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 45 del 24 aprile 2012	pag. 884
854.	Omesso versamento dell’imposta dichiarata Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 50 del 24 aprile 2012	pag. 885
855.	Controllo automatizzato Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 35 del 2 maggio 2012	pag. 886
856.	Iscrizione ipotecaria Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 94 del 11 maggio 2012	pag. 887
857.	Omessa notifica dell’atto presupposto Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 58 del 18 maggio 2012	pag. 888
858.	Delega in via telematica Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 54 del 30 maggio 2012	pag. 889
859.	Natura della dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 61 del 4 giugno 2012	pag. 890
860.	Natura della dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 81 del 17 maggio 2012	pag. 891
861.	Requisiti della cartella esattoriale Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 80 del 25 giugno 2012	pag. 892

862.	Notifica a mezzo posta della cartella esattoriale Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 80 del 25 giugno 2012	pag. 893
863.	Fusione per incorporazione Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 54 del 29 giugno 2012	pag. 894

TERMINI

DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA

864.	Rimborso IVA Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 30 del 30 gennaio 2012	pag. 896
865.	Mancata riassunzione del giudizio Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 33 del 13 febbraio 2012	pag. 897
866.	Dichiarazioni integrative a favore Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 124 del 5 aprile 2012	pag. 898
867.	Art. 38 d.P.R. 602/1973, decorrenza termine Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 51 del 27 febbraio 2012	pag. 899
868.	Incentivo all'esodo Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 99 del 21 maggio 2012	pag. 900
869.	Termine decadenziale dell'accertamento Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 40 del 10 aprile 2012	pag. 901
870.	Termine di decadenza Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 16 del 11 gennaio 2012	pag. 902
871.	Interruzione della prescrizione Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2012	pag. 903
872.	Incentivo all'esodo Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2012	pag. 904
873.	Rimessione in termini Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 139 del 7 giugno 2012	pag. 905
874.	Rimborso IVA Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 35 del 21 febbraio 2012	pag. 906
875.	Termine di decadenza e corte di giustizia UE Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 28 del 27 febbraio 2012	pag. 907
876.	Cartella, notifica a mezzo posta Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 3 del 13 gennaio 2012	pag. 908
877.	Prescrizione decennale dall'intervenuto giudicato Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 18 del 20 gennaio 2012	pag. 909
878.	Art. 38 d.P.R. 602/1973 Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 11 del 25 gennaio 2012	pag. 910
879.	Istanza di rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 27 del 17 febbraio 2012	pag. 911
880.	Restituzione di indebito comunitario Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 31 del 21 febbraio 2012	pag. 912
881.	Credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 28 del 1 marzo 2012	pag. 913
882.	Rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 20 del 2 marzo 2012	pag. 914
883.	Diritto al rimborso, termine quadriennale Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 39 del 3 aprile 2012	pag. 915
884.	Rivalutazione di terreni edificabili Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 35 del 5 aprile 2012	pag. 916

885.	Benefici prima casa, termine per il recupero dell'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 63 del 29 maggio 2012	pag. 917
886.	Rimborso IRAP Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 65 del 29 maggio 2012	pag. 918

VÍOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

887.	Ravvedimento operoso Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 23 del 13 gennaio 2012	pag. 920
888.	Annullamento delle sanzioni Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 13 del 27 gennaio 2012	pag. 921
889.	Incertezza normativa Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 27 del 31 gennaio 2012	pag. 922
890.	Favor rei Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 24 del 2 febbraio 2012	pag. 923
891.	Ravvedimento operoso Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 26 del 3 febbraio 2012	pag. 924
892.	Errore formale e sostanziale Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 33 del 7 febbraio 2012	pag. 925
893.	Responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 34 del 9 febbraio 2012	pag. 926
894.	Versamento parziale con ravvedimento operoso Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 42 del 28 febbraio 2012	pag. 927
895.	Responsabilità del consulente tributario Ctr di Milano, Sez. 49, sentenza n. 23 del 28 febbraio 2012	pag. 928
896.	Autore della violazione Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 43 del 26 marzo 2012	pag. 929
897.	Transfer Pricing Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 99 del 29 marzo 2012	pag. 930
898.	Dichiarazione integrativa e sanzione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 119 del 18 aprile 2012	pag. 931
899.	Diritto al rimborso Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 214 del 23 maggio 2012	pag. 932
900.	Disapplicazione sanzioni Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 141 del 28 giugno 2012	pag. 933
901.	Ravvedimento operoso e sanzioni Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 118 del 25 giugno 2012	pag. 934
902.	Cause di non punibilità Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 23 del 6 febbraio 2012	pag. 935
903.	Ritardato versamento maggiorazione 0,40% Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 22 del 14 febbraio 2012	pag. 936
904.	Sequestro Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 43 del 10 aprile 2012	pag. 937
905.	Applicazione delle sanzioni Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2 del 20 gennaio 2012	pag. 938
906.	Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2012	pag. 939
907.	Ravvedimento operoso Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 32 del 27 febbraio 2012	pag. 940
908.	Sanzionabilità dell'omessa auto fatturazione Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 56 del 6 marzo 2012	pag. 941
909.	Omessa fatturazione Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 52 del 20 marzo 2012	pag. 942

910.	Mancanza di imposta a debito Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 37 del 20 marzo 2012	pag. 943
911.	Irrogazione delle sanzioni, presupposti Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 43 del 20 aprile 2012	pag. 944
912.	Incertezza normativa Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 62 del 12 giugno 2012	pag. 945
913.	Ravvedimento Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 72 del 22 giugno 2012	pag. 946
914.	Negligenza del consulente Cte Lombardia, Coll. 2, decisione n. 293 del 25 gennaio 2012	pag. 947

VARIA

915.	Interpello Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 72 del 1 marzo 2012	pag. 949
916.	Discrezionalità dell'imprenditore Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 79 del 16 aprile 2012	pag. 950
917.	Contrasto di norme Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 129 del 19 aprile 2012	pag. 951
918.	Dichiarazione dei redditi integrativa Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 157 del 2 maggio 2012	pag. 952
919.	Onlus Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 204 del 27 giugno 2012	pag. 953
920.	Avviso di ricevimento Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 207 del 28 giugno 2012	pag. 954
921.	Competenza degli uffici finanziari Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 198 del 28 giugno 2012	pag. 955
922.	Enti non commerciali Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 57 del 1 marzo 2012	pag. 956
923.	Avviso bonario, Rateazione Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 71 del 20 giugno 2012	pag. 957
924.	Diritto camerale Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 3 del 10 gennaio 2012	pag. 958
925.	Correzione di errori Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 34 del 4 giugno 2012	pag. 959
926.	Dichiarazione integrativa Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4 del 20 gennaio 2012	pag. 960
927.	ONLUS Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 24 del 24 febbraio 2012	pag. 961
928.	Atti tributari, luogo di notifica Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 47 del 16 aprile 2012	pag. 962
929.	Validità del concordato di adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 66 del 5 giugno 2012	pag. 963
930.	Pendenza della controversia Cte Lombardia, Coll. 2, decisione n. 198 del 17 gennaio 2012	pag. 964
931.	Rimborso ILOR Cte Lombardia, Coll. 9, decisione n. 237 del 19 gennaio 2012	pag. 965

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO IN GENERE



Motivazione, sufficienza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IVA, IRPEF E IRAP – Motivazione – Sufficiente – Determinazione reddito di lavoro autonomo – Inerenza – Onere della prova – A carico del contribuente – Sussiste – IRAP – Attività professionale (Professionista non organizzato) – Autonoma organizzazione – Lavoro autonomo (architetto) – Assenza lavoro altrui e impiego beni strumentali limitato – Soggettività passiva – Esclusione.

Massima:

È da ritenersi sufficiente la motivazione che delimita l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa e consenta al contribuente di conoscere la maggiore pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, an e quantum, e di esercitare il diritto di difesa. L'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei costi incombe sul contribuente. Una struttura marginale che non ecceda i mezzi indispensabili di corredo al mestiere, l'assenza di dipendenti e/o terzi collaboratori, comporta l'assenza del presupposto IRAP in capo ad un professionista (nel caso di specie architetto).

Riferimenti normativi: l. 212/2002, art. 7; c.c., art. 2697; d.lgs. 446/1997, art. 2.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEG – IRAP – TERMINI – Raddoppio dell'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. di cui al d.l. 74/2000 in caso di archiviazione del processo penale – Non sussiste.

Massima:

E' da considerarsi fuori termine la notifica dell'avviso di accertamento eseguita dall'Ufficio oltre il termine di cui all'art. 43-ter in caso di archiviazione del processo penale per infondatezza della notizia di reato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 74/2000, artt. 4 e 8; c.p.p., art. 331.



[Torna all'indice](#)

Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2012

Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE PER RINVIO – ALLEGAZIONE – Obbligo
Conoscenza – Contenuto essenziale.**

Massima:

Nell'ipotesi di motivazione mediante rinvio ad altro atto, l'obbligo di allegazione sussiste soltanto se l'altro atto non è né conosciuto né è stato ricevuto dal contribuente, ritenendosi soddisfatta l'esigenza della sua conoscenza qualora l'atto che lo richiama ne abbia riprodotto il contenuto essenziale, consistente nell'estrinsecazione degli elementi sostanziali strettamente riferibili alle esigenze precipe della motivazione che è chiamato a supportare.



Compensazione orizzontale crediti d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 3 del 12 gennaio 2012

Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

Intitolazione:

**UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITO IRAP – Presupposto del credito
Mancanza di autonoma organizzazione – Presentazione istanza di rimborso – Non
necessaria.**

Massima:

E' legittima la compensazione cosiddetta "orizzontale", prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato derivi da un versamento IRAP riconosciuto, nel corso del giudizio e successivamente alla compensazione, come non dovuto, per mancanza di autonoma organizzazione del contribuente, ovvero del presupposto impositivo ai fini IRAP statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 2001. È nulla quindi la cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la maggiore imposta IRAP utilizzata come credito per versare una diversa imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 17.



Fusione per incorporazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8 del 20 gennaio 2012

Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – FUSIONE PER INCORPORAZIONE – DEDUCIBILITÀ
PERDITE – Mancanza requisito – Prestazioni lavoro subordinato – Non sussiste.**

Massima:

Il patrimonio netto, che costituisce il limite massimo dell'ammontare delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione riportabili in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione, deve essere ridotto dell'importo di eventuali ricapitalizzazioni poste in essere nei ventiquattro mesi precedenti, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali. Il diritto al riporto delle perdite è comunque condizionato alla permanenza di condizioni di vitalità economica delle società in perdita, desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 172 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis comma 8; c.c., art. 2501-quater.



Società a ristretta base azionaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 9 del 23 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA – Presunzione di distribuzione extracontabile ai soci – Condizioni di legittimità.

Massima:

Il procedimento induttivo di imputazione ai soci del maggior reddito imponibile accertato a carico della società è legittimo a condizione che: i) trattasi di società a ristretta base azionaria potendosi supporre che all'interno della compagine si determini una sorta di complicità nei comportamenti gestionali; ii) sia stata preventivamente verificata la natura del maggior reddito accertato in capo alla società affinché sia certo che esso mascheri utili da imputare ai soci. Nel caso, la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente non avendo potuto verificare la natura del reddito accertato in capo alla società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Torna all'indice

Capitali scudati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 8 del 19 gennaio 2012

Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - CAPITALI SCUDATI
Rientro capitali scudati - Scostamento patrimonio presunto da quello dichiarato.

Massima:

L'attività di accertamento tributario dell'Amministrazione Finanziaria è inibita laddove, in sede di verifica fiscale, sia esibita la dichiarazione riservata alle attività emerse ex art. 13-bis del d.l. 78/2009, e sia dimostrato che le variazioni positive e negative delle stesse derivano dalla sola gestione e non da ulteriori accreditamenti. Infatti, secondo la Circolare 43/E dell'Agenzia delle Entrate, da un lato la predetta inibizione non vale soltanto per le attività esportate dall'Italia ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero", dall'altra che l'effettuazione delle operazioni di emersione consente di superare, in caso di accertamento della detenzione di attività all'estero in violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul "monitoraggio fiscale", la presunzione di cui all'art. 12 comma 2 del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009.

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 comma 2.



[Torna all'indice](#)

Invio telematico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 5 del 24 gennaio 2012

Presidente: Pizzi, Relatore: Castellari

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – INVIO TELEMATICO – Accertamento – Scritture contabili – Errore telematico – Non sussiste.

Massima:

La metodologia utilizzata dall'ufficio ai fini della formazione dell'accertamento non può disattendere le scritture contabili del contribuente solo sulla base di un errore nell'invio telematico del tutor. Il documento di buon fine di ricezione della dichiarazione nel corretto iter logico-giuridico dovrebbe pervenire al tutor che poi lo consegna al contribuente, in quanto la conferma del risultato di un'azione va data solo a chi esercita l'azione e non ad altri ancorché collegati da vincolo professionale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41.



Verifica fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 13 del 26 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

VERIFICA FISCALE – ACCERTAMENTO ANTERIORE ALLA SCADENZA DI 60 GIORNI UTILI AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Verbale di acquisizione di documenti senza verifica – Statuto del Contribuente – Violazione delle garanzie di difesa.

Massima:

Qualora l'accesso dei verificatori avvenga allo scopo di acquisire documentazione senza procedere a relativa verifica, resta inapplicabile il disposto dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000), che preclude all'A.F. di elevare accertamento prima della scadenza di 60 gg. utili al contraddittorio preventivo.

Né può invocarsi, in tal caso, la violazione delle garanzie di difesa, che potrà essere svolta nella pienezza del contraddittorio in sede contenziosa.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Incrementi patrimoniali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 17 del 26 gennaio 2012

Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

INCREMENTI PATRIMONIALI – ACCERTAMENTO – INSUFFICIENZA REDDITO DICHIARATO – Disinvestimenti patrimoniali – Rilevano.

Massima:

La dimostrazione dell'avvenuto acquisto di immobili (nel caso in esame a nome della figlia), ancorché per ammontare non congruo rispetto ai redditi dichiarati, con mezzi finanziari transitati sul conto bancario e provenienti da precedenti disinvestimenti rende illegittimo l'accertamento ex art. 38 del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Torna all'indice

Notifica dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 21 del 27 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - AVVISO DI RICEVIMENTO - Notifica dell'avviso di accertamento viziata per mancata produzione dell'avviso di ricevimento.

Massima:

Se la notificazione dell'avviso di accertamento viene fatta nelle forme prescritte dall'articolo 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, è necessario produrre in giudizio "l'avviso di ricevimento" della raccomandata con la quale l'Ufficiale Giudiziario ha dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo citato. Tale adempimento consente di verificare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario; per tale motivo, "l'avviso di ricevimento" deve essere allegato all'atto notificato, pena la nullità della notificazione (Conf. Cass. SS. UU. 458/2005, 19854/2004). L'omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, anche per violazione del diritto di difesa del destinatario (Conf. Cass. SS. UU. 5791/2008), non dando luogo alla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 c.p.c.. La sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c. vale solo per l'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non per un atto diverso, ad esempio la cartella di pagamento il cui atto invalidamente notificato costituisce atto presupposto (Conf. Cass. 20357/2007).

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 140 e 156.



Torna all'indice

Consolidato fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 39 del 1 febbraio 2012

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CONSOLIDATO – Mancata emissione di avviso di accertamento di I° livello – Illegittimità avviso di accertamento di II° livello – Consegue.

Massima:

Nel caso in cui venga accertato un maggior reddito nell'ambito di un consolidato fiscale nazionale, l'Ufficio ha l'obbligo di notificare prima l'avviso c.d. di primo livello, nel quale viene accertato il maggior reddito e determinata l'imposta "teorica"; solo successivamente l'Agenzia delle Entrate potrà emettere l'atto di accertamento c.d. di secondo livello, nel quale viene determinata la maggiore imposta e irrogata la relativa sanzione. Ne consegue che l'atto di accertamento di secondo livello notificato in assenza del primo livello, è da ritenersi illegittimo e va annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 127.



[Torna all'indice](#)

Richiamo ad atto non conosciuto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 12 del 8 febbraio 2012

Presidente: Davigo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – Richiamo atto non conosciuto – Mancata allegazione – Annullamento – Sussiste.

Massima:

In caso di richiamo operato nell'atto di accertamento di un atto non conosciuto, non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, pena l'inammissibilità dell'avviso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 comma 2; l.212/2000, art. 7 comma 1; l. 241/1990, art. 3 comma 3.



Motivazione dell'atto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 44 del 9 febbraio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Motivazione dell'atto – Memorie del contribuente – Mancata analisi – Nullità.

Massima:

È nullo l'avviso di accertamento che non espliciti nel corpo della motivazione dell'atto le ragioni per le quali le osservazioni, eccezioni ed illustrazioni di parte ricorrente, esposte in memorie precedenti all'avviso di accertamento, non siano state prese in considerazione, per violazione del disposto dell'art. 42 comma 3 del d.P.R. 600/1973; dell'art. 56 comma 5 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 21septies della l. 241/1990.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 ; d.P.R. 633/1972, art. 56; l. 241/1990.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 59 del 23 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI IN PRESENZA DI FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTE – Riapertura dei termini – Non è tale.

Massima:

A fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, è garantita l'utilizzabilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di elementi ricavabili da indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto normalmente per l'accertamento. L'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento è infatti raddoppiato in presenza di violazioni da parte del contribuente che, alla luce del d.lgs. 74/2000, comportino l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p..

Solo in tal caso, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, all'Amministrazione Finanziaria è consentito notificare gli avvisi di accertamento secondo i maggiori termini, ovvero entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del decimo anno successivo in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione stessa. Non si tratta di un'ipotesi di riapertura dei termini di accertamento, ma solamente del raddoppio degli stessi per poter sviluppare indagini accertative: se così non fosse, si andrebbe contro la certezza giuridica e si violerebbero i principi costituzionali ex artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione nonché l'art. 3 dello Statuto di contribuenti (l. 212/2000).

Al giudice del merito è devoluto l'accertamento in ordine all'uso strumentale da parte dell'Amministrazione Finanziaria della disposizione sul raddoppio di termini, quando questa non assolve l'obbligo di provare l'esistenza di requisiti per la proroga.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.lgs. 74/2000; c.p.p. art. 331.



Accertamento di secondo livello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 45 del 29 febbraio 2012

Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ CONSOLIDANTE – ACQUISTI DI BENI DA PAESI BLACK LIST – Reale intento economico – Prova di maggior convenienza – Non necessità – Profitto – Sufficienza.

Massima:

L'accertamento di secondo livello emanato nei confronti di società consolidante può essere impugnato, oltre che per vizi propri, anche per contestare le rettifiche operate dall'accertamento di primo livello della consolidata, se esso ne incorpora le motivazioni "per relationem". Nel caso di acquisti di beni effettuati da fornitori residenti in Paesi extra U.E aventi regime fiscale privilegiato - appurato in via preliminare che le imprese estere svolgano prevalentemente attività commerciale effettiva - la prova di corrispondenza delle operazioni ad un reale intento economico, richiesta dall'art. 110 comma 11 del TUIR, è soddisfatta da atti ed azioni in grado di produrre profitti, a prescindere dalla dimostrazione di maggior convenienza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11.



Progetto di scissione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 48 del 2 marzo 2012

Presidente: Davigo, Relatore: Fusco

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – PROGETTO DI SCISSIONE – IRES società – IRPEF soci – Duplicazione d'imposta – Sussiste.

Massima:

Il progetto di scissione approvato dall'assemblea delle società interessate non può essere oggetto di rettifica, neppure da parte del fisco, se non per errori macroscopici. La mancanza di azioni di recupero da parte dei creditori soci della società scissa è irrilevante ai fini della definizione dei debiti nel progetto di scissione. L'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso stesso.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2343 e 2506-bis; d.P.R. 917/1986, artt. 95, 98 e 173.



Notifica dell'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 123 del 13 marzo 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – MANCANZA DI CONFORMITÀ DELLA FIRMA – Querela di falso avanti il Tribunale – Necessità.

Massima:

La relata di notifica per sottoscrizione del contribuente, come attestato dall'agente postale, fa prova fino a querela di falso, stante la sua qualifica di pubblico ufficiale. Qualora il contribuente disconosca la firma apposta sull'avviso di ricevimento, è necessaria la proposizione della querela di falso avanti il Tribunale ordinario, in mancanza della quale non è possibile procedere all'esame delle scritture di comparazione o a consulenze grafologiche.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 61 del 20 marzo 2012

Presidente: Pinto, Relatore: Castellari

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOCIETÀ ESTINTA – Cancellazione dal registro delle imprese – Notifica atti – Illegittimità – Non sussiste – Carenza prova intesse economico operazioni – Accertamento – Illegittimità – Non sussiste.

Massima:

La società cancellata rimane in vita fino alla definitiva liquidazione delle obbligazioni assunte nel corso dell'attività. Il processo per le obbligazioni non onorate dalla società cancellata prosegue nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. L'esecuzione di operazioni societarie in tempi brevi prive di motivazioni economico-finanziarie e senza l'approvazione dell'assemblea dei soci induce a ritenere che tali operazioni siano realizzate per finalità estranee all'impresa, il che giustifica il disconoscimento dei relativi costi.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 1344 e 2495.



Componenti di reddito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 45 del 26 marzo 2012

Presidente: Franco, Relatore: Moro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – COMPONENTI REDDITO NON CONTABILIZZATE – CRITERIO DELLA COMPETENZA – Rettifica – Doppia imposizione – Principio capacità contributiva – Incompatibilità.

Massima:

Circa la ripresa a tassazione delle componenti negative e positive di reddito non contabilizzate secondo il criterio della competenza, ove detti componenti siano stati ripresi sulla base di un presunto vizio di competenza, senza rettificare i corrispondenti componenti dichiarati per l'esercizio di competenza, si determina in capo alla ricorrente una doppia imposizione, non compatibile con il principio della capacità contributiva. Gli stessi devono quindi essere decurtati dagli imponibili degli anni di competenza, per non incorrere nella duplice tassazione tassativamente vietata dall'art. 127 TUIR.

Riferimenti normativi: TUIR , art. 127.



Rinuncia all'eredità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 107 del 2 aprile 2012

Presidente e Relatore: Laudisio

Intitolazione:

**SUCCESSIONE MORTIS CAUSA – RINUNCIA ALL'EREDITA' – MANCATA
INSERZIONE NEL REGISTRO SUCCESSIONI – IRRILEVANTE – Avviso di
accertamento – Legittimità – Non sussiste.**

Massima:

È illegittimo l'avviso di accertamento con cui si richiede agli eredi che abbiano rinunciato all'eredità il pagamento delle imposte dovute dal de cuius, sebbene l'atto di rinuncia non sia stato inserito nel registro delle successioni. La mancata inserzione dell'atto de quo nel registro delle successioni non ne inficia la validità, comportandone solamente l'inefficacia nei confronti dei terzi. Affinché la rinuncia possa essere validamente opposta al Fisco è sufficiente che questa sia portata a conoscenza dell' Ufficio tramite raccomandata.



Invio questionario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 126 del 18 aprile 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – INVIO QUESTIONARIO – RICHIESTA GENERICA – MANCATA
RISPOSTA – Preclusione in sede contenziosa – Non opera.**

Massima:

In base all'art. 32 del d.P.R. 600/1973, non è applicabile la preclusione alla produzione in sede processuale di uno specifico documento, non trasmesso in risposta ad un questionario inviato dall'Amministrazione Finanziaria preliminarmente all'emissione dell'avviso di accertamento, operando detta preclusione solo con riferimento ad elementi oggetto di specifica richiesta e non con riferimento alla richiesta documentale generica, quale quella dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



[Torna all'indice](#)

Rettifica di valore di compravendita immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 99 del 19 aprile 2012

Presidente: Franco, Relatore: Moro

Intitolazione:

COMPRAVENDITA – MUTUO – Importo dichiarato per la vendita – Importo del mutuo – Rettifica del valore dichiarato – Nessun automatismo.

Massima:

L'operazione di mutuo, finalizzata all'acquisto dell'immobile il cui valore è stato oggetto di rettifica, è posta in essere esclusivamente dall'acquirente e la società venditrice è estranea all'operazione di finanziamento: l'Ufficio, confrontando l'importo dichiarato per la vendita con quello del mutuo sottoscritto dall'acquirente, non è legittimato a considerare, automaticamente, questa circostanza come elemento dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai fini della rettifica del valore dichiarato.



Firma, indicazione a stampa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 120 del 3 maggio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TRIBUTI REGIONALI E LOCALI – Firma autografa – Atti di liquidazione e accertamento – Nominativo – Indicazione a stampa – Sistemi informativi automatizzati.

Massima:

L'art. 1 comma 87 legge 549/1995 prevede che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Riferimenti normativi: l. 549/1995, art. 1, comma 87.



Notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 136 del 8 maggio 2012

Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL NOTIFICATORE
VIZIO NOTIFICA – Impugnazione dell’atto – Effetto sanante – Non sussiste.**

Massima:

L’ avviso di accertamento che risulti privo della firma del suo notificatore è affetto da vizio assoluto in quanto lede il diritto del contribuente a poter esercitare il sindacato di controllo della qualifica e dei poteri del messo notificatore. Tale vizio non è sanato dalla successiva impugnazione dell’atto, atteso che l’impugnazione stessa costituisce la sola modalità a disposizione del contribuente per poter rivendicare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.



Accertamento con adesione, efficacia

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 159 del 11 maggio 2012

Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RIMBORSO IRAP – PRECLUSIONE.

Massima:

Una volta pagato il quantum concordato con l'Amministrazione finanziaria, diviene definitivo e efficace l'accertamento con adesione. Ne deriva che, l'accordo tra le parti diviene fonte di obbligazioni, a nulla più rilevando le ragioni che potevano essere opposte all'originario accertamento. L'eccezione di non assoggettabilità ad Irap non può pertanto essere più sollevata, essendosi consolidato l'effetto dell'accertamento con adesione.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 218/1997



Raddoppio dei termini per l'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 140 del 14 maggio 2012

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

DENUNCIA DELL'A.F. PER REATO DI CUI AL D.LGS. N. 74/2000 – Raddoppio termini accertamento – Sussiste – Successiva archiviazione del procedimento penale per prescrizione reato – Irrilevanza.

Massima:

E' legittimo il raddoppio dei termini dell'accertamento, di cui agli art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57, d.P.R. n. 633/1972, se, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l'Agenzia delle Entrate ha presentato atto di denuncia all'Autorità Giudiziaria in ordine ad un reato di cui al d.lgs. n. 74/2000, ancorché successivamente sia stata disposta dall'organo competente l'archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione del reato.

Riferimento normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 74/2000, artt. 4 e 8; c.p., art. 157.



Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 161 del 15 maggio 2012

Presidente e Relatore: Orsatti

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE – DELEGA – Firma – Irregolarità dell'atto.

Massima:

Nel caso in cui l'avviso di accertamento non rechi la sottoscrizione del Direttore Provinciale, bensì un segno (illeggibile) dell'asserito 'funzionario responsabile del procedimento', senza alcun atto di delega ad hoc, trattasi di una delega di firma per la quale non è prevista una forma specifica e che non può essere sindacata innanzi all'autorità giurisdizionale, essendo una disposizione meramente organizzativa. L'art. 42 d.P.R. 600/1973 prevede la nullità dell'avviso di accertamento solo in caso di mancata sottoscrizione, ove una sottoscrizione vi sia, ogni eventuale vizio della delega comporta solo eventualmente un'irregolarità dell'atto, non una sua nullità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



[Torna all'indice](#)

Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 180 del 15 maggio 2012

Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – LEGITTIMITÀ.

Massima:

L'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto anche attraverso il rinvio per relationem al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e, in ogni caso, non sussiste nullità nel caso in cui il contribuente abbia potuto efficacemente svolgere le proprie difese.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Torna all'indice

Notifica errata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 96 del 16 maggio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

ERRATA NOTIFICA – IRREGOLARITA’ – ACCERTAMENTO – ERRATA NOTIFICA
Conoscenza della pretesa – Mera irregolarità – Nullità – Non sussiste.

Massima:

In caso di atti prodromici all’emissione dell’accertamento (questionari, invito al contraddittorio), la mancata spedizione della raccomandata non comporta la nullità della notifica bensì una ipotesi di mera irregolarità, atteso che il contribuente fosse comunque a conoscenza della pretesa in termini precisi e concreti.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 139 e 145.



Notificazione dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 193 del 16 maggio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – CONSEGNA A MANI – MESSO NOTIFICATORE – Persona incaricata del ricevimento – Non contestabilità – Querela di falso.

Massima:

La consegna dell'atto a mani di un soggetto qualificato dal messo notificatore come persona incaricata al ricevimento non può essere contestata dal contribuente, in quanto l'operato di tale funzionario, essendo un pubblico ufficiale, fa fede sino alla querela di falso.



Ritenute

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 171 del 28 maggio 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RITENUTE – RITENUTA D'ACCONTO – Obbligazione solidale in capo al sostituto del versamento delle ritenute – Sussiste.

Massima:

È legittima la cartella di pagamento con la quale è contestato al sostituto d'imposta il mancato versamento di ritenute in quanto, in caso di ritenuta d'acconto l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituto, il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, a tale omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta dell'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 180 del 8 giugno 2012

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – CONTROLLO – CREDITI D’IMPOSTA – Avviso bonario – Legittimità – Non sussiste – Avviso di accertamento – Necessità – Sussiste.

Massima:

La procedura di controllo di cui all’art 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione di avvalersi di procedure automatizzate per correggere errori materiali commessi nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, un credito di imposta non riconosciuto dall’Ufficio, sebbene esposto in dichiarazione, non potrà essere contestato mediante avviso bonario, ma si renderà necessaria l’emanazione di un regolare atto di accertamento (Conf. Cass. 11712/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Omessa contabilizzazione di ricavi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 11 del 16 gennaio 2012

Presidente: Mafferi, Relatore: Fischetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Omessa contabilizzazione di ricavi – Compravendita immobiliare – Presunzione semplice – Ammissibilità.

Massima:

Nella compravendita immobiliare in caso di non corrispondenza tra il prezzo dichiarato e quello praticato, l'Amministrazione Finanziaria deve considerare la non congruità dei prezzi praticati come presunzione semplice idonea ad integrare la prova della pretesa tributaria solo se corroborata da ulteriori elementi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza. In presenza di fatture per operazioni inesistenti, è legittima la ripresa a tassazione, da parte dell'ufficio, di quanto dedotto se il contribuente non è in grado di fornire alcuna prova della effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture, a fronte della gravità degli elementi indiziari posti a base della rettifica.

Riferimenti normativi: l. 88/2009, art. 24; d.P.R. 633/1974, art. 54 comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.



Indagini bancarie, presunzione legale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2012

Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE – PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA SUI MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI – Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

A norma dell'art. 32 comma 1 n. 2 del d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51 comma 1 n. 2 del d.P.R. n. 633/1972, i dati e gli elementi desunti dalla movimentazione dei conti correnti bancari dell'impresa costituiscono presunzioni di fonte legale, ed in quanto tali non richiedono la verifica, volta per volta, della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, c.c.; con riferimento alle sole presunzioni semplici è onere del contribuente contrastare la valenza probatoria, predeterminata dal legislatore, della presunzione di tipo legale, fornendo la prova che i dati contabili risultanti dai conti si riferiscono ad operazioni registrate in contabilità oppure estranee all'attività di impresa. Il computo dei prelevamenti, oltre che dei versamenti, quali ricavi non risultanti dalle scritture contabili, non costituisce un arbitrio dell'Ufficio ma la letterale applicazione della presunzione legale formulata nell'art. 32, d.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce espressamente che i prelevamenti vanno computati tra i ricavi "se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario". In assenza di prova della destinazione dei prelevamenti al pagamento di determinati ed individuati beneficiari, la presunzione legale autorizza a considerarli "acquisizione di utili". L'inversione dell'onere della prova, indotto dalla presunzione legale per cui spetta al contribuente dimostrare che i prelevamenti costituiscono costi, siccome destinati al pagamento di soggetti identificabili quali fornitori di beni o servizi, preclude che il Giudice possa procedere "d'ufficio" alla quantificazione forfettaria dei medesimi costi, non dimostrati dall'interessato attraverso una specifica prova contraria alla presunzione legale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997; art. 32; d.P.R. 600/1973, art. 52; d.P.R. 633/1972, art. 16; d.lgs. 472/1997, art. 12; l. 212/2000.



Torna all'indice

Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 40 del 22 febbraio 2012

Presidente: Tropeano, Relatore: Monardo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Richiamo al pvc – Motivazione per relationem – Ammissibilità.

Massima:

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, implicando l'accettazione del contraddittorio sulle specifiche violazioni accertate dalla G. di F., prova il possesso del PVC da parte dello stesso. Tale circostanza rende inattaccabile, dal punto di vista della motivazione, l'avviso di accertamento motivato per relationem attraverso il richiamo al suddetto PVC. La motivazione per relationem, a sua volta, è ammessa dalla normativa, in primo luogo dalla l. 241/1990 e successivamente dalla l. 212/2000.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7.



Ricavi in nero

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 23 del 27 febbraio 2012

Presidente: Tropeano, Relatore: Lancia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RICAVI IN NERO – RICOSTRUZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

La pacifica esistenza di contabilità in nero giustifica la ricostruzione induttiva del reddito con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 40.



Inerenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 34 del 28 febbraio 2012

Presidente: De Petris, Relatore: Martignetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – INERENZA – CANONI LEASING – SUBLOCAZIONE.

Massima:

Nel caso in cui una società svolga un'attività differente da quella immobiliare, nel caso in esame “fabbricazione di articoli di plastica”, l'acquisto di un immobile in leasing con successiva sublocazione costituisce un'operazione che non soddisfa il requisito dell'inerenza pertanto i relativi canoni di leasing dedotti e la relativa iva portata in detrazione, quindi, meritano di essere disconosciuti, sia ai fini IRES che iva. I successivi ricavi conseguiti con la sublocazione, invece, non devono subire alcuna rettifica, poiché le operazioni attive poste in essere dalle società commerciali sono da considerare in ogni caso, senza eccezioni, effettuate nell'esercizio di impresa.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109 comma 5; d.P.R. 633/1972, art 19.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 93 del 29 maggio 2012

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ESTINZIONE SOCIETÀ – Notifica a società estinta – Nullità avviso di accertamento.

Massima:

È nullo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta. Dal momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, difatti, la stessa diventa priva di soggettività e di legittimazione sostanziale oltre che processuale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.c., art. 2495.



[Torna all'indice](#)

Notificazioni a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 116 del 11 giugno 2012

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA – RELATA DI NOTIFICA – PRESUPPOSTI FUNZIONE – EFFETTI.

Massima:

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della l. n. 890/1982, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della Legge citata, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700, c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986; d.lgs. 546/1992; l. 890/1982; c.c., art. 2700.



Torna all'indice

Soggetto estinto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n.110 del 20 giugno 2012

Presidente e Relatore: Fischetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SOCIETA' E SOCI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – CARENZA.

Massima:

L'avviso di accertamento notificato ad una società estinta è nullo per carenza di legittimazione passiva. La cessazione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, comporta la sua immediata inesistenza, con conseguente inefficacia di tutti gli atti ad essa intestati nonché di tutte le azioni poste in essere nei confronti, o in nome, del soggetto estinto. E' altresì illegittimo l'avviso di accertamento notificato ai soci della società estinta, che rispondono solo per quota in sede di riparto, se non contenente la motivazione delle loro specifiche responsabilità.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 600/1973, art. 43.



Attività di verifica

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 40 del 23 marzo 2012

Presidente: Melluso, Relatore: Paghera

Intitolazione:

**ATTIVITÀ DI VERIFICA – TERMINI DI PERMANENZA DEI VERIFICATORI PRESSO LA SEDE AZIENDALE – COMPUTO – Riferimento alle date di calendario
Inapplicabilità – Sommatoria dei giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori – Legittimità.**

Massima:

Il limite temporale di 60 gg. consecutivi per l'espletamento di una verifica fiscale presso la sede aziendale dell'imprenditore, sancito dall'art. 12, comma 5 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) deve essere computato con riferimento alla sommatoria dei giorni di presenza effettiva dei verificatori presso la sede aziendale e non per la durata conteggiata sulle date di calendario.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 37 del 6 febbraio 2012

Presidente: Nora, Relatore: Falcinella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Notifica avviso di accertamento A società estinta – Nullità dell'avviso.

Massima:

La notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nei confronti di un soggetto inesistente in quanto estinto è da ritenersi nulla, con conseguente nullità del relativo atto.



Obbligo di motivazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 10 del 7 febbraio 2012

Presidente: Caristi, Relatore: Seddio

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – RENDITA CATASTALE – Obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.

Massima:

L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi trova la fonte nell'art. 3 della l. n. 241/1990, in virtù del quale "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato".

La motivazione, avuto riguardo al suo contenuto, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione di addivenire all'emissione di un atto amministrativo in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Detto in altri termini, il significato che si deve attribuire al termine motivazione è quella di dimostrazione, spiegazione ed esplicitazione delle ragioni che hanno mosso la modificazione della rendita attraverso la notifica dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3.



Responsabilità socio accomandate

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 25 del 21 febbraio 2012

Presidente: Dessì, Relatore: Andreozzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETA' FALLITA – Responsabilità socio accomandante.

Massima:

L'avviso di accertamento notificato nei confronti di una società in accomandita semplice fallita, ancorché divenuto definitivo per l'omessa impugnazione da parte della stessa società o della curatela fallimentare, è improduttivo di effetti nei confronti del socio accomandante. Il socio accomandante, ben poco può incidere, controllare e gestire nella società, a pena delle possibili conseguenze pregiudizievoli nelle quali invece può incorrere il socio accomandatario. E' quindi difficile rinvenire un obbligazione in solido con la società per il debito tributario, proprio perché il socio accomandante è privo di responsabilità nella gestione della società.



Processo verbale di constatazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 29 del 23 febbraio 2012

Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – PROVA – QUERELA DI FALSO.

Massima:

Il processo verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.



Accertamenti bancari

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 13 del 29 febbraio 2012

Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

Intitolazione:

ACCERTAMENTI BANCARI – MOVIMENTAZIONI BANCARIE – Presunzione ex art. 32 d.P.R. 600/1973 – Redditi non dichiarati.

Massima:

La norma contenuta nell'art. 32 d.P.R. 600/1973 configura delle presunzioni legali sicuramente non assolute (*iuris et de iure*), ma relative (*iuris tantum*), dal che consegue che colui che le invoca è esonerato dal provare il fatto che dalle stesse discende, fermo restando, tuttavia, l'onere in capo al soggetto nei confronti del quale esse operano di fornire la prova contraria. Pertanto, la presunzione tratta dalla movimentazione bancaria converte in reddito i prelievi effettuati, che non siano stati annotati nelle scritture contabili o che non trovino altrimenti altra plausibile giustificazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Schede carburante, valenza probatoria

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 13 del 9 gennaio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IRAP – ACCERTAMENTO IVA – INERENZA COSTI – INDEBITA DEDUZIONE DEI COSTI – Scostamento tra gli importi indicati e pagamenti effettuati – Inerenza dei costi all’attività professionale – Attendibilità ed efficacia probatoria della scheda carburante.

Massima:

La mancata corrispondenza tra gli importi indicati nella scheda carburante ed i pagamenti effettuati a mezzo carta di credito non vale ad inficiare l’attendibilità della prima, qualora la stessa risulti regolarmente tenuta e timbrata dai fornitori, non essendo in discussione l’inerenza dei costi all’attività professionale. Non è possibile per l’Amministrazione finanziaria disconoscere l’efficacia probatoria delle schede carburante.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 21 del 6 febbraio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Amore

Intitolazione:

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini per la rilevanza penale dal fatto – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza – Speciale condizione direttiva – Obbligo di denuncia penale.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento in ragione della rilevanza penale tributaria del fatto previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, come integrato dall'art. 37 comma 24 del d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006, non costituisce una proroga dei termini ordinari, bensì un nuovo termine fissato direttamente dalla Legge in presenza di una speciale condizione obiettiva costituita dall'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per i reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000. La norma si affranca, pertanto, da ogni dubbio di costituzionalità, come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247/2011.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 74/2000; c.p.p., art. 331.



Movimentazioni finanziarie

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 14 del 22 febbraio 2012

Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Movimentazioni finanziarie – Prelevamenti non giustificati.

Massima:

Secondo la giurisprudenza della cassazione la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale, previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000, non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria entro il termine previsto dalla legge. Nella fattispecie l'autorizzazione della procura all'utilizzo ai fini fiscali della documentazione acquisita dalla G.diF. nell'approssimarsi del termine utile per la notifica e dell'imminente scadenza dei termini per l'accertamento in relazione all'anno 2005 è presupposto di particolare e motivata urgenza.



Presunzione di cessione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 65 del 2 aprile 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – Presunzione di cessione ex d.P.R. 441/1997 – Giustificazioni bancarie – Sufficienza – Non sussiste.

Massima:

A fronte delle presunzioni di cui al d.P.R. 441/1997, la giustificazione fornita dal contribuente, basata sull'emissione di "finte" ricevute bancarie al fine di fornire una migliore immagine finanziaria della impresa nei confronti delle banche, non permette di fornire la prova contraria richiesta dalla legge.



Usufrutto azionario

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 42 del 3 aprile 2012

Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO INTEGRATIVO – Cessione di usufrutto azionario – Non opponibilità al Fisco.

Massima:

Non può essere considerato integrativo del precedente (annullato) l'avviso di accertamento successivo in cui vi sia unicamente la correzione di un errore materiale contenuto nel primo atto. Rientra nella competenza dell'Amministrazione Finanziaria esaminare il contenuto di un'operazione imprenditoriale nella quale, a fronte dell'esiguità del prezzo di costituzione dell'usufrutto, si pongono utili di gran lunga superiori al valore di cessione dichiarato. In tale contesto, l'Ufficio ha fondate ragioni per chiedere chiarimenti sull'esiguità del prezzo di costituzione dell'usufrutto azionario ed il contribuente ha l'onere di fornire le ragioni di una simile operazione nella quale nessuna obiettiva ragione economica, tanto meno quella della libertà imprenditoriale, giustifica il fatto che a fronte di tale corrispettivo di cessione i soci abbiano rinunciato ad un reddito complessivo ben maggiore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 37-bis e 43.



Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 73 del 20 aprile 2012

Presidente: Spera, Relatore: Amore

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

Qualora al contribuente sia contestata la deducibilità di costi documentati da fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti, la prova dell'Ufficio è validamente fornita anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti mentre è onere del contribuente provare con idonei riscontri l'effettività delle operazioni.



Valutazioni OMI

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 89 del 7 maggio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IMPOSTE CATASTALI – DETERMINAZIONE VALORE
IMMOBILE – VALUTAZIONI OMI – LIMITI.**

Massima:

Non è censurabile il ricorso alle valutazioni OMI, considerate attendibili in quanto determinate attraverso una media tra i valori desunti da plurimi listini comunemente utilizzati da operatori immobiliari e considerando plurimi fattori correttivi. Tali valori, tuttavia devono applicarsi nella misura minima e non media.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51, comma 3.



Movimentazioni bancarie

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 55 del 16 maggio 2012

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE – Conti correnti intestati a terzi – Onere della prova “di estraneità” in capo al contribuente – Riconoscimento di componenti negative subordinato alla prova certa.

Massima:

L'Amministrazione Finanziaria può acquisire dati, notizie e documenti relativi a conti bancari formalmente intestati a terzi ma di fatto connessi ed inerenti al reddito del contribuente verificato (cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 27032 del 21 dicembre 2007). È legittimo presumere che i movimenti bancari ingiustificati nei conti correnti di familiari siano riferibili ad operazioni imponibili del soggetto verificato (cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 5913 dell'11 marzo 2010). Costituisce inoltre decisivo rilievo indiziario la mancata risposta del contribuente alle richieste di chiarimenti in merito. Una volta dimostrato che le movimentazioni registrate sui conti corrente intestati a terzi sono riferibili all'attività svolta dal soggetto verificato, grava sul contribuente la c.d. prova di estraneità ovvero la dimostrazione che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili. Per converso, il riconoscimento di componenti negative resta condizionato all'allegazione da parte del contribuente di una prova certa, non essendo sufficienti a tal fine presunzioni semplici o affermazioni di carattere generale (cfr. art. 32 del D.P.R. n. 600/1973; Cass. civ., sez. trib. , sent. n. 18016 del 4 maggio 2005).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51; d.P.R. 600/1973; art. 32.



Torna all'indice

Differenze inventariali

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 73 del 12 giugno 2012

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DIFFERENZE INVENTARIALI – ORDINARIA DINAMICA GESTIONALE – Valore differenze percentualmente non significativo rispetto al volume d'affari o alla consistenza media del magazzino.

Massima:

Le differenze inventariali non possono necessariamente stigmatizzarsi come fenomeno di evasione d'imposta, ben potendosi inquadrare nel contesto fisiologico dell'ordinaria dinamica gestionale di magazzino, specie ove i valori delle differenze siano percentualmente non significativi in rapporto al volume di affari o alla consistenza media del magazzino.

Riferimenti normativi: d.P.R. 441/1997.



Difetto di motivazione

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 12 del 11 gennaio 2012

Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TARSU – Difetto di motivazione – Annullabilità – Impugnazione dell’atto – Effetto sanante – Non sussiste.

Massima:

In base ai principi generali in materia tributaria, ribaditi anche dalla legislazione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’atto impositivo è adeguatamente motivato quando permette al contribuente di capire su quali motivi, in fatto e in diritto, l’ente accertatore abbia fondato la sua pretesa, eventualmente anche richiamando per relationem altri documenti anche provenienti da Uffici diversi. L’avviso deve quindi essere annullato per difetto di motivazione qualora la motivazione sia così lacunosa ed i richiami ai documenti così criptici da non consentire al contribuente di individuare le ragioni poste a base dell’accertamento. Peraltro il fatto che il contribuente abbia impugnato l’avviso per eccepirne in primo luogo il difetto di motivazione non attesta che l’atto abbia raggiunto il suo scopo e pertanto esso non può essere sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

Riferimenti normativi: d.lgs 507/1993, art. 17; c.p.c., art. 156.



Controllo delle dichiarazioni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI - Correzione di errori a sfavore del contribuente - Doveri dell'Ufficio - Non sussiste - Cartelle di pagamento - Legittimità.

Massima:

La correzione da parte dell'Ufficio degli errori commessi in dichiarazione dal contribuente in pregiudizio di se stesso, non rientra tra le specifiche operazioni previste dall'articolo 36-ter del d.P.R. 600/1973 ed è esclusa anche dal sistema delineato dall'articolo 36-bis il quale, infatti, regola le liquidazioni che si risolvono in una rettifica in aumento dell'imposta dichiarata dal contribuente. Pertanto l'omissione da parte dell'Ufficio di tale correzione non comporta l'illegittimità delle cartelle di pagamento emesse. Il contribuente tuttavia può far valere l'errore compiuto presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter; d.P.R. 322/1998, art. 2.



Notifica

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2012

Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - NOTIFICA DELL'AVVISO - VARIAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE - OMESSA DENUNCIA ALL'UFFICIO - Notifica al domicilio risultante dall'anagrafe - Successiva notifica nell'indirizzo attuale - Natura novativa dell'atto Non sussiste - Mera collaborazione.

Massima:

Ai sensi dell'art. 60 comma 4 del d.P.R. 600/1973, è obbligo del contribuente comunicare, per tempo, la variazione del proprio domicilio fiscale e l'inosservanza del predetto obbligo non può essere fatta valere contro l'Ufficio che abbia notificato l'avviso di accertamento al domicilio risultante dall'anagrafe tributaria. Pertanto qualora allo scopo di agevolare la conoscenza dell'atto impositivo da parte del contribuente già regolarmente notificato e in attuazione del dovere di collaborazione tra Amministrazione e contribuente, l'Ufficio provveda a notificare un secondo atto all'indirizzo del contribuente di cui sia venuto a conoscenza (nel caso di specie per comunicazione dell'ufficio postale), a quest'ultimo atto non può essere attribuita natura integrativa o novativa del precedente ma solamente natura di atto collaborativo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60.



Torna all'indice

Valutazione dell’Agenzia del Territorio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 18 del 17 gennaio 2012

Presidente: Rossi, Relatore: Galli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – COMPRAVENDITA
IMMOBILIARE – ELEMENTI DI PROVA.**

Massima:

In materia di rettifica del valore di compravendita di immobili, la valutazione dell’Agenzia del Territorio costituisce un sufficiente elemento di prova, in quanto nel processo tributario hanno ampio spazio le prove atipiche come le perizie di parte (quali rientrano le stime U.T.E.) che il giudice tributario può elevare a fondamento nella decisione; inoltre l’art. 51 comma 3 del d.P.R. 131/1986 stabilisce che l’Ufficio può porre a base del proprio accertamento ogni altro possibile elemento di valutazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 23 del 26 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE - CONTRADDITTORIO AMMINISTRATIVO - Facoltà per l'Amministrazione - Obbligo - Non sussiste - Presunzioni di maggiori redditi - S.r.l. a ristretta base proprietaria - Requisiti di gravità, precisione e concordanza Sussistono.

Massima:

In materia di indagini bancarie e finanziarie, l'invito al contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, costituisce per l'Amministrazione una facoltà discrezionale e non un obbligo, in quanto la mancata attuazione in sede amministrativa del contraddittorio previsto dall'articolo 32 comma 2 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 comma 3 del d.P.R. 633/1972, non pregiudica il diritto del contribuente a far valere le sue ragioni in sede contenziosa ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 546/1992.

È legittimamente valida la rettifica del reddito di una società, ai sensi dell' articolo 32 comma 1 del d.P.R. 600/1973, se fondata su movimenti di conto corrente intestati alla società o a soggetti terzi rispetto ad essa ove tali movimentazioni, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti siano riferibili all'attività della società. Ciò vale a maggior ragione nel caso di S.r.l. a ristretta base proprietaria nella quale i soci siano legati da vincoli familiari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51.



Torna all'indice

Raggiungimento dello scopo

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 48 del 20 febbraio 2012

Presidente: Nocerino, Relatore: Galli

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

Massima:

Laddove l'interessato dimostri di aver avuto conoscenza del contenuto dell'atto ed abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non può in via di principio dedurre vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento (Conf. Cass. 5472/2009, 8218/2010).

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 14; c.p.c., artt. 156 comma 3 e 160.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 49 del 20 febbraio 2012

Presidente: Nocerino, Relatore: Galli

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Fatturazione per operazioni inesistenti – Onere probatorio.

Massima:

Spetta al contribuente, che invoca la deducibilità, provare l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e della imputazione dei ricavi alle attività produttive.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 75.



[Torna all'indice](#)

Redditi da fabbricati

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 25 del 5 marzo 2012

Presidente e Relatore: Guarneri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRPEF – REDDITI DA FABBRICATI – CANONI DI LOCAZIONE
Registrazione del contratto – Morosità del conduttore – Omessa allegazione della
sentenza di convalida di sfratto.

Massima:

Premesso che i redditi da fabbricati concorrono a formare il reddito del contribuente indipendentemente dalla loro percezione, è correttamente motivato l'accertamento di maggiori redditi da fabbricati che sia fondato sulla registrazione di una serie di contratti di locazione. A nulla vale la dichiarazione del contribuente circa la mancata percezione dei canoni di locazione per morosità del contribuente qualora non allegghi nel contenzioso tributario alcuna sentenza del Tribunale civile di convalida dello sfratto per morosità

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26.



Torna all'indice

Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 10 del 19 gennaio 2012

Presidente: Annoni, Relatore: Aondio

Intitolazione:

**FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – Comportamenti illeciti dei fornitori
Ignoranza legittima del contribuente – Assenza di sue violazioni – Onere probatorio
dell'Amministrazione finanziaria – Mancato assolvimento – Diritto di deduzione dei
costi – Sussiste.**

Massima:

Nell'ipotesi di contestazione di fatture fittizie perché relative ad operazioni inesistenti l'onere probatorio, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, grava sull'Amministrazione Finanziaria. Le circostanze che i fornitori non possedessero documentazione contabile, non effettuassero versamenti di imposta, non inviassero solleciti per fatture non incassate, non disponessero di mezzi propri, non avessero dipendenti regolarmente assunti e incassassero per contanti gli importi fatturati, sono fatti che il contribuente loro cliente non è tenuto a conoscere e che non possono avere rilevanza nei suoi confronti. Considerato che nessuno di tali elementi indiziari concerne il contribuente, nessun rilievo di carattere formale è stato contestato nei suoi confronti e nessuna omissione contabile gli è stata contestata e considerato che gli elementi indiziari non appaiono sufficiente a costituire presunzioni atte ad incidere sull'onere probatorio deve ritenersi illegittima la ripresa a tassazione dei presunti costi fittizi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all'indice

Accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 16 del 19 gennaio 2012

Presidente: De Giorgio, Relatore: Anzaldi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Omesso versamento prima rata
Perfezionamento.**

Massima:

La normativa in ordine all'accertamento con adesione nulla dice circa le conseguenze derivanti dal ritardato versamento dell'unica rata concordata per la definizione dell'accertamento stesso. Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del d.lgs. 218/1997 con riferimento alla fattispecie non può leggersi se non nel senso che nel caso di ritardato versamento dell'importo dell'imposta, determinato in un'unica rata, l'Ufficio deve procedere al recupero esclusivamente degli oneri accessori derivanti dal ritardato pagamento dell'unica rata concordata per la definizione dell'accertamento stesso considerato che nessuna norma prevede la riviviscenza dell'accertamento originario e che il pagamento dell'imposta per quanto tardivo perfeziona in ogni caso l'adesione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 5 e 8.



Società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 47 del 27 marzo 2012

Presidente: Furlani, Relatore: Maffei

Intitolazione:

**OMESSA PRESENTAZIONE ISTANZA DI INTERPELLO – Società non operativa
Immediata iscrizione a ruolo – Art. 36bis d.P.R. 600/1973 – Necessità avviso di
accertamento – Illegittimità iscrizione a ruolo – Sussiste.**

Massima:

Nell'ipotesi di omessa presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo, da parte di una società che doveva sottostare alle disposizioni antielusive previste dall'art. 30 della l. 724/1999 perché rientrante tra quelle cui è applicabile la presunzione di non operatività, l'Amministrazione Finanziaria non può procedere con la procedura prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. Il ricorso a tale strumento, infatti, è precluso ogni qualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relativa all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione. Nella fattispecie, pertanto, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento, come rilevato anche dalla Suprema Corte in una fattispecie nella quale il contribuente non aveva effettuato la dichiarazione ai fini dell'ILOR ritenendosi esente da tale tributo. La questione attinente l'applicabilità di una norma di esenzione, secondo la cassazione, esula sicuramente dalla casistica dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Torna all'indice

Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 74 del 19 giugno 2012

Presidente: Nese, Relatore: Maggipinto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI IN PRESENZA DI VIOLAZIONE PENALE – Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'attività di accertamento previsto dal terzo comma dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973 non opera automaticamente ed acriticamente, essendo rimessa al giudice tributario, così come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 247/2011, la valutazione (autonoma o su richiesta del contribuente) dell'esistenza della denuncia penale e l'utilizzo non strumentale di quest'ultima. Nel caso in cui non sia stata allegata la denuncia penale all'atto di accertamento, si rende impossibile il vaglio del giudice di merito con la conseguenza che l'avviso di accertamento va annullato per lo spirare del termine ordinario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3.



Notifica in periodo di sospensione feriale

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 86 del 20 aprile 2012

Presidente e Relatore: Stolfi

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – In periodo di sospensione feriale dei termini processuali – Decorrenza del termine di impugnazione – Computabilità dal 16 settembre quale primo giorno utile per la decorrenza del termine Giurisprudenza prevalente.

Massima:

Il termine di 60 giorni sancito dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 per la impugnazione di un avviso di accertamento notificato nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1 della l. 742/1969, si computa senza tener conto dei giorni compresi fra il 1° agosto e il 15 settembre. Esso, pertanto, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, fissato dall'art. 155, comma 1 c.p.c., decorre dal 16 settembre.

In tal senso si è consolidata la prevalente giurisprudenza di legittimità sin dal 1994, ribadita, in ultimo, con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 13973 del 24 giugno 2011.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; l. 742/1969, art. 1; c.p.c., art. 155, comma 1.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 35 del 16 febbraio 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – MANCATA PRODUZIONE NOTIZIA DI REATO EX ART. 331
C.P.P. – Illegittimo raddoppio dei termini per l'accertamento.**

Massima:

La mancata produzione agli atti di causa della notizia di reato di cui all' art. 331 c.p.p. non consente il raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972. La mancata allegazione della notizia di reato comunicata alla Procura della Repubblica non consente al Giudice tributario di effettuare il controllo di legittimità sull'operato dell'Amministrazione Finanziaria e la sola enunciazione dell'inoltro della notizia di reato non è sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; c.p.p., art. 331.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 51 del 27 febbraio 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI.

Massima:

Deve considerarsi gravemente colposo il comportamento del contribuente che intrattenga rapporti con società subappaltatrici che: i) siano riconducibili ad un'unica organizzazione imprenditoriale, ii) siano domiciliate presso "mail box", iii) mandino documenti contabili e fiscali da sedi diverse da quella legale e/o amministrativa, iv) emettano fatture dal contenuto assolutamente generico, v) siano prive di struttura societaria.

In presenza di tali circostanze la produzione di copiosa documentazione da parte del contribuente, ancorché formalmente corretta, non intacca minimamente l'impianto accusatorio dell'Ufficio.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 78 del 27 marzo 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO – OBBLIGATORietà – SUSSISTE.

Massima:

È obbligo dell’Agenzia delle Entrate motivare in ogni caso (anche in ipotesi di esito negativo) il provvedimento di chiusura della procedura di accertamento con adesione. L’assenza di tale motivazione si ripercuote sulla legittimità dell’avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Torna all’indice

Termine art. 12, comma 7 della L. 212/2000

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 6 del 17 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Ferrari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ATTIVITA’ DI VERIFICA – DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO – Emissione dell’atto – Termine di 60 gg. ex art. 12, comma 7 l. n. 212/2000 – Inosservanza – Nullità – Sussiste.

Massima:

E’ nullo l’atto impositivo emesso prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo o verifica ex art. 12 ,comma 7 della legge 212/2000.

La norma pone precisi obblighi in capo agli organi accertatori finalizzati alla realizzazione dei principi di “cooperazione tra amministrazione e contribuente”. L’Ufficio può emettere l’avviso prima del decorso del termine di 60 giorni solo per motivi d’urgenza che devono essere espressamente indicati.

Riferimenti normativi: l. 212/2000.



Operazioni riferite a soggetto giuridicamente inesistente

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 14 del 26 gennaio 2012

Presidente: Ferrari, Relatore: Verrascina.

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Recupero a tassazione di operazioni riferite a soggetto giuridicamente inesistente – Dichiarazione fraudolenta – Sussiste.

Massima:

Le operazioni effettivamente rese, ma fatturate da soggetto diverso, ancorché realmente eseguite, sono da considerarsi inesistenti. In questi casi, l'IVA non è detraibile indipendentemente dall'effettiva prestazione del servizio.

Ai fini delle imposte dirette la deduzione dei costi è possibile, ma è condizionata alla consapevolezza o meno della falsa operazione (Conf. Cass. 577/2007 e 17377/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21, comma 2, lett. a).



Notifica di avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 3 del 17 gennaio 2012

Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi

Intitolazione:

NOTIFICA A MEZZO POSTA – RELATA – CARENZA ASSOLUTA – MERA IRREGOLARITÀ – LEGITTIMITÀ NOTIFICA – SUSSISTE.

Massima:

Contrariamente a quanto accade per le notifiche “ordinarie” l'omessa compilazione della relata di notificazione sull'accertamento notificato a mezzo posta non pregiudica il perfezionamento della notifica. La Suprema Corte a sezioni unite, a più riprese (sentenze 23519/2008 e 7821/1995) ha statuito che la carenza assoluta della relata, tanto nella copia destinata al notificatario, quanto nell'originale dell'atto, allorché la fase di documentazione sia regolarmente assolta dall'avviso di ricevimento, non genera alcun vizio bensì una mera irregolarità perché il momento “cruciale” in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona è la compilazione dell'avviso di ricevimento in quanto esso contiene tutti gli elementi citati dall'art. 148 c.p.c. (ossia l'avvenuta ricezione, la data della notifica e l'identità del ricevente).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 17 del 27 febbraio 2012

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Vitelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO “ANTICIPATO” – INDAGINI BANCARIE – CONTI INTESTATI A TERZI – Accertamento emesso prima di 60 giorni – Assenza espressa sanzione di nullità – Legittimità – Indagini bancarie – Conto corrente intestato a familiari Onere prova – Legittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

L'accertamento emanato prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. non può essere invalidato perché l'art. 12 legge 212/2000 non prevede espressamente la sanzione della nullità e, del resto, se il legislatore avesse voluto comminare la sanzione della nullità per la predetta violazione lo avrebbe fatto espressamente (come ad es. negli artt. 6, co. 5, e 1, co. 2, dello stesso Statuto dei diritti del contribuente). Nell'ambito delle indagini finanziarie, la Corte di Cassazione (21318/2010) ha puntualizzato la legittimità degli accertamenti bancari effettuati su conti correnti intestati a soggetti terzi (nella specie familiari) specificando che è onere del contribuente dimostrare che le movimentazioni bancarie non sono riferibili all'attività svolta dall'accertato.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 32.



Torna all'indice

Valori OMI

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 39 del 10 aprile 2012

Presidente: Novara, Relatore: Donzelli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – RETTIFICA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – Valori OMI
Relativi ad annualità precedente – Utilizzabilità – Non sussiste – Rilevanza ai fini
dell'accertamento – Non Sussiste.**

Massima:

I valori OMI riferiti ad una determinata annualità (2008) non possono essere utilizzati per rettificare il valore di una vendita immobiliare avvenuta in annualità precedenti (2005). L'art. 24, co. 4 e 5, legge 88/2009, inoltre, ha previsto l'abrogazione, all'interno degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 del riferimento al “valore normale” degli immobili quale procedura per poter accertare un maggior valore alla compravendita rispetto al corrispettivo indicato nel rogito con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento che si fondi sui valori OMI.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54.



Assenza di accesso e p.v.c.

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 24 del 14 febbraio 2012

Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACQUISIZIONE DOCUMENTI – REDAZIONE PVC
Contraddittorio – Analisi documentale – Assenza di alcun accesso – Obbligo
redazione p.v.c. – Non sussiste.

Massima:

Qualora l'avviso di accertamento si fondi esclusivamente su un analisi documentale della documentazione prodotta dal contribuente, senza accesso presso la verificata, non sussiste obbligo per l'Ufficio di notificare un p.v.c. conclusivo e non trova applicazione l'art. 12, co. 5, legge 212/2000 che impone il rispetto della decorrenza di 60 giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Interposizione fittizia

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 17 del 16 aprile 2012

Presidente: Curtò, Relatore: Zambelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SCUDO FISCALE – EFFETTO PRECLUSIVO – Limiti Interposizione fittizia e simulazione – Onere probatorio – Grava sull'Ufficio Antieconomicità – Non è presunzione grave precisa e concordante – Illegittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

L'inibizione dei poteri di accertamento derivante dallo “scudo fiscale” opera sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione e, quindi, in tutti i casi in cui sia possibile ricondurre gli imponibili accertati a somme o attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio: conseguentemente, l'effetto preclusivo può essere opposto in presenza di contestazioni basate su ricavi e maggiori redditi non dichiarati e non quando oggetto di accertamento sono, come nel caso di specie, questioni estranee al progetto di regolarizzazione in relazione alle quali non si può provare una connessione tra gli imponibili accertati e le attività emerse. In caso di contestata simulazione e interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 grava sull'Ufficio l'onere di prova e tale onere non può ritenersi assolto con l'unica affermazione che l'operazione sarebbe stata antieconomica: l'antieconomicità di una scelta imprenditoriale, per sua natura rientrante nella discrezionalità derivante dalla libertà imprenditoriale, non configura da sola una presunzione grave, precisa e concordante tale da giustificare l'accertamento né prova della simulazione e della interposizione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37.



Torna all'indice

Società di comodo e interpello

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 68 del 10 maggio 2012

Presidente e Relatore: Curtò

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI COMODO – ISTANZA DI INTERPELLO
Presunzione reddito minimo – Mancata presentazione istanza di interpello – Ricorso
in sede contenziosa – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

La sola modalità per sottrarsi all'applicazione delle norme in tema di società di comodo, e quindi alla presunzione del reddito minimo e del relativo obbligo di dichiararlo, è chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina mediante la presentazione di un'apposita istanza di interpello (cosiddetto "interpello disapplicativo"). Solo se tale istanza è stata presentata tempestivamente il contribuente può riproporre in sede contenziosa tributaria la questione della non operatività della presunzione legale mentre, in assenza di presentazione dell'istanza, il ricorso in commissione tributaria è inammissibile.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.



Notifica a società estinta

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 77 del 29 maggio 2012

Presidente e Relatore: Petrucci

Intitolazione:

SOCIETÀ ESTINTA – CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – Accertamento notificato dopo la cancellazione – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'accertamento in capo alla società estinta, notificato dopo la cancellazione dal registro delle imprese della medesima, è da considerarsi giuridicamente inesistente. La cancellazione produce infatti l'estinzione immediata della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.

Riferimenti normativi : c.c., art 2495; d.lgs. 6/2003, art. 4.



Iscrizione AIRE

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 74 del 12 giugno 2012

Presidente: Lainati, Relatore: Della Bella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ISCRIZIONE AIRE – Domicilio effettivo – Residenza – Sussiste.

Massima:

L'iscrizione all'AIRE non costituisce elemento rilevante per escludere la residenza in Italia, un volta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, co. 2, TUIR, e cioè l'avere il ricorrente avuto in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2.



Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 4 del 9 gennaio 2012

Presidente: Oldi, Relatore: Picasso

Intitolazione:

DICHIARAZIONE – EMENDABILITÀ – LIMITI TEMPORALI – INESISTENZA.

Massima:

La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile senza alcun limite temporale, in ragione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione; la presentazione della dichiarazione con cui si rettificano i redditi già dichiarati rappresenta un momento dell'iter procedimentale che conduce all'accertamento della reale obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Plusvalenza derivante da cessione di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2012

Presidente e Relatore: D'Addea

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Plusvalenza derivante da cessione di azienda – tassazione per competenza – Data stipula atto di cessione – Rileva – Redditi realizzati dall'impresa familiare – Attribuzione pro quota – Sussiste.

Massima:

Giusto il combinato disposto dagli artt. 75 e ss. del d.P.R. n. 917/1986, le plusvalenze derivanti dall'esercizio dell'impresa devono essere tassate avendo riguardo alla data di stipula dell'atto di cessione, indipendentemente dalla data in cui il corrispettivo sia percepito. I redditi realizzati dall'impresa familiare devono essere attribuiti a ciascun componente nella misura della sua partecipazione all'azienda secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.R. n. 917/1986 e ciò indipendentemente dal fatto che il titolare dell'impresa è tenuto a osservare tutti gli obblighi di natura fiscale derivanti dall'esercizio dell'impresa medesima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 5 e 75 e ss.; c.c., art. 230-bis.



Operazione elusiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

IRPEG – ACCERTAMENTO SU OPERAZIONE ELUSIVA – Omessa richiesta preventiva di chiarimenti – Nullità dell'accertamento – Sussiste – Garanzie previste dallo Statuto del Contribuente – Differenze – Estensione all'accertamento antielusivo Inapplicabilità.

Massima:

L'operatività della garanzia prevista dall'art. 37bis comma 4 del d.P.R. 600/1973, per la quale l'atto di accertamento antielusivo non può essere emesso senza che il contribuente sia stato preventivamente invitato a fornire chiarimenti, va riconosciuta ad ogni tipologia di accertamento antielusivo, sotto espressa sanzione di nullità. La diversa garanzia prevista dall'art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000), peraltro, riguarda una ipotesi totalmente diversa, sia per la ratio che presiede alla sua finalità, attenendo questa, genericamente, a diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ed essendo l'altra, più specificamente, rivolta a consentire al contribuente di evidenziare all'ente impositore la sussistenza di valide ragioni economiche a sostegno dell'operazione potenzialmente elusiva, sia per i diversi meccanismi di tutela, poiché mentre l'art. 12 della l. 212/2000 prevede la semplice facoltà del contribuente di proporre le sue osservazioni da sottoporre alla valutazione degli uffici impositori, l'art. 37bis del d.P.R. 600/1973 prevede un vero e proprio obbligo, sanzionato con la nullità dell'avviso di accertamento, di inviare al contribuente una richiesta preventiva di chiarimenti con l'indicazione dei motivi per i quali l'atto si ritiene inopponibile all'Amministrazione Finanziaria.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Costi inerenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 9 del 17 gennaio 2012

Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

COSTI INERENTI – Requisiti quantitativi e qualitativi non generici – Necessità.

Massima:

Secondo l'art. 75 del d.P.R. n. 917/1986 un costo è inerente quando concorre in modo diretto e chiaro alla determinazione dei ricavi. L'inerenza intesa in senso tecnico – sul piano tributario – non ha bisogno di “interpretazioni logiche”, perché non è oggetto di valutazioni logiche, bensì di constatazioni oggettive di natura qualitativa e quantitativa, tali da evidenziare sia sul piano contabile che gestionale-amministrativo il nesso stretto che concorre alla formazione di ricavi d'impresa. Pertanto, se i costi sono esposti in maniera del tutto generica, gli stessi non possono considerarsi deducibili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 75.



Notificazione atti a mezzo posta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 10 del 17 gennaio 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO POSTA – SPEDIZIONE AVVISO DI RICEVIMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA – Necessità – Sussiste – Invito a provvedere alla ricezione del piego ex art. 8 comma 2 l. 890/1982 – Necessità – Sussiste Avvertimento ex art. 8 comma 2 l. 890/1982 – Necessità – Sussiste.

Massima:

La disciplina delle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e, per il rinvio disposto da quest'ultimo, di cui all'art. 137 del c.p.c., deve essere coordinata, nel caso di mancata consegna del plico al domicilio dell'interessato per temporanea assenza del destinatario, con le norme sulla notificazione a mezzo posta di cui all'art. 8 comma 2 della l. 890/1982. Dalla lettura combinata di tali norme deriva che l'avviso di ricevimento, pena il mancato perfezionamento della notificazione a mezzo posta, deve essere spedito anche a mezzo di raccomandata diretta al destinatario - non essendo sufficiente la sola immissione di questo nella cassetta postale - e che il predetto avviso deve contenere l'invito espresso, rivolto al contribuente, a provvedere alla ricezione del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, nonché l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 137; l. 890/1982, art. 8 comma 2.



Torna all'indice

Motivazione dell'atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 11 del 17 gennaio 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REGISTRO – MOTIVAZIONE DELL'ATTO – Tutela del diritto di difesa – Indicazione presupposti di fatto e ragioni di diritto – Necessità.

Massima:

Stante il tenore dell'art. 52 del d.P.R. n. 131/1986, la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, in caso di inosservanza a quanto statuito e disposto, l'avviso di accertamento deve essere annullato. La funzione che la motivazione assolve è quella di far conoscere al contribuente tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa richiesta in base all'accertamento, cosicché il contribuente medesimo possa essere messo nella condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, pertanto, se l'Ufficio non indica le ragioni in base alle quali ha emesso l'avviso, tale atto è da ritenersi nullo in quanto privo della necessaria motivazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Plusvalenza e valore ai fini del registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4 del 20 gennaio 2012

Presidente: D'Agostino, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - PLUSVALENZA - DEFINIZIONE VALORE AI FINI DEL REGISTRO - Accertamento ai fini delle II.DD. - Presunzione di corrispondenza del corrispettivo al valore - Prova contraria - Grava sul contribuente.

Massima:

È legittimo l'accertamento di una plusvalenza basato sull'utilizzo del valore definitivamente accertato ai fini del registro. La presunzione di corrispondenza tra valore e corrispettivo può essere superata dal contribuente anche in via indiziaria, con indicazione di elementi giustificativi della differenza tra prezzo incassato e valore di mercato. L'aspetto finanziario (preliminare di cessione e documentazione del prezzo incassato) costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86; d.P.R. 131/1986, art. 52; c.c., artt. 2727 e 2697.



Valore normale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3 del 23 gennaio 2012

Presidente: Bitto, Relatore: Colavolpe

Intitolazione:

IVA – IRES – CESSIONE DI IMMOBILE – ACCERTAMENTO – BASE IMPONIBILE.

Massima:

L'art. 24 della legge comunitaria del 2008, che ha eliminato il riferimento al “valore normale” quale prova sufficiente per legittimare un accertamento, avendo natura procedimentale, si applica anche agli atti impositivi emessi prima del 29 luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Le valutazioni OMI, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia del Territorio, non possono essere sostitutive della ricostruzione del valore di un bene immobile che deve compiere l'ufficio, elaborando i dati a sua disposizione, ma sono soltanto di ausilio per la stessa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 600/1973, art. 41-bis.



Notifica accertamento a soci di una S.a.s.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 19 del 26 gennaio 2012

Presidente: Luglio, Relatore: Citro

Intitolazione:

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO AI SOCI – Istanza di accertamento con adesione – Notifica dell'avviso ai soci per cortesia – Decorrenza termini per ricorso – Irrilevante.

Massima:

Nel caso di avviso di accertamento per IVA e IRAP emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, la notifica dell'atto effettuata nei confronti dei soci è da intendersi per mera cortesia, in quanto questi non sono soggetti passivi d'imposta. Conseguentemente, essa risulta irrilevante ai fini del decorrere del termine per la proposizione del ricorso.



Trasferimento residenza in Svizzera

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 11 del 27 gennaio 2012

Presidente: Franciosi, Relatore: Senes

Intitolazione:

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA – IN SVIZZERA – CENTRO DEGLI AFFARI ED INTERESSI – Proprietà immobiliari nei due Stati – Rilevanza dei prevalenti consumi delle utenze nell’altro Stato.

Massima:

L’effettivo trasferimento della residenza in Svizzera da parte di cittadino svizzero già residente in Italia, proprietario di immobili in entrambi gli Stati, è provata dalle utenze che rilevano consumi consistenti nella residenza svizzera e pressoché inesistenti in quella italiana.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2.



Antieconomicità delle operazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 14 del 27 gennaio 2012

Presidente: Valenti, Relatore: Giuliani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITO D'IMPRESA – Antieconomicità operazione – Non inerenza – Consegue.

Massima:

Le scelte imprenditoriali garantite e tutelate dall'art. 41 della Costituzione sono sindacabili da parte dell'Amministrazione finanziaria tutte le volte che l'antieconomicità delle operazioni conseguenti a tali scelte sia talmente evidente da mettere in dubbio l'inerenza delle stesse alla determinazione del reddito d'impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Computo delle componenti reddituali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 7 del 30 gennaio 2012

Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

DICHIARAZIONE REDDITI – Computo delle componenti reddituali – Ricavi e costi non noti.

Massima:

La disposizione dell'art. 109 TUIR mira a salvaguardare contemporaneamente sia la necessità di computare tutte le componenti reddituali nell'esercizio di competenza, sia l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare, e deve essere interpretata nel senso che il dovere di conteggiare i componenti reddituali nell'anno di riferimento si arresta soltanto davanti a quei ricavi e quei costi che non siano ancora noti.

Riferimenti normativi: TUIR , art. 109.



Torna all'indice

Tentativo di adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 17 del 30 gennaio 2012

Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

TENTATIVO ADESIONE P.V.C. – PROPOSTA DI DEFINIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO – Effetti nel contenzioso – Sussistono.

Massima:

Se nell'ambito della procedure per la definizione di un p.v.c. prevista dall'art. 5bis del d.lgs. 218/1997, l'Amministrazione Finanziaria sottoscrive un processo verbale di contraddittorio nel quale propone l'annullamento di alcune riprese fiscali in quanto ritenute fondate le doglianze opposte dal contribuente, nel caso in cui non venga accettata dal contribuente la suindicata proposta, il successivo avviso di accertamento non potrà contenere le riprese fiscali abbandonate dall'Ufficio impositore nel corso del tentativo di adesione e conseguentemente l'oggetto del successivo contenzioso dovrà necessariamente essere circoscritto alle residue riprese fiscali non rinunciate.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997.



Atto presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 21 del 31 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - Successiva cartella di pagamento
Impugnazione - Efficacia sanante della nullità dell'atto presupposto - Esclusione
Estensione della nullità alla cartella.**

Massima:

La nullità della notifica degli avvisi di accertamento non viene sanata dalla impugnazione della cartella di pagamento emessa in base alla presunta definitività dei primi. Ed anzi, al ricorrere di tale situazione la nullità degli avvisi di accertamento si trasmette all'atto successivo che li presuppone.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 60.



Torna all'indice

Emissione nuovo avviso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 16 del 31 gennaio 2012

Presidente: Pezza, Relatore: Citro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ESTINZIONE OBBLIGAZIONE – EMISSIONE NUOVO AVVISO IVA – Regime del margine – Obbligazione estinta – Emissione nuovo avviso di accertamento – Nullità.

Massima:

Sono da considerarsi nulli gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio con nuove imposizioni, in sostituzione di avvisi precedentemente notificati, la cui obbligazione è stata estinta da parte del contribuente tramite il pagamento di quanto in prima istanza contestato e richiesto dall'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio sarebbe stato legittimato alla notifica di nuovi avvisi di accertamento qualora il contribuente non avesse provveduto all'estinzione dell'obbligazione originaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 15.



Cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 24 del 2 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione ramo d'azienda
Valutazione globale azienda – Non sussiste.**

Massima:

L'accertamento deve essere compiutamente definito secondo analisi analitiche da esporsi dettagliatamente, fondate sui dati della specifica azienda in esame. Pur potendo le analisi prendere le mosse da una normalizzazione dei conti economici anteriori, la stima è per sua natura basata su redditi attesi coerenti con la prevedibile evoluzione del capitale investito e della struttura finanziaria aziendale.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 14 del 7 febbraio 2012

Presidente: Califano, Relatore: Alessio

Intitolazione:

**CESSIONE DI BENI – QUOTAZIONI OMI – DIFFERENZA TRA VALORE DICHIARATO
E VALORI OMI – ESCLUSIONE.**

Massima:

L'accertamento dei maggiori ricavi non può basarsi esclusivamente sull'inferiorità del corrispettivo pattuito per la cessione rispetto alle quotazioni OMI, in mancanza di ulteriori elementi (gravi, precisi e concordanti) che facciano presumere l'esistenza di attività non dichiarate.



Torna all'indice

Riferimento ai ricavi e alle scritture contabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 23 del 9 febbraio 2012

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO BANCARIO – PRIVATI – Prelevamenti
Versamenti.**

Massima:

L'accertamento fondato su indagini bancarie è ammissibile anche nei confronti di soggetti privati che non siano imprenditori o liberi professionisti. L'Amministrazione Finanziaria, nei confronti dei privati, può imputare a reddito del contribuente solo i versamenti compiuti e non anche i prelevamenti. Il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili contenuto nell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, infatti, risulta limitativo della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai prelevamenti allorquando si proceda nei confronti di contribuenti privati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2; d.P.R. 600/1973, artt. 31, 32 e 38.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 34 del 23 febbraio 2012

Presidente: Frangipane, Relatore: Palvarini

Intitolazione:

VALORI OMI – CAUSE GIUSTIFICAZIONE – CARENZA DI LIQUIDITÀ – IMPRESA IN DIFFICOLTÀ – Presunzioni semplici – Compravendita immobili.

Massima:

In mancanza di altri elementi probanti, il mero utilizzo dei valori OMI non è sufficiente per giustificare l'accertamento di un maggior reddito e di corrispettivi occultati. Nel caso in cui la contabilità della società sia corretta, non siano state rilevate incongruenze e le movimentazioni bancarie corrispondano ai prezzi di vendita pattuiti e successivamente trascritti a bilancio, non sussistono i requisiti per rideterminare il valore della transazione, allineandolo alla quotazione OMI. Infatti, come nel caso di specie, la carenza di liquidità può costringere l'impresa a porre in essere operazioni che non sono in linea con i valori di mercato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Accertamento notificato a società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 27 del 5 marzo 2012

Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ – Estinzione della persona giuridica – Decorrenza dalla iscrizione della formalità nel Registro delle Imprese – Sussiste – Accertamento notificato alla società estinta, in persona del suo liquidatore – Illegittimità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2495 comma 2, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti. L'accertamento successivo a tale effetto estintivo della società, pertanto, è illegittimo qualora sia effettuato nei confronti della società, e notificato al liquidatore, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Notifica a società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 48 del 6 marzo 2012

Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ ESTINTA – Notifica a società estinta – Definitivo ove non impugnato – Non è tale.

Massima:

L'avviso di liquidazione del tributo irrogato nei confronti di società cancellata dal Registro delle imprese e, quindi, pacificamente, estinta non può acquisire i caratteri della definitività in quanto radicalmente nullo.



Ricarichi presunti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 32 del 7 marzo 2012

Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – PRESUNZIONI – RICARICHI PRESUNTI – RETTIFICA.

Massima:

Sono presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. i ricarichi ripresi nell'avviso di accertamento quando sia presunto dai verificatori ed effettuato a loro insindacabile giudizio, ricarico neppure desunto da dati di comune esperienza, attraverso un adeguato ragionamento, sì da accreditare legittimamente la credibilità dei risultati della rettifica.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2729.



Torna all'indice

Accertamento d'ufficio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 22 del 8 marzo 2012

Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO D'UFFICIO – Dichiarazione omessa o nulla – Presunzioni
Rilevanza probatoria.**

Massima:

In base al combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'arti. 41 del d.P.R. n. 600/1973, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di presentazione di dichiarazioni nulle, l'Ufficio delle imposte determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e delle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute. Tuttavia, affinché la presunzione assuma rilevanza probatoria, non si richiede soltanto che il fatto ignoto rientri nell'ambito delle conseguenze possibili, ma che vi rientri con un grado di probabilità tale da indurre il ragionevole convincimento che il fatto ignoto si sia effettivamente verificato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41 commi 1 e 2.



Termine dilatorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 53 del 9 marzo 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Preda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – TERMINE DILATORIO DALLE ATTIVITA' DI VERIFICA – Illegittimità avviso di accertamento – Non sussiste.

Massima:

Il mancato decorso del termine dilatorio dei 60 giorni previsto dall'art. 12 dello Statuto del Contribuente per l'emissione dell'avviso di accertamento, rispetto alla conclusione dell'attività di verifica, non comporta la sanzione della nullità dell'atto.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12.



Risultanze bancarie e onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 54 del 13 marzo 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTI BANCARI – RISULTANZE BANCARIE – Inutilizzabilità di dati acquisiti in carenza di autorizzazione – Non sussiste – Inutilizzabilità di dati acquisiti in carenza di contraddittorio – Non sussiste – Onere della Prova Presunzione legale relativa – E’ tale – Prova liberatoria da parte del contribuente E’ ammessa.

Massima:

Eventuali violazioni o, addirittura, la mancanza dell’autorizzazione ex art. 32 del d.P.R. 600/1973, così come la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente non precludono l’utilizzabilità delle risultanze bancarie e, inoltre l’utilizzabilità delle risultanze bancarie. Le risultanze delle movimentazioni bancarie rappresentano un presunzione legale di carattere relativo essendo ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente. È, quindi, onere del contribuente documentare, per ogni singola operazione (in entrata e in uscita) la rispondenza con quanto indicato nel libro giornale.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728; d.P.R. 600/1973, art. 32.



Verifica - Accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 31 del 15 marzo 2012

Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRPEF – ACCERTAMENTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – Soci – Verificatori – Prove a carico della società – Reato penalmente rilevante – Non ammissibili.

Massima:

La non sussistenza di reato penalmente rilevante preclude la concessione di delega alle attività di polizia giudiziaria, che ha svolto le indagini e ha emesso il processo verbale di constatazione, e rende inutilizzabili le prove acquisite dai verificatori a carico della società, comportando la nullità dell'avviso di accertamento a carico del contribuente.



Notifica dell'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 33 del 23 marzo 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

I - NOTIFICAZIONI - VIOLAZIONE DI NORME SULLE NOTIFICHE - Nullità della notifica - Nullità dell'avviso di accertamento - Nullità della cartella di pagamento

II - ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Effettuata presso la sede della società - A soggetto estraneo - Omessa raccomandata al legale rappresentante - Nullità della notifica - Nullità dell'avviso - Nullità degli atti consequenziali.

Massima:

I - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata secondo progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati a rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente (Conf. Cass. 16412/2007). Ne consegue che la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per violazione delle norme relative alle notifiche, determina l'invalidità dell'avviso medesimo e quest'ultima travolge nel difetto, per proprietà transitiva, ogni atto ad esso consequenziale e quindi anche la cartella di pagamento impugnata dal contribuente.

II - È nulla la notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una società già posta in liquidazione e successivamente ammessa al concordato preventivo, effettuata presso la sede della società ma ad un soggetto estraneo alla stessa (nel caso di specie la notifica non era stata effettuata ai liquidatori o al commissario giudiziale e la relata non indicava la relazione funzionale tra il destinatario della notifica e la società), qualora dell'avvenuta notifica non sia data comunicazione a mezzo raccomandata al legale rappresentante della società. La nullità della notifica travolge l'avviso di accertamento e gli atti ad esso consequenziali, come la cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., artt. 145, 148 e 160.



Torna all'indice

Cessione credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 34 del 23 marzo 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CREDITO D'IMPOSTA – CESSIONE DEL CREDITO – Recupero in capo al cedente – Recupero in capo al cessionario – Doppia imposizione – Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui un credito d'imposta già oggetto di cessione pro-soluto tra due società di capitali venga ripreso a tassazione in capo alla società cedente mediante un aumento del suo reddito imponibile, il successivo recupero dello stesso credito nei confronti della società cessionaria costituisce doppia imposizione in violazione del divieto di cui all'art. 67 del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 67.



Istanza di accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 43 del 2 aprile 2012

Presidente e Relatore: Giordano

Intitolazione:

IRPEF – ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Accertamento già preceduto da invito a comparire per il contraddittorio preventivo – Regime di sospensione dei termini per il ricorso – Inapplicabilità – Ricorso proposto dopo la scadenza dei termini ordinari – Inammissibilità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 218/1997, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione qualora l'avviso di accertamento o di rettifica non sia stato preceduto dall'invito a comparire per l'esperimento del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 5 stesso decreto. Ne deriva, pertanto, che, intervenuta la fase del contraddittorio preventivo, l'istanza di accertamento con adesione non è ammissibile e non è idonea a sospendere il termine di impugnazione previsto dallo stesso art. 6 comma 3, citato. In tal caso, pertanto, è inammissibile l'impugnazione tardivamente proposta rispetto al termine ordinario decorrente dalla notifica dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt.: 6 e 65; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Differenze inventariali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 32 del 2 aprile 2012

Presidente: Pezza, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DIFFERENZE INVENTARIALI – PRESUNZIONE MAGGIORI RICA VI – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

La presenza di differenze inventariali non giustifica di per sé l'accertamento di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette in capo al contribuente soprattutto quando tale differenza appare fisiologica per il settore commerciale di riferimento.



Supersolidarietà tributaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 90 del 2 aprile 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI CONIUGI EX ART. 17
COMMA 5, LEGGE 114/1997 – Responsabilità solidale – Sussistenza – Notifica della
cartella di pagamento ad un solo coniuge – Violazione del diritto di difesa dell’altro
coniuge – Esclusione.**

Massima:

La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito ex art. 17 comma 5, legge 114/1997, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguente ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente in confronto di uno solo di essi. Non costituisce violazione del diritto di difesa la notifica della cartella di pagamento ad un solo coniuge in qualità di coobbligato solidale ex art. 17 comma 5, legge 114/1997 (Conf. Cass. 5169/2002 e 9209/2011).

Riferimenti normativi: l. 114/1997, art. 17 comma 5; Costituzione, art. 24.



Torna all’indice

Motivazione per relationem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 34 del 3 aprile 2012

Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – Indicazione contenuto essenziale – Sufficienza.

Massima:

Secondo il vigente dettato normativo e l'orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di motivazione è considerato assolto laddove, in riferimento agli atti richiamati per relationem, la motivazione ne riproduce il contenuto essenziale e consenta al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Conf. Cass. 10680/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 comma 3.



Interposizione fittizia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 51 del 5 aprile 2012

Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – INTERPOSIZIONE FITIZIA – PRESUPPOSTI – Mancata prova dell'arricchimento dell'interponente – Illegittimità.

Massima:

L'ipotesi disciplinata dall'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 sussiste allorché il contribuente, ricorrendo all'interposizione di persona (fittizia o reale) faccia apparire altri soggetti quali possessori di redditi dei quali egli mantenga o ne acquisti il possesso effettivo. Ai fini dell'interposizione, in ipotesi di donazione di immobile seguita dalla cessione da parte dei donatari, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare che il corrispettivo della cessione è stato ristornato al soggetto che ha effettuato la donazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3; c.c., art. 2697.



Accertamento “anticipato”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 54 del 10 aprile 2012

Presidente: Lamanna, Relatore: Fossa

Intitolazione:

ACCERTAMENTO “ANTICIPATO” – LEGITTIMITÀ – Non sussiste – Decadenza termine accertamento – Legittima ragione d’urgenza – Non sussiste.

Massima:

In applicazione dell’art. 12 comma 7 della l. 212/2000, è illegittimo l’atto di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni dalla consegna del PVC, senza che sussistano ragioni di particolare urgenza. Non è inoltre da ritenersi legittima ragione d’urgenza l’approssimarsi della decadenza per l’emissione dell’accertamento.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 63 del 12 aprile 2012

Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

**ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Presentazione via mail – Validità
Motivazione per relationem avviso – Discordanze con atto richiamato – Nullità
Sussiste.**

Massima:

E' valida l'istanza di accertamento con adesione proposta dal contribuente via mail. E' nullo per difetto di motivazione l'avviso di accertamento allorquando vi siano discordanze tra i rilievi ivi contenuti ed il p.v.c. richiamato per relationem.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Trasferimenti immobiliari, valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 49 del 16 aprile 2012

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – VALORI O.M.I. – Valore probatorio di semplici indizi – Necessità da parte dell'Ufficio di provare il maggior valore – Sussiste.

Massima:

Le valutazioni O.M.I., hanno solo un valore statistico che in giudizio, dopo le decisioni in sede comunitaria, non hanno più il valore di presunzioni legali ma di semplici indizi. Pertanto in caso di accertamento l'Ufficio ha l'onere di provare l'Ufficio aveva l'onere di provare in giudizio il maggior valore dell'immobile compravenduto con la conseguenza che detti indizi devono essere confermati in concreto con la produzione di atti di compravendita relativi ad immobili simili, assumendo informazioni, circa il valore di mercato, non solo presso operatori del settore ma anche presso l'ufficio tecnico comunale.

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35, commi 2 e 3.



Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 38 del 23 aprile 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

CESSIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE – AVVIAMENTO – Valore definitivamente accertato ai fini del registro – Utilizzabilità ai fini irpef – E' utilizzabile.

Massima:

Nel caso di plusvalenza derivante da una cessione di una attività commerciale, l'Ufficio può determinare il valore dell'avviamento ai fini delle imposte sui redditi sulla base del valore dello stesso divenuto definitivo ai fini dell'imposta di Registro. Pertanto nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso ai fini dell'imposta di registro non sia stato impugnato dal contribuente e sia quindi divenuto definitivo, il valore di avviamento ivi accertato diventa base imponibile per la determinazione della plusvalenza ai fini dell'IRPEF.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38, 39 e 41-bis.



Utilizzabilità dei documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 48 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

RICHIESTA DI DOCUMENTI – MANCATA TRASMISSIONE – Omesso avvertimento circa le conseguenze della mancata trasmissione – Utilizzabilità dei documenti Sono utilizzabili.

Massima:

Ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del d.P.R. 600/1973, l'inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa da parte del contribuente dei documenti precedentemente richiesti dall'Ufficio e non trasmessi, è subordinata alla condizione che l'Ufficio abbia, all'atto della sua richiesta, informato il contribuente degli effetti della sua condotta reticente. In mancanza di tale avvertimento i suddetti documenti devono ritenersi utilizzabili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



[Torna all'indice](#)

Società occulta – Reddito dei soci

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 49 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ OCCULTA – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI SOCI – Prelievi e versamenti su conti correnti riconducibili alla società – Sono rilevanti.

Massima:

Costituiscono indizi della sussistenza di una società occulta tra persone fisiche (nel caso di specie di intermediazione immobiliare, peraltro illegale per non essere i supposti soci iscritti al registro di cui alla legge 39/1989), l'esercizio in comune di altre attività d'impresa tra le stesse persone, l'ubicazione dei loro uffici nello stesso locale, l'utilizzo nell'attività palese del primo di moduli e formulari con il logo dell'impresa dell'altro e, infine, il fatto che le somme derivanti dalla presunta attività occulta venissero fatte transitare pro quota sui conti correnti nella disponibilità dei supposti soci. Pertanto per l'accertamento dei redditi delle suddette persone fisiche non devono essere presi in considerazione soltanto i prelievi e i versamenti sui conti correnti riconducibili al soggetto accertato, ma anche quelli effettuati su conti correnti comunque riconducibili alla società occulta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Documentazione bancaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 73 del 24 aprile 2012

Presidente: Oldi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Documentazione bancaria – Mancata richiesta – Utilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa – Sussiste.

Massima:

I documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi agli uffici, in risposta agli inviti, sono inutilizzabili in sede amministrativa e contenziosa, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973. La documentazione bancaria non rientra tra i libri commerciali la cui tenuta è obbligatoria, quindi l'inutilizzabilità non può discendere dalla mancata esibizione, richiedendosi al contribuente un'ulteriore condotta quale un espresso rifiuto ovvero la dichiarazione di non detenerla. Ove l'Ufficio non abbia espressamente richiesto l'esibizione della stessa, la mancata esibizione non equivale ad un rifiuto di esibire tale documentazione e, come conseguenza, la documentazione è utilizzabile ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Minusvalenze

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 53 del 16 maggio 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

**MINUSVALENZE – CESSIONI A PREZZI IRRISORI – In breve lasso temporale
Antieconomicità – Sussiste – Prova contraria contribuente – Stato di liquidazione
della società – Irrilevanza.**

Massima:

Le minusvalenze dedotte da una società derivanti da cessioni operate ad un prezzo irrisorio ed incongruo, in un brevissimo lasso di tempo e ad un valore del tutto lontano da quello normale previsto dall'art. 86 TUIR sia in riferimento all'utilizzo del bene sia alla tipologia dello stesso (trattavasi nel caso di specie di attrezzature per sistemi editoriali), giustificano l'accertamento di un maggior reddito in capo alla società per mezzo della contestazione di antieconomicità delle suddette operazioni da parte dell'Ufficio (Conf. Cass. 11599/2007). Tale antieconomicità non può essere superata dalla circostanza che la società versava in uno stato di liquidazione volontaria né dalla necessità dei soci di monetizzare l'investimento nel minore tempo possibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86.



Prelevamenti e versamenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 57 del 21 maggio 2012

Presidente: Franciosi, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – OPERAZIONI SUL C/C BANCARIO – Indagini Finanziarie
Movimentazioni – Mancata giustificazione – Ammontare inferiore al reddito
dichiarato – Accertamento – Infondatezza.**

Massima:

È infondato l'accertamento dell'importo pari alla somma delle movimentazioni non giustificate in dare ed in avere di un c/c bancario allorquando l'ammontare del reddito dichiarato è superiore a tale somma.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Avviso bonario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 53 del 21 maggio 2012

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

**LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLE IMPOSTE - Notifica di avviso bonario
Obbligo assoluto e inderogabile - Non sussiste - Obbligo collegato all'estensione
dell'attività liquidatoria - Sussiste - Violazione - Nullità della cartella di pagamento.**

Massima:

È nulla la cartella di pagamento conseguente alla liquidazione automatica delle imposte se non preceduta dalla comunicazione al contribuente del c.d. “avviso bonario”. L'obbligo di comunicazione non è assoluto e inderogabile, bensì collegato alla natura e all'estensione dell'attività liquidatoria, con l'effetto che lo stesso sussiste in tutti i casi in cui si tratti di evitare al contribuente la reiterazione di errori, di consentirgli di regolarizzare gli aspetti formali e di chiarire incertezze riscontrate su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54-bis; l. 212/2000, art. 6.



Motivazione, rinvio ad altri atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 54 del 22 maggio 2012

Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - AVVISO - MOTIVAZIONE - COMPLETEZZA - RINVIO AD ALTRO ATTO - LEGITTIMITÀ.

Massima:

È motivazione completa, sotto l'aspetto della legittimità dell'atto, e non apparente, quella che venga espressa con il rinvio ai motivi ed agli elementi contenuti in un altro atto, riproducendone il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa.



Scritture contabili, limiti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 23 maggio 2012

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SCRITTURE CONTABILI – EFFETTIVITÀ DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

Massima:

L'esibizione di scritture contabili non ha rilevanza in ordine alla reale esistenza di quanto nelle stesse riportato, in quanto occorre fornire la dimostrazione dell'effettività della propria struttura operativa, elementi validi a confermare la reale esecuzione delle operazioni contestate e dimostrare la convenienza economica delle stesse.



Ravvedimento operoso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 75 del 30 maggio 2012

Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

RAVVEDIMENTO OPEROSO – PAGAMENTO PARZIALE DI IMPOSTA, SANZIONI E INTERESSI – DECADENZA.

Massima:

Il ravvedimento operoso si perfeziona solo se eseguito integralmente, ossia se è effettuato l'integrale pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni e interessi. Il pagamento solo parziale di quanto dovuto determina la decadenza dal beneficio accordato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.



Valore avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 60 del 4 giugno 2012

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

AVVIAMENTO – CESSIONE DI AZIENDA – Definizione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro – Diversità presupposti impositivi – Automatica efficacia ai fini delle imposte sui redditi – Illegittimità.

Massima:

In caso di cessione di azienda con riferimento all'utilizzabilità del valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro per la determinazione della plusvalenza realizzata, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate a titolo oneroso, mentre la base imponibile ai fini ai fini dell'imposta di registro è determinata dal valore venale in comune commercio. Considerata la diversità dei presupposti per la determinazione dell'imposta nei due casi conseguenti alla cessione di azienda per la determinazione del valore di avviamento, la definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non può avere automatica efficacia ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 58; d.P.R. 131/1986, art. 43.



Valore normale, presunzione semplice

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 65 del 8 giugno 2012

Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

Intitolazione:

VALORE NORMALE – PRESUNZIONE SEMPLICE / QUALIFICATA – CONDOTTA ANTIECONOMICA.

Massima:

Il valore normale deve essere considerato una presunzione semplice che, in virtù di altri elementi integrativi, può assumere valore di presunzione semplice qualificata, ossia grave, precisa e concordante. Un elemento di supporto si rinviene da una condotta antieconomica della società contribuente che costituisce di per sé stessa un elemento indiziario estremamente grave e preciso (Corte di Cassazione sentenza n. 3980/2002).



Contratto di lavoro come prova contraria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 68 del 13 giugno 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACCESSO E MOVIMENTI BANCARI - ATTIVITÀ MEDICA esercitata presso struttura ospedaliera - Attività autonoma parallela - Prova contraria - Contratto di lavoro - Inidoneità.

Massima:

La produzione del contratto di lavoro tra un medico e la struttura ospedaliera non prova in alcun modo che il medico non abbia esercitato la professione in via autonoma, peraltro in violazione del divieto previsto nel contratto, percependo redditi non dichiarati. Ciò a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, all'esito di un accesso presso lo studio privato del suddetto medico i funzionari abbiano rinvenuto un'agenda per gli appuntamenti con pagine strappate ed inoltre il medico non abbia saputo giustificare i movimenti attivi e passivi accertati sul proprio c/c bancario ai sensi dell'art. 32 comma. 1, nn. 1 e 7, d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1, nn. 1 e 7.



Società di capitali estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 52 del 12 giugno 2012

Presidente: Paganini, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOCIETA’ DI CAPITALI – Cancellazione registro imprese – Estinzione – Avviso di accertamento notificato alla società – Nullità.

Massima:

In tema di società di capitali la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società con efficacia costitutiva, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo ex art. 2495 del c.c.. Conseguentemente la pretesa creditoria di cui alla cartella non può essere fatta valere contro il soggetto passivo già estinto.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495



Torna all'indice

Capacità contributiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 76 del 15 giugno 2012

Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – BENI IMMOBILI – CAPACITA' CONTRIBUTIVA – CAPACITÀ LEGALE – GIUDICE TRIBUTARIO.

Massima:

La presunzione di capacità contributiva di beni immobili è da qualificare come 'legale' ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone al fatto (certo) della disponibilità di tali beni l'esistenza di una capacità contributiva e il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva (Corte di Cassazione sentenza n. 12187/2009).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728.



Torna all'indice

Termini per l'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 133 del 18 giugno 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI per la rilevanza penale del fatto – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza – Speciale condizione obiettiva – Obbligo di denuncia penale.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento in ragione della rilevanza penale tributaria del fatto previsto dall'art. 57 d.P.R. 633/1972, non costituisce una proroga di termini ordinari, bensì un nuovo termine fissato direttamente dalla legge in presenza di una speciale condizione obiettiva, costituita dall'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000. La norma si affranca, pertanto, da ogni dubbio di incostituzionalità, come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 2011.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis; d.l. 16/2012, art. 8 comma 1.



Residenza fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 139 del 18 giugno 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – RESIDENZA FISCALE – Trasferimento della residenza anagrafica in un Paese black list – Inversione dell'onere della prova – Mantenimento in Italia di significativi collegamenti economici e societari – Residenza fiscale estera
Esclusione.**

Massima:

Il trasferimento della residenza di una persona fisica in un Paese indicato nella cd. black list di cui al d.m. 4 maggio 1999 comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrà dimostrare l'effettività della nuova residenza. Qualora emerga che questi abbia mantenuto in Italia dei significativi collegamenti di tipo economico (es. utenze elettriche, proprietà di immobili, partecipazioni societarie, etc.), l'onere probatorio non potrà considerarsi assolto e la residenza nel Paese straniero dovrà qualificarsi come fittizia.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2 commi 2 e 2-bis; d.m. 4 maggio 1999.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 106 del 20 giugno 2012

Presidente: Martorelli, Relatore: Citro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – PAGAMENTO RITARDATO – Difficoltà di reperire il necessario finanziamento – Applicazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento.

Massima:

In applicazione del principio della buona fede e del legittimo affidamento sanciti dallo Statuto del contribuente, il pagamento in ritardo da parte del contribuente di quanto dovuto a seguito di accertamento con adesione è da ritenersi giustificato se dovuto alla difficoltà di reperire il necessario finanziamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 9.



Cancellazione di società dal registro imprese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 73 del 21 giugno 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Estinzione della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Notifica dell'avviso di accertamento alla società in persona del liquidatore - Mancata indicazione dei profili di colpa per amministratore Illegittimità.

Massima:

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la condizione per far valere i diritti dei creditori insoddisfatti dopo la cancellazione nei confronti dei soci è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori che il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa. L'Amministrazione non può dunque rivolgersi alla società estinta notificando l'avviso al liquidatore, senza rappresentare alcuna di lui colpa.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14, comma 4-bis; c.c., art. 2495.



Valore di avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 69 del 25 giugno 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

AVVIAMENTO – CESSIONE DI AZIENDA – Definizione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro – Automatica efficacia ai fini delle II.DD. – Non sussiste Diversità presupposti impositivi – Acquiescenza prestata dall'acquirente all'avviso emesso ai fini del registro – Irrilevanza per il venditore ai fini delle II.DD..

Massima:

In caso di cessione di azienda con riferimento all'utilizzabilità del valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro per la determinazione della plusvalenza realizzata, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate a titolo oneroso, mentre la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è determinata dal valore venale in comune commercio. Considerata la diversità dei presupposti per la determinazione dell'imposta nei due casi conseguenti alla cessione di azienda per la determinazione del valore di avviamento, la definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non può avere automatica efficacia ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi. L'acquiescenza prestata da parte dall'acquirente all'avviso di accertamento notificato ai fini del registro è del tutto irrilevante per il venditore con riferimento all'accertamento notificato ai fini IRPEF (plusvalenza), avendo questi peraltro contestato il valore determinato ai fini dell'imposta di registro mediante proposizione del ricorso. Nè può essere addebitato alcunché al venditore per non aver coltivato ulteriormente il contenzioso sull'imposta di registro contro la sentenza di cessata materia del contendere.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 58; d.P.R. 131/1986, art. 43.



Torna all'indice

Cessione autoveicoli

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 69 del 26 giugno 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRES - CESSIONE DI AUTOVEICOLI NUOVI - Questionari inviati agli acquirenti - Differenza tra prezzo dichiarato dagli acquirenti e fatturato dalla concessionaria - Presunzione maggiori ricavi - E' legittima.

Massima:

E' legittimo l'avviso di accertamento che recuperi a tassazione i maggiori ricavi derivanti dalla differenza tra gli importi pagati dagli acquirenti di autoveicoli e da questi dichiarati in risposta ai questionari inviati dall'Amministrazione e i corrispettivi fatturati dalla concessionaria venditrice. Infatti la presunzione di maggiori ricavi è legittima e fondata in quanto i destinatari del questionario, cioè gli acquirenti di autovetture nuove, non possono che dichiarare il prezzo reale versato per l'acquisto dell'auto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Presunzione distribuzione utili accertati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 70 del 26 giugno 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA – Conflittualità tra i soci – Presunzione di distribuzione utili accertati – Non sussiste – Onere della prova dell’Ufficio – Sussiste.

Massima:

La partecipazione ad una società di capitali a ristretta base partecipativa può costituire indizio della distribuzione tra i soci dei maggiori utili accertati in capo ad una società, in base alla considerazione che sussiste una sorta di complicità tra i soci di una ristretta compagine societaria determinato dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra loro. Tuttavia, qualora sia escluso che la società a ristretta base si caratterizzi come società avente peculiarità, modalità di gestione e conduzione che giustificano la distribuzione degli utili, come nel caso di specie in cui è provata la conflittualità tra i soci, spetta all’Ufficio corredare la propria pretesa con adeguati riscontri probatori tecnico-contabili a sostegno dell’effettiva distribuzione tra i soci degli utili recuperati a tassazione in capo alla società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 917/1986, art. 5.



Indagini bancarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 101 del 28 giugno 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

Intitolazione:

ACCERTAMENTI BANCARI – PRELEVAMENTI NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI – Natura di compensi – Presunzione legale relativa – Prova contraria Tenore di vita del contribuente – Non sufficienza – Indicazione beneficiario Sufficienza.

Massima:

La presunzione relativa in base alla quale i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili si presumono compensi non può essere superata da argomentazioni generiche attinenti al tenore di vita del soggetto accertato ma solo mediante prove riferite in modo specifico ai singoli movimenti. Il soggetto può liberarsi dalla presunzione indicando il soggetto beneficiario del prelevamento.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728; d.P.R. 600/1973, art. 32, primo comma, n. 7).



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 89 del 2 luglio 2012

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA RILEVANZA PENALE DEL FATTO – Presupposti – Condizione obiettiva – Obbligo di denuncia penale – Infondatezza della notizia di reato – Irrilevanza.

Massima:

Ai sensi degli artt. 57 comma 3 del d.P.R. 633/1972 e 43 comma 3 del d.P.R. 600/1973, come inseriti dall'art. 37 commi 24 e 25 del d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006, i termini per l'accertamento sono raddoppiati in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Ne deriva, pertanto, che il giudice tributario non è tenuto a verificare né la fondatezza della notizia di reato, né il superamento della soglia di punibilità penale, ma solo se sussistono i presupposti per far scattare l'obbligo di denuncia penale per una delle fattispecie indicate, e se sia stato di conseguenza attivato il connesso procedimento penale, al fine di riscontrare se l'A.F. abbia agito con imparzialità e non abbia fatto un uso non corretto del suo potere accertativo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.P.R. 633/1972, art. 57 comma 3; c.p.p., art. 331; d.lgs. 74/2000, art. 5.



ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA



Presunzioni, studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 3 del 10 gennaio 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI – Esclusione – Necessita ulteriore riscontro – Consegue – Art. 2727 e 2697 c.c. – Assenza gravi incongruenze – Disapplicazione studi di settore Consegue.

Massima:

Nell'avviso di accertamento l'ufficio deve indicare i motivi per i quali ha ritenuto di disattendere le giustificazioni addotte dal contribuente in relazione allo scostamento dei ricavi da quelli standardizzati e non limitarsi a generiche affermazioni sull'inadeguatezza delle giustificazioni addotte dal contribuente. Nel caso in cui l'Ufficio non contesti le giustificazioni del contribuente la sola determinazione di un reddito sulla base degli studi di settore non può essere ammessa trattandosi di presunzioni semplici che possono essere confutate dal contribuente con altrettante presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; c.c., artt. 2727 e 2697.



Studi di settore, possesso di immobili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7 del 12 gennaio 2012

Presidente: De Lillo, Relatore: Arista

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Studi di settore – Possesso di immobili – Scostamento reddito dichiarato dal reddito presunto.

Massima:

Anche in presenza di contabilità formalmente corretta, si reputa legittima la procedura di rettifica dei dati di reddito dichiarati dal contribuente quando si ravvisano incongruenze gravi tra i valori dichiarati e quelli attesi messi a confronto e quando le contestazioni del contribuente non siano altresì supportate da adeguate prove documentali tali da smentire la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria (Conf. Cass. 24436/2008).



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 27 del 18 gennaio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – LEGITTIMAZIONE – Incongruenza – Grave e ingiustificabile.

Massima:

L'Amministrazione Finanziaria è legittimata al ricorso all'accertamento induttivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 39 D.P.R. 600/1973, qualora sia riscontrabile una grave ed ingiustificabile incongruenza tra le componenti positive dichiarate e quelle desumibili dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Redditometro e contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 3 del 24 gennaio 2012

Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – Preventivo contraddittorio – Obbligatorietà
Necessità.**

Massima:

Nel cosiddetto accertamento basato sul ‘redditometro’, il preventivo contraddittorio riveste carattere obbligatorio e necessario, al fine di adeguare alla concreta realtà economica del contribuente le elaborazioni standardizzate fissate dai decreti ministeriali.



Mancato contradditorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 40 del 1 febbraio 2012

Presidente: Mieli, Relatore: Cafora

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – Contradditorio – Omissione – Accertamento – Illegittimità.

Massima:

La omessa attivazione del contradditorio determina la nullità dell'accertamento predisposto sulla base degli studi di settore.



Preclusione documentale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 42 del 1 febbraio 2012

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – QUESTIONARIO – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE GENERICA – Mancata produzione in sede amministrativa
Preclusione in sede processuale – Non sussiste.**

Massima:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente non può produrre in sede giudiziale la documentazione che è stata espressamente richiesta in via amministrativa e non esibita. Affinché operi la preclusione occorre altresì accertare che la parte non abbia volutamente esibito la documentazione nella fase pre-contenziosa. Non potrà quindi essere opposta dall'Amministrazione finanziaria l'inammissibilità processuale di un documento, se lo stesso non è stato oggetto di una specifica richiesta durante la fase di controllo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Torna all'indice

Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 9 del 2 febbraio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Fusco

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – PRESUNZIONI – ONERE DELLA PROVA – SUSSISTE.

Massima:

Lo studio di settore è una presunzione semplice, non può essere una presunzione assoluta e deve concorrere con la dimostrazione dell'esistenza di gravi incongruenze rispetto ai dati dichiarati dal contribuente. Può costituire fonte di prova soltanto se l'Ufficio è in grado di fornire a sua volta la prova che il contribuente accertato vive una realtà economica normale.

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 53.



Torna all'indice

Omessa presentazione dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 30 del 6 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – Ricostruzione del reddito sulla base delle dichiarazioni presentate per i precedenti periodi di imposta – Sussiste.

Massima:

Pur dovendosi ribadire l'ampiezza dei poteri attribuiti all'ente impositore dalla disposizione dell'art. 41 del d.P.R. 600/1973, va invero rilevato che la presenza di elementi (zona in cui è svolta l'attività e presenza o meno di dipendenti) che differenziano l'attività svolta dal contribuente rispetto a quella di un campione preso a riferimento per la ricostruzione dei ricavi è atta a menomare l'effettiva rapportabilità alla situazione di specie di quelle prese a campione, con la conseguenza che la ricostruzione del reddito basata sui dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente negli anni antecedenti a quello in cui tale dichiarazione è stata omessa, risulta idonea a fornire più attendibili e realistici elementi per la ricostruzione da compiersi, pur in assenza di qualsivoglia documentazione contabile sull'attività del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41; d.P.R. 633/1972, art. 55.



Contabilità inattendibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 31 del 6 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – CONTABILITÀ INATTENDIBILE – ACCERTAMENTO
INDUTTIVO – Ricostruzione del reddito – Esame situazione concreta del
contribuente.**

Massima:

Nel caso in cui in sede di accertamento la contabilità risulti inattendibile, è legittima la ricostruzione induttiva del reddito del contribuente. Tuttavia, essa non può prescindere dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività professionale e dalle sue peculiarità. Pertanto, laddove simile opera di contestualizzazione dell'esame induttivo non fosse realizzata l'accertamento deve essere annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Presunzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – Compensi non dichiarati
Presunzione di maggior ricavo – Legittimità – Non sussiste.**

Massima:

In tema di accertamento analitico-induttivo, difetta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza la presunzione che dai compensi non dichiarati dei dipendenti (nel caso di specie “ore in nero”) fa derivare un lavoro ulteriore e maggiore rispetto a quello regolarmente retribuito, con conseguente maggiore produzione e maggiori ricavi per la società ricorrente. Infatti, ad una retribuzione non dichiarata non sempre corrisponde un maggior lavoro, ben potendo avvenire che datore di lavoro e lavoratore si accordino perché parte della retribuzione pattuita per il lavoro concordato sia corrisposta in nero.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Scritture inattendibili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 36 del 7 febbraio 2012

Presidente: Laudisio , Relatore: Brillo

Intitolazione:

**IVA - ACCERTAMENTO INDUTTIVO – LEGALE RAPPRESENTATE – Ammissioni
Fatture relative ad operazioni inesistenti – Inattendibilità contabilità – Sussiste.**

Massima:

L'avviso di accertamento emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 è valido qualora dalle dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentate della Società verificata si evinca che nel corso dell'attività d'impresa sono state emesse fatture per prestazioni effettivamente poste in essere ma che afferiscano ad operazioni inesistenti. Da ammissioni di tal genere emerge, infatti, l'assoluta inattendibilità della contabilità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 58 del 9 febbraio 2012

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – Disponibilità patrimoniale – Dimostrazione suo utilizzo – Necessità.

Massima:

Ai fini della determinazione del maggior reddito sintetico, non è sufficiente che il contribuente attesti di avere un patrimonio consistente, ma occorre anche che dimostri, attraverso documentazione bancaria o di altro tipo, che tale patrimonio sia stato utilizzato nel corso dell'anno in oggetto per le necessità del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



[Torna all'indice](#)

Ricostruzione maggior reddito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 54 del 17 febbraio 2012

Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – RICOSTRUZIONE MAGGIOR REDDITO – Utilizzo indici relativi ad anni successivi a quello accertato – Possibilità Non sussiste.

Massima:

In caso di accertamento analitico-induttivo nei confronti di società esercente attività di ristorazione, il parametro di raffronto per addivenire alla ricostruzione del maggior reddito deve essere comparato ai prezzi praticati sul cliente finale all'epoca cui si riferisce la contestazione dell' Ufficio: è illogica ed illegittima la comparazione dei dati delle fatture d'acquisto dell'anno accertato con indici relativi ad anni successivi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.



Accertamento sintetico, redditometro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 40 del 24 febbraio 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

REDDITOMETRO – SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI – COSTI DI GESTIONE DEI BENI INTESTATI AL CONTRIBUENTE – Cause giustificazione – Beni riconducibili all’intero nucleo familiare – Sussistono.

Massima:

Nel caso di accertamento sintetico – redditometrico, qualora il contribuente faccia parte di un nucleo familiare “compatto”, nel caso di specie madre e figlio, non può trascurarsi che, sulla base delle massime di comune esperienza, le spese più significative riguardanti detto nucleo, anche se riguardanti l’uno o l’altro componente, in realtà vengono sostenute dal o dai soggetti che hanno maggiori disponibilità economiche. Pertanto, non può ritenersi fondato l’avviso di accertamento emesso sulla base delle mere risultanze del c.d. redditometro qualora il contribuente abbia fornito la prova che le spese per incrementi patrimoniali ed i relativi costi di gestione, sono stati sostenuti da altri componenti del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 41 del 24 febbraio 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – AGENTI DI COMMERCIO – Scostamento dei ricavi presunti da quelli dichiarati – Cause giustificazione – Percentuali inferiori al valore medio di settore – Sussistono.

Massima:

Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore degli intermediari del commercio di prodotti tessili, costituisce causa di giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore la prova fornita dal contribuente che le percentuali di provvigioni sono inferiori al valore medio calcolato dallo studio di settore atteso che in base allo specifico contratto di agenzia, determinando di fatto un azzeramento del rischio di impresa per l'agente, prevedeva percentuali di ricavo inferiori alla media del settore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d).



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 91 del 7 marzo 2012

Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Contraddittorio preventivo – Necessità
Mera formalità – Esclusione.**

Massima:

Il contraddittorio con il contribuente non si può ridurre a mera formalità a cui l'Ufficio è costretto per non incorrere in censure procedimentali, ma deve essere concreto, con verbalizzazione accurata dei punti controversi. L'avviso di accertamento emesso sulle risultanze degli studi di settore non adattate o calmierate sulla specifica analisi dell'azienda verificata deve essere annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 54 del 12 marzo 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SINTETICO – Maggior reddito – Reddito presunto – Prova fatti diversi – Onere – Insussistenza concreta – Compatibilità reddito dichiarato – Sussiste.

Massima:

In ambito di accertamento sintetico, la prova contraria non è limitata a quella prevista dall'articolo 38 del d.P.R. n. 600/1973 ma è consentito dimostrare che il reddito sia presunto sulla base del coefficiente “non esiste o esiste in misura inferiore”. Sarà possibile dimostrare e dedurre, quindi, non solo i fatti specifici indicati dalla legge ma, anche, quei fatti diversi che appariranno in grado di giustificare il possesso di determinati beni senza che ciò determini l'esistenza di un maggior reddito. La dimostrazione dell'insussistenza della maggior base imponibile dovrà essere adeguata, concreta e tale da far ritenere che il possesso sia compatibile con il reddito dichiarato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Scritture contabili corrette

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 61 del 13 marzo 2012

Presidente: De Sapia, Relatore: Palombo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Scritture contabili corrette – Percentuale di ricarico – Settore di appartenenza – Fatto noto – Prova per presunzioni – Non sussiste.

Massima:

In presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza. Le medie di settore non costituiscono, difatti, un "fatto noto" dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei risultando non idonei, di per sé, ad integrare una prova per presunzioni ma occorre, invece, qualche elemento ulteriore che ne conforti l'attendibilità della dichiarazione ovvero la concreta ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

Riferimenti normativi: l. 331/1993, art. 62-sexies.



Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 52 del 14 marzo 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OMESSA DICHIARAZIONE – Accertamento induttivo – Diritto al credito – Ritenute – Scomputo – Sussiste – Mancata esibizione documentazione Formazione del credito – Contestazione – Non sussiste.

Massima:

L'omessa dichiarazione comporta la possibilità di essere assoggettato ad accertamento induttivo ma non la perdita del diritto di scomputare, da quanto dovuto, il credito maturato negli anni precedenti né le ritenute subite. L'Ufficio non può addurre la mancata esibizione della documentazione attestante la formazione del credito atteso che la relativa dichiarazione è già in possesso dello stesso Ufficio, soprattutto se non è stata sollevata alcuna contestazione sulla veridicità e consistenza del credito medesimo.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 67 del 20 marzo 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – Mancato adattamento del metodo di accertamento sintetico alla concreta situazione economica del contribuente – Illegittimità.

Massima:

Nel caso di accertamento sintetico – redditometrico, le presunzioni di redditività estrapolate dai dati statistici, per quanto analitiche e significative, devono essere adattate alla concreta situazione economica del contribuente, al fine di addivenire a determinare l'effettiva capacità economica del soggetto accertato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 117 del 3 maggio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato

Intitolazione:

REDDITO – ACCERTAMENTO SINTETICO – PRESUNZIONI – ELEMENTI DI FATTO CERTI – PROVE.

Massima:

In base all'art. 38 comma 6 d.P.R. 600/1973, spetta al contribuente provare tutto ciò che è necessario dimostrare per vincere concretamente la presunzione tratta dall'Ufficio da elementi di fatto del tutto certi. A tal fine è tenuto a provare non solo il conseguimento di somme pari o superiori al reddito sinteticamente accertato, ma anche la loro destinazione alla realizzazione di quei fatti assunti ad indice di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, comma 6.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 126 del 4 maggio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITO – STUDI DI SETTORE – PREFERENZA.

Massima:

I redditi derivanti dall'elaborazione degli studi di settore vanno preferiti ad altri parametri, tra cui quelli riferiti dall'art. 39 d.P.R. 600/1973, attesa la natura più raffinata di detto mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Mancata valutazione delle ragioni del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 158 del 15 maggio 2012

Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – ARGOMENTAZIONI DEL CONTRIBUENTE
MANCATA VALUTAZIONE – Studi di settore – Inapplicabili – Annullamento
Sussiste.**

Massima:

In materia di studi di settore, qualora l'Amministrazione Finanziaria non indichi, nell'atto di accertamento finale, le ragioni in forza delle quali sono state disattese le argomentazioni con cui il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, abbia giustificato lo scostamento dell'attività svolta rispetto al cluster di riferimento, lo studio di settore non è applicabile; ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento basato su quest'ultimo.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 195 del 16 maggio 2012

Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – Accertamento analitico-presuntivo – ‘Fondatamente desumibili’ – Stime – Ricavi – Realistica attribuzione al contribuente.

Massima:

L'espressione 'fondatamente desumibili' contenuta nell'art. 62 sexies d.l. 331/1993 sta a significare che, in sede di accertamento 'analitico-presuntivo', le 'stime' sono utilizzabili se ed in quanto l'ammontare dei ricavi che con esse vengono determinati, relativamente al periodo d'imposta considerato, sia tale da farne ritenere fondatamente realistica l'attribuzione al contribuente. In altre parole, che si tratti di ricavi la cui entità possa essere stata effettivamente conseguita nel periodo d'imposta considerato.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies.



Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 170 del 22 maggio 2012

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Argomentazioni del contribuente – Mancata valutazione – Giustificazione del contribuente – Fondata – Percentuale di ricarico – Variazione in misura contenuta
Rilevanza – Non sussiste.

Massima:

In tema di accertamento analitico-induttivo, deve essere considerata fondata la giustificazione fornita dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, e concernente lo scostamento della sua posizione fiscale dallo studio di settore applicato, se l' Ufficio non prende posizione sul punto contestando i dati forniti dal contribuente. Inoltre, si considera irrilevante la circostanza che la percentuale di ricarico applicata dall'impresa sia "altalenante" qualora la variazione delle percentuali di ricarico stesse nei periodi di imposta accertati risulti in misura contenuta. Infine, la continuazione di un'impresa che risulta reiteratamente in perdita non è sufficiente a fondare di per sé sola un accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Ritrovamento documenti extracontabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 149 del 30 maggio 2012

Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RITROVAMENTO DOCUMENTI extracontabili – Ritrovamento contabilità parallela – Accertamento induttivo – Presunzione – Sussiste.

Massima:

Il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell'impresa che in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, costituisce un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e, di conseguenza, rende legittimo, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma secondo e terzo del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Presunzione di cessione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 103 del 30 maggio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

DIFFERENZE INVENTARIALI – VENDITA AL DETTAGLIO DI MERCI destinati al grande pubblico – Presunzione di cessione – Adozione di misura sufficiente – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di differenze inventariali, la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti in magazzino non opera tutte le volte in cui, sulla base delle circostanze del caso concreto, risulti probabile che tali differenze siano imputabili a fattori diversi rispetto alla vendita “in nero” della merce mancante. In tal caso, va riconosciuta al contribuente la possibilità di bloccare il sistema posto dal d.P.R. n. 441/1997, dimostrando l’adozione di procedure amministrative e organizzative rigorose nella gestione del magazzino.

Riferimenti normativi: d.P.R. 441/1997, art. 4.



Presunzione semplice

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 126 del 12 giugno 2012

Presidente: Maniàci, Relatore: Girovaco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – ANALITICO INDUTTIVO – Presunzione semplice – Prova inaffidabilità – Impossibilità utilizzo.

Massima:

La ricostruzione reddituale effettuata sulla base degli studi di settore determina un accertamento analitico-induttivo e, nel contempo, costituisce per legge una presunzione semplice che pone il contribuente nelle condizioni di attivarsi e di dimostrare o l'impossibilità di un loro utilizzo nella fattispecie concreta ovvero l'inaffidabilità del risultato ottenuto, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del proprio operato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Torna all'indice

Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 233 del 20 giugno 2012

Presidente: Ingrassi, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – LEGITTIMITÀ – MOTIVI GRAVI E CONCORDANTI.

Massima:

È legittimo l'operato dell'Ufficio quando si riscontri un insieme di elementi anomali, i quali messi tutti insieme costituiscono quei gravi e concordanti motivi che legittimano il ricorso all'accertamento induttivo.



Cassetto fiscale del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 150 del 22 giugno 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI – Cause di giustificazione – Spese sostenute con cessione di beni del contribuente – Rilevabilità di tali circostanze dal cassetto fiscale del contribuente – Obbligo dell'Amministrazione Finanziaria.

Massima:

Spetta all'Amministrazione Finanziaria rilevare, dal cassetto fiscale del contribuente, tutte le operazioni dal medesimo poste in essere dallo stesso che possano rilevare quale causa di giustificazione delle spese per incrementi patrimoniali, diversamente incompatibili con i redditi dichiarati dal medesimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 153 del 22 giugno 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Franco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – PERCENTUALI DI RICAVO – SCOSTAMENTO DEI RICAVI induttivamente determinati rispetto a quelli dichiarati – Cause giustificazione – Periodo di non normale svolgimento dell’attività – Sussistono.

Massima:

È illegittimo, e come tale deve essere annullato, l’avviso di accertamento induttivo dei ricavi potenzialmente conseguibili da un contribuente, basato sull’applicazione di percentuali di ricavo desunte dalla media del settore, qualora lo stesso dimostri che la propria attività lavorativa ha attraversato un periodo di non normale attività.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2.



Torna all’indice

Gravi incongruenze

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 8 del 3 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – INCONGRUENZE FRA I RICAVI – Scostamento fra ricavi dichiarati e ricavo puntuale – Accertamento di maggior ricavo fondato su gravi incongruenze tra valori dichiarati e valori attesi.

Massima:

La norma ex art. 62sexies, l. 427/1993, dispone che gli accertamenti condotti a norma dell'art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973, possono essere fondati anche sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore, cui si riferisce il precedente art. 62bis; in virtù di tale norma, l'ufficio, allorché ravvisi gravi incongruenze tra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta ovvero agli studi di settore, può quindi fondare, senza obbligo d'ispezione dei luoghi, se non ritenuto strettamente necessario, l'accertamento di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati il che costituisce, in pratica, un ulteriore elemento presuntivo, di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare per l'effetto del quale grava sul contribuente l'onere di dimostrarne la infondatezza mediante idonea prova contraria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47; l. 427/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39.



Omessa presentazione dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 95 del 14 maggio 2012

Presidente: Tibaldi, Relatore: Camerino

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE – PRESUNZIONI
SEMPLICI – ONERE DELLA PROVA.**

Massima:

Nel caso di accertamento induttivo determinato dall'omessa presentazione della dichiarazione, spetta al ricorrente l'onere di fornire prova contraria alle presunzioni semplici poste alla base dell'accertamento stesso. Il contribuente, in queste situazioni, deve confutare la ricostruzione reddituale operata dall'Amministrazione Finanziaria nel merito, mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili e provando la loro regolare tenuta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 102 del 4 giugno 2012

Presidente: Tibaldi, Relatore: Bosio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – PRESUNZIONI SEMPLICI.

Massima:

In caso di avviso di accertamento emesso in seguito ad una ricostruzione sintetica del reddito mediante “redditometro”, tale atto è nullo se viene notificato alla parte contribuente in assenza di contraddittorio preventivo. L’obbligatorietà del dialogo tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è dovuta al fatto che l’accertamento sintetico da redditometro si incentra su presunzioni semplici, le cui caratteristiche di gravità, precisione e concordanza non possono che emergere ed essere corroborate attraverso il contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973,art. 38.



Dichiarazioni confessorie, utilizzabilità

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 40 del 23 marzo 2012

Presidente: Melluso, Relatore: Paghera

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OMESSA CONTABILIZZAZIONE – Ricavi per fatture relative ad operazioni inesistenti – Dichiarazioni confessorie dell'imprenditore sulla falsità delle fatture annotate – Utilizzabilità – Dichiarazioni rese senza l'assistenza del difensore – Irrilevanza – Accertamento induttivo – Legittimità.

Massima:

Ai fini dell'accertamento induttivo di omessa contabilizzazione di ricavi per fatture relative ad operazioni inesistenti, ben possono essere utilizzate a carico del contribuente le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imprenditore ed ammissive della falsità delle fatture annotate, acquisite ai sensi dell'art. 350 comma 7, c.p.p., anche senza l'assistenza del difensore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; c.p.p., art. 350 comma 7.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 25 del 9 febbraio 2012

Presidente: Molinari, Relatore Serena

Intitolazione:

REDDITOMETRO – INDISPONIBILITÀ DEI BENI.

Massima:

L'Ufficio che accerta sinteticamente un maggior reddito utilizzando il cd. redditometro non può limitarsi ad applicare meccanicamente i conteggi automatici, senza minimamente entrare nel merito della possibile disponibilità o indisponibilità dei beni intestati al contribuente e fermandosi alla sola apparenza della titolarità. Pertanto, l'accertamento sintetico va annullato se il contribuente non aveva la piena disponibilità dei beni (come è il caso del possesso di autoveicoli, in ipotesi di sospensione della patente) o non aveva le possibilità fisiche del mantenimento degli stessi (come è il caso del possesso di un immobile, in presenza di provvedimenti giudiziari per il recupero di somme dovute).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



[Torna all'indice](#)

Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 48 del 13 aprile 2012

Presidente e Relatore: Vitali

Intitolazione:

**REDDITOMETRO – QUESTIONARIO – Richiesta specifica di documenti
Preclusione – Produzione di documenti in giudizio.**

Massima:

L'inutilizzabilità a favore del contribuente, in sede contenziosa, di documentazione non esibita precedentemente a seguito di invito dell'Ufficio, deve essere correlata alla specificità di tale invito. Pertanto, se dal questionario non risulta richiesta esplicitamente documentazione relativa alle circostanze dedotte dal ricorrente, rilevanti ai fini dell'accertamento del reddito, la preclusione di cui all'art. 32 comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 non trova applicazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Marginalità dello scostamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 57 del 2 aprile 2012

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Marginalità scostamento – Scostamento minimale rispetto al reddito presuntivo – Accertamento – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'accertamento basato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui affidabilità deve essere valutata alla luce del contraddittorio instaurato con il contribuente. Uno scostamento minimale del reddito dichiarato rispetto al reddito minimo ipotizzato nello studio di settore (pari nella specie all'1,7%) non giustifica la rettifica del reddito del contribuente in quanto tale differenza è oggettivamente trascurabile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.



Torna all'indice

Onere probatorio

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 58 del 2 aprile 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – ONERE PROBATORIO – Assenza di prova contraria del contribuente – Accertamento – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'accertamento basato sul redditometro, introducendo una presunzione semplice, è legittimo se il contribuente a fronte degli investimenti effettuati non dimostra la fonte dei propri mezzi finanziari (redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esenti).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.



Scritture contabili

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 31 del 18 aprile 2012

Presidente: Abate, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – REGOLARE TENUTA scritture contabili – Non vale a dimostrare l'assenza di frode – Iva – Operazioni inesistenti – Impossibilità di recuperare l'imposta.

Massima:

La regolare contabilità riscontrata non impedisce all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo, né tale regolarità costituisce valida prova dell'assenza di frode. Invero, una contabilità apparentemente corretta e regolare non può rappresentare un ostacolo ad un accertamento fondato anche su altri elementi induttivi.

In presenza di fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti (situazioni fraudolente o abusive), il cessionario che utilizza il documento fiscale non può recuperare l'Iva, anche se l'imposta è stata assolta formalmente dall'emittente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 21 e 56.



Studi di settore e contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 41 del 23 maggio 2012

Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – CONTRADDITTORIO – MOTIVAZIONE DELL'ATTO – CONTABILITÀ REGOLARE.

Massima:

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione di parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato dagli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area di soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non deve esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. La regolare contabilità riscontrata non impedisce all'Ufficio di procedere ad accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Pretesa illegittimità degli studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 60 del 20 giugno 2012

Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE.

Massima:

E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. n. 331/1993 in quanto la norma in questione consente al contribuente di dimostrare le ragioni dello scostamento da ricavi risultanti dagli studi di settore. In caso di accertamento mediante studi di settore il contribuente può, sia in sede amministrativa in contraddittorio con l'ufficio che in sede giurisdizionale, motivare e documentare idoneamente le ragioni sulla base delle quali i propri redditi dichiarati sono inferiori a quelli presuntivamente accertati. (Conf. Cass. n. 281 del 27 febbraio 2002).



Frazione dell'esercizio sociale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 3 del 4 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO - FRAZIONE DELL'ESERCIZIO SOCIALE
ILLEGITTIMITÀ.**

Massima:

È illegittimo e deve essere annullato l'avviso di accertamento secondo il metodo induttivo emesso nei confronti di una società di capitali fondato e sulle risultanza di un PVC qualora, come nel caso di specie, entrambi gli atti siano espressamente limitati ad una parte dell'esercizio sociale e l'applicazione del metodo induttivo sia fondata su dati non relativi all'annualità oggetto di accertamento. Infatti da un lato non è conforme a legge la suddivisione dell'esercizio fiscale in periodi inferiori all'anno ed inoltre i maggiori ricavi accertati rappresentano un risultato intermedio suscettibile di variazione nella parte finale dell'esercizio e, dall'altro lato, l'accertamento induttivo deve essere fondato su dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta ai quali l'accertamento si riferisce.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38 e 39.



Studi di settore, contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2012

Presidente: Rossi, Relatore: Galli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Difese del contribuente – Contraddittorio.

Massima:

In tema di accertamento mediante studi di settore il contraddittorio non può essere ridotto a pura formalità. Perché l'accertamento sia valido è necessario non solo far svolgere il contraddittorio, ma anche la confutazione degli argomenti del contribuente contro il risultato dell'accertamento parametrico.



Studi di settore, onere probatorio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 7 del 17 gennaio 2012

Presidente: Rossi, Relatore: Galli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - RICAVI INFERIORI - ONERE
PROBATORIO.**

Massima:

L'art. 62-sexies del d.l. 331/1993 legittima l'accertamento anche se l'unico elemento a carico del ricorrente sia avere dichiarato ricavi inferiori rispetto a quelli calcolati con lo studio di settore, in questo caso si inverte a carico del contribuente l'onere di giustificare lo scostamento rispetto quello dichiarato (Conf. Cass. 2891/2002).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies.



Studi di settore, crisi del settore

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 98 del 24 aprile 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – RIDUZIONE FATTURATO – CRISI DEL SETTORE – AMMISSIBILE.

Massima:

L'Amministrazione Finanziaria che accerta un maggior reddito a seguito dell'applicazione degli studi di settore deve valutare adeguatamente le reali condizioni in cui il contribuente ha svolto la propria attività (nel caso di specie la crisi del settore dell'edilizia), in quanto presupposto degli studi di settore è lo svolgimento dell'attività in regime di "normalità".

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 42; d.P.R. 633/1972, artt. 55 e 56; c.c., art. 2729.



Comportamento antieconomico

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 40 del 15 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Alessio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ATTIVITA' DI VERIFICA – DETERMINAZIONE induttiva del reddito – Studi di settore – Comportamento antieconomico – Presunzione – Nullità Sussiste.

Massima:

Il comportamento antieconomico e quindi una presunzione di infedele dichiarazione dei redditi non sono sufficienti a giustificare l'accertamento induttivo del reddito essendo necessaria una previa valutazione della storia del soggetto, delle condizioni aziendali, ambientali, di avviamento e di conduzione dell'impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.lgs. 218/1997, art. 15, comma 2-bis.



Cessione d'azienda, avviamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 1 del 16 gennaio 2012

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi

Intitolazione:

AVVIAMENTO - STUDI DI SETTORE - PERCENTUALE REDDITIVITA' - Cessione d'azienda - Omessa indicazione valore avviamento - Determinazione dell'Amministrazione finanziaria - Percentuale redditività - Legittimità.

Massima:

L'avviamento è uno dei parametri in base ai quali si controlla il valore delle aziende compravendute e in assenza di un criterio normativo viene determinato o sulla base di elementi desunti dagli studi di settore o della percentuale di redditività moltiplicata per tre o per due (in presenza di elementi validamente documentati) applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte dirette, come è avvenuto nel caso in esame, negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quelli in cui è avvenuto il trasferimento. Uno dei criteri di valutazione dell'avviamento indicati dall'Amministrazione finanziaria è quello previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460 del 31.07.1996 confermato dalla sentenza n. 613 del 13.01.2006 della Corte di Cassazione e utilizzato dall'ufficio in quanto idoneo a evidenziare la redditività dell'attività i impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Redditometro, contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 13 del 13 febbraio 2012

Presidente: Novara, Relatore: Vitelli

Intitolazione:

REDDITOMETRO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – ELEMENTI INDICATORI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – Presunzione legale – Giustificazioni rappresentate dal contribuente – Obbligo di contraddittorio preventivo – Omesso contraddittorio Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Ai fini del redditometro, la disponibilità dei beni costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale” ai sensi dell'art. 2728 cod. civ. e il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva”, non ha il potere di togliere a tali “elementi” il valore presuntivo che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità e può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. La mancata convocazione del contribuente per il contraddittorio preventivo rende nullo il successivo accertamento da redditometro.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.



Valore probatorio dello studio di settore

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 7, sentenza n. 12 del 27 febbraio 2012

Presidente: Budelli, Relatore: Cagnoli

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – STRUMENTI PRESUNTIVI – NECESSITÀ CHE SIANO SUPPORTATI DA ELEMENTI CONTABILI O ALTRI ARGOMENTI.

Massima:

Deve essere annullato l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, quando il ricorso a tale strumento induttivo non sia supportato da elementi contabili o da altre argomentazioni idonee a sostenere la pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.l.331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d).



Redditometro, contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 53 del 13 aprile 2012

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Boschetto

Intitolazione:

REDDITOMETRO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Accertamento standardizzato – Obbligo del contraddittorio preventivo – Mancata previsione di legge anteriormente al 2009 – Irrilevanza – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'accertamento basato sul redditometro fa parte degli accertamenti “standardizzati” al pari degli studi di settore e quindi ha la connotazione della presunzione semplice con la conseguenza che il risultato del redditometro va corretto nel corso del contraddittorio da effettuarsi necessariamente in modo da evidenziare la reale e specifica situazione del contribuente. A prescindere dalla circostanza che la necessità del contraddittorio sia stabilita dalla legge per gli accertamenti riguardanti i periodi di imposta dal 2009 in poi anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13289/2011 del 16.06.2011 ha affermato l'obbligatorietà del contraddittorio anche per il passato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Adeguamento alla realtà economica del contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 5 del 9 gennaio 2012

Presidente: Lucchina, Relatore: Gentile

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE
Mancanza del presupposto di legittimità – Presunzioni – Contraddittorio
Adeguamento degli studi di settore alla concreta realtà economica del contribuente
Onere dell'Ufficio di contestare compiutamente le ragioni del contribuente
Sussiste.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento effettuato mediante studi di settore se non integrato dal contraddittorio procedimentale e dall'analisi delle argomentazioni difensive del contribuente, dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e qualora la motivazione dell'atto non contenga una adeguata replica delle ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio.

Il contraddittorio procedimentale rappresenta l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore.



Carenza di motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 3 del 10 gennaio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Merlo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE – CARENZA DI
MOTIVAZIONE – NON SUSSISTE.**

Massima:

L'accertamento induttivo presuntivo, fondato sugli studi di settore (art. 62-sexies, comma 3 del d.l. 331/1993, convertito con legge n. 427/1993) costituisce una presunzione legale relativa. Per effetto del richiamo all'art. 39, comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973, contenuto nel menzionato decreto legislativo, esso costituisce un accertamento analitico e il maggiore ricavo, risultante dall'applicazione degli studi di settore, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell'Amministrazione, il che comporta, allo stesso tempo, l'inversione dell'onere della prova. Il contribuente può dimostrare all'ufficio (in sede di definizione per adesione) e al Giudice (in sede contenziosa), con qualsiasi documento o argomentazione, la infondatezza del reddito accertato.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies comma. 3.



Presunzione legale - Parametri

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 5 del 10 gennaio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Merlo

Intitolazione:

PRESUNZIONE LEGALE – PARAMETRI – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – ONERE DELLA PROVA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

Per i contribuenti in contabilità semplificata l'applicazione dei parametri è generale, mentre per quelli in contabilità ordinaria è subordinata a gravi violazioni contabili, per cui la contabilità è considerata inattendibile. I parametri non si applicano ai contribuenti con ricavi superiori a 10 miliardi .

Il valore della presunzione legale può essere messo a base dell'accertamento senza che gli Uffici debbano fornire altra dimostrazione. L'uso dei parametri è' sufficiente ad assolvere l'onere della prova gravante sull'Ufficio. La necessità di dare una prova contraria si sposta sul contribuente. La prova contraria da parte del contribuente può essere data con qualsiasi argomentazione che il giudice riterrà nella fattispecie più convincente o meno.



Analitico-induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2012

Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – METODO ANALITICO/INDUTTIVO – Antieconomicità della gestione – Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati –Produttività per addetto – Ricarico dei ricavi.

Massima:

In caso di accertamento analitico-induttivo è onere dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'antieconomicità della gestione. Quanto alla produttività per addetto, l'ufficio deve tenere conto delle ore effettive di lavoro e non può assumere quale parametro i giorni lavorativi esposti nello studio di settore ai fini previdenziali. In quel modo, infatti, si giungerebbe a determinare un numero di ore lavorative superiori a quelle effettive. Per quanto concerne il calcolo del ricarico dei ricavi, invece, nel prezzo da ricaricare non può essere incluso anche l'importo dell'iva, la cui posizione deve essere considerata neutrale ai fini dell'imposizione diretta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Cause giustificative dello scostamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Attività di gestione di albergo – Cause di giustificazione dello scostamento – Procedura di sfratto – Ubicazione – Condizioni fatiscenti – Sono tali.

Massima:

In tema di accertamento mediante studi di settore del reddito prodotto da una attività d'impresa consistente nella gestione di un albergo, sono cause di giustificazione idonee ad attenuare l'ammontare dei ricavi previsti dagli studi, l'esistenza di una procedura di sfratto, l'ubicazione dell'albergo e le condizioni fatiscenti della struttura.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.



Accertamento induttivo su base OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 3 del 16 gennaio 2012

Presidente e Relatore: D'Isa

Intitolazione:

CORRISPETTIVO DI VENDITA DI IMMOBILI – MUTUO – Eccedente il corrispettivo dichiarato – Accertamento del “valore normale” su base OMI – Indizio – D.L. n. 223/2006 – Incompatibilità con la normativa comunitaria – Abrogazione – Legge Comunitaria 2009 – Applicazione retroattiva – Legittimità – Accertamento analitico-induttivo fondato esclusivamente sul valore determinato in base alle quotazioni OMI – Illegittimità.

Massima:

In seguito alla procedura d'infrazione n. 2007/4575 avviata dalla Commissione Europea, la l. n. 88/2009 (cd. Legge Comunitaria 2009) ha rimosso la precedente disciplina introdotta dal c.d. “Decreto Bersani” (d.l. n. 223/2006) che, modificando l'art. 54 comma 3, del d.P.R. 633/1972 e l'art. 39 comma 1, del d.P.R. 600/1973, consentiva di fare riferimento al “valore normale”, anche desunto dalle quotazioni OMI, quale strumento di accertamento del valore nelle transazioni immobiliari.

Tale nuova disciplina è applicabile retroattivamente ai rapporti non ancora definiti, sia perché diretta a rimuovere il precedente contrasto con la disciplina comunitaria, sia perché avente natura procedimentale, immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, ancorché riferibili a pregressi periodi d'imposta. L'accertamento induttivo, pertanto, fondato esclusivamente sul valore indiziario dell'importo di un mutuo eccedente il corrispettivo d'acquisto dichiarato per l'immobile considerato, e sul valore normale desunto dalle quotazioni OMI, è illegittimo, perché di per sé inidoneo a integrare complessivamente presunzioni gravi, precise e concordanti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. d); d.l. 223/2006, art. 35; l. n. 88/2009, art. 24 comma 4, lett. f) e comma 5; Direttiva 2006/112 CE.



Motivazione atti e studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2012

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

MOTIVAZIONE ATTI – ARGOMENTAZIONE APPROFONDATA E COMPIUTA
Necessità – Richiamo alle norme procedurali – Insufficiente – Studi di settore
Adeguamento alla situazione del contribuente – Necessità.

Massima:

L'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente va interpretato nel senso che la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria deve indicare i fatti, gli atti, gli elementi e le circostanze che, in quanto pre-esistenti alla manifestazione del giudizio, sono stati oggettivamente valutati da parte dell'Ufficio Finanziario. Non è di contro sufficiente un mero richiamo alle norme procedurali, dovendo l'Ufficio accertatore argomentare approfonditamente e compiutamente l'applicazione delle norme prescritte al caso considerato. Gli accertamenti emessi dall'Amministrazione Finanziaria sulla base degli studi di settore devono necessariamente considerare le caratteristiche di tipo oggettivo e soggettivo proprie dell'attività del contribuente. Il risultato dell'applicazione degli studi di settore costituisce infatti una mera elaborazione matematica: è necessario pertanto che esso sia "personalizzato" o, meglio, adeguato alla concreta situazione del soggetto, tenendo conto di fattori quali, a titolo di esempio, il mercato in cui è attivo il contribuente, la localizzazione della sua attività e le particolari condizioni contrattuali in cui egli opera.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.7.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2012

Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – VALORE DEGLI STUDI.

Massima:

Gli studi di settore costituiscono uno strumento per la rettifica della dichiarazione del contribuente, ma non l'automatica definizione della base imponibile, trattandosi di presunzione semplice. Al fine di pervenire alla definizione del reddito imponibile correlato alla reale e concreta capacità contributiva, occorre una attività adeguatrice dei dati dello studio di settore alla realtà del contribuente, tramite contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies.



Socio di S.r.l. – Finanziamento a società

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 13 del 25 gennaio 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – IRPEF – SOCIO DI SRL – Finanziamento concesso dal socio alla società – Ammontare corrispondente ad apertura di credito verso il socio – Insufficienza elementi probatori contribuente – Irrilevanza apertura credito E' irrilevante.

Massima:

L'Ufficio può legittimamente porre a base dell'accertamento sintetico del reddito di un socio persona fisica di una S.r.l., l'importo di un finanziamento infruttifero concesso da questi alla società. È irrilevante che l'ammontare del suddetto finanziamento trovi capienza in un'apertura di credito in conto corrente concessa da un istituto bancario al medesimo socio persona fisica, quando quest'ultimo non offra elementi probatori sufficienti a dimostrare il nesso di causalità tra il finanziamento concesso alla società e l'apertura di credito ricevuta (ad opinione della CTR tali elementi potevano consistere nelle indicazioni delle garanzie offerte dal contribuente alla banca e nell'indicazione del funzionario che ha effettuato l'operazione).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Regime probatorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 24 del 27 gennaio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – RILEVANZA PROBATORIA – Presunzione semplice – Sussiste.

Massima:

Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati.

Spetta al contribuente, in sede di contraddittorio, fornire la prova della specifica realtà dell'impresa in esame, mentre la motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel rilievo, da parte dell'Ufficio, dello scostamento ma deve essere integrata con l'applicazione in concreto degli standard prescelti e con le ragioni per cui viene disatteso il ragionamento del contribuente (Conf. Cass. SS.UU. n. 26635/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Percentuale di ricarico e listini vendita

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 15 del 31 gennaio 2012

Presidente: Pezza, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE – Vendita merce nello svolgimento di attività di Bar e caffè – Scostamenti tra costo del venduto e ricavi dichiarati – Percentuale di ricarico – Listini di vendita – Sussistono – Congruità e coerenza con gli studi di settore – Disattesa.

Massima:

Pur se in presenza di una contabilità formalmente regolare, la abnorme divergenza emergente dal raffronto delle percentuali di ricarico risultanti dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, con quelle risultanti dallo studio condotto dall'Amministrazione finanziaria, basato su quanto applicato dalle imprese del medesimo settore, è sufficiente a giustificare la rettifica di reddito applicata dall'Ufficio nel rispetto del senso comune e del principio di economicità. La congruità e la coerenza agli studi di settore, relativi all'attività di bar e vendita di caffè, delle percentuali di ricarico applicate dal contribuente, rappresentano una presunzione semplice che può essere disattesa dall'Ufficio in presenza di altri elementi concreti, desunti dalla realtà economica dell'impresa, che dimostrino una inadeguata stima dei ricavi ascrivibili al contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Uso scorretto del contante

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 15 del 6 febbraio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – Presunzioni semplici – Uso scorretto del contante
Irreperibilità delle fatture – Requisiti di precisione, gravità e concordanza
Sussistono.**

Massima:

A norma degli articoli 39 e 40, d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. In tal caso spetta al Giudice tributario la valutazione degli elementi presuntivi adottati dall'Ufficio che, qualora ritenuti fondati, danno luogo all'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente (Conf. Cass. 28057/2009 e 9784/2010). L'uso scorretto dei mezzi di pagamento da parte del contribuente in violazione della normativa sull'utilizzo del contante e l'impossibilità di reperire presso le controparti contrattuali le fatture emesse dalle quali si desumerebbero i costi per il contribuente, costituiscono elementi presuntivi idonei ad invertire l'onere della prova.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 e 40; d.P.R. 633/1972, art. 54.



Scostamento per eventi sporadici ed imprevedibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 18 del 6 febbraio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini,

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DELLO SCOSTAMENTO – Eventi sporadici, imprevedibili e indipendenti dalla gestione
Gestione antieconomica della società – Non è tale.

Massima:

Nel caso di accertamento mediante studi di settore non costituisce causa di giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli previsti dallo studio la gestione antieconomica della società che non sia frutto di un evento sporadico, legato a situazioni particolari e circostanziate all'anno valutato, ma derivi da un comportamento patologico del contribuente il quale, peraltro, nonostante nella nota integrativa al bilancio evidenzi la necessità di piani di risanamento e di riduzione di costi, nella stessa sede non evidenzia anomalie addebitabili a fattori non prevedibili o indipendenti dalla gestione.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.



Studi di settore, software Gerico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 17 del 8 febbraio 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Candido

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – LEGITTIMITÀ – STUDI DI SETTORE.

Massima:

L'accertamento effettuato dall'Agenzia nei confronti di un contribuente che solo formalmente risulta 'congruo e congruente' rispetto allo studio di settore della categoria, è più che legittimo quando viene fornita la prova che il software Gerico è stato utilizzato in modo scorretto e quando, per gli anni sottoposti a controllo, i ricavi risultano notevolmente appiattiti.



Cause giustificative dello scostamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 21 del 29 febbraio 2012

Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Studi di settore – Officine meccaniche – Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati – Cause giustificazione.

Massima:

Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore delle officine meccaniche, costituisce causa di giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore la prova fornita dal contribuente della crisi del settore, la rescissione del contratto con il maggiore cliente, la riduzione del consumo energetico, la mancata corresponsione di compensi agli amministratori e la successiva liquidazione della società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1972, art. 39 comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 18.



Valore presuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 27 del 16 febbraio 2012

Presidente: Tizzi, Relatore: Nicolini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE
Presunzioni semplici – Obbligatorietà del contraddittorio.

Massima:

L'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. Conseguentemente, l'Amministrazione Finanziaria, per rideterminare il reddito d'impresa, deve trovare altri elementi al fine di giustificare lo scostamento tra quanto presunto e quanto dichiarato. La gravità, la precisione e la concordanza degli elementi che determinano lo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello standard, fornito dallo studio di settore, devono nascere in seguito al contraddittorio, pena la nullità dell'accertamento stesso.

Rif. Normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Cause giustificative, malattia dell'imprenditore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 31 del 9 marzo 2012

Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO – MALATTIA
DELL'IMPRENDITORE – ATTIVITÀ PARTICOLARE – GIUSTIFICATO.**

Massima:

Nel caso di accertamento da studi di settore, è giustificato lo scostamento del contribuente che, svolgendo un'attività per cui è necessaria una determinata integrità fisica, dimostra e documento il proprio stato di malattia.

Riferimenti normativi: d.l. 33/1993; d.P.R. 600/1973.



Presunzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 31 del 22 marzo 2012

Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

PRESUNZIONI – SCOSTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DICHIARATI – CESSIONE BENI – PRESUNZIONE SEMPLICE.

Massima:

La legge 7 luglio 2009 n. 88 ha eliminato le disposizioni introdotte dal d.l. 223/2006, art. 35 della Legge Bersani - Visco, con la conseguenza che, venuta meno la presunzione legale relativa a favore dell'Ufficio, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per la cessione di beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice.

Riferimenti normativi: l. 88/2009; d.l. 223/2006.



Torna all'indice

Instaurazione del contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 30 del 23 marzo 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Ammontare dei costi dichiarati – Non variazione di rimanenze iniziali e finali – Ammontare delle spese per lavoro dipendente – Presunzioni gravi, precise concordanti – Cause di giustificazione dello scostamento – Non sono tali.

Massima:

È legittimo l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore qualora l'Ufficio, avendo rilevato uno scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti dagli studi, prima dell'emissione dell'avviso stesso, abbia regolarmente instaurato il contraddittorio con il contribuente ed abbia dato conto nelle motivazioni dell'avviso medesimo delle ragioni per cui sono state ritenute inattendibili le argomentazioni svolte da quest'ultimo. Infatti l'elevato ammontare dei costi esposti in dichiarazione, la non variazione dell'ammontare delle rimanenze iniziali e finali e l'elevatezza delle spese per lavoro dipendente rispetto al reddito d'impresa, sono elementi inconciliabili con la pretesa situazioni di crisi addotta dal contribuente e, al contrario, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti per procedere alla rettifica del reddito.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.



Mancata motivazione del rigetto delle giustificazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 31 del 23 marzo 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Giustificazioni contribuente
Programmata cessazione attività - Motivazione dell'avviso - Omessa replica alle
eccezioni del contribuente - Invalidità dell'avviso di accertamento.**

Massima:

Nelle motivazioni dell'avviso di accertamento mediante studi di settore devono essere esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi (Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009). Deve quindi essere annullato l'avviso di accertamento basato sugli studi nelle cui motivazioni l'Ufficio trascuri di prendere posizione sulle ragioni esposte e sui documenti prodotti dalla società, rilevanti in un contesto di crisi e incidenti sul volume di ricavi, che siano riferiti alla particolare realtà commerciale dell'azienda, alla sua storia e alla programmazione di cessazione dell'attività, quest'ultima peraltro dimostrata dal mancato rinnovo di un contratto di concessione di vendita in esclusiva di prodotti elettronici e dalla riduzione del personale.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.



Cessione di terreno senza lucro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 32 del 23 marzo 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - CESSIONE DI TERRENO SENZA LUCRO - Sopravvenuto disinteresse economico - Obiettivo di ridurre le perdite - Valida ragione economica - E' tale.

Massima:

Deve essere ritenuta come economicamente accettabile, e quindi non antieconomica, qualsiasi soluzione che in situazioni di comprovate difficoltà del contribuente consentano al medesimo di ridurre le perdite, come la cessione di un terreno senza lucro alcuno (ed anzi in sostanziale perdita a causa dei costi di gestione), determinata da un sopravvenuto diverso assetto urbanistico che abbia causato difficoltà all'impresa facendo venire meno l'originario interesse economico per il quale il medesimo terreno ceduto era stato acquistato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Conti correnti bancari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 52 del 8 maggio 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Preda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO PRESUNTIVO – ONERE DELLA PROVA – Accertamento sulla base di estratti di conti correnti bancari – Valore di presunzione iuris tantum – Onere di prova contraria a carico del contribuente – Sussiste.

Massima:

Nel processo tributario allorché l'avviso di accertamento si fonda su verifiche di conti correnti bancari è onere del contribuente, determinandosi un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi risultanti dalle motivazioni bancarie siano estranei ad operazioni reddituali concludendo che l'onere probatorio dell'Agenzia delle Entrate risulta soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dei predetti conti finanziari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Gravi incongruenze

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 57 del 14 maggio 2012

Presidente: Alparone, Relatore: Grimaldi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Percentuale di scostamento – Grave incongruenza.

Massima:

Va annullato l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento dei ricavi dichiarati dalle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'art. 62-sexies comma 3 del d.l. 331/1993, ove tale scostamento non sia superiore del 5-10%, così come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 175/E del 5 agosto 1999, non rappresentando tale percentuale quelle "gravi incongruenze" previste dalla disposizione.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies comma 3.



Plusvalenza patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 70 del 22 maggio 2012

Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone

Intitolazione:

IMPOSTA SUI REDDITI – ACCERTAMENTO – Plusvalenza patrimoniale – Valore di un immobile accertato ai fini dell'imposta di registro.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il fisco è legittimato a procedere all'accertamento in via induttiva del reddito derivante da una plusvalenza patrimoniale, sulla base del valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, ed è onere probatorio incombente sul contribuente superare (anche con mezzi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo concordato con il valore di mercato definitivamente stabilito con riguardo all'imposta di registro, dimostrando di aver venduto ad un prezzo minore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 68.



Adesione allo scudo fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 70 del 28 maggio 2012

Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolonta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – Determinazione del reddito – Presunzione di maggior reddito – Adesione allo scudo fiscale – Rimpatrio di somme estere – Non superabilità.

Massima:

Non costituisce prova contraria, idonea a vincere la presunzione di maggior reddito su cui è fondato un accertamento sintetico la circostanza secondo la quale il contribuente abbia aderito allo scudo fiscale ter (art. 13-bis d.l. 78/2009), rimpatriando somme detenute all'estero, qualora gli incrementi patrimoniali che motivano l'accertamento si siano verificati in epoca anteriore al rimpatrio.

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13-bis.



Giustificazioni dello scostamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 67 del 13 giugno 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

**STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO – GIUSTIFICAZIONE – ONERE DEL
CONTRIBUENTE – ASSERTZIONI PRIVE DI RISCONTRI – NON SONO IDONEE.**

Massima:

Nell'ipotesi di accertamento mediante studi di settore nel quale i maggiori ricavi siano giustificati dall'andamento più che positivo del costo del venduto rispetto ai periodi d'imposta precedenti (nel caso di specie si trattava di autofficina con gommista e commercio all'ingrosso e al dettaglio), non sono elementi idonei a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli attribuibili in base allo studio, le mere asserzioni del contribuente circa la situazione di crisi e di forte concorrenza nel settore che siano del tutto prive di elementi di riscontro.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.



Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 75 del 15 giugno 2012

Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Determinazione del reddito – Presunzioni – Onere della prova – Contestazione – Maggior reddito.

Massima:

E' ammissibile il metodo di rideterminazione induttiva del reddito basata anche solo su un elemento ritenuto idoneo a fondare la rettifica (Corte di Cassazione sentenza n. 8643/2007). Anche un solo elemento di prova è idoneo ad addossare al contribuente l'onere di contestare la presunzione derivante dal metodo induttivo concernente maggiori redditi non dichiarati, provando fatti o circostanze in contrasto con detta presunzione (Corte di Cassazione sentenza n. 10345/2007).



Studi di settore, presunzioni semplici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 121 del 18 giugno 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Barbarossa

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Metodo analitico induttivo
Studi di settore – Valore probatorio – Mere presunzioni semplici – Inversione dell'onere della prova – Contraddittorio – Libero convincimento del giudice.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, esito che, essendo alla fine di un processo di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente (Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Presunzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 132 del 18 giugno 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Società di capitali a ristretta base azionaria – Utilizzo delle presunzioni – Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci – Necessità di ulteriori elementi esterni di riscontro
Esclusione.**

Massima:

Il “fatto noto”, che di per sé legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, è costituito propriamente dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente ne deriva. In quanto fatto noto dotato di efficacia presuntiva ex art. 2727 c.c., tipizzato dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha valenza probatoria intrinseca e non richiede elementi esterni di riscontro. Il presupposto dell'accertamento a carico del socio, costituito dal prodromico accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società, non richiede che quest'ultimo sia divenuto definitivo ed irrevocabile, e non è precluso dalla pendenza del ricorso proposto dalla società (Conf. Cass. 9519/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 3; c.c., artt. 2727 e 2729.



Studi di settore, contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 76 del 19 giugno 2012

Presidente: Liguoro, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

IMPOSTA SUI REDDITI – ACCERTAMENTO – Studi di settore – Contraddittorio.

Massima:

Prima di emettere un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, l'ufficio deve consentire al contribuente di presentare le sue osservazioni, delle quali deve tenere conto nella motivazione dell'atto impositivo. In difetto quest'ultimo è viziato da invalidità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 138 del 19 giugno 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – CONTRADDITTORIO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO – Sussiste – Inversione dell'onere della prova nel processo – Non sussiste.

Massima:

L'accertamento basato sull'applicazione dello studio di settore non costituisce prova grave, precisa e concordante, quindi, anche laddove il preventivo contraddittorio sia stato svolto, l'Ufficio deve debitamente motivare l'atto di accertamento non basandolo esclusivamente sullo studio di settore; diversamente si sarebbe in presenza di un accertamento dei redditi standardizzato e slegato dall'effettiva capacità contributiva del contribuente in violazione dell'art. 53 della Costituzione. La circostanza che sia stato svolto il contraddittorio col contribuente non comporta che, in giudizio, l'onere della prova non gravi oltremodo sull'Amministrazione Finanziaria in quanto tale inversione dell'onere probatorio non emerge da alcuna norma specifica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.l. 331/1993, art. 62-sexies; c.c., art. 2697.



AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

AGEVOLAZIONI



Torna all'indice

Agevolazioni prima casa, residenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 20 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – DECORRENZA EFFETTI – DATA DOMANDA
RESIDENZA – Data di iscrizione anagrafe – Irrilevante.**

Massima:

Il contribuente può fruire delle agevolazione per l'acquisto dell'abitazione principale purché dimostri di aver inoltrato al Comune, in cui è ubicato l'immobile agevolato, domanda di residenza entro i termini di 18 mesi dalla data di stipula del rogito. A nulla rileva che il comune destinatario della domanda provveda all'iscrizione nell'anagrafe decorsi i predetti termini dato che l'iscrizione all'anagrafe civile del comune attiene al semplice perfezionamento burocratico e non incide sul diritto all'agevolazione.



Esecuzione verbale di separazione coniugale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 92 del 14 marzo 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – Trasferimento coattivo di immobili – Esecuzione verbale di separazione coniugale – Agevolazione Sussiste.

Massima:

Sussistono le agevolazioni per imposta di registro ed ipo-catastali di cui all'art. 19 l. 74/1987 per la registrazione della sentenza di trasferimento coattivo di immobile a favore delle figlie di coniugi separati, laddove il detto trasferimento trovi causa nel verbale di separazione coniugale dei genitori delle ricorrenti. Il trasferimento non costituisce donazione ma atto di contenuto solutorio, sostitutivo dell'obbligo di mantenimento.

Riferimenti normativi: l. 74/1987, art. 19.



Omessa compilazione quadro RU

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 106 del 7 marzo 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI – L. 449/1997 – OMESSA COMPILAZIONE QUADRO RU – Errore formale- Perdita dell'agevolazione – Non sussiste.

Massima:

Spetta il rimborso degli incentivi fiscali ex l. 449/1997 attribuiti alle piccole e medie imprese commerciali per la riqualificazione della rete distributiva, utilizzato nel periodo d'imposta nel quale è stato concesso, ma non dichiarato nel quadro RU. Un semplice errore formale non può, infatti, comportare la perdita dell'agevolazione, laddove non vi sia danno per l'Erario né ostacolo al controllo della Pubblica Amministrazione. Ciò in applicazione dei principi generali della correttezza e buona fede, cui deve uniformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione e di quelli fissati dallo Statuto del Contribuente, norma successiva all'art.11 l. 317/1991, che deve ritenersi implicitamente abrogato, ove in contrasto con i principi generali dell'Ordinamento nazionale e comunitario, di leale collaborazione tra contribuente e Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi: l. 449/1997; L. 313/1991, art. 11 comma 3; l. 212/2000.



Termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 78 del 16 aprile 2012

Presidente: Golia, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Decadenza - Decorrenza dalla conoscenza da parte dell’Agenzia delle Entrate della
non spettanza dell’agevolazione - Legittimità - Sussiste.

Massima:

Il termine di decadenza, di cui all’art. 76 d.P.R. 131/1986, per la contestazione delle agevolazioni “prima casa” decorre da quando l’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza che l’immobile non poteva usufruire delle menzionate agevolazioni essendo stato oggetto di un contratto di locazione.



Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 86 del 20 aprile 2012

Presidente: De Sapia, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - ISTANZA DI RIMBORSO - Agevolazioni prima casa - Richiesta di applicazione dei benefici dopo la registrazione - Legittimità - Sussiste.

Massima:

Considerato che la norma in tema di riconoscimento dei benefici fiscali in caso di acquisto della prima casa nulla impone al contribuente circa la forma con la quale i benefici stessi possono essere richiesti, deve ritenersi illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate in sede di registrazione di un atto di acquisto immobiliare da parte del contribuente che, solo in un momento successivo, abbia chiesto il riconoscimento dei benefici stessi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa.



Requisiti agevolazione L. 266/2005, art. 1, comma 497

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 115 del 3 maggio 2012

Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – IMMOBILE USO UFFICIO – RICHIESTA VARIAZIONE ACCATASTAMENTO – Compravendita – Accoglimento richiesta variazione accatastamento dopo acquisto – Adibizione immobile a privata abitazione Agevolazione ex L. 266/2005, art. 1 comma 497 – Non sussistono i requisiti.

Massima:

Laddove un immobile originariamente accatastato come ufficio e per il quale è stata chiesta la variazione di accatastamento sia acquistato da privato per essere adibito ad abitazione prima dell'accoglimento dell'istanza di variazione, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'imposta di registro sulla base del valore catastale anziché sul prezzo indicato in atto di cui all'art. 1 comma 497 della l. 266/2005, in quanto il bene deve essere definito come “cespite in corso di definizione catastale”.

Riferimenti normativi: l. 266/2005, art. 1 comma 497; d.P.R. 633/1973, art. 10 comma 1 n. 8; d.P.R. 131/1986, art. 43.



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 58 del 26 marzo 2012

Presidente: Maffferri, Relatore: Rustico

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Abitazione di lusso – Requisiti.

Massima:

Non può essere revocata l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, prevista dalla nota II bis, art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, se trattasi di abitazione non di lusso. Sono applicabili le agevolazioni previste dalla legge n. 188/1985, prorogate dalla legge n. 541/1988, a seguito dell'acquisto di immobili non di lusso. Ai fini della qualificazione di immobile di lusso è necessario che lo stesso presenti entrambi i requisiti di cui all'art. 5, d.m. n. 1072/1969, il quale dispone che: “..le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte dell'area coperta” (nel caso di specie, la CTP di Bergamo ha ritenuto assenti detti requisiti, con la conseguente irrevocabilità dell'agevolazione richiesta).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.1, nota II-bis, Tariffa parte I; d.m. 1072/1969, art. 5.



Associazione senza scopo di lucro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 98 del 14 maggio 2012

Presidente: Grasso, Relatore: Maurini

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO – Registro CONI
Natura sportiva – Benefici tributari.**

Massima:

L'art. 1 della l. 398/1991 ha carattere imperativo in merito al requisito che un'associazione senza fini di lucro si iscriva al registro del CONI per usufruire delle agevolazioni fiscali ex lege; in difetto, l'associazione stessa, non esercitando uno scopo associativo di natura sportiva, non può godere di detti benefici tributari, oltre ad esserne esclusa anche per quanto attiene alle norme della l. 289/2002 in tema di enti commerciali.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90; l. 398/1991, art. 1; d.P.R. 917/1986, art. 111-bis commi 1 e 2.



Omesso trasferimento della residenza nel termine di legge

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 22 del 16 marzo 2012

Presidente e Relatore: Bitonte

Intitolazione:

REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – OMESSO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERMINE DI LEGGE – Causa di forza maggiore dipendente da minorate condizioni di salute – Irrilevanza – Sanzioni – Inapplicabilità.

Massima:

Nel caso di acquisto effettuato con le agevolazioni prima casa, con l'impegno di trasferirvi la residenza entro il termine di diciotto mesi, è irrilevante che il trasferimento di residenza non sia avvenuto per cause di forza maggiore dovute da un aggravamento delle proprie precarie condizioni di salute. La causa di forza maggiore è tuttavia causa di inapplicabilità delle sanzioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5; d.l. 16/1993.



Agevolazioni ex l. 168/1982

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 37 del 29 febbraio 2012

Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI EX L. 168/1982 – Obbligo di richiedere nell’atto di compravendita l’applicazione delle agevolazioni – Inesistenza.

Massima:

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 5 della l. 168/1982, non è necessario che nell’atto di compravendita sia espressamente richiesta l’applicazione della predetta disposizione. A differenza delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”, nessuna norma prevede l’obbligo di richiedere espressamente nell’atto le agevolazioni di cui all’art. 5 della l. 168/1982. A tale fine appare condizione necessaria e sufficiente che il notaio rogante, per facta concludentia, abbia applicato alla compravendita tale agevolazione in sede di registrazione telematica del contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: l. 168/1982, art. 5.



Benefici “prima casa”

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 36 del 27 marzo 2012

Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICI “PRIMA CASA” – Attività svolta prevalentemente nel comune ove è ubicato l’immobile.

Massima:

Può fruire delle cd. agevolazioni “prima casa”, l’acquirente che svolge la propria attività prevalentemente nel comune ove è ubicato l’immobile oggetto di compravendita (fattispecie nella quale l’acquirente svolge attività commerciale in un comune, attraverso un punto vendita che realizza il 70% circa del volume d’affari dell’attività, mentre in altri due comuni sono ubicati, rispettivamente, un magazzino e un secondo punto vendita gestito da dipendenti).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, tariffa-parte I, nota IIbis.



Riduzione cuneo fiscale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 61 del 20 aprile 2012

Presidente e Relatore: Melluso

Intitolazione:

RIDUZIONE CUNEO FISCALE – Esclusione dal beneficio – Caratteristiche di una concessione di servizi.

Massima:

Con riguardo ai benefici fiscali previsti dall'art. 1 comma 22, della l. 296/2006 (riduzione del cuneo fiscale), l'agevolazione va esclusa solo qualora l'impresa (nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, etc.) operi contemporaneamente in concessione e a tariffa. L'esclusione dal beneficio del cuneo fiscale è riferita alla presenza cumulativa dei requisiti della presenza di concessione traslativa e di sistema a tariffa. Diversamente, qualora l'impresa operi solo in regime di concessione o solo secondo il sistema di remunerazione a tariffa, l'agevolazione è applicabile. Si è in presenza di una concessione di servizi quando l'operatore si assume i rischi connessi alla realizzazione e gestione del servizio e trae la sua remunerazione dall'utilizzatore, segnatamente tramite la riscossione di un diritto; la concessione è caratterizzata dal trasferimento di una responsabilità di gestione. Fanno escludere l'esistenza di una concessione i seguenti elementi: la mancanza di un atto unilaterale dell'affidamento; la l'impegno dell'ente affidante a non autorizzare servizi che possano risultare in concorrenza con quelli aggiudicati; la previsione di penali, premi e cause di decadenza e revoca dall'affidamento e la previsione di un tentativo di composizione amichevole del contrasto e poi di seguito, in caso di esito negativo, per i giudizi relativi all'interpretazione ed esecuzione del contratto, la competenza di uno specifico foro o il ricorso ad un collegio arbitrale; il rinvio alla normativa vigente e in particolare alle norme del codice civile; la precisazione del Governo italiano fatta nella Circolare n. 61/E del 10/11/07 che l'esclusione riguarda le concessioni traslative e la valutazione di compatibilità della Commissione Europea effettuata con nota 4133/07.

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 266; d.lgs. 446/1997, art. 11.



[Torna all'indice](#)

Revoca dell'agevolazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 21 del 14 febbraio 2012

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

**IMPOSTA SOSTITUTIVA – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – Finanziamenti
Riduzione aliquota – Revoca agevolazione prima casa – Recupero imposta – Non
sussiste.**

Massima:

In tema di imposta sostitutiva, l'applicazione dell'aliquota in misura ridotta sui contratti di mutuo stipulati segue le sorti dell'agevolazione prima casa. Tuttavia, fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 244/2007, l'Agenzia delle Entrate, in caso di revoca della medesima agevolazione, non è legittimata, secondo il brocardo latino *ubi voluit dixit*, a recuperare l'imposta versata con l'aliquota ridotta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa parte I; d.P.R. n. 601/1973, art. 18.



Torna all'indice

Clausole statutarie

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 20 del 15 maggio 2012

Presidente: Chiaro, Relatore: Masi

Intitolazione:

ENTI NON COMMERCIALI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Statuto sociale – Mancata indicazione della non intrasmissibilità della quota e della non rivalutabilità della stessa – Questione puramente formale.

Massima:

Il mancato inserimento nello Statuto di un'associazione sportiva dilettantistica della clausola riguardante la “non intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa” non comporta il venir meno della natura dilettantistica sportiva dell'ente stesso e delle connesse agevolazioni. A seguito dell'art. 90 della l. 289/2002, infatti, l'inserimento della predetta clausola è questione del tutto formale; la sua assenza non impedisce il raggiungimento dell'oggetto sociale e non costituisce motivo per denegare l'agevolazione in esame.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148, comma 8, lett. f); l. 398/1991; d.P.R. 544/1999, art. 9; l. 289/2002, art. 90.



Vendita dell'immobile prima dei 5 anni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 94 del 28 maggio 2012

Presidente: Spera; Relatore: Avagliano

Intitolazione:

REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – VENDITA DELL'IMMOBILE anteriore al decorso di cinque anni dalla data di acquisto – Successivo riacquisto a titolo gratuito entro l'anno dalla vendita di altro immobile destinato ad abitazione principale – Decadenza dai benefici prima casa – Sussiste.

Massima:

Allorquando l'immobile acquistato con i benefici prima casa venga trasferito prima del decorso del quinquennio dall'acquisto e seguito dal riacquisto, entro l'anno, di altro immobile destinato ad abitazione principale, ma effettuato a titolo gratuito, anziché a titolo oneroso, vi è decadenza dai benefici goduti per il primo acquisto. In tal caso, infatti, il riacquisto non trova più giustificazione in quella finalità di reinvestimento del ricavato dalla vendita che rappresentava la ragione d'essere del beneficio fiscale riconosciuto sull'originario acquisto prima casa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota IIbis; d.l. 16/1993.



Agevolazioni edificatorie

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 75 del 21 giugno 2012

Presidente: Febraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – AGEVOLAZIONI EDIFICATORIE – REQUISITI.

Massima:

In tema di imposta di registro, per poter fruire dell'aliquota all'1% occorre che il trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto. È dunque necessario ai fini dell'agevolazione che concorrano un requisito oggettivo ed uno soggettivo; in particolare l'edificazione deve avvenire entro 5 anni e deve esser realizzata dallo stesso soggetto acquirente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 1.



Regime della piccola proprietà contadina.

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 61 del 16 aprile 2012

Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

ACQUISTO DELL'USUFRUTTO - DA PARTE DI COLTIVATORE - Acquisto della nuda proprietà da parte di soggetto non dedito alla coltivazione della terra - Regime della piccola proprietà contadina - Applicazione all'usufruttuario - Sussiste.

Massima:

Le agevolazioni previste per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina si applicano con riferimento a tutti gli atti traslativi di diritti reali immobiliari, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della l. 604/1954. Le agevolazioni spettano anche al coltivatore diretto che acquisti il solo diritto di usufrutto, anche se con atto contestuale la nuda proprietà sia acquistata da un soggetto privo dei requisiti previsti da tale disciplina agevolativa.

Riferimenti normativi: l. 604/1954, art. 1.



Utilizzabilità del credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 7 del 16 gennaio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI – CREDITO IMPOSTA – Utilizzabilità – Condizioni – Dichiarazione
Periodo d'imposta in cui è sorto o periodo successivo.**

Massima:

Il contribuente che beneficia di un'agevolazione fiscale regionale al commercio, può utilizzare il credito d'imposta che ne deriva a condizione che lo stesso sia indicato a pena di decadenza nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è sorto o, al più tardi, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Riferimenti normativi: l. 317/1991, art. 11.



[Torna all'indice](#)

Rimborso ritenute

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2012

Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

**PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA MILITARE – Esenzione – Compete
Rimborso ritenute IRPEF – Compete.**

Massima:

La pensione privilegiata ordinaria militare, estesa anche ai militari anche per infermità contratte durante il servizio utile alla leva, è esente dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 601/1973. Compete pertanto il rimborso delle ritenute fiscali e delle maggiori imposte versate con le dichiarazioni annuali dei redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 601/1973, art. 34.



Abitazione di lusso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 15 del 31 gennaio 2012

Presidente: Valenti, Relatore: Greco

Intitolazione:

**IMPOSTA REGISTRO – ACQUISTO ABITAZIONE DEFINITA DI LUSO
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” – NON SUSSISTE – CRITERI.**

Massima:

Per poter usufruire dell’agevolazione “prima casa”, l’immobile oggetto di acquisto non deve possedere le caratteristiche di lusso secondo i criteri individuati dal d.m. 2 agosto 1969, in assenza dei quali la facilitazione compete prescindendo dalla categoria con cui risulta censita l’unità immobiliare presso il catasto. L’art. 6 del suddetto Decreto definisce abitazioni non di lusso quelle di superficie superiore a 240 mq, ma esclude dai conteggi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina. In particolare, nel computo della superficie utile dell’immobile devono essere conteggiati i vani che possono essere considerati abitabili secondo la normativa statale e locale vigente.

Riferimenti normativi: d.m. 2 agosto 1969.



[Torna all’indice](#)

Computo metrico abitazione di lusso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 46 del 16 marzo 2012

Presidente: Tucci, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICI PRIMA CASA – ABITAZIONE DI LUSO
COMPUTO METRICO – ESCLUSIONE LOCALI SOTTERRANEI.**

Massima:

In base all'art. 3 del d.m. Lavori Pubblici n. 801/1977 e in base all'art. 46 del d.P.R. n. 142/1949 (Legge Tupini) i locali sotterranei (ad es. cantine) non rientrano nella superficie "utile" abitabile ai fini dell'applicazione dei benefici "prima casa", di cui alla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa (parte prima) del d.P.R. n. 131/1986, e, quindi, devono essere esclusi ai fini del computo metrico con riferimento alle abitazioni di lusso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, nota II-bis, Tariffa (parte prima).



Residenza anagrafica ed effettiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 74 del 23 marzo 2012

Presidente e Relatore: Silocchi

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI – ABITAZIONE PRINCIPALE – Residenza anagrafica – Necessità
Esclusione – Residenza effettiva – Sufficienza – Prova.**

Massima:

L'agevolazione prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata per la divergenza tra il luogo indicato nella dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 504/1992 e la residenza anagrafica del contribuente, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che l'occupazione di un immobile in altro luogo derivante da esigenze lavorative non comporta lo spostamento del centro di interessi familiari ed affettivi, a nulla rilevando il trasferimento formale della residenza anagrafica).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8.



Revoca agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 37 del 30 marzo 2012

Presidente e Relatore: Targetti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI FISCALI EX ART. 33 COMMA 3 L. N. 388/2000 – PIANO PARTICOLAREGGIATO di edificazione – Approvazione successiva – Irrilevanza.

Massima:

Per potere godere dell'imposizione fiscale agevolata di cui all'art. 33 comma 3 della l. n. 388/2000, è sufficiente che entro cinque anni dal trasferimento di un terreno precedentemente non edificabile l'acquirente costruisca in base ad un piano particolareggiato di edificazione. Non è necessario, invece, che l'approvazione del piano edificatorio si realizzi prima della data del trasferimento, potendo questa avere luogo anche in un momento successivo. La legge intende infatti riservare un trattamento di favore a tutti quei trasferimenti immobiliari che non abbiano natura meramente speculativa e che siano accomunati dalla circostanza di beneficiare dei mutamenti urbanistici del territorio. L'intento perseguito dal legislatore si ritiene pertanto raggiunto sia nel caso in cui lo strumento urbanistico sia già perfetto all'atto della compravendita, sia quando esso sia ancora in itinere.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3.



Torna all'indice

Revoca dell'agevolazione, immobili di lusso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 50 del 18 aprile 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

IMMOBILI DI LUSO – INDIVIDUAZIONE – Scala – Superficie utile – Calcolo Sottotetto – Abitabilità.

Massima:

Ai fini dell'individuazione degli immobili di lusso, l'eventuale presenza di una scala non può giustificare l'inclusione, nel calcolo della superficie utile prevista dall'art. 6 d.m. 2/8/1969 del sottotetto posto al secondo piano. È noto, infatti, che il sottotetto diventa espressione della superficie dell'appartamento soltanto quando presenti, anche alla stregua dei regolamenti edilizi, le caratteristiche prescritte per l'abitabilità, e ciò alla luce delle caratteristiche tecniche cui devono corrispondere i vani per essere considerati abitabili secondo la normativa statale e locale vigente.

Riferimenti normativi: d.m. 2/8/1969, art. 6.



Art. 19 l. 74/1987, separazione e divorzio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 48 del 23 aprile 2012

Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

REGISTRO – AGEVOLAZIONI EX ART. 19 DELLA L. 74/1987 – ACCORDI DI TRASFERIMENTO – Riconoscimento della proprietà in sede di separazione e divorzio
Applicabilità – Estensione art. 19 della L. 74/1987.

Massima:

Le agevolazioni di cui all'art. 19 della l. 74/1987 opera con riferimento agli atti di trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge che già fanno parte del patrimonio di uno o di entrambi i coniugi restando esclusi gli acquisti di ulteriori beni.

Riferimenti normativi: l. 74/1987, art. 19.



Revoca agevolazioni, responsabilità dell'amministrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 47 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI – RESPONSABILITÀ UFFICIO PER LA MINORE IMPOSTA VERSATA – Non sussiste – Tutela della buona fede del contribuente – Non può essere invocata – Responsabilità notaio rogante – Non può essere esclusa Omesso recupero d'imposta in situazioni analoghe – Convincimento della spettanza dell'agevolazione – Non è fondato – Obiettiva incertezza norma – Non sussiste.

Massima:

Non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'Ufficio e quindi alcuna lesione al principio della tutela della buona fede del contribuente, nel caso di revoca delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 5, della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, in quanto l'atto è registrato in maniera telematica dal notaio rogante e l'imposta è autoliquidata, mentre la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma può essere accertata dall'Ufficio solo successivamente in occasione del controllo sull'atto stesso. Al contrario non può escludersi la responsabilità del notaio rogante, che tuttavia non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, non rileva in sede di impugnazione della pretesa impositiva. La mera omissione dell'Amministrazione Finanziaria di procedere al recupero di imposte dovute per carenza dei requisiti di cui all'articolo 1 comma 5, della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, non costituisce una condotta idonea a fondare nel contribuente, che versi in situazioni analoghe, il convincimento che l'imposta non sia dovuta e neppure può condurre a ritenere sussistente una obiettiva situazione di incertezza della norma suddetta, che peraltro è del tutto chiara nel prevedere l'agevolazione per le fattispecie di esenzione dall'IVA, che sono del tutto diverse dalle fattispecie di esclusione dall'imposta (nel caso di specie per carenza del requisito della soggettività passiva).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa allegata.



Torna all'indice

Usucapione - Benefici prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 82 del 29 maggio 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Cantele

Intitolazione:

**SENTENZA DICHIARATIVA DI USUCAPIONE - BENEFICI "PRIMA CASA"
INAPPLICABILITÀ.**

Massima:

Il godimento dei benefici concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa è subordinato alla condizione che l'acquirente, all'atto dell'acquisto, manifesti la volontà di usufruirne. In caso di acquisto di immobile in forza di sentenza dichiarativa dell'usucapione, l'aliquota agevolata dell'imposta di registro non è applicabile, venendo a mancare le condizioni richieste dall'art. 8, nota II-bis, e dell'art. 1, nota II-bis della tariffa (parte prima) allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 8, nota II-bis e 1, nota II-bis, Tariffa (parte prima).



CONDONO ED AMNISTIA



Credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 36 del 8 maggio 2012

Presidente: Gaballo, Relatore: Stefanini

Intitolazione:

CONDONO ED AMNISTIA – CREDITO IVA.

Massima:

Il condono elide, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente vanta nei confronti del fisco, che restano pertanto soggetti all'eventuale contestazione da parte degli Uffici tributari. Di conseguenza, l'Amministrazione Finanziaria ha il potere, anche in presenza di condono fiscale, di accertare a carico del contribuente l'inesistenza dei crediti da questi chiesti a rimborso, principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; l. 289/2002, art. 9.



Diniego

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 25 del 20 marzo 2012

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

CONDONO – DINIEGO – FATTISPECIE PENALE – RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – Sindacato del Giudice Tributario circa la sussistenza del presupposto del raddoppio dei termini.

Massima:

Il raddoppio dei termini di accertamento scaturente dalla denuncia di reato da parte degli Uffici Finanziari non preclude il riconoscimento del condono adito dal contribuente ex art. 9 della legge n. 289/2002. Rientra nella piena facoltà del Giudice Tributario sindacare, in assenza di qualsivoglia pronuncia giudiziale, la sussistenza o meno del fumus boni juris in merito al coinvolgimento del contribuente in fattispecie delittuose.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Tardivo versamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5 del 23 gennaio 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

CONDONO – TARDIVO VERSAMENTO – INVALIDITÀ DELLA DEFINIZIONE – Non sussiste – Iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni – Diniego di rimborso del debito d'imposta originariamente dovuto e versato – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Il tardivo versamento della seconda ed ultima rata del condono, mancando una specifica e contraria disposizione di legge, non determina l'inefficacia della definizione agevolata, salva la possibilità dell'Ufficio di iscrivere a ruolo la rata non versata, maggiorata di interessi e sanzioni. Per l'effetto risulta illegittimo il diniego al rimborso dell'intero debito d'imposta originariamente dovuto, iscritto a ruolo e versato.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 9-bis e 12.



Omesso versamento di una rata

Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 7 del 23 gennaio 2012

Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

Intitolazione:

**DINEGO CONDONO L. 289/2002 – Omesso versamento di una rata
Perfezionamento del condono – Non sussiste.**

Massima:

In tema di condono ex art. 9-bis l. 289/2002, in caso di mancato versamento anche di una sola rata il condono non si perfeziona, in quanto è impossibile applicare la sanatoria relativa a violazioni certe dell'obbligo di versamento che vengono reiterate.

Riferimenti normativi: l. 289/2002. art. 9-bis.



Definizione ruoli pregressi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 16 del 6 febbraio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

CONDONO – DEFINIZIONE RUOLI PREGRESSI – Versamento entro il termine del D.L. 59/2003 – Decadenza del D.L. 59/2003 non convertito – L. 212/2003 – Effetto sanante – Validità del versamento – Sussiste.

Massima:

Il contribuente che abbia aderito alla definizione dei ruoli pregressi di cui all'articolo 12 l. 289/2002 versando la relativa imposta entro il termine previsto dal d.l. 59/2003 (che ha prorogato al 16 maggio 2003 il termine originariamente previsto), è ammesso a godere dei benefici del condono nonostante il predetto decreto legge non sia stato convertito, in quanto l'art. 1, comma 2, l. 212/2003 prevede espressamente che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi nella vigenza delle disposizioni di cui al suddetto d.l. 59/2003.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12; l. 212/2003, art. 1.



Rottamazione dei ruoli

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 40 del 7 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – SOGGETTIVITÀ ATTIVA – Mancato pagamento della seconda rata – Perdita di efficacia del condono Sussistenza.

Massima:

La sanatoria prevista dall'art. 12, l. 289/2002 (cd. rottamazione dei ruoli), in base alla quale viene consentito al contribuente di liberarsi da ogni obbligo nei confronti del Fisco versando il 25% delle somme iscritte a ruolo, costituisce una forma di condono "clemenziale" la cui efficacia è condizionata all'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto. Di conseguenza, l'omesso o anche soltanto ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata esclude il verificarsi della definizione della lite pendente (Conf. Cass. Sez. Trib., 20746/2010; 24316/2010).

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.



Condono fiscale, avviso di diniego

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 17 del 17 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Pezza

Intitolazione:

CONDONO FISCALE – DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI – AVVISO DI DINIEGO – Versamenti parziali – Versamenti tardivi – Mancato perfezionamento del condono – Sussiste.

Massima:

Le disposizioni dell'art. 12, l. 289/2002 in tema di condono dei carichi di ruolo pregressi, non determinano alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo normativamente previsto, da versarsi da parte del contribuente per la definizione favorevole della lite pendente, pertanto detta tipologia di condono è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto, con la conseguenza che, in presenza di omesso o ritardato versamento di quanto richiesto è da disattendersi l'ipotesi di iscrizione a ruolo con addebito di sanzioni o oneri di legge per la somma versata in ritardo od omessa; escludersi la validità della definizione/condono e legittimarsi il diniego del condono dell'Ufficio Finanziario.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.



Pagamento della sola prima rata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2012

Presidente: Buono, Relatore: Serangeli

Intitolazione:

**CONDONO – EX ART. 9, L. N. 289/2002 – Pagamento della sola prima rata
Sanatoria – Inefficace – Definizione della lite – Non sussiste.**

Massima:

Il condono di cui all'art. 9, l. n. 289/2002 ha natura "clemenziale" e, a differenza dei tipi di condono previsti dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, in caso di omesso pagamento delle rate successive alla prima non può ritenersi verificata la definizione della lite essendo inefficace la sanatoria (Conf. Cass. 20746/2010).

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9.



Condono tombale e attività ispettiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 26 del 6 marzo 2012

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

CONDONO TOMBALE – ADESIONE – PRECLUSIONE – Attività ispettiva – Non sussiste – Preclusione – Attività accertativa – Sussiste.

Massima:

La contribuente, in sede di accertamento, si è rifiutata di esibire la documentazione (relativa al contratto di associazione in partecipazione) opponendo l'adesione al condono tombale ex art. 9 l. n. 289/2002. L'adesione al condono tombale non preclude i poteri ispettivi dell'Ufficio, ma soltanto l'emissione di accertamenti. Pertanto, l'Ufficio può chiedere la documentazione relativa alla posizione fiscale della contribuente per il periodo d'imposta condonato.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9 comma 10.



Condono tombale, preclusioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 37 del 3 aprile 2012

Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

CONDONO TOMBALE – ADESIONE – PRECLUSIONE – Attività accertativa per gli anni e i tributi condonati – Sussiste – Preclusione – Attività accertativa per gli anni successivi – Non sussiste

Massima:

Per consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la definizione automatica della posizione fiscale preclude soltanto l'attività di accertamento per gli anni e per i tributi oggetto del cd. condono fiscale, ma non pregiudica affatto i poteri dell'Ufficio di accertare l'insussistenza di un credito d'imposta indebitamente utilizzato in un anno successivo e di procedere ad un suo recupero (Conf. Cass. 375/2009).

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9 comma 10.



Rottamazione dei ruoli, tempestività del pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 48 del 27 aprile 2012

Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – TEMPESTIVITÀ DEL PAGAMENTO – Legge 289/2002 art. 12 – Pagamento prima rata – Ritardo pagamento seconda rata Definitività condono – Sussiste.

Massima:

L'avvenuto pagamento della prima rata pari, come richiesto dall'art. 12 della l. n. 289/2002, all'80% della somma dovuta (questa determinata nella misura del 25% delle imposte iscritte in cartella), rende definitivo il ricorso ancorché la seconda rata risulti pagata in ritardo.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.



Definizione delle liti pendenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 41 del 31 maggio 2012

Presidente e Relatore: Calia

Intitolazione:

CONDONO – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO – ESCLUSIONE – FATTISPECIE.

Massima:

Sono escluse dall'applicazione dell'art. 39 d.l. 98/2011 le controversie tributarie che riguardano esclusivamente la spettanza di un'agevolazione in quanto in esse non si fa questione di un tributo preteso (nel caso di specie, i giudici hanno escluso l'applicazione della norma alla vertenza avente ad oggetto il provvedimento di diniego di condono ex l. 289/2002)

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39.



CATASTO



Classamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 18 del 3 febbraio 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

Intitolazione:

**CATASTO – ACCERTAMENTO – CLASSAMENTO IMMOBILE – INDICAZIONE DATI
OGGETTIVI – NORME DI RIFERIMENTO PER LE STIME – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.**

Massima:

È legittimo l'avviso di accertamento contenente la modifica del classamento, qualora l'Ufficio non si limiti alla mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio tecnico erariale (ora Agenzia del Territorio), della classe attribuita all'immobile e della conseguente rendita ma segnali i riferimenti normativi posti a fondamento delle stime eseguite.



[Torna all'indice](#)

Esercizio potere rettifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 32 del 23 febbraio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

**RENDITA CATASTALE – ESERCIZIO POTERE RETTIFICA – NATURA DEL TERMINE
Perentorietà – Aggiornamento rendita – Termine annuale – Sussiste.**

Massima:

In tema di catasto dei fabbricati, la procedura, c.d. DOCFA, che consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili stessi, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di rendita proposta, fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva; il termine massimo di un anno, pertanto, assegnato all'ufficio dalla normativa, per la determinazione della rendita catastale definitiva, non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica (costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto) ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali.

Riferimenti normativi: d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1.



Riclassamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 87 del 19 aprile 2012

Presidente: Franco, Relatore: Mauri

Intitolazione:

**U.I.U. – RICLASSAMENTO – RENDITE CATASTALI – Livellamento – Comune
Microzone.**

Massima:

La norma dell'art. 1 comma 335 legge 311/2004 non mirava certo ad ingenerare la disponibilità di trattamento fiscale tra i proprietari delle U.I.U. riclassate ed i proprietari delle U.I.U. situate nelle microzone non oggetto di revisione, bensì mirava a determinare un livellamento delle rendite catastali, sì da ottenere un rapporto omogeneo tra valore di mercato e rendite catastali tra le varie microzone del Comune.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1, comma 335.



Torna all'indice

Classamento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 59 del 26 marzo 2012

Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

Intitolazione:

**CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE - Valore - Categoria - Motivazione
Legittimità - Sussiste.**

Massima:

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione delle rendite sia il risultato di una procedura partecipativa (denuncia Documenti Catasto Fabbricati) in cui si utilizzano anche dati e notizie forniti dallo stesso dichiarante, nonché tariffe già predisposte, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'organo accertatore a seguito di un procedimento del quale il contribuente ha piena conoscenza (Conf. Cass. 16824/2006, 24064/2006, 1060/2010).

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1; l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7.



Atti attributivi di rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 43 del 23 maggio 2012

Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

ICI – RENDITA CATASTALE – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.

Massima:

In tema di Ici, l'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni o fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude l'utilizzabilità della rendita medesima una volta notificata, ai fini impositivi, anche per annualità precedenti, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.

Riferimenti normativi: l. 74/2000, art. 74, comma 1.



Classamento e attribuzione rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 7, sentenza n. 11 del 27 febbraio 2012

Presidente: Budelli, Relatore: Musco

Intitolazione:

**CLASSAMENTO E ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE – CONTESTAZIONE
CONTENUTO DELLA MEDESIMA.**

Massima:

In caso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di sopralluogo che ha fatto constatare l'infedeltà della rappresentazione grafica con la situazione reale, il ricorrente non può limitarsi ad una contestazione generica limitandosi a sostenere che la stima risulta sproporzionata all'effettivo valore di mercato, ma deve dare precise giustificazioni con la relativa documentazione atta a contestare l'operato dell'ufficio.



Classamento immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 63 del 21 maggio 2012

Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – CLASSAMENTO UNITA' IMMOBILIARE – DIFETTO ISTRUTTORIA – INSUSSISTENZA.

Massima:

Nell'ambito catastale la determinazione di un classamento è una operazione di carattere tecnico e richiede pertanto da parte dell'Ufficio accertatore l'applicazione di conoscenze tecniche specialistiche. In proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 6854/1983 ha sancito che l'obbligo di motivazione per un avviso di classamento di un fabbricato deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'Ufficio tecnico erariale e siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi. Di conseguenza, è legittima la revisione del classamento di un immobile attuato mediante procedimenti automatizzati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 37 e 38; l. 311/2004, art. 1 comma 335.



COMUNITARIO

CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO



Torna all'indice

Rimborso fondato su sentenza della Corte di giustizia UE

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 32 del 16 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Golia

Intitolazione:

RIMBORSO – PRESUPPOSTO – SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA – TERMINE DI DECADENZA.

Massima:

Qualora il contribuente invochi il rimborso di imposte indebitamente versate sulla base di una pronuncia della Corte di Giustizia che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario di tali imposte, in quanto discriminatorie, si rende applicabile l'art. 21, del d.lgs. n. 546/1992 che, in mancanza di disposizioni specifiche, concede a chiunque voglia fare domanda di restituzione di imposte non dovute due anni di tempo dal pagamento o da quando si è verificato il presupposto della restituzione (nel caso, la sentenza della Corte Europea). L'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, per contro, si riferisce ai soli versamenti effettuati per errore materiale ed in caso di inesistenza dell'obbligo di versamento e cioè ai versamenti viziati "ab origine".

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Regione Lombardia, canone di polizia idraulica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 65 del 7 marzo 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

**NORMATIVA COMUNITARIA – DISPOSIZIONI INTERNE – Non vi è contrasto
Potere impositivo della Regione.**

Massima:

Non è rinvenibile alcun contrasto tra la normativa comunitaria (Direttiva comunitaria 2002/20/CE) e le disposizioni normative italiane da cui scaturisce il potere impositivo della Regione Lombardia in materia di canone di polizia idraulica: infatti, nella citata direttiva non si rinviene alcuna disposizione da cui desumere il divieto di imposizioni fiscali nella materia che ci occupa.

Riferimenti normativi: Direttiva comunitaria 2002/20/CE.



Istanza di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 3 del 30 gennaio 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Natola

Intitolazione:

NORMATIVA FISCALE NAZIONALE – NORMATIVA COMUNITARIA – CONTRASTO
Istanza di rimborso – Termine di decadenza – Dies a quo – Decorrenza dal
momento in cui il contrasto è conosciuto.

Massima:

Qualora dall'accertamento di una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario sorga un diritto al rimborso, è solo dal momento in cui è stato sancito il contrasto della normativa italiana rispetto a quella comunitaria che possono decorrere i termini prescrizionali o decadenziali per la richiesta di parte.

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 21, secondo comma.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 52 del 16 maggio 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

TASSAZIONE DELL'INCENTIVO ALL'ESODO - Rimborso d'imposta - Illegittimità comunitaria - Decorrenza del termine.

Massima:

Con la sentenza C-207/04 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 17 comma 4-bis del d.P.R. 917/1986 relativo alla tassazione delle somme corrisposte in caso di interruzione volontaria del rapporto di lavoro (cd. incentivo all'esodo).

La stessa Corte ha inoltre chiarito con Ordinanza del 16 gennaio 2008 che, in caso di accertamento di una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione discriminatoria senza attenderne la previa rimozione da parte del legislatore, pertanto è da tale data che può iniziare a decorrere il termine di decadenza delle istanze di rimborso di cui all'art. 38, d.P.R. 602/1973. Infatti, solo da tale data al cittadino è stata chiarita la modalità operativa nell'ordinamento interno della pronuncia della C.G.E. che accerta una discriminazione incompatibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.P.R. 917/1986, art. 17 comma 4-bis.



Erogazione somme TFR

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 59 del 22 maggio 2012

Presidente: Molina, Relatore: Bonavolonta

Intitolazione:

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DECADENZA - TERMINI - Decorrenza
Erogazione somme TFR – Normativa comunitaria.**

Massima:

Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973 decorre dalla data in cui è avvenuta l'erogazione delle somme relative al trattamento di fine rapporto, e non dalla data in cui il diritto poteva farsi valere. Il diritto comunitario, infatti, non vieta ad uno Stato membro di apporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data di pagamento dei tributi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE



Atto di pignoramento presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 8 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – Contestazione titolo esecutivo
Competenza giurisdizione tributaria.**

Massima:

Sussiste la giurisdizione della Commissione tributaria a fronte dell'atto di pignoramento presso terzi operato dal concessionario alla riscossione quando il contribuente contesti la fondatezza del titolo esecutivo mediante il quale l'ente impositore esercita la pretesa impositiva



Cancellazione ONLUS

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 17 del 9 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Davigo

Intitolazione:

**ONLUS - CANCELLAZIONE ANAGRAFE - Giurisdizione giudice tributario
Difensore tecnico – Fine solidaristico – Disabili – Sussiste.**

Massima:

È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) all'anagrafe delle Onlus trattandosi di atto che, oltre a rispondere a finalità di carattere prettamente fiscale, non presenta alcun margine di discrezionalità. L'assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 12 commi 2 e 6; d.lgs. 460/1997, artt. 11 e 10 comma 2 lett. a).



Debiti tributari e di natura diversa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 51 del 15 febbraio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

Intitolazione:

CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE – Plurime cartelle di pagamento – Debiti tributari e non – Ipoteca legale in unico atto – Giurisdizione del giudice tributario Sussiste.

Massima:

La controversia riguardante l'iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di cartelle di pagamento portanti debiti di natura tributaria e diversa rientra nella giurisdizione della Commissione tributaria, laddove non sia tecnicamente possibile scindere le opposizioni mediante lo scorporo del solo carico fiscale.



Atto di vendita immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 82 del 20 aprile 2012

Presidente: De Sapia, Relatore: Palombo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – GIURISDIZIONE – Impugnazione di un atto di vendita immobiliare notificato dal Concessionario della Riscossione – Giurisdizione del Giudice Tributario – Non sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, non sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario, bensì quella del Giudice Ordinario, nei giudizi che abbiano ad oggetto l'impugnazione di atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento come, ad esempio, l'avviso di vendita immobiliare.

Riferimenti normativi: c.p.c., art.145.



ConSORZI di bonifica

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 59 del 22 maggio 2012

Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Intitolazione:

CONSORZI DI BONIFICA – RISCOSSIONE – TAGLIE IRRIGUE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – SUSSISTE.

Massima:

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario con riguardo al giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento emessa da un consorzio di bonifica per taglie irrigue, anche se tale giurisdizione non si estende alla determinazione del quantum debeatur, poiché il piano di riparto deliberato dai consorzi è impugnabile davanti al TAR.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



Atto di pignoramento presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012

Presidente:Ferrari, Relatore: Verrascina

Intitolazione:

**ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI – RICORSO DINANZI AL GIUDICE
TRIBUTARIO – INAMMISSIBILITÀ.**

Massima:

L'atto di pignoramento non è impugnabile dinanzi al Giudice Tributario ma è oggetto esclusivo della Giurisdizione Ordinaria; esso non rientra tra quelli impugnabili innanzi al Giudice Tributario in quanto annoverato tra gli atti della esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



Opposizione all'esecuzione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 12 del 16 gennaio 2012

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE – RICORSO AL GIUDICE
TRIBUTARIO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.**

Massima:

Ai sensi del 2° comma dell'art. 615 c.p.c. e del 2° comma dell'art. 617 c.p.c., ove sia iniziata l'esecuzione, l'opposizione all'esecuzione oltre che quella relativa alla pignorabilità dei beni e l'opposizione agli atti esecutivi, debbono essere proposte al giudice dell'esecuzione con ricorso o citazione nei termini e modalità previste dal codice di rito ed il ricorso dinnanzi al giudice tributario è inammissibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 49.



Contributi S.S.N.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Campo

Intitolazione:

GIURISDIZIONE – Cartella di pagamento relativa a contributi S.S.N. Impugnazione dinanzi al giudice ordinario – Difetto di giurisdizione – Translatio iudicii in favore del giudice tributario – Sussiste – Conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria – Sussiste.

Massima:

Al fine di evitare menomazioni del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) e disparità di trattamento difensivo nei rapporti tra le varie giurisdizioni (artt. 3 e 24 Cost.), deve essere affermato il principio della prosecuzione del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso di ogni pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice adito e di riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione (cd. translatio iudicii). Tale principio trova applicazione anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37 c.p.c. (Conf. Cass. SS.UU. 4109/2007, 13048/2007, 9040/2008, 10454/2008, 17765/2008, 28044/2008, 2871/2009, 2716/2010, 14828/2010, 23596/2010, 24421/2010).

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 3, 24 e 111; l. 69/2009, art. 59; c.p.c., art. 37



Intimazioni di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 5 del 31 gennaio 2012

Presidente: Curto, Relatore: Pappalardo

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO – IMPUGNABILITÀ – NON SUSSISTE.**

Massima:

Non rientrano nella giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Le intimazioni di pagamento, che costituiscono l'adempimento prodromico per accedere alla espropriazione forzata ex art. 50 d.P.R. 602/1973, non possono essere impugnate se prima non sono state impugnate le relative cartelle di pagamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 2.



Torna all'indice

Lite temeraria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 70 del 18 aprile 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – GIURISDIZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA LITE TEMERARIA – SUSSISTE.

Massima:

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata (c.d. lite temeraria) può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno. Da ciò consegue che ove la domanda risarcitoria sia proposta nell'ambito di una controversia dinanzi al giudice tributario, questi gode della piena giurisdizione anche per tale domanda.

Riferimenti normativi: r.d. 1443/1940, art. 96; d.lgs. 546/1992, art. 2.



Contributi consortili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 52 del 18 maggio 2012

Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – CONTRIBUTI CONSORTILI – ONERE PROBATORIO.

Massima:

Allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di specifica contestazione



ATTI IMPUGNABILI



Rifiuto dell'esercizio di autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 71 del 27 marzo 2012

Presidente: Natola, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – RIFIUTO ESERCIZIO
AUTOTUTELA.**

Massima:

Al giudice tributario sono attribuite tutte le controversie in materia di tributi, ivi comprese quelle relative ai provvedimenti espressi o taciti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto incidenti sul rapporto tributario obbligatorio. Ma il limite che incontra l'impugnazione del rifiuto di esercizio dell'autotutela è dato dall'esame del mero sindacato di legittimità del rifiuto in quanto non può porsi in discussione la fondatezza o meno della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.l. 564/1994, art. 2-quater.



Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez.8, sentenza n. 57 del 26 marzo 2012

Presidente: Maffferri, Relatore: Rustico

Intitolazione:

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – IMPUGNABILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

L'intimazione di pagamento che contiene l'intimazione ad effettuare il pagamento di quanto indicato nella cartella, non rientra nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e neppure tramite essa è possibile impugnare gli atti precedenti, quali l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento qualora siano divenuti definitivi perché non impugnati nei termini previsti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Silenzio rifiuto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 49 del 30 marzo 2012

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

CONTENZIOSO – PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI SILENZIO RIFIUTO.

Massima:

Il silenzio-rifiuto formatosi dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della istanza di restituzione è autonomamente impugnabile e il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio previsto dall'art. 21, d.lgs. 546/92, a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Avviso di recupero

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 16 del 24 febbraio 2012

Presidente: Vacchiano, Relatore: Picasso

Intitolazione:

CREDITI D'IMPOSTA - AVVISO DI RECUPERO - IMPUGNABILITÀ - SONO IMPUGNABILI.

Massima:

Gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati costituiscono manifestazione della volontà impositiva dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.lgs. 241/1997, art. 17.



Diniego di autotutela

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 19 del 24 febbraio 2012

Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

DINEGO DI AUTOTUTELA - MOTIVAZIONE - ESAME DEL MERITO DELLA PRETESA - VALUTAZIONE DI MERITO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.

Massima:

La riforma del 2001 ha modificato l'art. 19 del d.lgs. 546/1992 nel senso che il contribuente può accedere al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi laddove l'Amministrazione Finanziaria manifesti la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare. Ne consegue che qualora, come nel caso di specie, il diniego dell'esercizio dell'autotutela dell'Amministrazione, non consista in un mero rifiuto ma venga motivato con ragioni di merito è in potere delle Commissioni tributarie sindacare la fondatezza di quanto disposto dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Atti autonomamente impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 20 del 13 febbraio 2012

Presidente: Calvi, Relatore: Minatta

Intitolazione:

PROCESSO – Impugnazione cartella di pagamento – Medesimi vizi eccepiti contro l'accertamento – Vizi “propri” – Assenza – Inammissibilità ricorso – Sussiste.

Massima:

È inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento che ripropone esclusivamente i medesimi motivi di illegittimità già proposti in sede di impugnazione del propedeutico avviso di accertamento perché, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, ciascuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi “propri”.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



[Torna all'indice](#)

Diniego di autotutela

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22 del 15 febbraio 2012

Presidente: Calvi, Relatore: Maggipinto

Intitolazione:

PROCESSO – ATTI IMPUGNABILI – Impugnazione diniego di autotutela – Vizi “originari” dell'avviso di accertamento – Inammissibilità ricorso – Sussiste.

Massima:

Non tutti i provvedimenti di diniego di annullare in autotutela un atto impositivo sono autonomamente impugnabili: è impugnabile dinnanzi al Giudice tributario il rifiuto di provvedere all'annullamento in autotutela di atti impositivi rispetto ai quali il contribuente deduce con l'istanza di autotutela eventi “sopravvenuti” che minano il provvedimento nella sua legittimità; è viceversa inammissibile il ricorso avverso il rifiuto di annullare in autotutela un atto di accertamento per “vizi originari”, già presenti fin dalla notificazione dell'atto di cui si chiede l'annullamento in autotutela (nella fattispecie, l'impugnazione del diniego di autotutela è inammissibile perché con l'istanza di autotutela il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per vizi originari ed aveva l'onere di impugnarlo autonomamente e non attrarlo nell'impugnativa con l'espedito di contrastare il diniego di autotutela stante il principio per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2 del 12 gennaio 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Campo

Intitolazione:

ISTANZA DI AUTOTUTELA – Provvedimento di rigetto – Impugnabilità – Esclusione.

Massima:

In tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione Finanziaria manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19, d.lgs. 546/1992 e non è quindi impugnabile sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso sia perché, altrimenti si darebbe ingresso ad un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo oramai definitivo (Conf. Cass. SS.UU. 2870/2009, 3698/2009; Contra Cass. SS.UU. 9669/2009).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Diniego dell'istanza di accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 51 del 29 febbraio 2012

Presidente: Luglio, Relatore: Citro

Intitolazione:

**ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – DINIEGO – ART. 19 DEL D.LGS.
546/1992 – ATTO NON IMPUGNABILE.**

Massima:

È inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego dell'istanza di accertamento con adesione, in quanto l'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non lo contempla tra gli atti impugnabili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Atto di definizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 60 del 14 maggio 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

**OPPOSIZIONE – ATTO DI DEFINIZIONE – ATTI IMPUGNABILI – PRETESA
TRIBUTARIA.**

Massima:

In ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'atto di definizione, la lettura dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 va interpretata estensivamente, identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Diniego autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 49 del 12 giugno 2012

Presidente: Paganini, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – DEFINITIVO – DINIEGO DI ANNULLAMENTO DI AUTOTUTELA – IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Anche in presenza di avviso di accertamento definitivo (nella fattispecie per responsabilità del commercialista), è impugnabile il diniego di annullamento in autotutela posto che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della l. 448/2001, art. 12 comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria (Conf. Cass. SS.UU. 16778/2005, 7388/2007, 9669/2009).

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 12 comma 2.



NOTIFICAZIONI



Timbro dell'ufficio postale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 123 del 18 aprile 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

**NOTIFICAZIONE – TIMBRO UFFICIO POSTALE – MANCANZA – MERA
IRREGOLARITÀ – RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.**

Massima:

Va disattesa la doglianza del contribuente secondo cui la mancanza del timbro dell'ufficio postale a mezzo del quale sono stati notificati gli atti costituirebbe motivo di illegittimità della notifica; infatti, in assenza di una specifica disposizione normativa che sanzioni tale omissione con la nullità della notificazione, trattasi di mera irregolarità, peraltro sanata per raggiungimento dello scopo.



Notifica del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 208 del 12 giugno 2012

Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

RICORSO – PRESENTAZIONE – NOTIFICA – DATA SPEDIZIONE – DATA RICEVIMENTO.

Massima:

In materia di notifica del ricorso tributario il ricorso deve intendersi presentato alla data della spedizione e non alla data di ricevimento, anche se il ricorso è spedito in busta anziché con plico (Corte di Cassazione n. 10481/2003).



[Torna all'indice](#)

Società cancellata dal Registro delle imprese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 23 del 10 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

NOTIFICAZIONI - SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE - DIFETTO LEGITTIMAZIONE PASSIVA - Sussiste - Improcedibilità dell'appello - E' improcedibile.

Massima:

Deve essere dichiarato improcedibile l'appello notificato ad una società già cancellata dal registro delle imprese, infatti tale società deve essere considerata estinta a tutti gli effetti e pertanto priva di legittimazione processuale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Notifica atto di appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 30 del 13 marzo 2012

Presidente: Buono, Relatore: Stella

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA ATTO DI APPELLO – Assenza delle formalità necessarie – Inesistenza della notifica – Non sussiste – Irregolarità – Sussiste Costituzione in giudizio della controparte – Sanatoria – Sussiste.

Massima:

L'invio dell'atto di appello in busta chiusa non comporta l'inesistenza della notifica bensì una mera irregolarità che viene sanata se l'appellato si costituisce senza contestare il contenuto della busta (Conf. Cass. 333/2005).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 53 comma 2 e 20 comma 1.



Termine di impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 40 del 23 marzo 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Stella

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – TERMINE LUNGO DI IMPUGNAZIONE – Dies a quo
Deposito della sentenza – Notifica atto di appello oltre i termini – Appello
inammissibile.**

Massima:

Il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. recepito nel processo tributario ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 38 del d.lgs. n. 546/1992, decorre dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla notifica della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della Cancelleria (Conf. Cass. 6375/2006).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 51 e 38; c.p.c., art. 327.



Fallimento della ricorrente, notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 45 del 30 marzo 2012

Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – FALLIMENTO DELLA RICORRENTE – LEGITTIMAZIONE
PROCESSUALE DEL CURATORE FALLIMENTARE – Omessa notifica dell’atto di
appello al fallimento – Nullità – Costituzione in giudizio del fallimento – Sanabilità
della nullità.**

Massima:

In caso di intervenuto fallimento della società ricorrente in pendenza di giudizio, la legittimazione processuale spetta al curatore fallimentare al quale, di conseguenza, deve essere notificato l’atto di appello, a pena di nullità dello stesso. Detta nullità è sanata ove il fallimento si costituisca nel giudizio, richieda interruzione del giudizio ovvero proponga controdeduzioni.



Sanabilità della notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 65 del 17 maggio 2012

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VIZI DI NOTIFICA – NOTIFICA INESISTENTE – Sanabilità con la costituzione in giudizio – Non sussiste.

Massima:

L'inesistenza della notifica ricorre non solo quando la stessa sia mancata ma anche quando risulti effettuata secondo forme o modalità assolutamente non previste dal codice di rito, nel qual caso l'atto deve essere considerato tamquam non esset e, risultando pertanto giuridicamente inesistente, è insuscettibile di sanatoria - attraverso la costituzione in giudizio -, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, applicabile solo per la sanatoria della nullità (Cass. 24442/12008 e Cass. SS.UU. 4570/2007). (Nel caso di specie era stata eccepita la nullità insanabile della notifica per totale mancanza della relata di notifica. La doglianza era stata accolta dai giudici di prima istanza poiché dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 48 delle disposizioni di attuazione c.p.c. non risultava preceduto da una relata di notifica, tale non potendosi certamente considerare l'annotazione, priva di firma e di data, recata dalla relazione di notificazione, peraltro non compilata, "sconosciuto all'indirizzo").



Raggiungimento dello scopo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 78 del 25 giugno 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

**CARTELLA - NULLITA' DELLA NOTIFICA - Sanatoria ex art. 156 c.p.c.
Raggiungimento dello scopo - Non sussiste - Applicabilità ai soli atti processuali.**

Massima:

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 costituisce un atto amministrativo sostanziale e non un atto processuale. Ne consegue che, in caso di vizi di notifica della cartella, non trova applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c..

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; c.p.c., art. 156.



Errata notifica dell'appello

Ctc Lombardia, Coll. 3, decisione n. 45 del 12 gennaio 2012

Presidente: Fiorenza, Relatore: Moroni

Intitolazione:

RICORSO IN APPELLO – ERRATA NOTIFICA – NULLITÀ DEL PROCESSO – SUSSISTE.

Massima:

Nel caso di notifica del ricorso d'appello avvenuta non presso la sede sociale, né presso l'abitazione del nuovo amministratore unico, bensì presso l'abitazione del precedente amministratore e per di più di medesimo reiterato errore commesso anche relativamente alla notifica del dispositivo di secondo grado, il processo è nullo, essendo la notifica un atto ricettizio improduttivo, se erroneamente effettuata, di effetti propri, e la stessa prodromica a qualsiasi atto o procedimento conseguente.



PROCESSO



Inammissibilità del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 19 del 25 gennaio 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO INVIATA A UFFICIO INCOMPETENTE – Provvedimento di silenzio rifiuto – Inesistente – Successivo ricorso – Inammissibile.

Massima:

La presentazione di un'istanza di rimborso ad un ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo del silenzio-rifiuto e determina l'improponibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso presentato alla Commissione tributaria, per difetto del provvedimento impugnabile. L'inammissibilità sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia stato notificato all'Ufficio competente, diverso da quello a cui è stata presentata domanda di rimborso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Estinzione del giudizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 23 del 31 gennaio 2012

Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Ravvedimento operoso – Riconosciuto dall’Ufficio in sede di giudizio – Mancata
prova sgravio – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Non sussiste.

Massima:

Qualora l’Ufficio non fornisca la prova di aver provveduto alla sgravio degli importi sanati dal contribuente con ravvedimento operoso, il giudice non può dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma deve accogliere il ricorso del contribuente disponendo lo sgravio non essendo venuti meno i motivi sostanziali che hanno generato la lite e instaurato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.46.



Processo tributario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 47 del 10 febbraio 2012

Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso – Omessa indicazione dei destinatari
Ammissibilità.**

Massima:

Non è inammissibile il ricorso che difetti di una espressa indicazione del soggetto contro il quale è rivolta l'impugnazione se tale soggetto risulta dalla notifica del ricorso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.



[Torna all'indice](#)

Rivalutazione monetaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 34 del 13 febbraio 2012

Presidente: Gilardi, Relatore: Perrucci

Intitolazione:

RIVALUTAZIONE MONETARIA – Domanda autonoma – Prova del danno – Occorre.

Massima:

La domanda volta all'ottenimento della condanna al pagamento dei danni da svalutazione monetaria conseguente al mancato o tardivo rimborso di eccedenze IRPEF è autonoma e ulteriore rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi legali maturati sulla medesima somma. Pertanto, occorre la prova specifica delle circostanze che hanno comportato il concreto danno derivante dalla mancata disponibilità del credito vantato, in relazione in particolare alle metodiche di investimento del denaro da parte del contribuente. La circostanza che questi eserciti un'attività professionale, infatti, non è di per sé sufficiente per poter sostenere che la protratta mancata disponibilità del credito abbia comportato danni ulteriori rispetto al quantum già previsto con la rifusione degli interessi legali.



Difetto di legittimazione processuale del convenuto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 96 del 7 marzo 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – MANCATO PAGAMENTO CARTELLA PER TARSU E ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – Provvedimento di fermo amministrativo Incompetenza Agenzia Entrate per la materia del contendere – Sussiste Inammissibilità.

Massima:

E' inammissibile il ricorso presentato contro l'Agenzia delle Entrate per il provvedimento di fermo amministrativo disposto sul mancato pagamento della cartella portante debiti per TARSU e per quota di iscrizione all'Albo degli Avvocati, a causa del difetto di legittimazione procedurale del convenuto. Ai sensi dell'art. 101 c.p.c., il giudice non può disporre alcuna domanda se la parte contro la quale essa è stata proposta non è regolarmente convenuta, essendo onere della parte radicare correttamente il contraddittorio.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 101.



Ufficio locale incompetente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 95 del 7 marzo 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – RICORSO – Agenzia delle Entrate – Ufficio locale incompetente – Inammissibilità – Esclusione.

Massima:

L'istituzione dell'Agenzia delle Entrate ha creato un soggetto unico su base nazionale quale interlocutore del contribuente, sebbene con le sue articolazioni territoriali, definite dalla Corte di Cassazione come "atti interni" all'Amministrazione Finanziaria. Conseguentemente, la presentazione di un'istanza di rimborso all'Ufficio territorialmente incompetente non può di per sé generare l'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso, a prescindere dall'applicazione del principio di collaborazione che avrebbe dovuto comportare il tempestivo inoltro della domanda del contribuente all'Ufficio competente da parte di quello che l'ha ricevuta.

Riferimenti normativi: l. 244/2007; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Lite temeraria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 104 del 21 marzo 2012

Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

LITE TEMERARIA – APPLICAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO – SUSSISTE.

Massima:

Le ipotesi previste dall'art. 96 c.p.c. sono di sicura applicazione anche nel processo tributario, in quanto articolo non derogato in sede di rinvio. In caso di esecuzione cautelare, non sussistono i presupposti per condannare l'Ufficio per lite temeraria se, al momento dell'esecuzione, esisteva un titolo valido, e il maggior ammontare oggetto di esecuzione è stato rimborsato, seppure tardivamente.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 96



Torna all'indice

Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 121 del 18 aprile 2012

Presidente: Ingrassi, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE – EMENDABILITÀ – ERRORI DI FATTO O DI DIRITTO – SEDE
CONTENZIOSA – ESERCITABILITÀ.**

Massima:

La possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della stessa, e tali da incidere sull'obbligazione tributaria, risulta esercitabile anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria.



Estensione del giudicato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 132 del 14 maggio 2012

Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

DEBITORI SOLIDALI – LITISCONSORZIO – NON SUSSISTE – Sentenza favorevole al coobbligato – Sentenza passata in giudicato – Coobbligato inerte – Estensione del giudicato – Sussiste.

Massima:

A mente dell'art. 1306 comma 1 del c.c. le posizioni dei coobbligati solidali sono autonome sul piano sostanziale e danno luogo a cause scindibili dal punto di vista processuale, mentre la deroga di cui al secondo comma si ritiene applicabile solo al coobbligato rimasto inerte. Infatti, nel caso in cui un coobbligato, dopo aver impugnato un atto di accertamento, ottenga una sentenza a lui favorevole, la stessa è applicabile a favore del coobbligato che non ha impugnato l'accertamento, solo se la sentenza sia divenuta definitiva e il ricorso riguardi l'intero rapporto tributario.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.



Giudicato esterno

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 103 del 30 maggio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

GIUDICATO ESTERNO – RIESAME DEL MEDESIMO PUNTO DI DIRITTO ACCERTATO – MEDESIMI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – Passaggio in giudicato – Riesame del medesimo punto di diritto – Efficacia esterna del giudicato Sussiste.

Massima:

Il passaggio in giudicato di una sentenza relativa ad un precedente periodo d'imposta ed avente ad oggetto gli stessi presupposti di fatto e di diritto della controversia trattata, produce i suoi effetti anche su quest'ultima, con la conseguente preclusione, anche in materia tributarie, del riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909.



Litisconsorzio

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 17 del 19 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

SOCIETÀ DI PERSONE - ACCERTAMENTO DEL REDDITO - Reddito di partecipazione dei soci - Riunione di ricorsi - Litisconsorzio necessario originario.

Massima:

Deve ritenersi che ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell'accertamento e delle sue conseguenze, ogni qual volta insorge giudizio avente ad oggetto il reddito di una società di persone ed il reddito di partecipazione dei soci; allorché i ricorsi sono stati proposti dinanzi a giudici diversi della stessa Commissione ovvero dinanzi a Commissioni Tributarie diverse, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di causa unica a norma dell'art. 14, d.lgs. n. 546/1992, da effettuarsi nel primo caso, a pena di nullità dell'intero processo, mediante la riunione dei giudizi, nel secondo caso, in cui la riunione sic et simpliciter non è possibile, la competenza territoriale a trattare unitariamente i ricorsi separatamente proposti va determinata con riferimento al giudice che è stato preventivamente adito.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47; d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 55.



Deposito documenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 16 del 6 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

CONTENZIOSO – PROCESSO TRIBUTARIO – DEPOSITO DOCUMENTI.

Massima:

I documenti prodotti dalle parti durante l'udienza di discussione, poiché presentati oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 32 comma 1 del d.lgs. 546/1992, non possono essere presi in esame della Commissione e, quindi, sono irrilevanti ai fini del giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 32.



[Torna all'indice](#)

Autotutela

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 62 del 29 marzo 2012

Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia

Intitolazione:

CONTENZIOSO – PROCESSO TRIBUTARIO – Controllo automatizzato – Principio solve et repete – Autotutela.

Massima:

Gli atti emessi a seguito di procedure di controllo automatizzato non si possono sottrarre al procedimento di autotutela che incontra come unico limite la sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito del rapporto tributario in contestazione. Il principio del “solve et repete”, se fosse applicato, sottoporrebbe il contribuente a un prelievo fiscale contrastante con l’art. 10 dello “Statuto dei diritti del contribuente”, secondo il quale: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10.



Condanna alle spese

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 98 del 21 maggio 2012

Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

Intitolazione:

**IMPUGNAZIONE – AUTOTUTELA POST RICORSO – AMMINISTRAZIONE
CONDANNATA ALLE SPESE.**

Massima:

Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, ed il privato si veda costretto ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la P.A. è tenuta alla rifusione delle spese legali.

Riferimenti normativi: d.m. 37/1997, art. 1; c.c., art. 2043; Costituzione, art 97.



Agente della riscossione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 27 del 6 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

CONTENZIOSO – PARTI PROCESSUALI – FERMO AMMINISTRATIVO – AGENTE DELLA RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Avviso di mora – Errore Agente della riscossione – Non configurabilità Litisconsorzio necessario – Inammissibilità ricorso.

Massima:

Nel processo tributario il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 546/1992, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora; in tale ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto e, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, non potendosi disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario medesimo (Cass. Sentenze n. 5832/2011 e 3242/2007).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10.



Cartelle di pagamento non precedute da avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 17 del 11 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

CARTELLE DI PAGAMENTO - NON PRECEDUTE DALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - Impugnazione delle cartelle - Contestazione della pretesa - Ente resistente - Concessionario della riscossione - Ammissibilità del ricorso - E' ammissibile.

Massima:

Nel procedimento di formazione della pretesa tributaria l'omissione della notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere, a discrezione del contribuente, o impugnando solamente l'atto consequenziale o impugnando entrambi gli atti, inoltre l'azione può essere proposta, senza che si verifichi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, tanto nei confronti dell'ente creditore quanto nei confronti del concessionario della riscossione, sul quale è rimesso l'onere di chiamare in causa l'ente creditore (Conf. Cass. 16412/2007). Ne consegue l'ammissibilità del ricorso proposto dal contribuente solamente nei confronti del concessionario della riscossione, avverso due cartelle di pagamento emesse per tasse automobilistiche non precedute dalla notificazione dei relativi avvisi di accertamento e nel quale venga fatta valere la prescrizione del debito tributario.

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 19; d.lgs 112/1999, art. 39.



Cessazione della materia del contendere e spese di giudizio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 4 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Vacchiano

Intitolazione:

IRAP – RIMBORSO – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – SPESE DEL GIUDIZIO.

Massima:

Il rimborso da parte dell'Amministrazione delle somme indebitamente riscosse a titolo di IRAP comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio instaurato dal contribuente avverso il diniego di rimborso delle predette somme. Tuttavia tenuto conto della infondatezza della pretesa fiscale oltre al fatto che il contribuente non ha aderito alla proposta di compensazione, l'Amministrazione deve essere condannata alle spese.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Violazioni fiscali e penali

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 26 del 26 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

**VERIFICA FISCALE – VIOLAZIONI FISCALI E PENALI – Procedimenti separati
Sospensione del processo tributario – Non deve essere sospeso.**

Massima:

Anche se traggono origine dalla medesima verifica fiscale, il procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società accertata ed il contenzioso tributario devono proseguire su binari paralleli qualora conseguano, come nel caso di specie, a violazioni penali e fiscali diversificate, vale a dire l'omessa registrazione di fatture emesse dalla società accertata e rinvenute presso una società cliente di quest'ultima e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ne consegue che non può essere disposta la sospensione del processo tributario, fattispecie peraltro disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 39.



Sospensione del processo, presupposti

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 29 del 26 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

PROCESSO – SOSPENSIONE – Presupposti – Opposizione a decreto ingiuntivo – Non è tale.

Massima:

I rapporti tra il giudizio tributario e i giudizi pendenti davanti alle altre giurisdizioni sono regolati esclusivamente dall'art. 39 del d.lgs. 546/1992, per il quale la sospensione del primo deve essere disposta solamente quando è presentata querela di falso o deve essere risolta in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio). L'art. 295 c.p.c. è invece applicabile solo nei rapporti tra giudizi tributari quando tra le due cause dedotte davanti alle Commissioni vi sia un rapporto di pregiudizialità. Ne consegue che il giudizio tributario relativo all'imposta di Registro dovuta per una ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non può essere sospeso, nonostante dalla medesima scrittura abbia tratto origine un decreto ingiuntivo opposto in sede civile (nella specie il debitore opponente faceva valere la simulazione della scrittura privata).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 39; c.p.c. art. 295.



Litisconsorzio necessario - Società e soci, passaggio in giudicato di sentenza
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 30 del 26 gennaio 2012
Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

I - PROCESSO - SOCIETÀ DI PERSONE - SOCI - Avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi - Litisconsorzio necessario - Sussiste - Integrazione del contraddittorio - Deve essere integrato.

II - PROCESSO - SOCIETÀ DI PERSONE - Imposte sui redditi - Annullamento dell'avviso nei confronti della società - Passaggio in giudicato della sentenza Avvisi nei confronti dei soci - Devono essere annullati - Chiamata in causa della società - Non necessaria.

Massima:

I - Il giudizio contro l'avviso di accertamento promosso da un socio di società di persone, deve necessariamente essere esteso anche a tutti gli altri soci nonché alla società stessa (Conf. Cass. 14815/2008). Pertanto deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio qualora, come nel caso di specie, l'Agenzia notifici ai soci di una società agricola (in forma di s.s.), distinti avvisi di accertamento con i quali vengono imputati agli stessi i maggiori redditi derivanti dalla supposta simulazione da parte della società di contratti di vendita e di soccida (nella specie trattavasi dell'alienazione di una mandria di mucche da latte e del contestuale contratto di soccida in forza del quale l'acquirente concedeva alla società alienante la disponibilità della mandria medesima).

II - L'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone, con il quale veniva contestato alla società l'omessa fatturazione e registrazione di ricavi, travolge necessariamente per il meccanismo di imputazione pro quota ai soci dei redditi delle società di persone gli avvisi emessi a carico dei soci, senza che vi sia la necessità di disporre la previa chiamata in causa della società (ad opinione del collegio infatti la società non potrebbe far altro che produrre la suddetta sentenza favorevole passata in giudicato già prodotta dai soci in giudizio).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992; d.P.R. 917/1986, art 5.



Cessazione della materia del contendere

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 34 del 15 febbraio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Capodaglio

Intitolazione:

RIMBORSO IRAP – RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO – Successivo rimborso dell'imposta – Somme non ancora erogate al momento dell'udienza – Cessazione della materia del contendere – Non può essere dichiarata – Accoglimento del ricorso.

Massima:

Nonostante l'Agenzia delle Entrate rettificando il silenzio diniego sull'istanza di rimborso del contribuente, abbia disposto il rimborso delle somme indebitamente riscosse a titolo di IRAP in assenza di presupposto impositivo, deve essere accolto il ricorso del contribuente avverso il predetto silenzio diniego e rigettata la richiesta dell'Ufficio di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora al momento dell'udienza il contribuente non abbia ancora ricevuto dall'Ufficio alcuna comunicazione né alcun rimborso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.lgs. 546/1992.



Dichiarazioni di terzi, valenza

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 43 del 22 febbraio 2012

Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

PROCESSO – DICHIARAZIONI DI TERZI – AMMISSIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

Le dichiarazioni di terzi prodotte in giudizio dal contribuente a conforto delle proprie tesi non possono avere alcun valore probatorio nel processo tributario, nel quale, come è noto, è vietata la prova testimoniale e conseguentemente, non è ammesso l'utilizzo di dichiarazioni di terzi che, in sostanza, costituirebbero un'elusione del predetto divieto processuale. Ne consegue che deve essere rigettato il ricorso del contribuente i cui elementi probatori siano costituiti soltanto dalle predette dichiarazioni di terzi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7.



Ricorso cumulativo e collettivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 13 del 17 gennaio 2012

Presidente: Luglio, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO CUMULATIVO E COLLETTIVO – Connessione
soggettiva e oggettiva – Legittimità – Sussiste.**

Massima:

Deve ritenersi legittimo il ricorso unico proposto cumulativamente e collettivamente avverso avvisi di accertamento distinti, se gli atti impugnati risultano soggettivamente e oggettivamente connessi tra loro (nel caso di specie, il ricorso veniva proposto avverso avvisi di accertamento differenti, ma tutti scaturenti da un'unica attività di verifica). L'inammissibilità del ricorso cumulativo-collettivo può essere di contro rilevata solo nel caso di proposizione di un unico ricorso contro atti impositivi afferenti distinti tributi, aventi ad oggetto violazioni disomogenee e rilevate in distinti controlli (Conf. Cass. 7012/1988 e 2002/1990).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.



Motivazione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 8 del 18 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

REGISTRO - DETERMINAZIONE VALORE TERRENO CEDUTO - Classificazione del terreno all'interno delle aree comunali - Mera rideterminazione delle superfici da parte della CTP - Difetto di motivazione della sentenza - Non sussiste.

Massima:

È regolarmente motivata la sentenza di primo grado resa in una causa vertente sulla determinazione del valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro, nella quale il Collegio si limiti a rideterminare i calcoli effettuati dall'Ufficio suddividendo diversamente il terreno ceduto nelle diverse aree previste dai piani comunali.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36



[Torna all'indice](#)

Mancato deposito sentenza impugnata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 4 del 23 gennaio 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

PROCESSO – APPELLO – MANCATO DEPOSITO SENTENZA DI PRIMO GRADO.

Massima:

Il mancato deposito della sentenza di primo grado ad opera dell'appellante non comporta l'inammissibilità dell'appello, se la sentenza è compiutamente indicata nell'atto d'appello, atteso che tutto il fascicolo di causa è inviato dalla CTP alla CTR.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15.



[Torna all'indice](#)

Motivi di appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5 del 23 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Martorelli

Intitolazione:

MOTIVI DI APPELLO – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.

Massima:

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, i motivi di appello devono essere tali da evidenziare i vizi che hanno colpito la sentenza impugnata. Conseguentemente, risulta violato il precetto legislativo laddove i motivi si risolvano in un semplice richiamo alle difese già espresse in primo grado, senza che siano state esplicitate, più o meno direttamente, censure alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Spese di lite

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6 del 26 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

SPESE DI LITE – CONDANNA – SECONDO GRADO – REIEZIONE APPELLI – A CARICO DELL'APPELLANTE.

Massima:

Per quanto concerne le spese del giudizio d'appello, la precisa motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto indurre l'appellante a non riproporre il tema, nonché la reiezione degli appelli principale ed incidentale, e la diversa rilevanza quantitativa rispetto al quantum deciso giustificano la condanna delle spese di lite a carico dell'appellante.



Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 10 del 3 febbraio 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Candido

Intitolazione:

APPELLO – INAMMISSIBILITÀ – INESISTENZA – NON SANABILITÀ.

Massima:

Quando l'appello risulti proposto nei confronti di alcune soltanto delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado comporta la dichiarazione della sua inammissibilità, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare instaurazione del rapporto processuale. In siffatta ipotesi, si tratta di vizio radicale, cioè di vera e propria inesistenza e non di nullità di detto rapporto, che pertanto non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156.



Torna all'indice

Ius postulandi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 23 del 9 febbraio 2012

Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – Natura di atto dell'esecuzione – Sussiste – Non applicazione art. 50 d.P.R. 602/73 – Illegittimità.

Massima:

In base all'art. 2495 del c.c. la liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro imprese ha efficacia costitutiva e determina l'estinzione della società e dei suoi organi, venendo meno quindi anche il poter dell'ex liquidatore di rappresentare il giudizio la stessa società. È dunque inammissibile, per difetto dello ius postulandi, l'azione giudiziale se la procura alle liti è rilasciata dall'ex liquidatore successivamente alla cancellazione della società dal registro imprese.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.lgs. 546/1992, art. 11; c.p.c., art. 75 e ss.



Principio della ragionevole durata del processo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 11 del 10 febbraio 2012

Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

FATTI NON CONTROVERSI – Ragionevole durata del processo – Mancata integrazione del contraddittorio – Pronuncia – Legittima.

Massima:

Laddove non sia stato correttamente instaurato il contraddittorio né in primo né in secondo grado, ma la controversia sia di facile soluzione per essere i fatti oggetto di causa non controversi e riconosciuti dalle parti nei vari gradi di giudizio, la Commissione Regionale è legittimata a pronunciare la sentenza pur senza integrare il contraddittorio e senza disporre il rinvio alla Commissione Provinciale. In caso contrario, infatti, si avrebbe una palese e illogica violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2 della Costituzione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 14, 53 e 59 comma 1 lett. b); Cost., art. 111 comma 2.



Solidarietà e litisconsorzio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 10 del 10 febbraio 2012

Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

CONTENZIOSO – SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA – Litisconsorzio necessario – Non sussiste – Litisconsorzio facoltativo – Sussiste.

Massima:

La solidarietà tra più soggetti tenuti al pagamento di un tributo non determina il sorgere di un litisconsorzio necessario atteso che il rapporto non è unico. La solidarietà genera invece un litisconsorzio facoltativo trattandosi di una pluralità di rapporti che hanno identico contenuto.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1292; d.lgs. 546/1992, art. 14.



Mancata convocazione del contribuente in pubblica udienza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 20 del 13 febbraio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

PROCESSO DI PRIMO GRADO – MANCATA CONVOCAZIONE IN P.U. – Violazione del principio del contraddittorio – Sussiste – Nullità della sentenza.

Massima:

Costituisce violazione del principio del contraddittorio la mancata convocazione del contribuente in pubblica udienza nel procedimento di primo grado, nonostante la relativa richiesta sia stata regolarmente depositata in Commissione tributaria provinciale e notificata all'Ufficio resistente. Ne consegue che la sentenza pronunciata senza dar seguito all'istanza de qua deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59.



Mancato deposito della ricevuta di notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 32 del 14 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Oldi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE
Mancato deposito della ricevuta di notifica – Inammissibilità.

Massima:

È inammissibile l'appello non validamente notificato alla controparte. Non vale a dimostrare il regolare espletamento della notifica, il deposito della fotocopia di un avviso di ricevimento privo di sottoscrizione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 16 commi 2 e 3.



[Torna all'indice](#)

Appello presentato da società in liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 19 del 17 febbraio 2012

Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

**INAMMISSIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI APPELLO – Legittimazione passiva
Liquidazione di azienda – Bilancio di liquidazione – Attivo ripartibile pro quota ai
soci – Crediti IVA – Non sussiste.**

Massima:

Non sussiste inammissibilità dell'appello presentato da una società in liquidazione in quanto proposto da soggetto estinto, qualora il bilancio di liquidazione regolarmente depositato in Camera di Commercio contenga un attivo ripartibile tra i soci (nella fattispecie crediti IVA) e questi crediti siano riscossi dal liquidatore, che provvede successivamente alla distribuzione pro quota ai soci stessi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.53.



Mancata riassunzione nei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 25 del 24 febbraio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

PROCESSO – MANCATA RIASSUNZIONE NEI TERMINI – ESTINZIONE DEI GIUDIZIO

Massima:

In grado d'appello deve essere confermata la sentenza di primo grado con la quale la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, in mancanza di adeguati riscontri forniti dalle parti in ordine alla tempestiva riassunzione della causa nei termini previsti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63.



Prova testimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 35 del 28 febbraio 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Prova testimoniale – Valore indiziario – E' tale.

Massima:

Qualora gli acquirenti di una società immobiliare dichiarino di avere corrisposto, per l'acquisto un prezzo superiore, rispetto a quello ufficialmente indicato nel rogito notarile, la relativa dichiarazione può trovar ingresso nel processo tributario. Nel caso di specie, quanto all'efficacia probatoria di tali dichiarazioni, non risultava dimostrata la pendenza di giudizi con la società cedente tale da comportarne l'inattendibilità e sono utilizzabili le dichiarazioni rese in altra forma da terzi soggetti, in quanto il loro valore probatorio è quello proprio degli elementi indiziari che, senz'altro, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione. Laddove detti indizi trovino oggettivo riscontro documentale nel fatto che almeno in tre atti sui diciassette accertati le parti abbiano stipulato un contratto preliminare di importo superiore a quello dell'atto notarile di compravendita, tale evidenza documentale è tale da non potere essere confutata dalle affermazioni di parte contribuente circa asserite (e non dimostrate) prassi volte a "gonfiare" il valore del preliminare, ritenendosi tra l'altro non credibile che il promissario acquirente si sottoponga al rischio di essere chiamato ex art. 2932 C.C. a dare esecuzione ad un contratto stipulate per un corrispettivo superiore a quello concordato.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2697 e 2932; d.lgs. 546/1992, art. 7.



Torna all'indice

Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 26 del 2 marzo 2012

Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – Contraddittorio
Sospensione esecuzione sentenza – Difetto – Inammissibilità.**

Massima:

Se con il ricorso avverso la cartella di pagamento vengono dedotti vizi da imputare all'agente della riscossione e all'ente creditore, il ricorso può essere proposto contro l'agente della riscossione, il quale, per vizi che non sono a lui imputabili, ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore interessato. Se non provvede risponderà eventualmente delle conseguenze negative della lite. Per il Giudice non è possibile statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente avvisata.

E' inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 49; c.p.c. artt. 101 e 337.



Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 26 del 5 marzo 2012

Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

REVOCAZIONE – IRAP – ISTANZA DI RIMBORSO – Silenzio rifiuto – Sentenza non passata in giudicato – Giudizio di revocazione – Ammissibile.

Massima:

L'ammissibilità del giudizio di revocazione non è da correlarsi all'inoppugnabilità della sentenza derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma all'inoppugnabilità derivante dalle preclusioni relativi all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità. Nel caso in discussione il ricorrente ha prospettato la sussistenza dell'ipotesi prevista dal numero 4 dell'articolo 395, comma 1, del Codice di Procedura Civile, in quanto la sentenza di prime cure avrebbe descritto una situazione di fatto che risulterebbe smentita dalla documentazione depositata, ma i giudici di appello hanno considerato la doglianza espressa dal contribuente un asserito errore nell'applicazione della norma e quindi un errore di diritto e, come tale, non deducibile in sede di revocazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64



Documentazione non esibita in sede amministrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 26 del 6 marzo 2012

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – DOCUMENTAZIONE NON ESIBITA in sede amministrativa – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

La documentazione non esibita in sede di accertamento e prodotta nel primo grado di giudizio e nel giudizio di appello deve essere dichiarata inammissibile, alla luce della normativa vigente di cui all'art. 52, d.P.R. n. 633/1972 e della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Conf. Cass. 13511/2008).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 52.



Amministrazione finanziaria e stime dell'UTE

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 33 del 5 marzo 2012

Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

PROCEDIMENTO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Stime UTE - Valore di atto pubblico - Limiti.

Massima:

Innanzi alle Commissioni Tributarie, l'Amministrazione Finanziaria si trova sullo stesso piano del contribuente, con la conseguenza che le stime dell'UTE da essa prodotte costituiscono delle semplici perizie di parte cui può essere riconosciuto il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non per quanto riguarda il contenuto.



Ricorso presentato da società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 48 del 6 marzo 2012

Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso presentato da società estinta – Perdita di capacità processuale – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Massima:

L'estinzione della società comporta anche la perdita della sua capacità processuale con la conseguenza che il ricorso dalla stessa prodotto deve essere dichiarato inammissibile.



Deposito tardivo del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 49 del 6 marzo 2012

Presidente: Oldi, Relatore: Alberti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – DEPOSITO DEL RICORSO – Oltre il termine art. 22 d.lgs. 546/1992 – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Massima:

Il deposito del ricorso decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992 – espressamente richiamato dall'art. 53 dello stesso d.lgs. che disciplina gli adempimenti dell'appellante – deve ritenersi tardivo. L'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 22 e 53.



Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza 39 del 16 marzo 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Piombo

Intitolazione:

SOCIETÀ DI PERSONE – AVVISI DI ACCERTAMENTO SOCI – LITISCONSORZIO NECESSARIO – Giudizi separati in primo grado – Nullità – Riunione in secondo grado – Effetto sanante – Condizioni.

Massima:

La mancata integrazione di un litisconsorzio necessario società-soci rende il giudizio nullo. L'eventuale riunione dei procedimenti in secondo grado ha effetto sanante in presenza di talune condizioni: la consapevolezza di ciascuna parte processuale circa l'esistenza e il contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle loro difese processuali; la identità della causa petendi dei singoli ricorsi; la simultanea proposizione degli stessi avverso un avviso di accertamento sostanzialmente - quanto al contenuto - unitario; la simultanea trattazione dei processi; la identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici di prime cure.

La ricomposizione dell'unicità del giudizio nel secondo grado attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo senza pregiudizio - al ricorrere delle condizioni elencate - del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 59; Costituzione, art. 111; Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6 e 13.



Torna all'indice

Produzione documentale in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 29 del 19 marzo 2012

Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

Processo tributario – Produzione di nuovi documenti in appello – Ammissibilità.

Massima:

Nel processo tributario, il regime giuridico della produzione in appello di nuovi documenti è diverso da quello della proposizione in appello di nuove domande o eccezioni, in quanto, mentre questa è vietata – art. 57 (tranne che per le domande aventi ad oggetto gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e per le eccezioni che siano rilevabili d’ufficio) dal d.lgs. n. 546/1992, la prima, produzione documentale in appello, è espressamente consentita dall’articolo 58 comma 2 del medesimo decreto, il quale – diversamente da quanto previsto per il giudizio civile dall’articolo 345 c.p.c. – fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti (Conf. Cass. 3611/2006, 12022/2009 e altre).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 57 e 58, c.p.c., art. 345 comma 2.



Estinzione del giudizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 26 del 20 marzo 2012

Presidente e Relatore: Pezza

Intitolazione:

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE – Atto di contestazione – Concordato preventivo – Iva – Sanzioni – Transazione fiscale Cessazione della materia del contendere – Non sussiste.

Massima:

La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d'ufficio dal giudice quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambe le parti che abbia eliminato il contrasto sulle questioni dibattute ed abbia perciò fatto venire meno la necessità di pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Ciò posto, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere non potendosi subordinare l'omologabilità del concordato preventivo alla rinuncia del debitore a difendersi nei confronti del fisco creditore, considerato che la transazione fiscale ex art. 182-ter della Legge Fallimentare potrebbe non comprendere tutte le posizioni tributarie a debito fino alla data di presentazione della proposta di concordato. Nel caso di specie la posizione tributaria relativa alle sanzioni Iva in discussione è stata considerata dai giudici non rientrante nella transazione fiscale pertanto non è stato possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.



Motivi di impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 41 del 23 marzo 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Stella

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – MOTIVI DI IMPUGNAZIONE – INDICAZIONE SPECIFICA DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO – AMMISSIBILITÀ.

Massima:

L'onere di enunciare espressamente i motivi specifici dell'impugnazione non richiede forme rigorose, essendo sufficiente l'indicazione sommaria delle ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda l'impugnazione (Conf. Cass. 4368/1997).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Torna all'indice

Prove atipiche , stime UTE

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 31 del 30 marzo 2012

Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Perizia di parte – Perizia Agenzia del Territorio – Prove atipiche – Ammissibilità.

Massima:

Nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie l'Ufficio si trova sullo stesso piano del contribuente, e alle stime degli Uffici tecnici dell'Erario va riconosciuto valore di atto pubblico solo con riguardo alla provenienza ma non al contenuto. Ne consegue che la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della propria decisione, precisando le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente.



Poteri delle Commissioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 37 del 3 aprile 2012

Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – POTERI DELLE COMMISSIONI – DI INDAGINE D’UFFICIO – Limite dei fatti prodotti – Limite del non sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio delle parti – Sussistono – Legittimità.

Massima:

Alle Commissioni tributarie - in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 3bis comma 5 del d.l. n. 203/2005, convertito nella l. n. 248/2005, abrogativo del comma 3, dell’art. 7, d.lgs. n. 546/1992 – è attribuito il potere di indagine che possono esercitare, anche in assenza di istanza di parte, al fine di acquisire elementi utili per il giudizio, nel limite dei fatti prodotti dalle parti e sempre che questa facoltà discrezionale non sia esercitata per sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio delle parti (Conf. Cass. n. 19593/2006).

Riferimenti normativi: d.l. 203/2005, art. 3-bis comma 5; d.lgs. 546/1992, art. 7 comma 3.



Riscossione in pendenza di giudizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 45 del 23 aprile 2012

Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO - Pagamento del tributo in pendenza del giudizio - IVA - Omesso versamento di somme richieste con l'accertamento Sanzione applicabile

Massima:

Nel caso di maggiore imposta accertata ed oggetto di impugnativa si rende applicabile la riscossione frazionata in pendenza di giudizio di cui all'art. 68, comma 1, d.lgs. 546/1992

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 , art. 68 comma 1; d.lgs. 46/1999.



Eccezione in grado di appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 36 del 23 aprile 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

PROCESSO - ART. 32, COMMI 3 E 4, D.P.R. 600/1973 - Inutilizzabilità documentazione - Eccezione proposta per la prima volta in appello - Non ammissibile - Utilizzabilità della documentazione - E' utilizzabile.

Massima:

L'eccezione di inutilizzabilità a favore del contribuente delle notizie e dei dati non adottati e gli atti, documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio che non sia stata sollevata dall'Ufficio medesimo nel giudizio di primo grado, non può essere sollevata in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. che impedisce nel secondo grado del giudizio l'ingresso di nuove eccezioni. Ne consegue l'utilizzabilità a favore del contribuente della documentazione da esso prodotta ed allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, accompagnata dalla dichiarazione richiesta dall'art. 32 comma 4 del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; c.p.c., art. 345.



Requisiti di ammissibilità dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 38 del 23 aprile 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

APPELLO – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ – CRITICA ALLA SENTENZA di primo grado – E' necessaria – Mera riproposizione delle argomentazioni difensive di primo grado – Inammissibilità dell'appello.

Massima:

È prassi consolidata da costante giurisprudenza (per tutte Cass. 16/2000) che i motivi d'appello devono individuare gli errori argomentativi in cui sarebbe insorto il giudice di primo grado, pertanto dovere dell'appellante è quello di evidenziare gli errori dei giudici di prime cure commessi nell'applicazione delle norme processuali o in quelle di diritto sostanziale. È quindi inammissibile l'appello in cui l'appellante non presenti alcuna censura nei confronti dell'operato dei giudici di primo grado, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni difensive sostenute nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53; c.p.c., art. 342.



Interesse ad agire

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 74 del 4 maggio 2012

Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

MANCATA IMPUGNAZIONE RATIONES DECIDENDI – GIUDICATO INTERNO
Impossibilità di ottenere effetti diversi dal provvedimento impugnato – Interesse ad
agire – Non sussiste – Inammissibilità dell'appello – Sussiste.

Massima:

Quando la sentenza abbia accolto più motivi di ricorso ciascuno dei quali singolarmente idoneo a sorreggere la decisione di annullamento totale o parziale dell'atto, l'appellante dovrà impugnare ciascuna delle indicate rationes decidendi. L'impugnazione è inammissibile per carenza d'interesse qualora in ragione del passaggio in giudicato di uno dei motivi di parziale o integrale accoglimento del ricorso introduttivo dalla eventuale riforma non possano discendere effetti diversi da quelli generati dalla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 100; d.lgs. 546/1992, artt. 1, 56 e 60.



Giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 50 del 14 maggio 2012

Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO – GIUDICATO ESTERNO – SVALUTAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI – LEGITTIMITÀ.**

Massima:

La legittimità di una svalutazione di partecipazioni azionarie avvenuta per quote costanti su cinque esercizi che sia già stata valutata positivamente da sentenza passata in giudicato con riferimento a uno degli esercizi, non può essere più contestata in un altro procedimento, in quanto la precedente sentenza rappresenta un giudicato esterno vincolante.



Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 59 del 16 maggio 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

**LITISCONSORZIO NECESSARIO – Inscindibilità di cause tra più soggetti
Condizioni.**

Massima:

Nel processo tributario è la domanda giudiziale a determinare l'oggetto del processo ed a costituire il riferimento funzionale per valutare l'inscindibilità della causa tra più soggetti, idonea a determinare il litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.



[Torna all'indice](#)

Mancata esibizione di documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 23 maggio 2012

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

CONTENZIOSO - MANCATA ESIBIZIONE DOCUMENTI IN FASE DI ACCERTAMENTO - Deposito in sede di ricorso - Inammissibilità - Sussiste.

Massima:

E' inammissibile la documentazione prodotta dalla parte solo in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, secondo cui le notizie ed i dati non esibiti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 91 del 22 maggio 2012

Presidente e Relatore: Oldi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – ESTENSIONE DEL GIUDICATO FAVOREVOLE reso nei confronti di s.n.c. – Mancata impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del socio – Definitività della pretesa – E' tale.

Massima:

Qualora l'avviso di accertamento nonché la cartella di pagamento siano stati ritualmente notificati al contribuente, socio di una s.n.c., e questi non abbia impugnato gli atti in oggetto nei termini perentori prescritti dalla legge, la pretesa diviene definitiva. È coerente, quindi, il principio che estende il giudicato favorevole reso nei confronti della società di persone ai soci esclusivamente nel caso in cui il rapporto tributario inerente al singolo socio sia ancora sub iudice.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 40; d.lgs. 546/1992, art. 14; c.p.c., art. 102.



Appello, legittimazione ed interesse ad agire

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 50 del 24 maggio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

APPELLO – PERDITA TITOLARITÀ DEI DIRITTI IN CAPO ALL'APPELLANTE
Legittimazione ad agire – Non sussiste – Interesse ad agire – Non sussiste.

Massima:

È inammissibile, per assoluta carenza di interesse ad agire, nonché di legittimazione ad agire, l'appello proposto da società che al momento dell'impugnazione della sentenza di primo grado non risulta più titolare di alcun diritto sull'immobile oggetto della controversia (nel caso di specie, successivamente al giudizio di primo grado avente ad oggetto un avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il classamento di un immobile, quest'ultimo veniva venduto ad altra società “nella situazione di fatto e di diritto” in cui si trovava). Ed infatti, alla stregua della regole dettate dal c.p.c., artt. 81 e 100, l'interesse e la legittimazione ad agire nascono dalla necessità di ottenere la tutela dell'interesse sostanziale e, quindi, presuppongono l'affermazione della lesione dello stesso, oltre all'idoneità del provvedimento richiesto a proteggerlo. Pertanto, essi sussistono solamente in capo a chi è titolare dell'interesse sostanziale di cui si chiede in giudizio la tutela. Nessuno, di contro, può lamentare la lesione di un diritto che non gli appartiene.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 81 e 100.



Torna all'indice

Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 79 del 28 maggio 2012

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

**REVOCAZIONE DI SENTENZA - ERRORE DI FATTO – Natura e presupposti
Fatture per operazioni inesistenti – Valutazione della fittizietà – Spetta al giudice
Travisamento di fatto sulla natura oggettiva o soggettiva della ritenuta fittizietà
Irrilevanza.**

Massima:

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione di una sentenza, è quello che si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero viceversa. In materia di fatture per operazioni inesistenti, spetta al giudice valutare, sulla base di una considerazione complessiva degli atti e documenti di causa, se le operazioni debbano ritenersi oggettivamente ovvero soggettivamente inesistenti. La denuncia dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice in tale valutazione, pertanto, non è idonea a costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395 n. 4.



Mancata sottoscrizione del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 84 del 31 maggio 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Giuliani

Intitolazione:

RICORSO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE – Sottoscrizione per autentica della procura in calce o a margine – Assunzione di paternità dell’atto – Ammissibilità del ricorso.

Massima:

Per costante giurisprudenza di legittimità la sottoscrizione del difensore apposta sotto la certificazione della autentica della firma della parte alla procura della lite, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, non comporta la inammissibilità del ricorso perché la firma del difensore assolve ad una duplice funzione, di sottoscrizione dell’atto e di autentica della firma di conferimento dell’incarico.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 12; c.p.c., art. 83.



Legittimazione processuale del fallito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 88 del 31 maggio 2012

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

FALLITO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - Difetto assoluto di capacità processuale - Non sussiste - Incapacità relativa - Legittimazione in caso di inerzia del curatore - Sussiste.

Massima:

La dichiarazione di fallimento non comporta una assoluta privazione in capo al fallito della capacità sostanziale e processuale di tutela dei propri diritti patrimoniali, ma lo pone in uno stato di incapacità relativa che viene meno in presenza di un disinteresse degli organi del fallimento. L'eventuale difetto di capacità processuale può essere eccepito solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori.

Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 43; Costituzione, art. 24.



Rimessione in termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 127 del 5 giugno 2012

Presidente: Silocchi, Relatore: Citro

Intitolazione:

**IMPUGNAZIONE TARDIVA – APPELLO – Istanza di rimessione in termini
Inapplicabilità.**

Massima:

La parte che per l'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. ha l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione – il rispetto del termine di legge e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata. Pertanto la mancata notifica della sentenza non giustifica la rimessione in termini dell'appello tardivo in quanto incombe sulla parte costituita nel precedente grado di giudizio l'onere di seguire con la massima diligenza lo svolgimento del processo anche ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 38; c.p.c., art. 327.



Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 68 del 11 giugno 2012

Presidente e Relatore: Craveia

Intitolazione:

APPELLO – RIPROPOSIZIONE GENERICA MOTIVI – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

L'appello non è ammissibile quando le eccezioni sollevate nel precedente grado di giudizio sono richiamate genericamente, ma non sviluppate. I motivi di appello possono essere gli stessi del primo grado, ma devono essere riproposti e deve essere contestata chiaramente la sentenza nei suoi specifici motivi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 56.



Torna all'indice

Litisconsorzio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 48 del 12 giugno 2012

Presidente: Paganini, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termine di impugnazione – Litisconsorzio necessario – Ricorso tempestivo di un associato
Ricorso tardivo degli altri associati – Ammissibile.**

Massima:

L'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle rettifiche delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei suoi soci, così come delle associazioni e dei suoi associati, determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario. Il ricorso proposto nei termini da un solo associato, imponendo l'integrazione del contraddittorio, introduce validamente il giudizio nei confronti di tutte le parti ancorché il ricorso di questi sia tardivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5; d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 21.



Ius novorum

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 65 del 18 giugno 2012

Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi

Intitolazione:

APPELLO – IUS NOVORUM – INAMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI.

Massima:

Non è affetto da inammissibilità per violazione del divieto dello ius novorum il motivo di appello che contenga nuove argomentazioni o diverse qualificazioni di motivi già dedotti in primo grado.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Torna all'indice

Dichiarazioni di terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 75 del 25 giugno 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

DICHIARAZIONI DI TERZI - UTILIZZO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - Idoneità a fondare l'accertamento - Divieto di ammissione della prova orale nel processo tributario.

Massima:

Le dichiarazioni rese da terzi nel corso dell'attività di verifica ai militari della Guardia di Finanza e trasfuse nel PVC sono idonee a costituire prova a fondamento dell'avviso di accertamento e non incontrano il divieto della prova testimoniale prevista nel diritto tributario. Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario si riferisce alla prova da assumere direttamente nel processo e non implica l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nella fase procedimentale e rese da terzi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7.



Procura alle liti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 144 del 26 giugno 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – PROCURA ALLE LITI – Assenza di procura nell’atto introduttivo – Procura successivamente conferita – Inesistenza dell’atto di appello Sussiste.

Massima:

Deve considerarsi inesistente, in quanto sottoscritto da soggetto del tutto estraneo alla vicenda, l’atto di appello sottoscritto da difensore che, nella parte introduttiva dichiara di esser stato acciò delegato, con procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado, mentre il ricorso in primo grado è stato presentato da (e la procura rilasciata a) professionista diverso. Non vale a sanare il vizio la presentazione di una procura rilasciata in data successiva alla presentazione del ricorso, su un foglio autonomo che non indichi il ricorso al quale si riferisce.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 11; c.p.c., art. 83.



DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

STATUTO



Osservazioni e richieste

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 49 del 15 febbraio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE – OSSERVAZIONI E RICHIESTE – ATTIVITÀ
PROBATORIA – Novità fattuale – Modifica delle conclusioni.**

Massima:

In riferimento all'art. 12 comma 7 l. 212/2000, le osservazioni e le richieste che l'ufficio è chiamato a valutare devono essere tali da integrare le risultanze dell'attività istruttoria precedentemente svolta. Ciò significa che devono essere dotate dei requisiti di novità fattuale tali da giustificare la modifica delle conclusioni cui il verificatore è giunto. Diversamente si richiederebbe all'ufficio di reiterare l'identica attività già precedentemente svolta.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



[Torna all'indice](#)

Durata delle verifiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 43 del 1 marzo 2012

Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – DURATA DELLE VERIFICHE – PERMANENZA VERIFICATORI – Sede dell'attività – Nullità – Non sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 212/2000, la permanenza dei verificatori presso la sede ove viene esercitata l'attività del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, tuttavia, la violazione della suddetta norma non comporta la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità dei dati acquisiti dato che tali effetti non sono previsti dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Invio del questionario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 75 del 16 aprile 2012

Presidente: Golia, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO – Questionario – Emissione avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 212/2000 – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

Il termine di cui all'art. 12 legge n. 212/2000 trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non abbia notificato un processo verbale di constatazione ma un questionario a cui sia seguita l'emissione dell'avviso di accertamento prima del termine dei 60 giorni che trova applicazione per ogni attività di controllo in quanto estrinsecazione del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.



Principio di correttezza e collaborazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 144 del 2 maggio 2012

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

CORRETTEZZA – COLLABORAZIONE – PRETESA TRIBUTARIA – Controllo automatizzato – Esame sostanziale.

Massima:

L'eccezione secondo la quale dinanzi alle Commissioni Tributarie sia necessario attenersi a quanto emerge dal controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, senza procedere ad un esame sostanziale della contestazione, è assolutamente priva di pregio, laddove è compito dell'Ufficio verificare la correttezza della pretesa tributaria azionata nei confronti del contribuente alla luce dei principi di correttezza e collaborazione tra istituzione e cittadino sanciti dalla legge 212/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; l. 212/2000.



Rimborsi da dichiarazione IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 164 del 15 maggio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE – RIMBORSI – Attività di accertamento A.F.
Dichiarazione Iva – Non estensione.**

Massima:

Dal tenore dell'art. 8 comma 4 legge 212/2000, si evidenzia che la norma è da circoscriversi ai rimborsi scaturenti da attività di accertamento effettuati dall'Amministrazione Finanziaria dai quali risulti un credito d'imposta maggiore o minore rispetto a quello dichiarato dal contribuente, ma non si può estendere analogicamente ai rimborsi scaturenti dall'indicazione unilaterale in dichiarazione annuale IVA che, in quanto esposti, vengono richiesti con procedura accelerata ai sensi degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 8, comma 4; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38-bis.



Ragioni di urgenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 206 del 25 giugno 2012

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

**AVVISO ACCERTAMENTO “ANTICIPATO” – MANCANZA RAGIONI DI URGENZA
Illegittimità – Sussiste – Omessa motivazione su osservazioni – Illegittimità atto di
accertamento – Sussiste.**

Massima:

L'avviso di accertamento è da annullare se emesso in violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, nella parte in cui vieta l'emissione di avvisi di accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, in assenza di una motivazione circa le ragioni della particolare urgenza. L'avviso di accertamento è altresì illegittimo se non adeguatamente motivato in merito alle osservazioni presentate dal contribuente avverso il processo verbale di constatazione e prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12.



Permanenza degli operatori

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 191 del 29 giugno 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Parlato

Intitolazione:

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – TERMINI – NON PERENTORIETÀ – VERIFICA PRESSO LA SEDE – PRESENZA OPERATORI.

Massima:

L'art. 12 comma 5 della legge 212/2000 prevede un termine che non è detto sia perentorio, e la circostanza che sia prevista una proroga induce a propendere per la tesi opposta. Pertanto, la permanenza degli operatori deve essere calcolata con riferimento all'effettiva presenza del personale dell'amministrazione nella sede del contribuente e non come durata complessiva della verifica.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, comma 5.



[Torna all'indice](#)

Statuto diritti del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 19 del 17 gennaio 2012

Presidente: Furlani, Relatore: Maffei

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CONSEGNA PVC – Notifica avviso di accertamento – Entro il termine di 60 giorni – Termine perentorio – Casi di particolare urgenza Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Il termine di 60 giorni dalla consegna del pvc previsto dall'art. 12 comma 6 della l. n. 212/2000 deve essere inteso a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l'Amministrazione Finanziaria prima che essa pervenga alla emissione di un avviso di accertamento; in tal senso, il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente non può che comportare l'illegittimità dell'accertamento senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito. La Suprema Corte afferma, infatti, che in ipotesi di termine non perentorio non avrebbe senso la previsione della possibilità, contemplata nella medesima norma, di emissione dell'avviso prima del decorso del termine suddetto, solo in “casi di motivata urgenza”.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Diritti e garanzie del contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – OBBLIGO DI INVIO DELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI – NON INTERFERENZA.

Massima:

L'art. 12 l. 212/2000 riguarda altra e distinta ipotesi a paragone di quella disciplinata dall'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, la cui finalità, ratio e meccanismo di tutela sono totalmente diverse, sicché il rispetto dello Statuto del contribuente non implica e non sostituisce affatto l'obbligo di invio della richiesta di chiarimenti previsto dall'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, la cui mancanza rende nullo il successivo atto impositivo

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Processo verbale - Accertamento “a tavolino”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

Intitolazione:

I - PROCESSO VERBALE – Obbligo di redazione ad ogni accesso – Sussiste.

II - AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINE DI 60 GIORNI ACCORDATO al contribuente – Mancato rispetto del termine – Nullità dell'accertamento – Nullità (anche) dell'accertamento cd. a tavolino.

Massima:

I - Ai sensi dell'art. 52, d.P.R. n. 633/1972 nonché dello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000), per ogni accesso effettuato dal personale dell'Amministrazione Finanziaria deve essere redatto un processo verbale, del quale copia va consegnata al contribuente.

II - Qualsiasi attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso, su invito dell'Amministrazione Finanziaria è qualificabile come attività di verifica. Ai fini dell'osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, per consentire al contribuente stesso di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni. La mancata osservanza della norma per la chiusura della verifica invalida, pertanto, la procedura di verifica rendendo, di conseguenza, illegittimo l'avviso di accertamento. Difatti, l'omessa redazione del processo verbale di constatazione non ha consentito al contribuente di presentare all'Ufficio le opportune osservazioni, come espressamente previsto dall'art. 12 comma 7, della l. n. 212/2000.



Invito bonario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 11 del 7 febbraio 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

ISCRIZIONE A RUOLO – LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE – Richiesta di chiarimenti – Mancato invio – Nullità dell'iscrizione a ruolo – Condizioni.

Massima:

Il mancato invio dell'avviso bonario determina la nullità dell'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazione soltanto alla duplice condizione che sussistano dubbi o incertezze in ordine al contenuto della dichiarazione stessa, vale a dire sui dati e gli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata, e che le menzionate incertezze si riferiscano ad aspetti rilevanti.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6, comma 5.



Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 45 del 20 aprile 2012

Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

VERIFICHE FISCALI SU DOCUMENTI FORNITI DAL CONTRIBUENTE – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE EX ART. 12 L. 212/2000 – APPLICABILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

L'art. 12 comma 7 della legge 212/2000 si riferisce, nella sua intitolazione, alle verifiche fiscali e nel primo comma si chiarisce che la sua portata è rivolta “ agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali ...”: appare dunque evidente che la disposizione tende a disciplinare questo tipo di verifiche assicurando il rispetto dei diritti del contribuente e la loro tutela in tutte le fasi delle operazioni svoltesi “in loco”. Il disposto dell'ultimo comma della norma completa questo tipo di tutela prevedendo il rilascio di copia del processo verbale ed un termine di giorni sessanta per la formulazione di deduzioni da parte del contribuente stesso prima che l'Ufficio assuma le sue determinazioni. A fronte di una norma di così chiaro significato non sembra potersi attribuire, in via interpretativa, al citato settimo comma dell'art. 12 (che va ovviamente letto come completamento di una analitica disciplina delle verifiche presso locali del contribuente) una portata che estende la disciplina stessa anche alle verifiche documentali eseguite, presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria su documenti prodotti dalla parte.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Torna all'indice

Violazione del contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 23 maggio 2012

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termine di 60 giorni accordato al contribuente - Mancato rispetto del termine - Nullità dell'avviso - Non sussiste.

Massima:

Nell'art. 12 dello Statuto del Contribuente non è prevista alcuna sanzione, come avviene invece, ad esempio, nell'art.6, comma 5 dello Statuto, per violazione del contraddittorio preventivo; a ciò si aggiunga che tale parrebbe essere stata la volontà del legislatore, posto che, in sede legislativa, era stato bocciato l'emendamento che prevedeva la sanzione. Inoltre è lo stesso comma 7 dell'art. 12 dello Statuto del contribuente a prevedere l'eccezione alla regola, nei casi di particolare e motivata urgenza (nel caso di specie l'Ufficio aveva specificamente motivato tale urgenza, evidenziando che trattavasi di frode fiscale, con elevati importi per l'annualità in scadenza). Quanto sopra alla luce della sentenza della Cassazione del 13 ottobre 2011 n. 21103 che, superando conclusioni non univoche della giurisprudenza di legittimità, ha confermato la tesi favorevole al fisco, evidenziando che "resta di fatto comunque garantito al contribuente il diritto di difesa, tanto in via amministrativa (con ricorso in autotutela) quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge."

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, comma 7.



PVC, termine per presentare osservazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 78 del 19 giugno 2012

Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

Intitolazione:

**IMPOSTA SUI REDDITI – VERIFICA – PVC – TERMINE PER IL CONTRIBUENTE PER
PRESENTARE OSSERVAZIONI – ACCERTAMENTO.**

Massima:

Il termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni dopo la consegna di un p.v.c., stabilito dall'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, deve essere rigorosamente rispettato dall'Ufficio, salvo l'esistenza di una valida ragione derogatoria, che però non può consistere nello spirare del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



ELUSIONE, ABUSO E FRODE



Cessione d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – ABUSO DEL DIRITTO – Cessione d'azienda – Effettiva volontà delle parti – Conferimento con successiva cessione delle partecipazioni – Riqualificazione del contratto – Elusione – Non sussiste.

Massima:

Il conferimento di azienda con successiva cessione della partecipazione non costituisce un'operazione elusiva anche ai fini dell'Imposta di Registro essendo incoraggiata dal legislatore e compatibile con il sistema tributario qualora sussistano fattori concorrenti aventi natura extra tributaria che consentono di valutare l'operazione come non realizzata al solo scopo di eludere il Fisco.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.



Norma antielusiva generale, imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3 del 9 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – ELUSIONE – ART. 20 – NORMA ANTIELUSIVA GENERALE – NON SUSSISTE.

Massima:

Nel caso di accertamento in materia di Imposta di Registro, non è corretto attribuire all'art. 20 della Legge del Registro n. 231 funzione di norma antielusiva generale in grado di legittimare un'indagine basata su un presunto scopo economico reale differente da quello proprio del negozio giuridico posto in essere dalle parti. La funzione della norma è quella di ricercare i soli effetti giuridici connessi all'atto sottoposto a registrazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986



[Torna all'indice](#)

Elusione e frode

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 40 del 7 febbraio 2012

Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE – IRES – CONFERIMENTO – Neutralità fiscale – Regime – Frode
Distribuzione di utili – Sussiste.**

Massima:

Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti disposto dall'art. 176 TUIR non è di tipo esonerativo, ma sospensivo, e ha lo scopo di consentire l'effettiva tassazione della plusvalenza nel momento in cui essa viene monetizzata con la cessione a terzi del bene valorizzato. Il presupposto per l'applicazione del regime sospensivo è la continuità ai fini fiscali dei valori dei beni conferiti, senza salto d'imposta. Deve essere qualificato come riparto di utili, e non come distribuzione di riserve di capitali in esenzione d'imposta, il versamento di somme ai soci quale atto finale di una complessa ed articolata serie di operazioni, dapprima volte alla rivalutazione di quote sociali di società proprietaria di terreno di rilevante valore, divenuto edificabile, successivamente cedute a società del gruppo Mythos, ed immediatamente conferite in ulteriore società appositamente costituita, con qualificazione del maggiore valore quale riserva di sovrapprezzo azioni. In questo caso, l'interposizione non è fittizia, ma sostanziale e fu posta in essere quale condotta fraudolenta al fine di pervenire alla sterilizzazione del reddito rilevato in seguito al conseguimento della plusvalenza. Conseguentemente, al caso di specie non è applicabile l'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, in quanto non si tratta di elusione, ma di vera e propria frode.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 176; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Torna all'indice

Abuso del diritto, registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 43 del 16 febbraio 2012

Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – ELUSIONE – Cessione ramo d’azienda – Applicazione registro – Non sussiste.

Massima:

È legittimo il disconoscimento da parte dell’ufficio degli atti posti in essere in assenza di ragioni economicamente apprezzabili, nonché di valide ragioni di organizzazione aziendale atti a giustificare l’operazione effettuata, se non quella di un risparmio di imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; d.P.R. 131/1986, art. 20; Costituzione, art. 53.



Contabilità separata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 60 del 5 marzo 2012

Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

IVA – CONTABILITÀ SEPARATA – RICERCA SCIENTIFICA – ATTIVITÀ DI GESTIONE IMMOBILI – Diversi regimi IVA – Abuso del diritto – Non sussiste.

Massima:

Non integra un'ipotesi di abuso del diritto l'opzione del contribuente di istituire ex art. 36 comma 3 del d.P.R. 633/1973, due distinte contabilità per separare ai fini Iva la ricerca scientifica dall'attività di gestione degli immobili in cui tale ricerca viene svolta, in quanto trattasi di attività soggette a diverso regime impositivo. Per tale ragione la presenza di due separate contabilità risulta funzionale a una migliore gestione contabile e fiscale delle attività medesime.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 36 comma 3.



Torna all'indice

Conferimento d'azienda e cessione quote

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 137 del 15 marzo 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CONFERIMENTO D'AZIENDA E CESSIONE QUOTE
Ristrutturazione aziendale – Valide ragioni economiche – Sussistono.

Massima:

Sussistono valide ragioni economiche sottese all'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di quote alla beneficiaria, laddove l'isolamento o lo scorporo di strutture produttive non omogenee con il "core business" aziendale sia deputato alla riorganizzazione e ristrutturazione produttiva, la cui necessità fu da tempo evidenziata dall'organo amministrativo della società, al fine di individuare un acquirente idoneo alla gestione delle attività suddette. Tale fattispecie non costituisce abuso del diritto, né cessione di azienda ai sensi art. 20 d.P.R. 131/1986; l'esame degli atti in materia di imposta di registro deve essere collocato in un arco temporale ragionevolmente breve, non potendo essere compresi, ai fini della riqualificazione delle operazione, atti compiuti molto tempo dopo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; d.P.R. 917/1986, art. 176.



Merger leverage buy out

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 95 del 17 aprile 2012

Presidente: Pinto, Relatore: Barone

Intitolazione:

**TASSAZIONE DI GRUPPO – Merger leverage buy out – Elusione – Non è tale
Legittimità – Sussiste.**

Massima:

Le prassi di “merger leverage buy out” devono considerarsi lecite e quindi compatibili con il nostro ordinamento anche sotto il profilo fiscale. Il regime fiscale che ne consegue non può essere marchiato di ipotetica elusività solo perché più vantaggioso.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 117; d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7; c.c., art. 2501bis.



Abuso del diritto, prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 41 del 20 febbraio 2012

Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ABUSO DEL DIRITTO – ONERE DELLA PROVA – PRESUNZIONI
SEMPLICI – GENERICHE CONTESTAZIONI – INVERSIONE – SUSSISTE.**

Massima:

È posta in capo all'Ufficio la prova di un comportamento formalmente corretto ma in sostanza elusivo, che non può essere fornita attraverso generiche affermazioni, ma deve essere oggetto di specifica documentazione, con rilevazione degli elementi significativi idonei a dimostrare l'uso strumentale e distorto delle norme utilizzate. Il sindacato dell'Ufficio sulle scelte imprenditoriali non può giungere ad imporre alle imprese proprie linee guida o indirizzi che andrebbero a violare l'autonomia e le pianificazioni societarie, imponendo la soluzione ritenuta più vantaggiosa per l'Erario, ma più onerosa per il contribuente solo perché comportante una maggiore imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Conferimento ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 63 del 5 marzo 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Mazzotta

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CONFERIMENTO D'AZIENDA E CESSIONE PARTECIPAZIONE – Elusione – Non sussiste – Legittimo risparmio di imposta Sussiste.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il conferimento d'azienda e la successiva cessione della partecipazione (ricevuta in cambio del conferimento), non sono da ritenersi operazioni elusive, in quanto la consecutio degli atti negoziali posti in essere non sono da considerarsi come produttivi di un unico effetto giuridico – tributario (nella specie l'Ufficio ha riqualificato, ex art. 20 del T.U. imposta di registro, entrambe le operazioni in cessione d'azienda), ma devono essere viste come momenti di una più generale "riorganizzazione aziendale". Non è vietato al contribuente cercare legittimamente il risparmio d'imposta, così come garantito dalla Costituzione ex artt. 53 e 41, con la scelta di atti che glielo consentono.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Dividend washing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 63 del 13 marzo 2012

Presidente: De Sapia, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

ELUSIONE – ABUSO DI DIRITTO – NULLITÀ DEL CONTRATTO – DIFETTO DI CAUSA – Prestito finanziario – Valide ragioni economiche – Non sussiste.

Massima:

La nullità dei contratti per difetto di causa in caso di dividend washing non è applicabile alla struttura contrattuale del prestito finanziario la quale ha superato il vaglio della Suprema Corte di Cassazione. Non è immaginabile in materia di norme speciali, quale è appunto l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, un'interpretazione estensiva o un'applicazione analogica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Torna all'indice

Cessione di partecipazioni e atti successivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 153 del 17 aprile 2012

Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

**ELUSIONE - IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – Cessione di partecipazioni e atti successivi – Riqualificazione giuridica – Cessione di azienda
Norma anti elusiva generale – Esclusione – Obbligo di contraddittorio preventivo
Sussiste.**

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro non è prevista una norma anti elusiva a carattere generale. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 concerne un'imposta che grava sull'atto: la ricostruzione della natura giuridica del negozio non può oltrepassare la qualificazione civilistica degli effetti giuridici desumibili da un'interpretazione complessiva dello stesso. Diversamente, non si avrebbe una puntuale qualificazione dell'atto, ma la sostituzione della volontà delle parti con una diversa ed ulteriore. Nel caso di specie, la successione di atti, dal conferimento del ramo di azienda, successiva cessione di partecipazioni e contratto di affitto d'azienda non costituiscono elusione delle imposte di registro ed ipotecarie - catastali come unico atto di cessione di azienda, supposto sulla base di un collegamento negoziale indiretto, bensì si tratta di atti differenti con chiara e diversa manifestazione di volontà. In ogni caso, l'avviso di liquidazione è nullo per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, garanzia procedimentale di cui all'art. 37-bis d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 20; c.c., artt. 1362 e 2697; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 119 del 18 aprile 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

OPERAZIONE SOCIETARIA – RILEVANTE VANTAGGIO FISCALE – Scarsa rilevanza economica – Elusione e abuso del diritto – Sussistono.

Massima:

È legittimo l'atto impositivo con cui l'Amministrazione Finanziaria abbia contestato l'elusione (e l'abuso del diritto) in relazione ad una complessa e articolata operazione societaria se si accerta che il fine ultimo ed esclusivo è stato quello del risparmio di imposta (nel caso di specie di ingente valore), e nel contempo si accerta che le stesse operazioni poste in essere non rivestono particolare pregio economico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Torna all'indice

Scelte imprenditoriali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 82 del 23 aprile 2012

Presidente: Natola, Relatore: Faranda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CESSIONE DI AZIENDA – FUSIONE – Elusione – Non sussiste.

Massima:

La scelta del contribuente di cedere l'azienda anziché di effettuare una fusione non è censurabile sotto il profilo elusivo ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, stante, da un lato, la libertà del contribuente di scegliere le forme giuridiche meno onerose dal punto di vista fiscale e, dall'altra, la presenza di valide ragioni economiche (rappresentate, nel caso di specie, dalla possibilità per il contribuente di avere, con la cessione di azienda, un modello organizzativo immediatamente operativo mentre ciò non sarebbe stato possibile in caso di fusione stante il disposto dell'art 2503 c.c.).



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 166 del 16 maggio 2012

Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

CESSIONE DI QUOTE IN LUOGO DI CESSIONE DIRETTA DI IMMOBILI – ABUSO DEL DIRITTO – NON SUSSISTE.

Massima:

In un'operazione societaria non si riscontra abuso del diritto nel caso esistano ragioni extra fiscali dirette a migliorare la struttura e l'efficienza dell'impresa. L'Amministrazione finanziaria deve verificare se l'operazione rientri nella logica del mercato e l'abuso del diritto deve essere escluso nel caso in cui vengano ravvisate ragioni extra fiscali aventi ad oggetto un miglioramento funzionale dell'impresa. Il contribuente non è tenuto a scegliere la via più onerosa (sotto il profilo fiscale) per realizzare le proprie finalità economiche. L'Amministrazione finanziaria deve inoltre indicare nell'atto impositivo il motivo per cui la forma giuridica adottata non sia idonea rispetto all'operazione intrapresa. L'operazione di cessione del 100% delle quote di una società a responsabilità limitata che ha come effetto quello di trasferire gli immobili posseduti dalla stessa s.r.l. (in luogo della vendita diretta dei medesimi immobili proposta dall'Agenzia delle Entrate), non è un'operazione "abusiva" ai fini dell'IRAP, in quanto la libertà economica della società non può essere limitata per ragioni fiscali.



Elencazione art. 37-bis d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 149 del 15 maggio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

OPERAZIONI ELUSIVE – ELENCAZIONE – NON TASSATIVITÀ.

Massima:

L'operato dell'Ufficio non può essere contestato sostenendo che la serie di operazioni non presentano caratteristiche di elusività solo in quanto non ricomprese nell'elencazione ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973; di fatto questo articolo è da intendersi come mero sintomo dell'esistenza di una regola generale che si identifica nei sovrastanti principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Collegamento negoziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 113 del 18 maggio 2012

Presidente: Franco, Relatore: Fumagalli Ceri

Intitolazione:

ATTI GIURIDICI – ATTI NOTARILI – Collegamento negoziale – Esclusione – Facoltà dell'imprenditore – Risparmio d'imposta.

Massima:

Una pluralità di atti relativi a singoli negozi giuridici, realizzati da separati atti notarili devono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro, né possono essere caratterizzati da collegamento negoziale, in quanto intervenuti tra soggetti diversi. Le scelte economiche devono essere lasciate alla facoltà dell'imprenditore e l'Ufficio non può sindacarne la volontà e col pretesto della contiguità temporale degli atti inferirne la connessione. E non è vietato al contribuente ricercare in modo legittimo un risparmio d'imposta, con la scelta di atti che glielo consentano.



Prelievo di utili tassati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 244 del 25 giugno 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

UTILI TASSATI – PRELIEVO – IMPRENDITORE – ANNOTAZIONE NEI LIBRI PERSONALI – Incontestabilità Presunzioni – Non operano.

Massima:

Appare incontestabile il diritto di un imprenditore di prelevare dalla propria azienda, per insindacabili fini personali, gli utili tassati prodotti nei precedenti esercizi oppure quelli ragionevolmente producendi nell'anno in cui viene effettuato il prelievo, purché tali prelievi siano debitamente annotati nei libri contabili. In tal caso non solamente l'operazione risulta regolarmente annotata in contabilità, bensì è certo chi sia il precettore delle somme. Condizioni la cui sussistenza inibisce l'operare di presunzioni che inducano ad operare i recuperi di tassazione.



Strategia di gruppo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 59 del 19 aprile 2012

Presidente e Relatore: Tibaldi

Intitolazione:

ELUSIONE E FRODE – STRATEGIA DI GRUPPO – ANTIECONOMICITÀ DELLE OPERAZIONI.

Massima:

La valutazione dell'economicità di una determinata operazione, che avvenga tra società facenti parti del medesimo gruppo, non può limitarsi unicamente alle più immediate conseguenze per una sola delle società del gruppo. Il giudizio, invece, deve tenere conto degli effetti complessivi dell'operazione, prendendo in considerazione tutte le società partecipanti alla stessa, e dell'interesse del gruppo nel suo complesso.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109 comma 5.



Garanzie procedurali

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 93 del 4 giugno 2012

Presidente: Mafferi, Relatore: Della Vecchia

Intitolazione:

ELUSIONE – GARANZIE PROCEDIMENTALI – IMPOSTA DI REGISTRO.

Massima:

Le garanzie procedurali previste dall'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 si applicano anche agli accertamenti relativi all'imposta di Registro, nel caso in cui si tratti di accertamenti con clausole antielusive. Di conseguenza, è nullo l'avviso di accertamento emesso senza aver posto in essere il contraddittorio preventivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Abuso di diritto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 66 del 7 giugno 2012

Presidente: Galizzi, Relatore: Mannella

Intitolazione:

ELUSIONE E FRODE – ABUSO DI DIRITTO – Vantaggio d'imposta – Prevalenza della sostanza sulla forma – Imposta di Registro.

Massima:

L'utilizzo di un complesso e artificioso schema giuridico, composto da atti di per sé singolarmente leciti, ma compositamente finalizzati ad un indebito e rilevante risparmio d'imposte, costituisce "abuso di diritto". Ai sensi dell'art. 20 del TUIR e della prevalente e costante giurisprudenza di legittimità, l'imposta di Registro va unitariamente applicata alla fattispecie sostanziale emergente da più atti giuridici, prescindendo dal fatto che tali atti siano contenuti in un unico documento, ovvero in più documenti non contestualmente redatti. La Suprema Corte, con le sentenze n. 14900/2001, 2713/2002, 10660/2003, 8098/2006 e 1027/2007, ha affermato che ai fini dell'applicazione delle imposte de quo è legittimo estendere l'attività interpretativa a elementi extracontrattuali o al collegamento tra più atti, in particolare nei casi come in quello di specie in cui la distanza temporale tra le date di stipulazione e di registrazione di essi è risultata eccessivamente ravvicinata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Conferimento di ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 51 del 11 aprile 2012

Presidente: Melluso, Relatore: Paghera

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA IN SOCIETÀ E SUCCESSIVA CESSIONE PARTECIPAZIONE – LEGITTIMO RISPARMIO DI IMPOSTA.

Massima:

Non è interdetta al contribuente la ricerca di un risparmio di imposta con scelta della normativa fiscale vigente che gli consenta alternative di comportamenti. Valgono a supporto le previsioni dell'art. 23 Cost. e dell'art. 41 Cost. L'imposta di registro ha come oggetto gli effetti giuridici degli atti e non gli effetti economici. Il conferimento in una società neocostituita di un ramo d'azienda, e la successiva cessione della partecipazione nella predetta società, fa conseguire risultati giuridici ed economici affatto diversi da quelli conseguibili con la cessione diretta del ramo d'azienda (aumento di capitale - rivalutazione del valore delle partecipazioni - nuovo assetto gestionale). Non c'è aggiramento di norma fiscale laddove il contribuente faccia una scelta di legge meno onerosa e non può considerarsi elusivo un comportamento alternativo che faccia conseguire non semplicemente un beneficio d'imposta, ma altresì una diversa organizzazione operativa. Legittimo appare il comportamento del contribuente nella ricerca, secondo legge, di un consentito risparmio di imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Termine accertamento

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 34 del 15 febbraio 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – OPERAZIONE ELUSIVA – TERMINE ACCERTAMENTO – DECORRENZA – ULTIMO ATTO REGISTRATO.

Massima:

In caso di una successione di atti preordinati alla realizzazione di un disegno elusivo, il termine di tre anni entro cui l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di effettuare l'accertamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale decorre dalla data di registrazione dell'ultimo atto. L'unitarietà della regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti non è esclusa dalla non contestualità delle loro pattuizioni (Conf. Cass. 11769/2008) quando il soggetto passivo dell'imposta esercita il diritto di minimizzare il carico tributario al solo scopo di ottenere un consistente risparmio fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 131/1986, art. 76.



Conferimento e successiva cessione quote

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2012

Presidente: Giurazza, Relatore: Mantegazza

Intitolazione:

**ELUSIONE – CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA E CESSIONE QUOTE
RIQUALIFICAZIONE – Operazioni elusive – Conferimento e successiva cessione
quote – Breve lasso temporale – Unico atto di cessione d'azienda – Sussiste.**

Massima:

Il conferimento d'azienda ad una nuova società e la successiva cessione dell'intera partecipazione in soli sette giorni e senza valide ragioni equivalgono nella sostanza ad una vera cessione d'azienda, devono essere visti in una connessione strutturale giuridicamente finalizzata nella sintesi di un unico atto autonomamente rilevante e ravvisano l'esistenza di un disegno elusivo al fine di conseguire un risparmio di imposta (tassa fissa anziché il 3%).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Antieconomicità dell'operazione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 34 del 28 febbraio 2012

Presidente: Pipponzi, Relatore: Viscusi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TRASFERIMENTO QUOTE – Fittizietà – Cessione quote in usufrutto – Antieconomicità – Fittizietà contratto – Irrisorietà prezzo – Elusione Sussiste.

Massima:

È legittimo il disconoscimento del contratto di cessione quote in usufrutto da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ipotesi di dimostrata antieconomicità dell'operazione, accertata fittizietà del contratto, irrisorietà del prezzo di cessione ed esistenza di pregressi rapporti contrattuali con l'acquirente aventi (anch'essi) finalità elusiva per conseguire vantaggi fiscali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 40 del 20 marzo 2012

Presidente: Santangelo, Relatore: Greco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OPERAZIONI INESISTENTI – PROVA – OPERAZIONI INESISTENTI – Onere prova – Buona fede – Fatture emesse da “cartiere” – Indebita detrazione – Sussiste.

Massima:

Qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'IVA documentata da fatture, perché relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente, che voglia far valere il diritto alla detrazione, fornire di questa la prova della fonte legittima e della correttezza, prova in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita. Il principio, desumibile dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui il diritto alla detrazione permane per chi abbia partecipato inconsapevolmente ad una frode carousel, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato fatture direttamente emesse da una cartiera e dunque – in difetto di qualsiasi prova contraria - non può che ritenersi la sua piena consapevolezza della frode.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Abuso del diritto e registro

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 42 del 4 aprile 2012

Presidente: Fazio, Relatore: Alfieri

Intitolazione:

REGISTRO – ABUSO DEL DIRITTO – ELUSIONE – GARANZIE PROCEDIMENTALI RAFFORZATE.

Massima:

L' avviso di liquidazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986 è del tutto analogo all'avviso di accertamento delle imposte dirette in materia di elusione. Le garanzie procedurali rafforzate previste dalla norma antielusiva devono quindi applicarsi anche in tal caso, determinandosi diversamente, una palese contraddizione e violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 3 e 53; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; d.P.R. 131/1986, art. 20.



Abuso del diritto ed IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

IVA – INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI – Contratto simulato di compravendita di immobile gravato da ipoteche – Elusione fiscale – Abuso del diritto – Sussistenza Diritto alla detrazione – Esclusione.

Massima:

In base all'art. 17 della Direttiva n. 77/388/CEE nell'ordinamento europeo e in quello nazionale deve considerarsi vigente il principio di indetraibilità dell'IVA assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi volti a conseguire il risultato fiscale senza una reale ragione autonoma giustificatrice dell'operazione. Tale principio è peraltro coerente con il principio antielusivo di carattere generale in materia di imposte dirette previsto dall'art. 37bis, d.P.R. 600/1973, che sancisce l'inopponibilità all'Amministrazione Finanziaria di atti e negozi giuridici privi di valide ragioni economiche e finalizzati esclusivamente al conseguimento di un rimborso di imposta altrimenti indebito (Conf. CGE C-419/2002, Cass. 10352/2006).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; Direttiva n. 77/388/CEE, art. 17.



Frodi carousel

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 8 del 27 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI CON SOCIETÀ “CARTIERE” – COINVOLGIMENTO NEGLI ILLECITI – Sussistenza di elementi presuntivi – Prova contraria a carico del contribuente – Inesistenza di struttura aziendale – Iva indeducibile – Accertamento Legittimità.

Massima:

La inesistenza di struttura aziendale e l’oggetto sociale completamente differente dalle società rivelatesi “cartiere” con cui si assume di aver intrattenuto rapporti commerciali, peraltro in via esclusiva, costituiscono, ove non contrastati da idonee prove contrarie, validi elementi presuntivi del coinvolgimento nelle operazioni fraudolente realizzate per evadere l’IVA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7.



Elusione d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 42 del 14 febbraio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – ABUSO DEL DIRITTO – Elusione d'imposta
Vantaggio fiscale – Esigenze organizzative – Non sussiste.**

Massima:

Il principio generale antielusivo riguarda le operazioni poste in essere dal contribuente al solo fine di procurarsi un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo perseguito dalle disposizioni di legge formalmente rispettate, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione formalmente lecita e rispettosa della legislazione nazionale e comunitaria.



Torna all'indice

Inerenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 24 del 14 febbraio 2012

Presidente: Chiaro, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

DETIASSAZIONE DEL REDDITO – INVESTIMENTI IN FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATA – DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE – INSUSSISTENZA.

Massima:

Nei rapporti tra controllante e controllata, in virtù del generale principio di inerenza, che esclude la deducibilità di spese per investimenti non inerenti al conseguimento di ricavi propri, ma all'accrescimento delle risorse patrimoniali della società controllata, sussiste in capo all'Amministrazione Finanziaria il potere di valutare la congruità dei costi esposti in bilancio, anche se non ricorrono irregolarità nelle scritture contabili, e negare la deducibilità di un costo non proporzionato (nel caso specifico, le spese per investimenti effettuati in favore della società controllata al 100% erano solo in parte inerenti alla produzione di ricavi da parte della controllante, mentre per la parte sproporzionata ed in "esubero", l'unica funzione era quella di procurare in capo alla controllante la detassazione del reddito, di cui all'art. 4, l. 383/2001. Finalità, quest'ultima, che seppur legittima non può essere perseguita in violazione del generale principio di inerenza);(Conf. Cass. 8072/2012).

Riferimenti normativi: l. 383/2001, art. 4; d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all'indice

Differenza tra evasione ed elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 33 del 5 marzo 2012

Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

ELUSIONE E ABUSO - RAGIONI EXTRAFISCALI - Esimente - Sanzioni
Evasione/elusione - Non applicabili

Massima:

Il carattere “abusivo” di un’operazione è escluso dalla compresenza non marginale di ragioni extrafiscali anche di natura meramente organizzativa. L’elusione o abuso presuppongono operazioni reali, assolutamente conformi ai modelli legali, senza modifiche del vero o rappresentazioni infedeli ed incomplete della realtà. In presenza di fattispecie elusive o abusive é dunque illegittima l’applicazione di sanzioni, atteso che elusione ed evasione non possono dar luogo ai medesimi effetti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; Costituzione, art. 53.



Pertinenze ed elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 34 del 7 marzo 2012

Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

**PERTINENZE – INGIUSTIFICATE – NATURA DEL CESPITE – ATTENUAZIONE
PRELIEVO FISCALE – ELUSIONE.**

Massima:

La scelta pertinenziale, quando non sia giustificata da reali esigenze, ha l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.



Cessione di crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 57 del 23 aprile 2012

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – REDDITO NEGATIVO – CESSIONE CREDITI AL VALORE NOMINALE – OPERAZIONE ELUSIVA – SUSSISTE.

Massima:

In caso di cessione di crediti tra due società interamente controllate dai medesimi soggetti si ritiene provata e condivisibile la tesi della Guardia di Finanza dell'assenza di valide ragioni economiche sottostanti all'operazione di acquisizione al valore nominale del credito in contestazione al fine di trasferire una perdita da una società all'altra (nel caso in esame negli anni di imposta 2004 e 2005 la società ricorrente ha presentato un reddito negativo e a partire dal 2005 è entrata in fase di liquidazione per cui il trasferimento della perdita per oscillazione cambi ha un effetto di neutralità nei suoi confronti dal punto di vista fiscale, mentre si presenta assolutamente vantaggiosa per la società acquirente. Tale operazione di cessione di crediti deve ritenersi elusiva in quanto adottata all'esclusivo fine di ottenere vantaggi fiscali).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Operazione oggettivamente inesistente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 49 del 14 maggio 2012

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

FRODI CAROSELLO – ACQUISTO DI BENI DA SOCIETÀ CARTIERA – Operazione oggettivamente inesistente – Prova contraria – Effettività commercializzazione dei medesimi beni – Sufficienza.

Massima:

In caso di frode carosello la presunzione di fittizietà degli acquisti che il contribuente ha effettuati presso una società fornitrice c.d. cartiera è superata dalla dimostrazione dell'effettività della successiva fase di commercializzazione dei predetti acquisti nei limiti in cui la merce rivenduta non risulti acquistata da altri fornitori né proveniente da giacenze di magazzino.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972 art. 19.



Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 79 del 25 maggio 2012

Presidente: Proietto, Relatore: Gatti

Intitolazione:

**PREZZI DI TRASFERIMENTO – DISCIPLINA ANTIELUSIVA – ONERE DELLA PROVA
IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – SUSSISTE.**

Massima:

Il transfer pricing è una disciplina antielusiva che trova non solo radici nei principi comunitari in tema di abuso del diritto ma anche immanenza in diversi settori del diritto tributario nazionale, essendo consentito all’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti da operazioni societarie prive di valide ragioni economiche realizzate allo scopo esclusivo di ottenere un risparmio di imposta. Nella contestazione dei prezzi di trasferimento l’onere della prova spetta all’Ufficio, ed il contribuente può fornire la prova contraria che i beni non siano ceduti a consociate estere a prezzi inferiori al valore normale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110, comma 7; c.c., 2697.



Negoziato frazionato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 55 del 4 giugno 2012

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

IRPEF – NEGOZIO FRAZIONATO – Cessione potenzialità edificatoria e successiva cessione di terreni – Elusività dell'operazione – Sussiste.

Massima:

La cessione frazionata avente ad oggetto in un primo momento la potenzialità edificatoria di alcuni mappali ed, in un momento di poco successivo, i terreni divenuti inedificabili proprio in conseguenza del primo negozio, costituisce, in assenza di alcuna spiegazione ulteriore da parte del contribuente, un'operazione elusiva finalizzata alla volontà di non far emergere una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b).



[Torna all'indice](#)

Trasferimenti esteri

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 78 del 5 giugno 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – TRASFERIMENTI ESTERI – OBBLIGO DI INDICAZIONE – Effettivi beneficiari – Detentori occulti – Disponibilità di fatto di somme non proprie – Sufficienza.

Massima:

L'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi annuale l'ammontare dei trasferimenti da e verso l'estero e le attività all'estero di natura finanziaria – obbligo sancito dall'art. 4 d.l. 167/1990 – riguarda non soltanto gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti correnti esteri, ma anche coloro che hanno la disponibilità e possibilità di movimentazione dei suddetti conti, non richiedendosi, per l'applicazione della normativa in esame, un rapporto di appartenenza personale ed un autonomo diritto su tali risorse, né l'esercizio di un autonomo potere dispositivo esercitato nell'interesse proprio, essendo sufficiente che il soggetto abbia la possibilità di fatto di somme di denaro non proprie con il compito di trasferirlo all'effettivo beneficiario.

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art. 4.



Riaddebito costi comuni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 80 del 29 giugno 2012

Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

**COSTI COMUNI – RIADDEBITO – MULTINAZIONALI – Costi centralizzati
'Inerenza' – Astratta utilità.**

Massima:

In materia di riaddebito di costi comuni dalla casa madre alle succursali nazionali, nell'ambito di un gruppo multinazionale, le Transfer pricing guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administration emanate dall'OCSE riconoscono la liceità dell'addebito dei costi centralizzati anche nel caso in cui il servizio reso crei solo una 'ragionevole aspettativa di maggiori ricavi'. Non è necessario, quindi, che il vantaggio si traduca in termini monetari, concreti ed effettivi, ma il concetto di 'inerenza' deve fare riferimento ad un'astratta utilità, con l'unico limite dell'antieconomicità che deve essere, peraltro, provata dall'Ufficio.



FALLIMENTO



Fallimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 76 del 26 giugno 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – Debito tributario – Concorso dei creditori – Sussiste – Divieto di azioni individuali – Sussiste – Cartella di pagamento Notificazione successiva all'avvio della procedura – Annullabilità.

Massima:

L'art. 168 della legge fallimentare vieta l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali per crediti per titolo o per causa anteriori alla data di presentazione del ricorso, dalla data di presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. Tale norma è applicabile anche ai debiti tributari riconosciuti dal contribuente nella domanda di ammissione al concordato preventivo, i quali devono quindi essere fatti valere dall'Ufficio in ambito concorsuale. Ne consegue che devono essere annullate le cartelle di pagamento notificate dopo l'avvio della procedura concorsuale, le quali, anche se si volessero considerare estranee alla procedura esecutiva, ne costituiscono in ogni caso un elemento necessario e propedeutico.

Riferimenti normativi: l.f., art. 168; d.P.R. 602/1973, art. 50.



[Torna all'indice](#)

FINANZA LOCALE E TRIBUTI

AMBIENTALI

CONTRIBUTI CONSORTILI



Torna all'indice

Attività di bonifica, spese

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 50 del 7 marzo 2012

Presidente e Relatore: Priolo

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – CONSORZIO DI BONIFICA – SPESE.

Massima:

La concreta e comprovata attestazione da parte del Consorzio di spese sostenute per le attività di bonifica eseguite a favore dei proprietari consorziati, confluite in un Piano di classifica e di riparto delle stesse, giustificano i contributi in quota-consortile chiesti in pagamento (Conf. Cass. 4513/2009; SS.UU. 11722/2010).



DIRITTI CAMERALI



Ritardo nel pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 28 del 24 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

DIRITTI CAMERALI – RIFIUTO DEL PAGAMENTO TELEMATICO – Possibilità di nuovo pagamento con ordinaria diligenza – Errore scusabile – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di ritardo nel pagamento dei diritti camerali per difficoltà nella trasmissione in via telematica del modello F24 da parte dell'intermediario, non può invocarsi il principio della non sanzionabilità dell'errore scusabile qualora all'adempimento si sarebbe comunque potuto procedere con l'ordinaria diligenza (nel caso di specie rileva infatti il Collegio che il contribuente ha avuto conoscenza del rifiuto del pagamento telematico in tempo utile per procedere nuovamente al pagamento nei termini).

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6.



ICI



Mancato accatastamento unitario di due unità immobiliari contigue

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 24 del 13 gennaio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto

Intitolazione:

UNITA' IMMOBILIARI - DISTINTO ACCATASTAMENTO - UNIFICAZIONE DI FATTO - Utilizzo come abitazione principale - Agevolazione ICI - Legittimità.

Massima:

È legittima l'applicazione dell'aliquota agevolata ICI su due distinti appartamenti di fatto utilizzati come unica abitazione principale (nel caso specifico è stata ritenuta spettante l'applicazione dell'aliquota agevolata ICI ai coniugi che disponevano di due distinti appartamenti adiacenti, con attribuzione autonoma di rendita catastale e distinta proprietà, collegati di fatto formando un'unica unità immobiliare).



Requisito della residenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 26 del 13 gennaio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

IMPOSTA ICI – ABITAZIONE PRINCIPALE – ALIQUOTA AGEVOLATA – Requisito della residenza – Sussiste – Dimora – Irrilevante.

Massima:

È legittimo il disconoscimento delle agevolazioni ICI sull'immobile qualora il contribuente non dimostri di risiedere nell'immobile dichiarato adibito ad abitazione principale. La sola dimora abituale non è motivo sufficiente per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale del proprietario dell'immobile.



Unità immobiliari autonomamente accatastate

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 27 del 16 febbraio 2012

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – I.C.I. – ABITAZIONE PRINCIPALE – Unità immobiliari autonomamente accatastate – Agevolazioni prima casa – Sussiste.

Massima:

È applicabile l'agevolazione I.C.I. prevista per l'abitazione principale anche nell'ipotesi di utilizzo, da parte del contribuente, quale dimora abituale, di due unità immobiliari autonomamente accatastate, assumendo rilievo, al fine dell'applicazione dell'agevolazione in esame, l'effettivo utilizzo degli immobili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8.



Inagibilità dell' immobile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 49 del 22 febbraio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

**IMMOBILE – INAGIBILITÀ – ATTESTAZIONE – Procedimento di constatazione
Degrado fisico non superabile.**

Massima:

Lo stato di inagibilità di un immobile non può essere desunto da rilievi fotografici, ma deve essere attestato dagli uffici del Comune previo procedimento di constatazione nel corso del quale il proprietario dimostri che gli immobili versano, in una data certa, in uno stato di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ex art. 31 comma 1 lett. a) e b) legge n. 457/1978.

Riferimenti normativi: l. 457/1978, ex art. 31, comma 1 lett. a) e b).



Area fabbricabile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 152 del 17 aprile 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto

Intitolazione:

I.C.I. – AREA FABBRICABILE – REQUISITI.

Massima:

Ai fini ICI, deve essere considerato area fabbricabile il terreno connotato da tutti i presupposti di edificabilità e di diritto previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per la realizzazione dell'intervento programmato; l'eccezione circa la presenza nel sottosuolo di reperti archeologici con la supposizione di rigetto della domanda di autorizzazione allo scavo da parte della Soprintendenza non ha pregio, essendo provata la presentazione di DIA per la demolizione, poi effettuata, dei fabbricati insistenti sull'area ed il conseguente rilascio di permesso di costruire.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 6.



Abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 99 del 23 aprile 2012

Presidente e Relatore: Piscitello

Intitolazione:

**ABITAZIONE PRINCIPALE – Residenza anagrafica – Dimora familiari – Detrazione
Non sussiste.**

Massima:

Un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale ai fini ICI solo se costituisce la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8.



[Torna all'indice](#)

Immobili comunali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 81 del 23 aprile 2012

Presidente: Natola, Relatore: Faranda

Intitolazione:

ICI – IMMOBILI COMUNALI – DESTINATI ALLA LOCAZIONE PER FINALITÀ DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ESENZIONE – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

L'attività di locazione per finalità di edilizia residenziale pubblica rientra nei compiti istituzionali di un comune ed ad essa spetta pertanto l'esenzione dall'ICI ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 504/1992.



Torna all'indice

Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 92 del 23 aprile 2012

Presidente: Natola, Relatore: Faranda

Intitolazione:

ICI – ACCERTAMENTO – Immobile soggetto a diritto personale di godimento a seguito di concessione – Debenza dell'imposta – Non sussiste.

Massima:

Un immobile (nella specie alcuni box per auto) soggetto a un diritto personale di godimento a seguito di concessione non integra il presupposto di imposta ai fini ICI, stante il rapporto obbligatorio e non reale in capo al concessionario



Accertamento ICI, motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 142 del 28 maggio 2012

Presidente: Napodano, Relatore: Cappellozza

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI – Richiamo a delibere Giunta Comunale
Mancata allegazione delle delibere – Obbligo di motivazione per relationem
Violazione – Non sussiste.**

Massima:

Nel caso in cui un avviso di accertamento in materia ICI richiami nella motivazione alcune delibere della Giunta Comunale senza allegarle, non è riscontrabile alcuna violazione dell'obbligo di motivazione. Infatti, trattasi di atti pubblici e resi noti alla collettività secondo specifiche modalità di legge.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 comma 1.



Valore Venale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 127 del 20 giugno 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè

Intitolazione:

**ICI – VALORE VENALE – VALUTAZIONE COMUNALE – ELEMENTI PROBATORI
IDONEI – PREZZO SUPERIORE – VALORE DI MERCATO.**

Massima:

Ai fini della determinazione del valore venale delle aree edificabili, il contribuente che intende contrastare la valutazione effettuata dal Comune ha l'onere di portare all'attenzione del giudice elementi probatori idonei a dimostrarne l'incongruità ed, in particolare, ha l'onere di contestare l'affermazione che le aree oggetto di accertamento siano state alienate ad un prezzo superiore a quello definito ed approvato con delibera dall'Amministrazione comunale o superiori ai valori di mercato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 59



[Torna all'indice](#)

Agevolazione ICI per abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 39 del 30 marzo 2012

Presidente e Relatore: Dessì

Intitolazione:

ICI – DETRAZIONE PRIMA CASA – CONDIZIONI.

Massima:

Per poter pagare l'imposta in misura ridotta è necessario che l'immobile gravato dall'imposta costituisca la dimora abituale non solo della contribuente, ma anche dei suoi familiari. Nel caso in cui, viene provato che il coniuge del ricorrente (dal quale lo stesso non risulta legalmente separato) risiede in altro immobile di sua proprietà, non sorge il diritto alla detrazione. La effettiva residenza del contribuente nell'immobile è quindi presupposto necessario, ma non sufficiente per fruire della detrazione; occorre anche la convivenza con gli altri familiari, come previsto espressamente dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8.



Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 39 del 26 marzo 2012

Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

ICI – ESENZIONE – ENTE NON COMMERCIALE.

Massima:

L'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs n. 504/1992 riconosce l'esenzione ICI solo agli immobili che l'Ente possiede e che utilizza direttamente per le attività ivi elencate e non è esteso alle attività aventi natura commerciale.

L'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile venga destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, ad altri usi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lettera i).



Scuola pubblica, esenzione

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Guarneri

Intitolazione:

ICI – CONSORZIO DI COMUNI – Gestione pro quota di un immobile – Destinazione a scuola pubblica – Esenzione ICI – Consegue.

Massima:

Beneficia dell'esenzione dall'ICI un immobile destinato a scuola pubblica e a tal fine fruito pro quota da quattro Comuni in consorzio tra loro, considerato che il compito di gestire una scuola pubblica è un compito istituzionale dell'Amministrazione comunale e che tale immobile è inoltre destinato ad attività didattica, priva di alcun utile o compenso e comunque no profit.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7.



[Torna all'indice](#)

Variazione destinazione d'uso di terreni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 21 del 26 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

**VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO DI TERRENI - Valore ai fini dell'imposta
Maggior valore acquistato dopo la variazione - E' tale - Assenza di opere di
urbanizzazione - Irrilevanza - Successiva revoca della variazione - Irrilevanza.**

Massima:

Per il solo fatto che una delibera del consiglio comunale, divenuta definitiva per non essere stata impugnata nelle sedi opportune, abbia stabilito la variazione di destinazione d'uso di un terreno originariamente agricolo destinandolo a terreno edificabile, l'ICI dovuta sul predetto terreno deve essere commisurata al maggior valore dallo stesso acquisito a seguito della suddetta variazione. Sono infatti irrilevanti sia il fatto che la delibera sia stata successivamente revocata dall'Amministrazione ripristinando le originarie destinazioni d'uso sia il fatto che, in assenza delle condizioni previste per poter considerare agricolo un terreno edificabile, sul terreno non siano stati eseguiti interventi edilizi e lo stesso si trovi nella stesse condizioni di utilizzo precedenti alla variazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 2 e 5.



Fabbricato collabente

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 52 del 20 febbraio 2012

Presidente: Nocerino, Relatore: Galli

Intitolazione:

FABBRICATO COLLABENTE – IMPONIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

Quando un fabbricato fatiscente viene classificato al catasto come “F2” collabente, lo stesso non può essere sottoposto a tassazione dato che non ha alcun reddito catastale e neanche si può tassare l’area in quanto vi è ancora l’immobile e non il sedime dell’area.



[Torna all'indice](#)

Terreno agricolo

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 9 del 11 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

TERRENO AGRICOLO - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRICOLE - Agevolazione Compete - Cessione terreno - Valore venale - Irrilevante.

Massima:

Ai fini ICI un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo qualora concorrano le seguenti condizioni: possesso da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, diretta conduzione del terreno da parte dei predetti soggetti e persistenza dell'attività agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione. Pertanto qualora il suddetto terreno sia oggetto di compravendita, la circostanza che le parti abbiano stabilito il prezzo in funzione delle potenzialità edificatorie dell'area è irrilevante ai fini della spettanza al venditore, per il periodo precedente alla vendita, delle agevolazioni Ici concesse al coltivatore diretto una volta provato che, prima della vendita stessa, egli direttamente esercitava sull'area attività agricola.

Riferimenti normativi: d.lgs 504/1992, art. 2; d.lgs 446/1997, art. 58.



Coltivatore diretto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2012

Presidente: Chiaro, Relatore: Bernabei

Intitolazione:

TERRENI AGRICOLI – STATUS COLTIVATORE DIRETTO – REQUISITI AREE FABBRICABILI – INSUSSISTENZA.

Massima:

Lo status di coltivatore diretto del proprietario, contribuente ricorrente, pur comprovata da adeguata documentazione probatoria, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per statuire la ruralità di un terreno. La mancanza, nell'attualità, di opere o progetti edificatori insistenti sullo stesso, non escludono una edificazione futura sul medesimo terreno.

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 36.



[Torna all'indice](#)

Aree edificabili – Criteri approvati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 29 del 13 febbraio 2012

Presidente: Ceccherini, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AREE EDIFICABILI – CRITERI APPROVATI – VALORE AREE EDIFICABILI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

Qualora l'accertamento impugnato sia espressamente motivato con riferimento ai criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, approvati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dal consiglio comunale, il contribuente può dedurre la violazione di detti criteri nell'accertamento impugnato oppure l'illegittimità dei criteri medesimi.



Imponibilità aree edificabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 38 del 14 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Ceccherini

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IMPONIBILITÀ – Aree edificabili – Interpretazione autentica – Retroattività – Sussiste.

Massima:

La natura interpretativa e quindi applicabile retroattivamente dell'art. 36, secondo comma, d.l. n. 223/2006 riconosciuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione comporta che l'area oggetto di accertamento, per il solo fatto di essere inclusa in zona qualificata edificabile nel piano regolatore generale, deve ritenersi tale ai fini dell'applicazione dell'ICI.



Aree edificabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 44 del 16 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

VALORE AREE EDIFICABILI.

Massima:

La potestà edificatoria deriva dallo strumento urbanistico, rappresentato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.), oppure da quello attuativo, motivo per il quale, ai fini dell'I.C.I., è sufficiente che la possibilità edificatoria sia prevista dal P.R.G..



[Torna all'indice](#)

Università, esenzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2012

Presidente: Franciosi, Relatore Musilli

Intitolazione:

ICI – UNIVERSITÀ – IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ISU – ESENZIONE – COMPETE.

Massima:

Compete l'esenzione da ICI per gli immobili di proprietà dell'Università ed utilizzati dall'ISU quale ente strumentale dell'Università per la erogazione dei servizi per il diritto allo studio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i).



Centrali idroelettriche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 77 del 14 maggio 2012

Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

Intitolazione:

ICI – CENTRALI IDROELETTRICHE – Macchinari ed opere idrauliche – Non costituiscono “unità immobiliare” ai fini dell’imposta – Iscrizione in catasto della “centrale idroelettrica” e non dei singoli manufatti – Legittimità – Sussiste – “Abuso del diritto” – Non sussiste

Massima:

I - I macchinari e le opere idrauliche (ad. es. turbine, canali, gallerie di derivazione, condotte forzate ecc.) non sono idonei, di per sé, a concretare un’unità immobiliare ai fini ICI, poiché tali manufatti non sono suscettibili di produrre alcun reddito proprio, avendo, invece, una funzione meramente servente degli impianti produttivi (centrali idroelettriche); detti manufatti, ai fini dell’imposta, devono essere considerati unitariamente con il complesso produttivo “centrale elettrica” di cui rappresentano gli elementi costitutivi, non potendo la centrale elettrica funzionare senza le stesse opere. La dichiarazione ai fini ICI della “centrale idroelettrica”, e non dei singoli macchinari e delle singole opere idrauliche, rappresenta l’applicazione del corretto regime fiscale in materia, e pertanto non costituisce un’ipotesi di “abuso del diritto”.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 2 e 5; r.d. 652/1939, art. 5; d.m. 28/1998, art. 2; l. 311/2004, art. 1 comma 336; l. 662/1996, art. 3 comma 58.



Centrali idroelettriche, singoli manufatti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 77 del 14 maggio 2012

Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

Intitolazione:

ICI – CENTRALI IDROELETTRICHE – Accertamento valore ai fini ICI dei singoli manufatti – Utilizzo del “valore di iscrizione in bilancio” e del “valore di beni simili” ex art. 5, commi 3 e 4 D.Lgs. n. 504/1992 – Illegittimità – Rettifica della rendita catastale della “centrale idroelettrica” – Legittimità – Potere di accertamento Titolarità – Agenzia del Territorio –Atto di Accertamento emanato dal Comune Illegittimità.

Massima:

Ove la “centrale idroelettrica” è già oggetto di attribuzione di rendita catastale, il Comune non può legittimamente accertare il valore ai fini ICI dei singoli macchinari e delle singole opere idrauliche sulla base del “valore di iscrizione in bilancio” e del “valore di beni simili” ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 504/1992; la valorizzazione delle opere idrauliche può essere effettuata soltanto dal competente Ufficio del Territorio attraverso la eventuale variazione della rendita catastale dello stesso opificio (centrale elettrica), e non dal Comune in via autonoma. Non sussiste alcun potere in capo ai Comuni, di intervenire in via autonoma nella attribuzione o nella modificazione della rendita catastale, spettando invece tale potestà di accertamento soltanto all’Ufficio dell’Agenzia del Territorio (Conf. Cass., 15656/2004 e 11435/2010; SS.UU., 18565/2009 e 675/2010).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 2 e 5; r.d. 652/1939, art. 5; d.m. 28/1998, art. 2; l. 311/2004, art. 1 comma 336; l. 662/1996, art. 3 comma 58.



Torna all’indice

Immobili inagibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 71 del 18 maggio 2012

Presidente: Marra, Relatore: Citro

Intitolazione:

ICI – IMMOBILE INAGIBILE – Dichiarazione inagibilità – Omissione – Presupposto formale – Non imponibilità immobile.

Massima:

Nel caso di compravendita di immobile inagibile per cui il venditore non abbia precedentemente presentato dichiarazione di inagibilità, nessuna pretesa a titolo ICI può essere avanzata dal Comune consapevole dello stato pericolante dell'immobile. Infatti, detta dichiarazione ha mero valore formale e la sua mancanza non può costituire presupposto d'imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.lgs. 504/1992.



Fabbricato in costruzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 94 del 6 giugno 2012

Presidente: Martorelli, Relatore: Cordola

Intitolazione:

FABBRICATO IN COSTRUZIONE – BASE IMPONIBILE.

Massima:

In caso di intervento effettuato per recupero e ristrutturazione, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457/1978, la base imponibile va riferita al valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. È, pertanto illegittima la pretesa del Comune di tassare il volume di un fabbricato in costruzione.

Riferimenti normativi: l. 457/1998, art. 31.



[Torna all'indice](#)

IRAP



Base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 7 del 13 gennaio 2012

Presidente: Rovella, Relatore: Del Re

Intitolazione:

IRAP – BASE IMPONIBILE – SOCIETÀ ESERCENTE L'ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI A FAVORE DI ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO – Proventi e oneri finanziari – Bilancio redatto in forma ordinaria – Possibilità di includere nella base imponibile anche le differenze tra proventi ed oneri finanziari – Esclusione.

Massima:

Se una società non può qualificarsi né come holding finanziaria né come holding industriale, limitandosi a prestare servizi finanziari all'interno del gruppo e avendo legittimamente redatto il proprio bilancio secondo lo schema normale e non secondo quello tipico dell'attività finanziaria, l'Ufficio non può includere nella base imponibile Irap anche le differenze tra proventi ed oneri finanziari ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 446/1997. In tale fattispecie, non si rende infatti applicabile l'abrogato art. 6 comma 1-bis, d.lgs. n. 446/1997, a mente del quale la base imponibile Irap può essere allargata ai flussi finanziari anche se contabilizzati nelle voci C16 e C17, poiché tale norma è riferita alle società che hanno per oggetto l'assunzione di partecipazioni (c.d. "holding industriali"). Non può esserlo neppure l'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, poiché tale disposizione intende riferirsi agli intermediari finanziari che sono tenuti a redigere il bilancio in base al d.lgs. n. 87/1991.

Riferimenti normativi: d.P.R. 446/1997, art. 6, comma 1 e 1-bis e art. 11.



Torna all'indice

Imposta liquidata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 14 del 27 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Orsatti

Intitolazione:

IRAP – IMPORTO VERSATO – IMPOSTA LIQUIDATA.

Massima:

L'art. 38 comma 5 d.P.R. 600/1973 si applica al caso in cui l'importo versato sia superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973: in tal caso non è prevista istanza e deve essere la stessa Amministrazione ad attivarsi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, comma 5 e art. 36-bis.



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 58 del 17 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Laudisio

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – LAVORO AUTONOMO – Attività di consulente – Beni strumentali minimi – Mancanza di collaboratori.

Massima:

Ai fini dell' applicazione dell' IRAP, l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo non comporta di per sé e in ogni caso la sussistenza di un'autonoma organizzazione. In particolare, non vi è attività autonomamente organizzata quando il contribuente dimostri, attraverso la produzione della denuncia dei redditi, che non si è mai avvalso della collaborazione di alcun dipendente e che dispone, per l'esercizio della propria attività, di beni strumentali minimi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Attività presso grossi studi internazionali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 24 del 21 febbraio 2012

Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

**PROFESSIONISTA – ATTIVITÀ PRESSO GROSSI STUDI INTERNAZIONALI – DIRITTO
AL RIMBORSO – NON SUSSISTE.**

Massima:

L'attività del professionista che utilizza la struttura, i collaboratori e l'organizzazione messa a disposizione dai grandi studi internazionali per i quali lavora non può ritenersi svolta senza organizzazione ed è, pertanto, assoggettabile ad IRAP.



Torna all'indice

Medico con due aree operative

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 78 del 23 febbraio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

IRAP – MEDICO CON DUE AREE OPERATIVE – Esclusione da IRAP dell'attività non organizzata – Sussiste – Sanzioni – Incertezza.

Massima:

In presenza di due aree operative nell'ambito della professione medica - la prima riconducibile ad attività di consulenza espletata presso uno studio attrezzato e la seconda attività di medico presso sale operatorie e strutture sanitarie di altri soggetti – quest'ultima deve essere esclusa dall'imposizione IRAP per carenza dei presupposti di legge. A seguito delle difformi interpretazioni giurisprudenziali sul punto, sussistono gli elementi di incertezza di cui agli artt. 10 L. 212/2008 e 8 d.lgs. 546/1992. che consentono di non irrogare sanzioni

Riferimenti normativi: l. 212/2008, art. 10; d.lgs. 546/1992, art.8; d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Iscrizione in albi professionali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 63 del 22 febbraio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Pepe

Intitolazione:

IRAP – ORGANIZZAZIONE – LAVORATORE AUTONOMO – ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE – INSUFFICIENZA.

Massima:

Per ‘organizzazione’ – elemento essenziale per l’imposizione IRAP – si deve intendere l’impiego di capitali (ovviamente tecnici) e/o di lavoratori dipendenti o di collaboratori e l’esistenza di un lavoratore autonomo iscritto in albi, necessaria per l’esercizio di talune professioni, come previsto dagli ordinamenti professionali, non sposta i termini del problema, che è l’individuazione, nella prestazione abituale di servizi, di una componente prevalente e comunque significativa data all’organizzazione e solo laddove venisse accertata l’assenza di tale componente verrebbe meno il presupposto.



Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 134 del 10 maggio 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Pepe

Intitolazione:

IRAP – ASSOGGETTAMENTO – PRESUPPOSTO – ORGANIZZAZIONE – BENI STRUMENTALI – DIPENDENTI – COLLABORATORI.

Massima:

Ai fini dell'assoggettamento all'Irap, l'esistenza di un'organizzazione, che integra gli estremi del presupposto dell'imposta, si evince dal valore e dal numero dei beni strumentali, nonché dall'impiego di dipendenti o collaboratori.



Accertamento del requisito organizzativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 172 del 21 maggio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

REQUISITO ORGANIZZATIVO – Accertamento – Questione di fatto – Onere della prova.

Massima:

In mancanza di specifiche disposizioni normative l'accertamento sulla presenza o sull'assenza del requisito organizzativo costituirà questione di fatto che il giudice dovrà risolvere di volta in volta. Non pare dubbio che tale giudizio di merito dovrà essere compiuto sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova che offrirà lo stesso ricorrente, sul quale, infatti, in forza del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ. incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.



Principio di correlazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 235 del 20 giugno 2012

Presidente: Ingrassi, Relatore: Lamanna

Intitolazione:

**IRAP – PRINCIPIO DI CORRELAZIONE – Credito d'imposta – Voce di costo
Medesimo trattamento.**

Massima:

In base al principio di correlazione, se il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore ai fini Irap, lo stesso trattamento deve essere riconosciuto per la corrispondente voce di costo. Diversamente operando si avrebbe una doppia deduzione dell'importo in questione: una prima volta mediante iscrizione nel conto economico, ed una seconda volta, come variazione in diminuzione del provento.



Chiusura partita iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 219 del 20 giugno 2012

Presidente: La Mattina, Relatore: Uppi

Intitolazione:

IRAP – CHIUSURA PARTITA IVA – VERSAMENTI.

Massima:

L'art. 20, comma 4 del d.lgs. 241/1997 è applicabile ratione temporis al momento del versamento. Ne consegue che i versamenti del periodo di imposta successivi alla chiusura della partita iva devono essere effettuati entro la fine del mese anziché il 16 come per i soggetti IVA.

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 20, comma 4.



Studio associato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 206 del 29 giugno 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Pepe

Intitolazione:

ORGANIZZAZIONE – Assoggettamento Irap – Attività professionale – Studio associato.

Massima:

Esiste la componente organizzativa nelle prestazioni erogate dal ricorrente in funzione del fatto che trattasi di attività assorbente all'attività prestata presso il proprio studio associato, dovendosi considerare lo stesso soggetto, associato ad una struttura di attività professionale equivalente a quella della quale egli è socio, struttura ampiamente organizzata e strutturata nella quale si svolgono le medesime attività, soggetto Irap.



Errore di compilazione della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 140 del 29 giugno 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

Intitolazione:

DICHIARAZIONE IRAP – ERRORE – HOLDING FINANZIARIA – Imprese industriali e commerciali – Aliquota maggiorata – Cartella di pagamento – Annullabilità delle sanzioni – Sussiste.

Massima:

Sono annullabili le sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla rettifica IRAP per maggiorazione di aliquota apportata in capo alla Società che abbia dichiarato per errore nella relativa dichiarazione di rientrare tra i soggetti "holding finanziarie" iscritte all'Ufficio Italiano Cambi, anziché tra le imprese industriali e commerciali, qualora l'esame dello Stato Patrimoniale della Società dichiarante consenta di verificare una prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle finanziarie.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 6; d.P.R. 446/1997.



Commercialista

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza 116 del 25 giugno 2012

Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

Intitolazione:

IRAP - Autonomia organizzazione - Lavoro autonomo - Commercialista - Beni strumentali - Collaboratori.

Massima:

L'imposta regionale sulle attività produttive, in quanto imposta che assoggetta a tassazione una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine e materiali, deve trovare applicazione solo nei casi nei quali il lavoratore autonomo utilizzi nell'esercizio della sua attività una significativa organizzazione di mezzi e uomini. Quest'ultima deve porsi in modo sostanzialmente autonomo rispetto all'apporto personale che deve caratterizzarsi come di semplice indirizzo, coordinamento e controllo. Nel lavoro autonomo l'attività produttiva non è assoggettata ad IRAP quando il professionista si avvale di mezzi materiali strumentali minimali senza l'ausilio di dipendenti e collaboratori (nel caso di specie si trattava di commercialista che esercitava la sua attività professionale con l'ausilio solamente di telefono, computer portatile ed auto ad uso promiscuo).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Psicoterapeuta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 7 del 3 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

ATTIVITÀ NON AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA – Esercizio della professione di psicoterapeuta – Esistenza di apparato sostanzialmente ininfluenza – Istanza di rimborso di imposta.

Massima:

Per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento del tributo è sufficiente l'esistenza di un apporto che non sia sostanzialmente ininfluenza ovvero sia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista; si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività; l'eventuale obiezione che nell'attuale realtà sarebbe pressoché impossibile per un professionista esercitare l'attività senza l'ausilio di uno studio e/o di uno o più collaboratori o dipendenti è irrilevante in quanto il d.lgs. 446/1997 ha inserito i lavoratori autonomi fra i soggetti passivi dell'IRAP proprio perché essi si avvalgono normalmente di quella struttura organizzativa che costituisce il presupposto dell'imposta; costituisce onere del contribuente che, dopo avere versato l'imposta, ne chieda il rimborso, l'allegazione di prove rigorose dell'assenza delle condizioni indicate.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 106 del 21 maggio 2012

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

**VALORE PRODUZIONE NETTA – Condizioni economiche complessive
Organizzazione strutturata – Reinterpretazione autentica della Corte Costituzionale.**

Massima:

L'IRAP è un tributo che colpisce il “valore della produzione netta”, che per la sua stessa nozione prescinde dalle condizioni economiche complessive del soggetto passivo; il presupposto impositivo non si realizza, e, quindi, l'IRAP non si applica, solo nel caso di "assenza" degli elementi che compongono l'organizzazione di un'attività economica; il termine "assenza" lascia quindi intendere come ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'IRAP sia costituito dalla presenza di una qualsiasi forma di organizzazione e non invece dalla presenza di una dimensione minima di organizzazione, limite minimo peraltro assente dalla norma istitutiva del tributo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Presenza di un dipendente

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 52 del 3 maggio 2012

Presidente: Febraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTI – MEDICO GENERICO – Convenzione con SSN – Presenza di un dipendente – Spese – Autonoma organizzazione – Sussiste.

Massima:

Sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione nel caso di un contribuente (nella specie, medico generico in convenzione con il SSN) che si avvalga dell'opera di un lavoratore dipendente a tempo pieno, sostenendo spese per un ammontare consistente rispetto al reddito prodotto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997



Torna all'indice

Medico convenzionato

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 6 del 4 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

**IRAP - MEDICO - CONVENZIONE CON SSN - Beni strumentali minimi
Prestazioni di terzi eventuali e/o nel limite della convenzione - Soggettività passiva
Non sussiste.**

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività professionale senza l'ausilio di una organizzazione di beni, capitali o lavoro altrui, tale da produrre valore aggiunto indipendentemente dall'attività di detto professionista. Pertanto non è soggetto ad IRAP il medico che eserciti la propria attività in convenzione con il SSN, che esponga in dichiarazione quote di ammortamento per beni strumentali non significative e giustifichi i compensi corrisposti a terzi solo a causa di sostituzioni per malattia e per avvalersi di prestazioni infermieristiche professionali nell'ambito della convenzione stipulata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Medico convenzionato, prestazioni di terzi

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 19 del 13 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

IRAP – MEDICO – CONVENZIONE CON SSN – Prestazioni di terzi – Dipendente addetto alla segreteria – Autonomia organizzazione – Sussiste – Soggettività passiva Sussiste.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività professionale senza l'ausilio di una organizzazione di beni, capitali o lavoro altrui, tale da produrre valore aggiunto indipendentemente dall'attività di detto professionista. Pertanto deve ritenersi soggetto ad IRAP un medico che eserciti la propria attività in convenzione con il SSN e disponga di personale addetto alla segreteria che consenta al suddetto medico di adempiere ai maggiori impegni assunti con l'Asl. Infatti la presenza del dipendente comporta l'esistenza di un organismo economico capace di funzionare che si aggiunge al contributo lavorativo personale del medico e determina una organizzazione che, anche se minima, è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo dell'IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Autonoma organizzazione, commercialista

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 25 del 26 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

IRAP - DOTTORE COMMERCIALISTA - Autonoma organizzazione - Spese per prestazioni di terzi - Soggettività passiva - Sussiste.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività professionale senza l'ausilio di una organizzazione di beni, capitali o lavoro altrui, tale da produrre valore aggiunto indipendentemente dall'attività di detto professionista. Pertanto deve ritenersi soggetto ad IRAP un dottore commercialista che esponga in dichiarazione spese per prestazioni di lavoro dipendente, per collaborazioni coordinate e continuative nonché altri compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Collaborazione occasionale di terzi

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 3 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Vacchiano

Intitolazione:

IRAP – PROFESSIONISTI – Collaborazioni occasionali di terzi – Autonoma organizzazione – Non sussiste – Soggettività passiva – Non sussiste.

Massima:

Non è soggetto passivo dell'IRAP il promotore finanziario che eserciti la propria attività senza avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori ed utilizzi beni strumentali e ammortizzabili di non elevata entità, come risulta dal quadro RG della dichiarazione dei redditi e dal registro dei beni ammortizzabili. Peraltro nonostante nel quadro RG sia esposta una spesa per lavoro dipendente, il modestissimo importo di tale spesa dimostra come la collaborazione sia stata occasionale e quindi irrilevante ai fini della esclusione del professionista dalla soggettività passiva IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Autovalutazione del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 39 del 15 febbraio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

IRAP – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – Autovalutazione contribuente – Non è prevista dalla legge – Compensazione somme versate con altri debiti d'imposta Illegittimità.

Massima:

È al di fuori di ogni previsione normativa la possibilità per il contribuente di valutare autonomamente la propria soggettività passiva ai fini IRAP, infatti tale valutazione compete in primo luogo all'Amministrazione Finanziaria e, qualora sorgano contestazioni, alle Commissioni tributarie. Ne consegue che è illegittimo il comportamento del contribuente che prima versi l'imposta e successivamente, ritenendosi non soggetto ad essa, pretenda di compensare gli importi versati con altri debiti d'imposta. E' quindi legittima la cartella di pagamento originata dal mancato riconoscimento della suddetta compensazione (Il Collegio stabiliva poi che il contribuente avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso delle somme che egli asseriva di avere illegittimamente versato).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 30 del 10 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Momoli

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO – IMPRESA.

Massima:

Sono sempre assoggettabili a Irap le attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 del c.c., essendo l'elemento organizzativo connaturato alla nozione stessa di impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 446/1997, art. 2; c.c., art. 2195.



[Torna all'indice](#)

Omessa presentazione quadro IQ per mancanza di presupposto

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 8 del 17 gennaio 2012

Presidente: Soprano, Relatore: Cagnoli

Intitolazione:

IRAP – OMESSA PRESENTAZIONE QUADRO IQ PER MANCANZA DI PRESUPPOSTO
Versamenti effettuati – Possibilità di indicazione nel quadro RX – Non sussiste.

Massima:

In caso di mancata compilazione di un quadro (IRAP), non è possibile utilizzare il credito (derivante dal versamento dei relativi acconti) in compensazione tramite indicazione nel quadro RX della dichiarazione in quanto l'utilizzo del credito sarebbe riferito ad un importo non certo e non esigibile. Il contribuente può invece presentare istanza di rimborso.



Blocco informatico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 3 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

**IRAP – ISCRIZIONE A RUOLO – INVIO DELLA DICHIARAZIONE SENZA QUADRO
IQ – Blocco informatico – Impugnabilità della cartella – Legittimità.**

Massima:

Il blocco informatico che impediva l'invio telematico della dichiarazione dei redditi senza il mod. IQ relativo all'IRAP legittima il ricorso avverso la cartella emessa in applicazione dell'art. 36bis del D.P.R. 600/1973 tendente ad ottenere la pronuncia del Giudice tributario circa la sussistenza o meno del presupposto d'imposta costituito dall'autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Questione di legittimità costituzionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

ART. 1, COMMA 2 D.LGS. 446/1997 – DEDUCIBILITÀ FORFETTARIA – QUESTIONE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – Irragionevolezza – Non sussiste – Disparità trattamento – Non sussiste – Contrasto con art. 53 della Costituzione – Non sussiste.

Massima:

L'art. 1, comma 2, d.lgs. 446/1997, come parzialmente modificato dall'art. 6, d.l. 185/2008, non contrasta con alcuno dei principi costituzionali previsti dagli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione, atteso che l'individuazione degli oneri deducibili e dei fatti espressivi di capacità contributiva nonché la definizione del regime giuridico tributario, rientrano nella discrezionalità del legislatore e il criterio adottato della deducibilità forfettaria non può ritenersi irragionevole né idoneo a determinare disparità di trattamento, anche alla luce del fatto che il principio di progressività di cui all'art. 53 della Costituzione non ha carattere rigido ed assoluto ma tendenziale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 1, comma 2; Costituzione, art. 53.



Concordato fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 12 del 1 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Secchi

Intitolazione:

IRAP – RIMBORSO – ESCLUSIONE – CONCORDATO – CONDONO TOMBALE.

Massima:

L'identico tenore delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 9 della legge 289/2002 comporta che il rimborso IRAP debba essere escluso anche nel caso in cui il contribuente abbia aderito al 'concordato', oltre che nel caso di adesione al 'condono tombale'.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 7 e 9.



Torna all'indice

Requisito autonoma organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 12 del 9 febbraio 2012

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – IRAP – REQUISITO AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Il requisito dell'autonoma organizzazione, ai fini IRAP, ricorre esclusivamente quando il professionista sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; oppure impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Per dimostrare la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, non è necessario che la struttura sia in grado di funzionare in assenza del titolare.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Presenza di un dipendente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 23 del 29 febbraio 2012

Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

DINIEGO RIMBORSO IRAP – PRESENZA DI UN DIPENDENTE – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – SUSSISTE.

Massima:

È legittimo il diniego di rimborso IRAP qualora il professionista si avvalga di un dipendente in quanto configura autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



[Torna all'indice](#)

Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

MEDICO BASE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - REQUISITI - Quote di ammortamento - Beni strumentali elevato valore - Spese ingenti per allestimento studio - Compensi a terzi afferenti l'attività - Soggettività passiva - Sussiste.

Massima:

Costituiscono indici precisi e concordanti di sussistenza dell'autonoma organizzazione di cui all'articolo 2, d.lgs. 446/1997, tali da assoggettare ad IRAP un medico di base che eserciti la sua attività in convenzione con il S.S.N., l'ammontare rilevante delle spese dichiarate per quote di ammortamento, i consumi, le altre spese, la disponibilità di uno studio per il quale il medico ha sostenuto spese ingenti e dotato di beni strumentali di elevato valore, nonché i compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale anche se finalizzate a garantire la continuità del servizio in sua assenza, come stabilito dalla convenzione con il S.S.N..

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 24 del 9 marzo 2012

Presidente e Relatore: Punzo

Intitolazione:

RIMBORSO – IRAP – Versamento acconti – Silenzio rifiuto – Tardività – Sussiste.

Massima:

L'interesse e la legittimazione a richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta sussistono sin dal momento della corresponsione dei singoli versamenti (nella fattispecie acconti) nel caso in cui la non debenza risulti sin dall'atto della loro effettuazione, di contro il diritto al rimborso decorre dal versamento del saldo qualora il diritto derivi da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulta in quel momento complessivamente dovuto, ovvero, rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 27 del 26 marzo 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Citro

Intitolazione:

IRAP – LAVORO AUTONOMO – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – Responsabilità dell'organizzazione in capo al contribuente e impiego di beni strumentali – Sussiste.

Massima:

Il soggetto IRAP si qualifica per l'esercizio abituale dell'attività e per l'autonoma organizzazione; quest'ultima, in particolare, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali o faccia luogo a spese di produzione eccedenti secondo l'id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Medico generico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 33 del 3 aprile 2012

Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

CONVENZIONE CON S.S.N. – Autonomia organizzativa – Esclusione – Fattispecie.

Massima:

Non è assoggettabile all'IRAP il professionista che presta la propria attività presso un centro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, a meno che lo stesso non abbia uno studio ben attrezzato e con dipendenti. Il mero utilizzo dello studio e delle attrezzature messe a disposizione dal centro medico possono essere considerati il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, il quale sia estraneo alla struttura organizzativa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Contributo regionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 56 del 3 maggio 2012

Presidente: Cusumano, Relatore: Currò

Intitolazione:

IRAP – BASE IMPONIBILE – Contributo regionale – Esclusione – Non osta.

Massima:

Il fatto che il contributo regionale venga erogato per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico di gestione, al cui raggiungimento non può essere funzionale la copertura dei costi del personale (che non sono un parametro, ma una spesa indeducibile), non osta all'esclusione dalla base imponibile IRAP, quale componente negativo non deducibile, della relativa maggiore quota percentuale.



Torna all'indice

Medico di base

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 39 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

MEDICO BASE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Requisiti - Quote di ammortamento - Beni strumentali elevato valore - Spese ingenti per allestimento studio - Soggettività passiva - Sussiste.

Massima:

Ai fini dell'integrazione del presupposto impositivo dell'IRAP, è necessario che l'organizzazione abbia acquisito nella situazione concreta rilievo di necessità. Ne consegue che nel caso di un medico di base che eserciti la propria attività in convenzione con il SSN, costituiscono indici precisi e concordanti di sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, l'utilizzo di una unità immobiliare destinata esclusivamente ad ambulatorio, nel quale sono inseriti mobili ed arredi per lo svolgimento dell'attività, l'elevato ammontare dei costi sostenuti, il valore dei beni strumentali e degli interessi passivi corrisposti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Presupposto impositivo, medico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 58 del 8 maggio 2012

Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

Intitolazione:

**IRAP – LAVORO AUTONOMO – MEDICO – Presupposto impositivo
Organizzazione minima – Non sussiste.**

Massima:

Non costituisce presupposto per l'assoggettamento ad Irap del reddito prodotto il semplice svolgimento di una attività professionale svolta con l'utilizzo di un'unità immobiliare destinata esclusivamente ad ambulatorio e di mobili ed arredi necessari per lo svolgimento dell'attività.



Possesso di un immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 63 del 15 maggio 2012

Presidente e Relatore: Secchi

Intitolazione:

IRAP – ASSOGGETTAMENTO – POSSESSO DI UN IMMOBILE – IRRILEVANZA.

Massima:

Ai fini dell'assoggettamento all'Irap, il possesso di un immobile di 70 mq in Milano non vale, da solo, a sostenere l'assunto della disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, avutosi riguardo anche all'ammontare delle 'quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni' e delle 'spese relative agli immobili' ed in assenza di esborsi per prestazioni di lavoro dipendente o per compensi a terzi.



Torna all'indice

Omesso versamento di somme dichiarate

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 58 del 16 maggio 2012

Presidente: Introini, Relatore: Pellini

Intitolazione:

IRAP – ASSERTITA INSUSSISTENZA PRESUPPOSTO D’IMPOSTA – Omesso versamento di somme dichiarate – Avviso di liquidazione – Legittimità dell’avviso – Sussiste.

Massima:

È legittimo l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio a seguito del controllo eseguito ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. 600/1973 qualora, come nel caso di specie, il contribuente abbia dichiarato nel quadro IQ del Modello Unico le somme dovute a titolo di IRAP e non le abbia poi versate ritenendo non sussistere nei suoi confronti il presupposto d’imposta. Il contribuente infatti non può omettere di versare somme dichiarate, al contrario avrebbe dovuto versare le somme dichiarate chiedendole successivamente a rimborso asserendo di non integrare il presupposto impositivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.36-bis; d.lgs. 446/1997, art. 2.



Lavoro autonomo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 59 del 21 maggio 2012

Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO DI IMPOSTA – LAVORO AUTONOMO.

Massima:

L'IRAP non è un'imposta sul reddito, ma un'imposta di carattere reale, volta a colpire il valore aggiunto, risultante dalla combinazione dei fattori produttivi, prodotto dalle attività autonomamente organizzate. L'assoggettamento ad IRAP del lavoro autonomo richiede un'organizzazione di capitale o lavoro altrui. In assenza di tali elementi, il presupposto dell'imposta viene meno (Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 21/05/2001 e n. 286 del 23/07/2001).



Torna all'indice

Corredo minimo strumentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 60 del 24 maggio 2012

Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

IRAP – APPLICABILITÀ – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – Soglia strumentale minima – Superamento.

Massima:

Al fine di escludere o meno l'applicabilità dell'IRAP, non costituirà 'autonoma organizzazione' quel corredo minimale di strumenti senza il quale la particolare attività di lavoro professionale o di lavoro autonomo sarebbe irrealizzabile, mentre vi sarà 'autonoma organizzazione' tutte le volte che tale soglia strumentale minima sarà superata grazie alla presenza di un insieme di fattori materiali e/o umani non strettamente indispensabili per la determinata tipologia di attività, ma coordinatamente e sinergicamente utili per aggiungere valore allo svolgimento, alla produttività ed alla redditività della stessa.



Fattispecie medico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 62 del 28 maggio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - MEDICO
Esercizio dell'attività all'interno di strutture private - Assenza di studio e strumenti propri - Compensi occasionali a terzi - Soggettività passiva - Non sussiste.

Massima:

Non è soggetto passivo IRAP, per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione, il medico (nel caso di specie con specializzazione in cardiologia) che esercita la propria attività all'interno di strutture private convenzionate, senza disporre di uno studio e di attrezzature proprie, in quanto utilizza i dispositivi diagnostici e di terapia presenti all'interno delle cliniche, e che abbia corrisposto compensi a terzi solo per l'utilizzo occasionale di personale infermieristico, non avendo mai avuto dipendenti o collaboratori stabili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Irrilevanza delle svalutazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 80 del 5 giugno 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

IRAP – Svalutazioni – Riprese di valore – Accantonamenti sui crediti – Irrilevanza Irretroattività.

Massima:

L'art. 6 comma 1 d.l. 203/2005, che statuisce l'irrelevanza, ai fini IRAP, delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti sui crediti, ai sensi dell'art. 16 comma 9 d.lgs. 173/1997 non ha portata retroattiva e va a partire soltanto dall'anno 2005, non potendo la nuova normativa incidere su situazioni già maturate e consolidate. Ciò in quanto la deduzione dei cosiddetti settimi/noni è stata acquisita sin dall'esercizio di svalutazione del credito e non nei successivi esercizi in cui la deduzione viene concretamente operata.

Riferimenti normativi: d.l. 203/2005, art. 6, comma 1; d.lgs. 173/1997, art. 16, comma 9.



Pluralità di sedi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 105 del 13 luglio 2011

Presidente: Paganini, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

IRAP – MEDICO – PLURALITÀ DI SEDI – Assenza requisito autonoma organizzazione – Istanza di rimborso – Sussiste.

Massima:

Il fatto che il contribuente disponga per l'esercizio della professione di due unità immobiliari situate in due distinte località prova soltanto che il contribuente esercita la professione in più luoghi e non anche l'esistenza di autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.



[Torna all'indice](#)

Studio associato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 76 del 15 luglio 2011

Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

IRAP – STUDIO TECNICO ASSOCIATO – PERSONALE DIPENDENTE – Requisito autonoma organizzazione – Istanza di rimborso – Non sussiste.

Massima:

L'attività professionale svolta in forma associata comporta l'emersione di sinergie che sfociano in un risparmio economico dovuto alla condivisione da parte degli associati del personale e dei beni strumentali. Tale circostanza è elemento sufficiente a legittimare l'assoggettamento ad IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI



Superficie complessiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 134 del 14 giugno 2012

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Superficie complessiva – Somma di due insegne – E' dovuta – Superamento limite di legge.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2-bis comma 5 e 6 legge 75/2002, anche quando la superficie complessiva risulti dalla somma di due insegne, l'imposta è analogamente dovuta in ragione del superamento del complessivo limite di legge.

Riferimenti normativi: l. 75/2002, art. 2-bis, commi 5 e 6.



Superficie insegne

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 11 del 27 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – SUPERFICIE INSEGNE.

Massima:

L'imposta di pubblicità è dovuta solamente nel caso in cui la superficie complessiva dell'insegna superi i cinque metri quadrati e va calcolata sull'intera superficie. Ai fini del calcolo del tributo, infatti, rileva l'intera superficie dell'insegna e non la sola parte eccedente il predetto limite. In caso di pluralità di insegne (come rilevato nel caso di specie) queste vanno considerate complessivamente e non individualmente ai fini dell'applicazione del tributo.

Riferimenti normativi: l. 75/2002, art. 2-bis.



Pubblicità in locali adibiti alla vendita

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 74 del 19 marzo 2012

Presidente e Relatore: Matacchioni

Intitolazione:

PUBBLICITÀ – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – Comunicazione diretta ad un pubblico indiscriminato di consumatori – Idoneità oggettiva del mezzo di comunicazione utilizzato – Necessaria – Esenzione – Pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita – Sussiste – Messaggio pubblicitario sui carrelli della spesa destinati all'utilizzo nei soli locali del supermercato – Applicabilità dell'esenzione Sussiste.

Massima:

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 507/1993, è soggetta all'imposta comunale di pubblicità la comunicazione con il pubblico che, con qualsiasi mezzo, risulti obiettivamente idonea ad attingere una massa indiscriminata di consumatori; è esente dall'imposta, ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto, la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita. Pertanto, il messaggio pubblicitario contenuto nei carrelli della spesa collocati nel parcheggio di un centro commerciale, essendo questi destinati ad essere utilizzati soltanto dalla clientela del supermercato interno al complesso immobiliare, e non anche per gli acquisti presso i negozi del centro commerciale, deve essere equiparato alla pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei prodotti del solo supermercato e quindi è esente dall'imposta di pubblicità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5, 6 e 17.



Aeroporto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 22 del 9 febbraio 2012

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – Aeroporto – Attività pubblica esercitata.

Massima:

È esente da imposta la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto. Ai fini dell'esenzione, va osservato, è richiesto solamente che si tratti di notizie inerenti l'attività di impresa. La pubblicità, di conseguenza, per non essere soggetta a imposta deve essere diretta a individuare l'impresa di trasporto e a rappresentare le sue caratteristiche, nonché il tipo di prodotti e servizi offerti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 6 e 17 comma 1 lett. e).



Insufficienza motivazionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 21 del 10 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

**PLURALITÀ DI CARTELLONI NELLA MEDESIMA VIA - Avviso di accertamento
Indicazione della sola via - Omessa specificazione dei numeri civici - Insufficienza
della motivazione – Sussiste.**

Massima:

L'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano e tali elementi devono avere un grado di determinatezza ed intelligibilità tali da permettere al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Ne consegue che deve essere annullato per difetto di motivazione, l'avviso di accertamento emesso per maggiore imposta sulla pubblicità che rechi l'indicazione della sola via in cui i cartelloni sono ubicati senza l'indicazione del numero civico, qualora nella medesima via siano presenti più cartelloni pubblicitari ubicati in diversi numeri civici.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.lgs. 507/1993, art. 12.



Segnaletica aeroportuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 52 del 11 maggio 2012

Presidente: Izzi, Relatore: Luciani

Intitolazione:

**SEGNALETICA AEROPORTUALE – AUTONOLEGGIO – Ricovero dei veicoli
Indicazioni per i clienti – Messaggio pubblicitario – Non sussiste.**

Massima:

La segnaletica e le targhe apposte dalle società di autonoleggio in aeroporto per indirizzare i clienti verso l'area di ricovero del veicolo noleggiato costituiscono mera informazione e non contengono messaggio pubblicitario e non integrano quindi il presupposto d'imposta stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 507/1993.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5.



TARSU - TIA



Notifica dell'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 88 del 23 aprile 2012

Presidente: Natola, Relatore: Faranda

Intitolazione:

TARSU – ACCERTAMENTO – Notifica al domicilio del legale rappresentante anziché alla sede sociale – Nullità – Non sussiste – TARSU – Accertamento – Immobile non utilizzato – Esenzione – Non sussiste.

Massima:

La notifica di un avviso di accertamento ai fini TARSU presso il domicilio del legale rappresentante anziché presso la sede della società non è affetta da nullità stante l'alternatività disposta dal codice di procedura civile.

L'inutilizzabilità dell'immobile per lavori di ristrutturazione non è elemento probatorio sufficiente per l'esenzione dal pagamento della TARSU che richiede al contrario obbiettive condizioni di non utilizzabilità da indicare nella dichiarazione originaria di occupazione.



Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 193 del 22 maggio 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Uppi

Intitolazione:

TARSU – SANZIONI – OMESSA DENUNCIA – NATURA.

Massima:

La sanzione di cui all'art. 76, d.lgs. n. 507/1993 si riferisce alla violazione di un obbligo che non ha natura ripetitiva e pertanto deve essere irrogata una sola volta, in relazione all'anno in cui la violazione si è realizzata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 76.



Torna all'indice

Sequestro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 12 del 31 gennaio 2012

Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – TARSU – SEQUESTRO.

Massima:

La tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite. Come già affermato dalla Corte di Cassazione, il presupposto impositivo si verifica quando il Comune ha attivato il servizio, anche se la ditta non lo utilizza o incarica un altro soggetto di effettuare l'incombenza. La parte contribuente, ad ogni modo, per non essere assoggettata al pagamento della TARSU, può dimostrare di essere stata impossibilitata allo svolgimento dell'attività per i periodi d'imposta contestati, per esempio a causa di sequestro.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62 commi 1 e 3.



Determinazione superficie imponibile

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 9 del 16 gennaio 2012

Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

TARSU – DETERMINAZIONE SUPERFICIE IMPONIBILE – Locali non destinati alla produzione – Rifiuti solidi urbani – Superficie imponibile – Concorrono.

Massima:

In materia di accertamento TARSU è legittimo e fondato l'avviso nel quale la determinazione della superficie imponibile sia corredata dall'elenco e dalla misura dettagliata dei locali a supporto dell'attività d'impresa che per le loro caratteristiche strutturali e per destinazione non possono produrre rifiuti speciali, tossici o nocivi, perchè in essi non avviene alcuna forma di lavorazione dei beni. Ne consegue i locali in questione producono rifiuti solidi urbani e le loro superfici concorrono alla formazione della superficie imponibile

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 59, 62 e 69.



Potenzialità dell'utilizzo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 61 del 25 maggio 2012

Presidente: Giurazza, Relatore: Ferrari

Intitolazione:

**TARSU – LOCALI NON OCCUPATI – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – Potenzialità
utilizzo – Obbligazione tributaria – Non sussiste.**

Massima:

Qualora il contribuente abbia dimostrato di non avere occupato i locali oggetto dell'accertamento e dunque di non avere prodotto rifiuti non può essere considerato soggetto passivo perché la TARSU è una “tassa” ovvero un corrispettivo in denaro a fronte di un servizio reso dallo Stato o da altro Ente pubblico ad un privato che ne abbia usufruito con la conseguenza che presupposto per la sua applicazione non può essere la mera potenzialità a produrre rifiuti bensì l'effettiva produzione degli stessi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 63.



TASSE AUTOMOBILISTICHE



Tasse automobilistiche e condono

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 69 del 6 marzo 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Franco

Intitolazione:

**TASSE AUTOMOBILISTICHE – CONDONO FISCALE – Adesione delle Regioni
Arbitrio dell'ente regionale.**

Massima:

La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) ha dato la possibilità ai contribuenti di aderire al condono fiscale delle tasse automobilistiche a condizione che vi aderissero le Regioni, per cui in applicazione dell'art. 13 della legge 289/2002 fino al 2002 il legislatore non ha previsto termini di scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero arbitrio all'ente regionale.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 13.



Contratto di leasing e soggetto passivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 9 del 20 gennaio 2012

Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

TASSA DI CIRCOLAZIONE – BOLLO AUTO – CONTRATTO DI LEASING – Obbligo di pagamento – Soggetto passivo – Proprietario/concedente.

Massima:

Sulla base dell'art. 5 d.l. 953/1982, nonché dell'art. 9 l.r. 10/2003, in ipotesi di autoveicolo che il proprietario conceda in leasing a terzi, il soggetto passivo della tassa di circolazione (c.d. bollo auto) deve essere necessariamente considerato il proprietario/concedente e non l'utilizzatore, sebbene la formulazione dell'art. 5 comma 29 del d.l. 953/1982, convertito nella legge 53/1982, introdotto dall'art. 7 comma 2 della legge 99/2009, stabilisce che in caso di locazione finanziaria, l'obbligo di pagamento cade in capo al locatario quando la nuova norma non sia 'ratione temporis' applicabile alla fattispecie, giacché la disposizione sopravvenuta, che apporta modifiche a quella precedente, non presenta natura interpretativa per assenza dei correlativi requisiti.

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5; l.r. 10/2003, art. 9; d.l. 953/1982 convertito nella l. 53/1982, art. 5, comma 29; l. 99/2009, art. 7, comma 2.



IMPOSTE DIRETTE

IRPEF



Torna all'indice

Attività di procuratore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 18 del 11 gennaio 2012

Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

IRPEF – ATTIVITÀ DI PROCURATORE – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE – Non rientrano.

Massima:

I redditi percepiti per lo svolgimento dell'attività di procuratore non rientrano tra quelli previsti dall'art. 50 comma 1 TUIR.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 50, comma 1.



[Torna all'indice](#)

Certificazione ritenute

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 17 del 25 gennaio 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

RITENUTE – MANCATA CERTIFICAZIONE – Scomputo dalla determinazione del reddito – Possibile – Condizioni.

Massima:

E' possibile per il contribuente scomputare le ritenute sul reddito di lavoro autonomo subite anche in mancanza di certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione bancaria idonea a comprovare l'importo netto effettivamente percepito. In caso di controllo ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 il contribuente ha inoltre l'onere di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, dal quale risulti che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Compensi provvigionali a società estera

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 13 del 26 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

COMPENSI EROGATI A SOGGETTI NON RESIDENTI – COMPENSO PROVVISIONALE – A società estera senza stabile organizzazione in Italia – Incarico conferito sul modello disciplinato dal “Regolamento Agenti” dei calciatori della F.I.G.C. in base alle direttive F.I.F.A. – Natura del contratto – Mediazione Assoggettabilità dei compensi a ritenuta IRPEF – Esclusione.

Massima:

Il rapporto contrattuale intercorso con il soggetto incaricato di assistere una società sportiva nell'acquisto e nel trasferimento di un giocatore di calcio, assunto secondo il modello legale disciplinato dal “Regolamento Agenti” dei calciatori adottato dalla F.I.G.C. in conformità alle Direttive dell'Organo Internazionale (F.I.F.A.), postula l'inquadramento della fattispecie concreta nel contratto di mediazione, ai sensi dell'art. 1754 c.c., che va distinto, sia da quello di agenzia in senso proprio, del quale mancherebbe il requisito della stabilità previsto dall'art. 1742 c.c., sia da quello del mandato, ai sensi dell'art. 1703 c.c., poiché la prestazione non è resa nell'interesse esclusivo della società. Qualora, pertanto, per la natura imprenditoriale del mediatore, i compensi provvigionali versati per la suddetta mediazione non siano riconducibili a reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. d) T.U.I.R., ma a redditi di impresa, questi, qualora prodotti non da attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione, bensì da soggetto residente all'estero, non sono assoggettabili a ritenuta, né ai sensi dell'art. 25 comma 2, d.P.R. 600/1973, né ai sensi dell'art. 25-bis stesso decreto.

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 23 comma 1, lett. d); d.P.R. 600/1973, artt. 25 e 25-bis; c.c., artt. 1754, 1742 e 1703.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 101 del 7 marzo 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF – TFR – INCENTIVO ALL'ESODO – Agevolazione tassazione – Normativa discriminatoria – Sussiste – Domanda di rimborso Termine di decadenza.

Massima:

La tassazione agevolata dell'incentivo all'esodo disposta in ragione del 50% dalla normativa italiana solo a favore delle donne con età inferiore a 55 anni è discriminatoria per diverso trattamento tra uomini e donne, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 21/7/2005 ed ordinanza del 16/1/2008. Conseguentemente, l'agevolazione suddetta deve essere riconosciuta anche agli uomini con età inferiore a 55 anni. La domanda di rimborso della maggiore tassazione sopportata deve avvenire nel termine di quarantotto mesi, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, a pena di decadenza. Il dies a quo per la computazione del termine decadenziale deve essere individuato nel giorno 16/1/2008, data di deposito dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea, perché solo da quel giorno è stato eliminato il dato sperequativo che ha ingenerato il maggior versamento d'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art.38.



Spese per attività di volontariato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 78 del 3 aprile 2012

Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO – SPESE NON DOCUMENTATE – Rimborso forfettario – Tassazione – Illegittimità – Non sussiste.

Massima:

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Per essere rimborsabili le spese devono essere oggetto di apposita richiesta da parte del volontario con specifica documentazione delle stesse a piè di lista, non essendo ammesso il rimborso in misura forfettaria. Non deve essere superato il tetto massimo deliberato.

Riferimenti normativi: l. 266/1991, art. 2 commi 2 e 3.



[Torna all'indice](#)

Trattamento di fine rapporto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 29 del 26 gennaio 2012

Presidente: Locatelli, Relatore: Minelli

Intitolazione:

IRPEF – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – Termine di decadenza per l'istanza di rimborso – Legittimità del termine decorrente dalla ritenuta.

Massima:

La previsione di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto di per sé non presenta alcun profilo di illegittimità né appare discriminatorio essendo indistintamente applicabile a tutti coloro che hanno effettuato un versamento diretto o subito una ritenuta alla fonte; il tenore letterale dell'art. 38 comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 è inequivoco nell'individuare il termine iniziale di decorrenza della decadenza nella "data in cui la ritenuta è stata operata"; né può dirsi che tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, abbia di fatto reso impossibile l'esercizio del diritto al rimborso; anche prima della pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia C-207/2004, l'interessato aveva facoltà di adire il giudice tributario eccependo la sussistenza di una questione pregiudiziale circa il contrasto della norma nazionale con la direttiva europea di attuazione del principio di parità uomo e donna.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17 comma 4-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Rimborso di versamenti diretti

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 61 del 15 maggio 2012

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

IRPEF – Indennità suppletiva risoluzione consensuale anticipata – Diniego di rimborso – Decadenza – Art. 38 d.P.R. 602/1973 – Dies a quo.

Massima:

Non opera a danno della parte che abbia incolpevolmente confidato in una consolidata e precedente interpretazione la decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973 (cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 22282 del 26 ottobre 2011). Di conseguenza, il giorno dal quale decorre il termine di 48 mesi è quello in cui è stata resa nota la decisione comunitaria che dà diritto al rimborso (nella specie, Corte Giust. UE, Sez. I, sent. del 21 luglio 2005, causa C-207/04) e non la data di versamento del tributo. Il sistema ordinamentale in cui è inserito l'art. 38 del d.P.R. 602/1973 risulta nel tempo superato e quasi travolto dalle innovazioni normative più recenti (quali la legge 212/2000 ed il riordino dell'Amministrazione Finanziaria), per cui si può legittimamente dubitare che l'art. 38 mantenga ogni sua potenzialità negli attuali schemi strutturali ed operativi dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38



Cessione di terreno

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 15 del 11 gennaio 2012

Presidente: Rizzo, Relatore: Capodaglio

Intitolazione:

IRPEF – CESSIONE DI UN TERRENO – Terreno non edificabile al momento della cessione – Plusvalenza – Imponibilità – Non è soggetta a tassazione.

Massima:

Non è suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, un terreno che secondo il certificato di destinazione urbanistica all'atto della cessione sia classificato in parte in zona di rispetto stradale, in parte in zona agricola speciale e, infine, in parte destinato a strada da P.R.G., pertanto la plusvalenza realizzata non può essere soggetta a tassazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.



Torna all'indice

Contratto di soccida

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 30 del 26 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

IRPEF – SOCIETÀ AGRICOLA – CESSIONE DI MANDRIA DA LATTE – CONTRATTO DI SOCCIDA – Simulazione contrattuale – Produzione e cessione di latte – Attività commerciale – Non è tale – Attività agricola – E' tale.

Massima:

Qualora una società agricola alieni una mandria di mucche da latte ad una società di capitali, stipulando contestualmente alla vendita un contratto di soccida in forza del quale l'acquirente conferiva all'alienante, in qualità di soccidaria, la disponibilità della mandria compravenduta, deve essere annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio ai fini delle imposte dirette, con il quale veniva recuperato a tassazione il prezzo medio del latte conferito dalla soccidaria alla soccidante sulla base della supposta simulazione dei contratti di vendita e di soccida e ritenendo tale attività estranea a quelle agricole e soggetta alla disciplina delle attività commerciali, in quanto la produzione e la vendita di latte indipendentemente dalla fittizietà o meno dei contratti di soccida deve considerarsi comunque attività agricola.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 5 e 29.



Torna all'indice

Somme prelevate dall'amministratore

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 7 del 13 gennaio 2012

Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI CAPITALI - SOMME PRELEVATE
DALL'AMMINISTRATORE - Natura di compenso - Assimilazione al reddito di
lavoro dipendente.**

Massima:

Le somme prelevate dall'amministratore di una società dai conti correnti di quest'ultima, non possono essere intese come somme destinate al rimborso delle spese anticipate dall'amministratore qualora vi sia una assoluta assenza di collegamento tra le spese sostenute e l'attività della società; esse non possono neppure essere intese come prestiti concessi dalla società all'amministratore in assenza di delibere assembleari in tal senso. Ne consegue che tali somme si configurano come compensi all'amministratore per la sua attività di amministrazione della società e come tali costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.



Interposizione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012

Presidente: Fazio, Relatore: Alfieri

Intitolazione:

IMPOSTA SUL REDDITO – INTERPOSIZIONE – Cessione di usufrutto di partecipazioni di società di persone a società di capitali – Riferibilità degli utili alle persone fisiche – Prova della fittizietà del soggetto interposto – Sussiste.

Massima:

In ipotesi di usufrutto di partecipazioni di società di persone, da parte di persone fisiche, a società di capitali, ove l'ufficio dimostri la fittizietà del soggetto interposto, anche tramite prove presuntive, è legittima la tassazione del reddito percepito dalla società in capo alle persone fisiche ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3.



Redditi residente in Svizzera

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 37 del 20 marzo 2012

Presidente: Santangelo, Relatore: Alfieri

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – RESIDENZA ALL'ESTERO FITTIZIA – Iscrizione AIRE – Ritenuta a titolo di imposta – Obbligatorietà.

Massima:

Il cittadino italiano iscritto all'AIRE e residente in Svizzera è assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta del 30% di cui all'art. 24 comma 1-ter d.P.R. 600/1973 per i redditi maturati in Italia, qualora, pur essendo residente in uno Stato o territorio avente regime fiscale privilegiato (di cui al d.m. 04.05.1999), non disponga in Italia di un'abitazione permanente e qualora dimostri di dimorare abitualmente nel Paese di residenza, dove paga le utenze ed adempie alle altra attività burocratiche conseguenti alla sua residenza estera.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 24, comma 1-ter; T.U.I.R., artt. 2, comma 2-bis e 3, comma 3, lett. a).



Sostituto di imposta

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 69 del 10 maggio 2012

Presidente e Relatore: Curtò

Intitolazione:

RITENUTE – MANCATA EFFETTUAZIONE – SOGGETTO OBBLIGATO – Sostituto di imposta – Mancato versamento della ritenuta d'acconto – Soggetto obbligato al pagamento – Lavoratore dipendente.

Massima:

In caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5020 del 02/04/2003), il quale è anch'egli soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario, in tal modo esponendolo all'azione del fisco (Cassazione, Sentenza n. 14033 del 16/06/2006; Cassazione, Sez. 5, Sentenza n.24962 del 10/12/2010); è del tutto irrilevante che il datore di lavoro nel frattempo sia stato dichiarato fallito, non potendosi ritenere che alla impossibilità di fatto di esercitare il regresso, per decorrenza dei termini per la domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, consegua una supposta paralisi della pretesa tributaria del Fisco.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 37.



Residenza fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2012

Presidente: Lamanna, Relatore: Granata

Intitolazione:

IRPEF – RESIDENZA ALL'ESTERO – ACCERTAMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA – Significativo collegamento.

Massima:

Indipendentemente dalla presenza fisica e dalla circostanza che l'attività lavorativa sia espletata in modo consistente all'estero, si deve procedere ad una valutazione d'insieme dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene in Italia, per valutare se, nel periodo in cui sia stato anagraficamente residente all'estero, abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo Stato italiano.

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 2.



Torna all'indice

Deducibilità costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 19 del 20 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

DEDUCIBILITÀ COSTI – SEPARAZIONE FRA CONIUGI (con previsione di obbligo di contribuzione al netto di imposta) – Deducibilità – Sussiste.

Massima:

Sono deducibili le somme corrisposte dal coniuge separato all'altro coniuge a titolo di rimborso di imposta versata a titolo di IRPEF, corrispondenti agli assegni periodici di mantenimento del coniuge, pagati al medesimo, allorquando la separazione consensuale fra coniugi, omologata dal Tribunale, faccia riferimento ad un obbligo di pagamento di un importo mensile "netto" a titolo di mantenimento dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 597/1973, art. 10, lett. g).



Partecipazioni in società residenti all'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 12 del 8 febbraio 2012

Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ EXTRA CEE – SVALUTAZIONE – Assenza accordo scambio di informazioni – Indeducibilità – Sussiste.

Massima:

Stante il tenore dell'art. 61 comma 3-bis del d.P.R. n. 917/1986 è indeducibile la svalutazione delle partecipazioni in società residenti all'estero in assenza di accordi che consentono all'Amministrazione Finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste. Difatti, la riduzione del valore di una partecipazione per una società che abbia sede nei Paesi extra CEE, è consentita solo quando il fisco italiano, autorizzato in base ad accordi anti-evasione fiscale, può acquisire dal Paese estero le informazioni necessarie a confermare le somme dedotte dal reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 61 comma 3-bis.



Plusvalore realizzato dal venditore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 18 del 10 febbraio 2012

Presidente: Franciosi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

**CESSIONE DI TERRENI – PLUSVALENZA – PLUSVALORE REALIZZATO DAL VENDITORE – Valori definiti dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro
Irrilevanza.**

Massima:

È illegittimo l'accertamento fondato sulla automatica rilevanza, ai fini della determinazione del plusvalore realizzato dal venditore da assoggettare ad Irpef, del valore definito ai fini dell'imposta di Registro dall'acquirente anche attesi i diversi interessi delle parti. Rileva la circostanza che ai fini dell'imposta di Registro l'imponibile è costituito dal valore ed ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata rileva il prezzo effettivamente pagato.



Esercizio normale dell'agricoltura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 26 del 15 febbraio 2012

Presidente: Tucci, Relatore: Cantele

Intitolazione:

**IMPRESA AGRICOLA - REQUISITI - Esercizio normale dell'agricoltura
Allevamento di cavalli - Esclusione.**

Massima:

Non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, e pertanto esula dalla disciplina di cui all'art. 2135 del c.c., l'allevamento di cavalli che non presenti alcun collegamento con l'utilizzo del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica. Nella nozione di impresa agricola rientra solo l'attività diretta alla coltivazione del fondo, che sia svolta con la terra e sulla terra, e purché l'organizzazione aziendale ruoti attorno al fattore terra, nonché l'attività connessa, che si inserisca nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economica agricola, mentre ha carattere commerciale l'attività che risponda ad altri scopi e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2135; d.P.R. 917/1986, art. 32.



Capital Gain

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 15 del 24 febbraio 2012

Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

CAPITAL GAIN – PLUSVALENZE – REGIME TRANSITORIO – Rivalutazione partecipazioni – Tassazione sostitutiva – Applicazione art. 14, commi 8 e 9, d.lgs. 461/1997.

Massima:

La rideterminazione del valore delle partecipazioni in una società ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 14 commi 8 e 9 del d.lgs. 461/1997 può essere effettuata sulla base di una perizia giurata di stima, senza che sia posto a carico del contribuente alcun ulteriore onere di natura fiscale. Va esclusa, in tal caso, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 4%, come dettata dagli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 461/1997 e art. 5 comma 1 della l. n. 448/2001.

Riferimenti normativi: d.lgs. 461/1997, art. 14 commi 8 e 9; d.lgs. 461/1997, artt. 5, 6 e 7; l. 448/2001, art. 5 comma 1.



Redditi prodotti in forma associata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 25 del 16 marzo 2012

Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IRPEF – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA – Annullamento dell'accertamento dei redditi della società – Caducazione degli accertamenti delle quote di reddito imputate ai soci – Sussiste.

Massima:

In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora non si affermi la tesi del litisconsorzio necessario (orientamento, tuttavia, prevalente nella giurisprudenza di legittimità) i limiti del giudicato comportano che la sentenza pronunciata nei confronti della società di persone non può essere opposta al socio, poiché ciò comporterebbe una lesione del suo diritto di difesa; viceversa, l'annullamento degli avvisi relativi al reddito della società si riflette sui soci, con l'effetto di caducare gli accertamenti delle quote di reddito imputate ai soci.

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 24; c.c., art. 2909; d.P.R. 917/1986, art. 5.



Plusvalenza per vendita di azioni in stock option

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 40 del 21 marzo 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Strati

Intitolazione:

STOCK OPTION – ASSEGNATE AI MANAGER – Natura e regime fiscale Plusvalenza – Tassazione – Imposta sostitutiva secondo il regime del capital gain Agevolazione fiscale – D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006 – Applicabilità nell'anno in corso – Irretroattività sancita dallo Statuto del contribuente – Non osta Mancanza delle condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva – Tassazione della plusvalenza mediante ritenuta IRPEF – E' dovuta – Rimborso – Non è dovuto.

Massima:

Le stock option sono opzioni che danno diritto di acquistare azioni di una società ad un determinato prezzo d'esercizio, e sono conferite gratuitamente ai manager dipendenti, che non pagano alcun prezzo di acquisto. Ciò consente al beneficiario un'opportunità di guadagno mediante l'esercizio dell'opzione quando il prezzo d'esercizio, originariamente fissato, è inferiore al valore di mercato dell'azione nel giorno in cui avviene il conferimento dell'opzione con la contestuale assegnazione delle azioni che vengono vendute dal dipendente beneficiario che realizza così una plusvalenza. Ora, mentre la disciplina fiscale dettata dall'art. 51 comma 2, lett. g-bis) del TUIR, nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del d.lgs. n. 505/1999, escludeva l'incremento scaturente dalla indicata plusvalenza dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, assoggettandolo soltanto ad imposta sostitutiva del 12,50% a determinate condizioni, il successivo d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006 ha reintrodotto la suddetta agevolazione fiscale, ma con l'aggiunta di due condizioni.

In mancanza di una disciplina transitoria, il d.l. n. 262/2006 è immediatamente applicabile ai diritti di opzione esercitati a far tempo dalla sua entrata in vigore, né ciò trova ostacolo nell'art. 3 comma 1 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) poiché la norma, che rende applicabile la nuova disciplina solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in

Segue >>

corso all'entrata in vigore della novella legislativa, si riferisce ai “tributi periodici”, destinati ad essere applicati a periodi ricorrenti, come le imposte erariali sui redditi, cui non è riconducibile l'imposta sostitutiva, applicabile al momento del verificarsi del suo presupposto impositivo coincidente con il momento in cui si realizza il capital gain. Non ricorrendo le condizioni cui il d.l. n. 262/2006 ha subordinato l'agevolazione fiscale consistente nell'imposta sostitutiva, il datore di lavoro ha, correttamente, assoggettato a ritenuta IRPEF quale reddito da lavoro dipendente l'incremento del valore delle azioni che ha dato luogo alla plusvalenza realizzata al momento della vendita delle azioni in stock option.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 51 comma 2, lett. g-bis); d.lgs. 505/1999, art. 13 comma 1; d.lgs. 262/2006; l. 212/2000, art. 3 comma 1.



Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 29 del 26 marzo 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Citro

Intitolazione:

IRPEF – DICHIARAZIONE ANNUALE OMESSA – CREDITO D'IMPOSTA – NON SUSSISTE.

Massima:

Il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione non può essere compensato con altra somma dovuta nel medesimo periodo d'imposta, qualora il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



[Torna all'indice](#)

Cessione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 34 del 3 aprile 2012

Presidente: Bitto, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IRPEF – CESSIONE D'AZIENDA – CESSIONE DELLA SOLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA – NON SI REALIZZA.

Massima:

Non si realizza cessione d'azienda ai fini fiscali qualora sia ceduta solo l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'impresa; viceversa, il trasferimento si configura quando la cessione abbia ad oggetto un'attività economica stabile, adeguatamente strutturata e autonoma, e la gestione dell'entità economica sia stata proseguita dal cessionario.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2112.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 125 del 10 maggio 2012

Presidente: Napodano, Relatore: Perrucci

Intitolazione:

IRPEF – INCENTIVO ALL'ESODO – RITENUTA ALLA FONTE – ESENZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI ED ECCEZIONALI – Non sussiste – Beneficio aliquota ridotta Distinzione uomo/donna – Contrarietà al diritto comunitario.

Massima:

Gli incentivi all'esodo erogati da una società ai propri dipendenti non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 48 comma 2 lett. f) del TUIR (versione 2001) e, quindi, sono soggetti alla tassazione ai sensi degli artt. 16 comma 1 e 48 del TUIR (versione 2001). Tuttavia, dovendosi ritenere, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa il 21 luglio 2005, C-207/04, contraria al diritto comunitario la distinzione tra uomo e donna contenuta nell'art. 19 comma 4bis del TUIR (versione 2001), i benefici ivi previsti devono essere estesi anche ai lavoratori di sesso maschile di età compresa tra i 50 e i 55 anni.

Riferimenti normativi: TUIR, artt. 19, 48 e 16 comma 1; d.l. 223/2006, art. 36 comma 23.



Fringe benefit

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 93 del 28 maggio 2012

Presidente: Brigoni, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

IRPEF – IMBARCAZIONE CONCESSA IN LEASING a società di capitali – Ormeaggio della imbarcazione in località turistica – Utilizzo da parte dell'amministratore della società – Fringe benefit pari all'ammontare dei canoni – Non è tale.

Massima:

L'imbarcazione concessa in leasing ad una società di capitali (amministrata dal figlio del socio di maggioranza) non può considerarsi quale fringe benefit concesso all'amministratore e calcolato sull'ammontare dei canoni versati, se l'Ufficio non fornisce adeguata prova della circostanza che l'amministratore l'abbia utilizzata a fini privati. Non è dirimente, in tal senso, la circostanza che questi abbia utilizzato l'imbarcazione se - come pure dichiarato dal direttore amministrativo della società - la stessa imbarcazione è stata utilizzata per scopi di rappresentanza e, neppure, che l'imbarcazione sia stata ormeggiata in una nota località "ad alta densità turistica" (Olbia). Neppure è dirimente il rilievo che la società non abbia fornito la prova di un impiego dell'imbarcazione a fini di rappresentanza poiché un obbligo di documentazione in tale senso non esiste e, quindi, non è idoneo a fondare un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 51.



Torna all'indice

Utilizzo valore definito ai fini del Registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 66 del 29 maggio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Citro

Intitolazione:

IRPEF – PLUSVALENZA – CESSIONE DI TERRENO – VALORE DEFINITO AI FINI DEL REGISTRO – Efficacia presuntiva ai fini IRPEF – Sussiste – Onere prova contraria contribuente – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento ai fini delle imposte sui redditi di una plusvalenza relativa alla cessione di un terreno, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione come dato presuntivo ai fini dell'accertamento delle imposte sul reddito. Sarà quindi onere del contribuente fornire le prove necessarie per superare tale dato presuntivo, in mancanza (come nel caso di specie) il valore determinato ai fini dell'imposta di registro verrà utilizzato anche ai fini delle imposte sui redditi.



Irpef — Sostituto d'imposta

Ctc Lombardia, Coll. I, decisione n. 84 del 13 gennaio 2012

Presidente: Mastropasqua, Relatore: Evangelista

Intitolazione:

**IRPEF — SANZIONE PECUNIARIA — Accertamento — Dichiarazione — Tardiva
presentazione — Sanzionabilità ridotta — Sussiste.**

Massima:

Nel caso di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770, con ritardo non superiore ad un mese, è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 47, d.P.R. 600/1973, che richiama soltanto la previsione di cui al sesto comma dell'art. 46, d.P.R. citato, e non anche quella di cui al primo comma, che è estranea alla "ratio" dell'art. 47 (Conf. Cass. 12760/2002).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 46 e 47.



IRPEG - IRES



Distribuzione dividendi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8 del 10 gennaio 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**RITENUTE ALLA FONTE – DIVIDENDI – A CONSOCIATA ESTERA RESIDENTE UE
DIVIDENDI COMPENSATI CON CREDITO – Obbligo di effettuazione – Sussiste
Esenzione ritenuta – Condizioni – Verifica e acquisizione relativa documentazione
prima della distribuzione dei dividendi – Obbligo – Sussiste – Aliquota ridotta
applicabile soggetti residenti UE che non godono regime madre figlia
Distribuzione dividendi successiva al 1/1/2004 – Sussiste.**

Massima:

La compensazione del debito per dividendi corrisposti a consociata residente UE con credito nei confronti della stessa costituisce distribuzione dei dividendi da assoggettare a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 600/1973. Per l'esenzione dalla ritenuta prevista dall'art. 27bis d.P.R. 600/1973 è necessario che la società controllata che distribuisce i dividendi, prima di procedere alla distribuzione degli stessi, acquisisca la necessaria ed inequivocabile documentazione attestante in capo alla controllante i requisiti richiesti dalla norma. Ai dividendi distribuiti a partire dal 01/01/2004 a soggetti residenti nella UE che non godono del regime di favore della direttiva madre-figlia deve essere applicata la ritenute dell'1,65%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 27 e 27-bis.



Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

IRES – DEDUCIBILITÀ COSTI – INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
Accantonamento deducibile – Valide ragioni economiche – Sussiste.

Massima:

L'accantonamento a titolo di indennità suppletiva, in relazione all'onere da corrispondere all'agente per interruzione del rapporto a tempo indeterminato su iniziativa del mandante, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1751 del codice civile con conseguente deducibilità del costo, atteso che la nuova formulazione della norma lascia cadere la distinzione tra indennità di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 70.



Compensi agli amministratori

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 10 del 2 febbraio 2012

Presidente: Maiga, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

**IRES - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI – ASSENZA DI DELIBERA
ASSEMBLEARE – INDEDUCIBILITÀ.**

Massima:

**In mancanza di specifica delibera assembleare i compensi pagati agli amministratori sono
indeducibili.**



Torna all'indice

Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 26 del 28 febbraio 2012

Presidente: Pizzi, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – COSTI – PAESI “BLACK LIST” – MANCATA EVIDENZIAMENTO DEI COSTI – DEDUCIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

E' retroattiva per espressa previsione legislativa la norma che ha soppresso il vincolo di subordinazione della deducibilità dei costi da paesi rientranti nella black list alla separata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi, a condizione che la parte fornisca la prova che tutte le operazioni hanno avuto concreta esecuzione, che rispondono ad un effettivo interesse economico, che sono poste in essere con imprese che svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 110 comma 11.



[Torna all'indice](#)

Sopravvenienza attiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 85 del 28 febbraio 2012

Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**IRES – SOCIETÀ CONTROLLATA – FINANZIAMENTO – Modalità di rimborso
Mancata documentazione – Sopravvenienza attiva – Riqualificazione – Legittimità.**

Massima:

La mancata documentazione del tasso di interesse e dei termini di rimborso e la circostanza che dopo tre anni il finanziamento non è stato ancora rimborsato giustificano la sua riqualificazione quale sopravvenienza attiva.



Torna all'indice

Imprese estere

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 55 del 28 febbraio 2012

Presidente: Piscitello, Relatore: Salvo

Intitolazione:

**IMPRESE ESTERE – FISCALITÀ PRIVILEGIATA – Carenza requisiti – Deducibilità
Non sussiste.**

Massima:

Sulle società a fiscalità privilegiata è legittima la ripresa a tassazione di oneri e spese, quando mancano i requisiti di certezza, qualora le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 10 comma 11 e 110 comma 10; d.P.R. 633/1972, artt. 41 comma 3 e 21 comma 2 n. 1.



Torna all'indice

Diritti di negoziazione “over commission”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 135 del 15 marzo 2012

Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DIRITTI DI NEGOZIAZIONE “OVER COMMISSION” – Premi fedeltà – Donazione – Non sussiste.

Massima:

I diritti di negoziazione cosiddetti “over commission” sono corrispettivi tipici dell’intermediazione pubblicitaria per i quali non è richiesta la forma scritta, né a titolo sostanziale né a titolo probatorio. Il premio fedeltà e l’addebito per cambio merci, regolarmente fatturati, si collocano nell’ambito di un rapporto commerciale di intermediazione, dal quale è esclusa la fattispecie di spirito di liberalità, la quale connota il contratto di donazione ex art. 769 c.c., a prescindere dalla mancata adozione della forma di atto pubblico con due testimoni.



Cessione pro solvendo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 75 del 20 marzo 2012

Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

IRES – DEDUZIONE – CESSIONE PRO SOLVENDO – Deduzione di tali importi sia dal parte del cedente che del cessionario – Legittimità.

Massima:

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, è legittima la deduzione delle somme accantonate nel fondo rischi su crediti in relazione a crediti oggetto di cessione pro solvendo, sia da parte del cessionario, attuale titolare del credito, sia da parte del cedente, in ragione dell'eventuale retrocessione resa possibile dalla clausola pro solvendo, essendo entrambi esposti al rischio economico dell'inadempimento dell'obbligazione oggetto di cessione.



Prezzi di trasferimento infragruppo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 100 del 21 marzo 2012

Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi

Intitolazione:

IRES – PREZZI DI TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO – Royalties per apposizione di marchi – Inerenza per la società produttrice – Sussiste.

Massima:

Sono inerenti e congrui, ai sensi dell'art. 110 commi 5 e 7 del TUIR, i costi per royalties infragruppo corrisposti dalla società italiana produttrice di beni per l'utilizzo e l'apposizione di marchi concessi in licenza dalle società estere appartenenti al gruppo. Il marchio conferisce un maggior valore commerciale al prodotto, cosa di indubbia utilità per la società produttrice e quindi rende inerente all'attività il costo relativo. Conseguentemente, non ha alcun pregio la contestazione avanzata dall'Ufficio in merito all'asserita inerenza delle royalties sui marchi in capo alla società estera distributrice dei prodotti marchiati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 5 e 7; Dir. OCSE sui prezzi di trasferimento.



Tasso di interesse su depositi a vista infragruppo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 100 del 21 marzo 2012

Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi

Intitolazione:

**IRES – TASSO DI INTERESSE SU DEPOSITI A VISTA INFRAGRUPPO – TASSO EONIA
ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.**

Massima:

Il deposito di liquidità effettuato dalla società italiana presso la consociata belga è configurato come servizio documentato di “cash pooling” di tesoreria accentrata di gruppo. Posto che la società italiana accertata non è un istituto di credito che eroga finanziamenti sul mercato, con tutti i costi di struttura ed i rischi connessi, non è corretto applicare agli interessi attivi derivanti dal suddetto deposito il tasso Eonia maggiorato, in quanto proprio dei finanziamenti bancari. E’ conseguentemente congruo il tasso Libor più spread di 25 punti base applicato dalle società, in quanto si è in presenza della gestione accentrata di tesoreria di gruppo mediante un deposito a vista.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 5 e 7; Dir. OCSE sui prezzi di trasferimento.



Reddito d'impresa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 86 del 29 marzo 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

**COMPONENTE NEGATIVA DI REDDITO – CONDIZIONE PER LA DEDUCIBILITÀ
ESISTENZA TITOLO GIURIDICO – SUFFICIENZA – SUSSISTE.**

Massima:

Ciò che rileva per la certezza richiesta dall'art. 109 del T.U.I.R., non è la sussistenza di una data certa nell'accezione civilistica dell'art. 2704 del c.c., ma l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a costituire la fonte genetica della componente di reddito, titolo che può essere ben rappresentato dagli accordi tra le parti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 120 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

**IRPEG – DEDUCIBILITA' COSTI – FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – PROVA
MEDIANTE FATTURE E MEZZI DI PAGAMENTO – INSUFFICIENTE.**

Massima:

In tema di costi indeducibili riferiti a fatture per operazioni inesistenti, il fatto che questi trovino una corrispondenza in fatture e mezzi di pagamento non è sufficiente a comprovarne la sussistenza. Infatti, tali evidenze documentali rappresentano l'ovvio schermo adottato dall'evasore per coprire i costi inesistenti (Conf. Cass. 7144/2007).



Principio della competenza temporale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 126 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

IRPEG – ACCERTAMENTO – ERRATA DEDUZIONE DI COSTI – Posizione debitoria e creditoria – Necessità di compensare le partite – Sussiste – Necessaria definitività della ripresa – Sanzionabilità – Sussiste.

Massima:

Il criterio della competenza costituisce elemento di fondamentale rilievo sia a livello economico-aziendale sia a livello fiscale con la conseguenza che, in caso di recupero a tassazione di costi per violazione di detto principio, esso dovrà essere ripristinato riconoscendo la detrazione dei costi negli esercizi di effettiva competenza. Pertanto, poiché per effetto del ripristino della competenza il contribuente diviene contestualmente creditore e debitore verso il fisco della stessa imposta, dovrà riconoscersi la compensazione delle due posizioni, procedura legittima come più volte riconosciuto dalla stessa Cassazione e che consente di riequilibrare la situazione, in alternativa ad altre procedura più complesse e con effetti non immediati come invece merita la situazione. La compensazione può aver luogo solo se la tassazione dei costi oggetto di recupero per difetto di competenza assume carattere definitivo. In ogni caso è dovuta la sanzione sia perché in caso contrario si legittimerebbero possibili comportamenti strumentali, sia perché comunque si è in presenza di una infedele dichiarazione.



Deduzioni di costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 78 del 4 maggio 2012

Presidente: Maniàci, Relatore: Durè

Intitolazione:

IRES – DEDUZIONI DI COSTI – Corrispettivi per la gestione del servizio idrico integrato affidata dai Comuni interessati – Ritenuta deducibilità – Dichiarazione integrativa in danno – Ammissibilità – Successiva rettifica in favore per il rimborso Inammissibilità.

Massima:

Qualora, dopo aver allocato come deducibile in bilancio i costi sopportati a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio idrico integrato affidato dai Comuni interessati, la società presenti dichiarazione integrativa in danno, esponendo la ritenuta indeducibilità di tali costi, e provvedendo al versamento di quanto dovuto per differenza di imponibile, con gli accessori e gli interessi, resta precluso il successivo rimborso mediante ulteriore rettifica in favore sul rilievo dell'erronea considerazione della indeducibilità incorporata nella precedente dichiarazione integrativa, in quanto, anche considerando la potenziale emendabilità della dichiarazione nel termine "lungo" previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, ciò viola il principio di irretrattabilità scaturente dal divieto di venire contra factum proprium, e costituirebbe abuso della facoltà di emendare il ritenuto errore commesso nella dichiarazione integrativa, poiché esercitata al solo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale, ulteriore e diverso rispetto a quello già riconosciuto nell'avvalersi della facoltà accordata dalla norma agevolativa. L'istanza di rimborso, pertanto, che su questa ulteriore rettifica si fonda, è inammissibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

Credito d'imposta IRPEG

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 137 del 29 giugno 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo

Intitolazione:

**RIMBORSO – IRPEG – CREDITO ESPOSTO IN DICHIARAZIONE – SILENZIO
RIFIUTO – Scadenza dei termini per la liquidazione della dichiarazione dei redditi
Scadenza dei termini potere accertativo – Sussiste.**

Massima:

Si consolida e sussiste l'obbligo di esecuzione del rimborso del credito di imposta Irpeg esposto dal contribuente in dichiarazione qualora siano decorsi i termini previsti per la liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e per l'accertamento ex art. 43 del medesimo decreto senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia eseguito alcuna azione di rettifica della dichiarazione medesima, anche nel caso il contribuente abbia ulteriori contenziosi pendenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 43; d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Principio di inerenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2012

Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE – IRPEG/IRES – INTERESSI PASSIVI – Principio di inerenza
Operazioni antieconomiche.**

Massima:

Nel caso in cui una società distribuisca ai soci anticipi sugli utili che, se trattenuti, avrebbero consentito di abbattere l'indebitamento bancario con conseguente risparmio del costo relativo agli interessi passivi, questi ultimi non possono essere dedotti dal reddito d'impresa, poiché non inerenti all'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109 comma 5.



Paradisi fiscali

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 37 del 15 febbraio 2012

Presidente: Fischetto, Relatore: Monardi

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE – PARADISI FISCALI – Operazioni con Paesi “Black-list”
Indicazione separata costi – Deducibilità – Convenzione contro le doppie
imposizioni Italia-Svizzera.**

Massima:

L'omessa indicazione separata dei costi sostenuti con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (nello specifico Hong Kong, Svizzera ed Emirati Arabi) ex art. 110 commi 10 e 11 non può condurre a un disconoscimento complessivo dei costi sostenuti quando il contribuente fornisce prova che tutte le operazioni commerciali hanno regolarmente avuto luogo ed erano ampiamente giustificate dal punto di vista economico (nella specie il contribuente ha provato che l'approvvigionamento di quella particolare materia prima, i polimeri di fluorurato, la cui produzione è coperta da brevetti di esclusiva mondiale, non poteva avvenire se non rivolgendosi a quelle multinazionali americane che nella loro autonomia d'impresa, hanno localizzato le loro sedi, per il commercio europeo, in Svizzera). E' da considerarsi, altresì, operante il divieto di discriminazione fissato dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, che impone la regola della piena deducibilità fiscale agli acquisti inerenti ai rapporti tra imprese italiane ed imprese svizzere.

Riferimenti normativi: TUIR, artt. 109 e 110 commi 10 e 11.



Torna all'indice

Operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 79 del 13 aprile 2012

Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

**DETERMINAZIONE REDDITO D'IMPRESA – OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE
INESISTENTI – INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI.**

Massima:

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i costi documentati in fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non possono essere dedotti, salvo che il committente/cessionario/utilizzatore delle fatture assolva l'onere di provare di non avere avuto consapevolezza, pur usando l'ordinaria diligenza, della falsità ideologica delle fatture a lui rilasciate.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis; d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7; d.lgs. 472/1997, art. 22.



Torna all'indice

Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 28 del 16 febbraio 2012

Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti

Intitolazione:

FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI.

Massima:

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, se inerenti e certi nella sussistenza e nell'ammontare. Infatti, l'effettività degli elementi negativi del reddito, ancorché il soggetto rispetto al quale si è verificata la spesa dedotta dovesse essere diverso da quello reale, non esclude la deducibilità ai fini impositivi in quanto altrimenti si avrebbe un prelievo di imposta in difformità della capacità economica, secondo principi e regole vigenti in materia.



Accantonamenti deducibili

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 90 del 21 giugno 2012

Presidente e Relatore: Melluso

Intitolazione:

ACCANTONAMENTI DEDUCIBILI AI FINI IRES – Estensione agli accantonamenti previsti dall'art. 17 TUIR – Applicabilità – Accantonamenti per trattamenti di fine mandato degli amministratori – Deducibilità – Mancanza di data certa del trattamento pattuito o deliberato – Irrilevanza.

Massima:

L'ultimo comma dell'art. 105 TUIR estende l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto previste nel 1° comma lett. c), d) e) ed f) dell'art. 17 TUIR, fra le quali le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, anche l'accantonamento del trattamento di fine mandato deliberato per gli amministratori è deducibile ai fini IRES. A tal fine, non è necessario che il diritto alla predetta indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi:TUIR, artt. 17 e 105.



Utile extrabilancio

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 17 del 23 gennaio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – FATTURE FALSE PER OPERAZIONI INESISTENTI – INDEBITA DETRAZIONE IVA – Illecito penale Determinazione del reddito IRPEF – Utile extrabilancio – Distribuzione utili ai soci Prova contraria – Disconoscimenti costi – Responsabilità penale delle Società.

Massima:

Nell'ipotesi in cui vengono accertati utili extra bilancio realizzati da una società di capitali a ristretta base azionaria, detti utili si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi non forniscano prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (per una fattispecie analoga cfr. Cass. Sentenza n. 20721 del 6/10/2010). E' pacifico che il disconoscimento di un costo perché relativo ad una operazione inesistente incide sul risultato del conto economico e quindi sulla misura dell'utile, come è altrettanto pacifico che i costi non riconosciuti si convertono automaticamente in ricavi. Degli atti compiuti dall'amministratore risponde la società e del fatto illecito dell'amministratore commesso nell'ambito dell'attività sociale costituisce illecito della società (Cass. Sentenza n. 23988 del 24/09/2008).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; TUIR, art. 67; d.P.R. 600/1973, art. 38; d.l. 223/2006, art. 34-bis; l. 537/1993, art. 14, comma 4.



Detrazione riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 109 del 2 luglio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

IRES – DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – IMMOBILI NON STRUMENTALI.

Massima:

L'art. 1 comma 345 del d.lgs. 296/2006 è diretto ad agevolare gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su tutti i fabbricati esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale. La ratio della norma è quella di ridurre l'impatto ambientale e non avrebbe senso limitare l'agevolazione per le imprese ai soli immobili utilizzati direttamente ed escludere quelli destinati alla locazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 296/2006, art. 1 comma 345.



Perdite su crediti e deducibilità imposte

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 22 del 26 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

IRES - PERDITE SU CREDITI - PROCEDURE CONCORSUALI - Necessità di imputazione a fondo rischi - Sussiste - Deducibilità imposte - Categoria di altre imposte - Tassa rifiuti - Rientra.

Massima:

Le perdite su crediti possono essere dedotte se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali e limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo degli accantonamenti dedotti negli anni precedenti (artt. 101 comma 5 e 106 comma 2 del TUIR), pertanto le perdite su crediti possono essere dedotte solo transitando da un fondo rischi già esistente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 99 comma 1 del TUIR, rientra nella nozione di "altre imposte" anche la tassa rifiuti (Tarsu - Tia), nonostante il dibattito sulla sua natura, al contrario una sua esclusione appare come una forzatura interpretativa in contrasto con il principio generale contenuto nella suddetta norma.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt 99, 101 comma 5 e 106 comma 2.



Consolidato nazionale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 31 del 2 aprile 2012

Presidente: Guarneri, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

IRES - GRUPPI DI SOCIETÀ - CONSOLIDATO NAZIONALE - COMPENSAZIONI
Compilazione dei quadri in dichiarazione - Dichiarazioni integrative.

Massima:

La cessione delle eccedenze nell'ambito di un gruppo di società è efficace nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a condizione che la società cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei singoli cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (art. 43-ter comma 2 del d.P.R. 602/1973). Ne consegue che la mancata compilazione degli appositi quadri nei modelli CNM e Unico della società consolidante comporta l'inefficacia delle compensazioni effettuate tra crediti e debiti d'imposta. Tuttavia è salvo il diritto della consolidante di presentare le dichiarazioni integrative dei suddetti modelli.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 43-ter comma 2.



Tobin Tax

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 50 del 23 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Stolfi

Intitolazione:

**ADDIZIONALE IRES – RICICLO E COMMERCIO DI OLI LUBRIFICANTI USATI
TOBIN TAX – Incompatibilità con la normativa comunitaria – Analogie con gli
incentivi fiscali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Esclusione.**

Massima:

L'attività di riciclo e commercio di olii lubrificanti usati e all'uso rigenerati rientra in quelle assoggettate all'addizionale IRES introdotta dall'art. 81 d.l. 112/2008 convertito in l. 133/2008, cd. tobin tax. Essa, pertanto, benché non partecipi di superprofitti congiunturali del settore petrolifero sui quali la tobin tax è diretta a gravare, resta assoggettata alla predetta addizionale, poiché già in precedenza beneficiaria della riduzione del 50% sull'imposta al consumo, ai sensi dell'art. 62, comma 5 del d.lgs. 504/1995, venuta meno a seguito della Direttiva 2008/98/CE e, successivamente, dei contributi erogati dal Consorzio Obbligatorio degli Olii Usati (COOU), ai sensi dell'art. 13 del d.l. 135/2009, convertito in l. 166/2009. Il trattamento fiscale riservato a tale attività, pertanto, da un lato, non può beneficiare in via analogica, per il divieto di applicazione analogica in materia di esenzione fiscale, degli incentivi previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, poi esclusa anch'essa dall'esenzione con d.l. 138/2011 convertito in l. 148/2011, e, dall'altro lato, non è incompatibile con la normativa comunitaria del Consiglio e della Commissione Europea che, nella specifica materia, hanno più recentemente adottato soltanto delle raccomandazioni e auspici diretti ad incentivare le tecnologie ambientali eco-efficienti, non immediatamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati membri, senza l'intervento di una legge di recepimento.

Riferimenti normativi: d.l. 112/2008, art. 81; d.lgs. 504/1995, art. 62 comma 5; d.l. 135/2009, art. 13; Direttiva 2008/98/CE; D.L. 138/2011.



Torna all'indice

Ammortamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 19 del 14 febbraio 2012

Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi

Intitolazione:

**IRES – FUSIONE – NEUTRALITÀ FISCALE – DISAVANZO – AMMORTAMENTO
MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO – RILEVANZA FISCALE – NON
SUSSISTE.**

Massima:

È legittimo il recupero a tassazione delle quote di ammortamento contabilizzate a seguito dell'imputazione del disavanzo di fusione in bilancio perché l'art. 123 (ora 172) TUIR ritiene neutrali le operazioni di fusione e pertanto i maggiori valori iscritti in bilancio non possono avere rilevanza ai fini fiscali. L'affrancamento gratuito del disavanzo da fusione ex art. 6 d.lgs. 358/1997 è possibile solo se la Società incorporante dimostri che il maggiore plusvalore sia stato assoggettato a tassazione dai precedenti proprietari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172.



[Torna all'indice](#)

Cancellazione dal registro imprese

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 85 del 28 maggio 2012

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani

Intitolazione:

**ISCRIZIONE A RUOLO – CANCELLAZIONE REGISTRO IMPRESE – Estinzione
Notifica accertamento a società estinta . Notifica inesistente – Cartella di pagamento
Notifica a coobbligato solidale – Illegittimità – Sussiste.**

Massima:

La cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti: pertanto, essendo l'avviso di accertamento su cui si basa l'iscrizione a ruolo impugnata, atto giuridicamente inesistente perché avente come destinatario un soggetto inesistente perché già cancellato dal registro delle imprese, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento nei suoi confronti sono privi di valore e di efficacia e, per l'effetto, anche la pretesa avanzata nei confronti del coobbligato solidale è priva di fondamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Superpremio di produzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRES – Fattura per premi maturati ma non integralmente computati nell'annualità – Superpremio di produzione – Ripresa a tassazione – Non sussiste.

Massima:

Il recupero a tassazione del superpremio di produzione è illegittimo in quanto il principio contabile contenuto nell'art.109 co 1 TUIR stabilisce che i ricavi, le spese e le altre componenti di cui non è certa l'esistenza o determinabile l'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano. Trattasi infatti di dato contabile (superpremio di produzione) incerto nel se e nel quanto fino al momento dell'attribuzione ed in nessun modo ipotizzabile e determinabile con realistici calcoli di previsione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.109 comma 1.



Contributi all'editoria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 7 del 10 gennaio 2012

Presidente: Oldi, Relatore: Picasso

Intitolazione:

IRPEG – CONTRIBUTI ALL'EDITORIA – RITENUTA D'ACCONTO – Non compensabilità – Computo con l'imposta a debito o credito in dichiarazione.

Massima:

I contributi all'editoria rappresentano ricavi e sono soggetti ad una ritenuta del 4%, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 600/1973. Tale ritenuta è operata a titolo d'acconto e non costituisce credito d'imposta fruibile mediante compensazione ma deve essere computato con l'imposta a credito o a debito in sede di dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 53 comma 1 lett. f); d.P.R. 600/1973, art. 28.



Compenso ai sindaci

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2012

Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRES – COMPENSO SINDACI – DEDUCIBILITÀ COSTI PER AMMINISTRATORI SOCIETÀ – Mancata previsione del compenso – Inerenza – Non sussiste.

Massima:

Ai fini della deducibilità del compenso ai sindaci di una società, questo deve essere puntualmente pattuito. In caso contrario, infatti, vi è violazione dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 109 TUIR e il relativo costo deve essere considerato indeducibile perché non inerente.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2402; d.P.R. 917/1986.



[Torna all'indice](#)

Cessione di immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3 del 23 gennaio 2012

Presidente: Bitto, Relatore: Colavolpe

Intitolazione:

IRES – IVA – CESSIONE DI IMMOBILE – VALORE – DETERMINAZIONE.

Massima:

Le quotazioni immobiliari OMI non possono intendersi sostitutive della stima, ma soltanto di ausilio alla stessa, essendo riferite all'ordinarietà degli immobili e allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea e non possono che condurre a valori di larga massima ed analoghe considerazioni valgono per i prezzi di vendita praticati dalla FIAIP. Tali dati, al fine di legittimare la pretesa erariale, debbono necessariamente trovare supporto in specifici elementi probatori, riferibili al caso concreto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54



Sopravvenienze attive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 16 del 24 gennaio 2012

Presidente: Fondrieschi Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

COSTI DI CHIUSURA POST_DISCARICA – DETERMINAZIONE IN BASE A STIMA
Verifica della correttezza della stima – Rilevazione di sopravvenienze – Va eseguita
in ogni periodo d'imposta e non al termine del periodo post_chiusura.

Massima:

L'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti si caratterizza per lo sfasamento temporale tra i ricavi (nella fase attiva della discarica) e i costi di bonifica, monitoraggio e recupero ambientali (nella fase successiva alla chiusura in cui l'attività non dà più luogo a ricavi). Per rispettare il principio di competenza, ai ricavi derivanti dalla gestione della discarica si contrappongono i costi da sostenere nella fase successiva alla chiusura della discarica. Se i costi effettivi sono diversi da quelli stimati deve essere rilevata una sopravvenienza anno per anno, e non al termine del periodo post-chiusura, in conformità al principio di autonomia del periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Accertamento automatico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

**IRES – ACCERTAMENTO AUTOMATICO – ART. 36BIS D.P.R. 600/1973
Dichiarazione dei redditi erronea – Inesistente credito d'imposta – Assenza di danno
erariale – Irrilevanza della buona fede – Omessa dichiarazione integrativa
Controllo mancato utilizzo credito – Impossibile.**

Massima:

Nel caso di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per inesistenza di credito di imposta da parte di società facente parte di un gruppo è irrilevante la buona fede con cui essa ha redatto l'erronea dichiarazione dei redditi così come l'assenza di danno erariale per il mancato utilizzo del credito stesso, se non è stata presentata dichiarazione integrativa a correzione dell'errore. Infatti, in tale caso, non è possibile accertare l'effettivo mancato utilizzo del credito.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10; d.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 43 comma 4.



Controlled foreign companies

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 21 del 1 febbraio 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

DISCIPLINA CFC – ESIMENTI – NECESSITÀ DI INTERPELLO PREVENTIVO PER IL RICONOSCIMENTO IN GIUDIZIO – Non sussiste – Svalutazione titoli costituenti immobilizzazione finanziaria – Deduzione integrale – Non compete – Deduzione per quote – Compete.

Massima:

L'omissione dell'istanza di interpello richiesto per la disapplicazione della disciplina di cui all'art. 167 del d.P.R. 917/1986 può solo giustificare l'accertamento dell'Ufficio che non è incontestabile ben potendo il contribuente dimostrare in sede giudiziale la sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare delle deduzioni dei costi. L'art. 1 comma 1 lett. b) del d.l. 209/2002, secondo il quale le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi, indicando le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si riferisce a qualsiasi tipo di partecipazione e perciò anche a quelle in fondi comuni di investimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 167; d.l. 209/2002, art. 1 comma 1, lett. b).



Presunzione distribuzione utili ai soci

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 30 del 16 febbraio 2012

Presidente: Lamanna, Relatore: Fossa

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – ACCERTAMENTO UTILI EXTRABILANCIO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – Presunzione di distribuzione ai soci – Sussiste Prova contraria a carico del contribuente.

Massima:

Gli utili extrabilancio accertati in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa (quote o azioni) si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria, anche nel caso in cui uno dei soci è una società di capitali. È ritenuta idonea prova contraria, la dimostrazione che gli stessi utili sono stati reinvestiti nella società, oppure che il socio non aveva in concreto poteri gestori, di talché gli sarebbe stato impossibile conoscere l'esistenza o la distribuzione di somme transitate fuori dalla contabilità sociale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986; d.P.R. 600/1973.



Correzione della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 27 del 24 febbraio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

**CREDITO IMPOSTA – ERRONEA ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE – ART. 2
COMMA 8BIS, D.P.R. 322/1998 – Inapplicabilità – Sussiste – Correzione nella
dichiarazione dell'anno successivo – E' corretto.**

Massima:

L'articolo 2 comma 8-bis del d.P.R. 322/1998 non prevede, tra i casi in cui il contribuente è tenuto alle rettifiche di cui al successivo art. 3 dello stesso decreto, la fattispecie del maggior credito d'imposta esposto in dichiarazione. Alla luce dell'inapplicabilità della suddetta norma si deve ritenere corretto l'operato del contribuente che abbia rettificato nel modello unico relativo al periodo d'imposta successivo il maggior credito erroneamente esposto nella dichiarazione dell'anno precedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, artt. 2 e 3.



Credito IRPEG

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 45 del 9 marzo 2012

Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – CREDITO IRPEG – SILENZIO RIFIUTO – BLOCCO ISTANZA DI RIMBORSO – NON SUSSISTE.

Massima:

La sospensione o il blocco di un'istanza di rimborso di credito IRPEG non può essere disposta dall'Ufficio competente tramite il silenzio-rifiuto. Non si può produrre un blocco dell'istanza facendo leva sul potere che l'Ufficio ha acquisito grazie a circolari emesse dallo stesso, ma occorre un provvedimento esplicito in forza di disposizioni di legge ed una contestazione del credito.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 23.



Inerenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 53 del 9 marzo 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Preda

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - DEDUZIONE COSTI - INERENZA - INSUFFICIENTE DOCUMENTAZIONE.

Massima:

L'inerenza delle spese dedotte deve essere documentata dal contribuente in modo specifico e analitico. Nel caso in cui le fatture per spese di colazioni, pranzi e cene non siano compilate con il numero dei partecipanti e dalla loro identificazione, la relativa inerenza all'attività produttiva non è provata e i costi sono, in quanto tali, indeducibili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5.



[Torna all'indice](#)

Stabile organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 57 del 13 marzo 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

STABILE ORGANIZZAZIONE – ELEMENTI DI PROVA – IDONEITÀ A CONFIGURARE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Nella valutazione degli elementi atti a configurare l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato occorre valutare se i dati che, singolarmente possono non essere sufficienti, tali possano non dirsi nel loro insieme. Ciò è quanto accade nell'ipotesi in cui la società svizzera possiede il 50% della società italiana; il rappresentante legale delle due società sia la stessa persona; negli uffici aperti in Italia della società ricorrente siano stati stipulati i mandati di consulenza e di gestione intestati alla società svizzera; negli stessi uffici operino i promotori svizzeri. Tali circostanze fanno legittimamente ritenere che i contratti venissero stipulati per la società svizzera la quale veniva direttamente incaricata di gestire il conto corrente contestualmente aperto in riferimento al quale è pure rilevante la circostanza che le ricevute del denaro versato dagli investitori erano intestate alla società svizzera.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 162.



Contributi per calamità naturali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 54 del 15 marzo 2012

Presidente: Martorelli, Relatore: Citro

Intitolazione:

CONTRIBUTI PER CALAMITÀ NATURALI – RISARCIMENTO DANNI – NON IMPONIBILI.

Massima:

I fondi erogati dalle Regioni a favore delle imprese danneggiate da calamità naturali sono indennizzi di risarcimento e non redditi prodotti dal contribuente, di conseguenza devono essere considerati non imponibili.

Riferimenti normativi: d.l. 279/2000, art. 4 comma 5.



[Torna all'indice](#)

Costi relativi ad operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 61 del 17 aprile 2012

Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso

Intitolazione:

IRES – COSTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
Deducibilità del costo – Non sussiste.

Massima:

La deducibilità dei costi relativi ad attività qualificabili come delitto non colposo non è ammessa nel caso di fatture soggettivamente inesistenti in applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 537/1993 poiché l'art. 2 del d.lgs. 74/2000 sanziona penalmente la dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis.



Deducibilità di costi per operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 69 del 23 aprile 2012

Presidente: Brigoni, Relatore: Alberti

Intitolazione:

IRES – COSTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
Deducibilità – Sussiste.

Massima:

Deve ammettersi – in coerenza con un consolidato orientamento della Suprema Corte – la deducibilità dei costi ancorché in presenza di una fittizietà soggettiva del contraente cedente mentre nessun rilievo deve attribuirsi, in proposito, alla consapevolezza che il contribuente abbia della falsità ideologica della fattura relativa al costo di cui si discute.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis.



[Torna all'indice](#)

Prezzi di trasferimento infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 53 del 24 aprile 2012

Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO – Acquisto di partecipazioni mediante finanziamento proveniente da costi sostenuti dal gruppo – Beneficiario effettivo del servizio – Beneficiario straniero.

Massima:

In materia di transfer price, i costi sostenuti per permettere l'acquisto di una partecipazione ad una società dello stesso gruppo devono essere considerati come servizio infragruppo. Di conseguenza devono essere addebitate al beneficiario effettivo del servizio (in questo caso l'acquirente). Se tale soggetto è straniero, i costi dell'operazione saranno riaddebitati al valore normale, cioè comprensivi di interessi passivi ed oneri accessori, i quali devono essere contabilizzati anche dalle società che hanno partecipato all'operazione di finanziamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57; TUIR, art.76 comma 5 (ora art. 110 comma 7).



Torna all'indice

Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 48 del 24 aprile 2012

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO – CREDITO – ESPOSIZIONE PARZIALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI COMPETENZA – Recupero somme versate in eccesso – Necessità di dichiarazione integrativa – Non sussiste – Richiesta di rimborso – Sufficienza.

Massima:

Il contribuente che abbia esposto nella dichiarazione dei redditi solo una parte della detrazione a lui spettante per le imposte pagate all'estero e abbia versato in autotassazione una somma maggiore di quella dovuta ha diritto di richiedere la restituzione dell'eccedenza indebitamente versata. La decadenza dal beneficio d'imposta si determina solo nell'ipotesi in cui la richiesta di detrazione sia stata del tutto omessa nella competente dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 15 [testo ante-riforma]; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Versamento acconti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 68 del 26 aprile 2012

Presidente: Marra, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

CONTABILIZZAZIONE – IRREGOLARITÀ FORMALE – Acconti Ires – Regime di consolidato – Nuova controllata – Verifica formale automatizzata – Dichiarazione integrativa.

Massima:

Nel regime di consolidato, il versamento differito dell'acconto IRES della controllata, contabilizzato poi con dichiarazione integrativa, non costituisce evasione se l'ingresso nel gruppo dell'impresa, non rilevato con la verifica informatica automatizzata degli acconti, è avvenuto successivamente al versamento del primo acconto IRES da parte di tutte le altre partecipanti al gruppo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 117; d.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 43; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.



Spese deducibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 47 del 27 aprile 2012

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

**SPESE DEDUCIBILI – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI – Delibera assembleare
Prodotti maggiormente venduti – Percentuali di ricarico – Legittimità – Storno
fattura – Restituzione merce – Prova – Spese ristorazione – Indicazione partecipanti
Necessità.**

Massima:

È indeducibile il compenso agli amministratori non risultanti da delibera assembleare. È legittima la percentuale di ricarico determinata con riferimento ai prodotti maggiormente venduti. Lo storno di fattura deve essere validamente supportato dalla prova della restituzione della merce. Le spese per pranzi sono deducibili con la indicazione dei partecipanti.



Intermediazione immobiliare e trading

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 57 del 16 maggio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CESSIONE DI IMMOBILI – TRADING IMMOBILIARE – Ricavo medio per attività di intermediazione – Applicabilità al trading – Non è applicabile Società acquirente l'immobile – Esposizione in bilancio di costo per servizi di trading – Costo superiore al ricavo medio dell'intermediazione – Disconoscibilità da parte dell'Ufficio – Non può essere disconosciuto.

Massima:

L'attività di intermediazione immobiliare è un'attività diversa da quella di trading immobiliare, quest'ultima infatti consiste nel porre in essere tutte le attività necessarie alla conclusione di operazioni immobiliari complesse e non si limita, quindi, alla mera intermediazione tra compratore ed acquirente. Ne consegue che la percentuale di guadagno meramente riconosciuta all'intermediario pari al 3% del prezzo dell'immobile ceduto non può trovare applicazione alle attività di trading immobiliare, di conseguenza il costo esposto in bilancio dalla società acquirente l'immobile come remunerazione dei servizi di trading forniti da un'altra società, non può essere disconosciuto dall'Ufficio per la parte eccedente il suddetto 3%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.39.



[Torna all'indice](#)

Socio di maggioranza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 99 del 31 maggio 2012

Presidente: Brigoni, Relatore: Alberti

Intitolazione:

IRES – SOCIO DI MAGGIORANZA – Amministrazione “di fatto” – Contraddittorio con gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Prova dell’interposizione nel ruolo di “amministratore”.

Massima:

L’amministrazione Finanziaria può contestare l’amministrazione di fatto al socio di maggioranza in presenza di dati inequivoci che comprovino l’ingerenza di questi nei fatti gestori della società. Più in particolare, l’Ufficio può desumere tale ruolo dalla circostanza che il socio abbia operato sui conti correnti intestati alla società in forza di una delega conferitagli dall’amministratore e che abbia accompagnato il medesimo amministratore al contraddittorio con l’Ufficio e di aver, in tale sede, assunto il compito di illustrare fatti e movimenti dei quali l’amministratore — con ogni probabilità — era all’oscuro. Ulteriormente, depone in questo senso la circostanza che il successivo amministratore (un cittadino rumeno) fosse di fatto irreperibile e che il socio non si sia attivato affinché questi fornisse all’Ufficio la documentazione contabile.



Branch italiana di banca estera, correlazione fra costi e ricavi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 62 del 12 giugno 2012

Presidente e Relatore: D'Isa

Intitolazione:

SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA – DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE – AUTONOMIA FISCALE della Branch italiana di banca inglese – Sussiste – Modello O.C.S.E. e Convenzione bilaterale Italia – Regno Unito contro le doppie imposizioni – Presupposti impositivi e regime fiscale di una Branch italiana di banca comunitaria – Artt. 23, comma 1, lett. e), 109 e 110, comma 7 TUIR – Principio di correlazione fra costi e ricavi e disciplina del transfer price.

Massima:

In base al modello O.C.S.E. e ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, la branch Italiana della banca inglese, cui si estende il principio di libera concorrenza, è sotto il profilo fiscale un'entità autonoma e distinta dalla casa madre, e sconta pertanto il medesimo trattamento fiscale dei soggetti indipendenti che svolgono un'attività analoga in condizioni di libero mercato. La branch è quindi tenuta a determinare il reddito di conseguenza, in corretta applicazione dei presupposti impositivi e del regime fiscale disciplinato dal TUIR, di cui, in particolare, all'art. 23, comma 1 lett. e), che enuncia l'applicazione dell'imposta ai non residenti con riferimento alle stabili organizzazioni, all'art. 109 che evoca il principio di correlazione fra costi e ricavi, e all'art. 110 comma 7 con riguardo al transfer price delle operazioni infragruppo con società non residenti.

Riferimenti normativi: l. 329/1990 art. 7, comma 2; TUIR, artt. 23, comma 1, lett. e), 109 e 110, comma 7.



Branch italiana di banca estera, fondo di dotazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano, Sez. 18, sentenza n. 62 del 12 giugno 2012

Presidente e Relatore: D'Isa

Intitolazione:

SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA – FONDO DI DOTAZIONE E SOGLIE DI RISCHIO CONFORMI ALLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA – Applicabilità “figurativa”, ai fini della determinazione del reddito, anche alla Branch italiana, per garantire il rispetto dal principio di libera concorrenza e della concentrazione dei rischi negli stessi limiti di un Istituto indipendente
Interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre – Quota eccedente il fondo di dotazione quantificato “figurativamente” nel minimo dovuto da soggetto indipendente – Trasferimento alla casa madre dei proventi (interessi attivi) derivanti dai prestiti erogati alla propria clientela in Italia – Indeducibilità – Perdite sui crediti in misura corrispondente al profitto retrocesso alla casa madre
Indeducibilità.

Massima:

La succursale italiana di una banca comunitaria, benché non obbligata ad attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia di cui al titolo IV Circ. n. 229/1999 ai fini della vigilanza regolamentare e della concentrazione dei rischi, deve disporre di un proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può anche essere “figurativo”, per garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e della soglia di rischio negli stessi limiti di un Istituto indipendente. Pertanto, sono indeducibili, per la quota eccedente il fondo di dotazione figurativamente quantificato nel minimo dovuto da soggetto indipendente, gli interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre, attraverso i quali la Branch, non disponendo di proprie risorse finanziarie, ha trasferito alla casa madre gran parte dei proventi (interessi attivi) derivanti dai prestiti erogati alla propria clientela in Italia. In base agli stessi principi e presupposti impositivi, è parimenti indeducibile la perdita su crediti nella misura corrispondente al profitto retrocesso alla casa madre.

Riferimenti normativi: l. 329/1990 art. 7, comma 2; TUIR, artt. 23, comma 1, lett. e), 109 e 110, comma 7.



Torna all'indice

Deducibilità costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 105 del 19 giugno 2012

Presidente: Brigoni, Relatore: Vicini

Intitolazione:

IRES – COSTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
Deducibilità pre art. 8. D.L. 16/2012 – Sussiste – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste.

Massima:

La deducibilità dei costi relativi ad attività qualificabili come delitto non colposo non è ammessa nel caso di fatture oggettivamente inesistenti mentre è ammessa – come pure conferma la relazione governativa al d.l. 16/2012, che ha modificato la disciplina della indeducibilità dei costi “da reato” – nel caso di costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti. Tale disciplina, ai sensi dell’art. 8, del d.l. 16/2012, trova applicazione anche per i periodi d’imposta precedenti alle citate modifiche. Anche a prescindere dalla novella disciplina, qualora l’amministrazione finanziaria fornisca attendibili riscontri indiziari, incombe sul contribuente fornire la prova che non fosse l’artefice della falsità ideologica delle fatture o che fosse a conoscenza della condotta illecita del soggetto che formalmente risulta essere l’importatore.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis; d.l. 16/2012, art. 8.



Acquisito e rivendita di auto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 73 del 21 giugno 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

IRPEG – ACQUISITO E RIVENDITA DI AUTO – Configurabilità di operazioni inesistenti – Non sussiste – Riconducibilità ad un mandato senza rappresentanza.

Massima:

L'acquisto di auto da parte di una società costituita allo scopo di realizzare la rivendita c.d. a "chilometri zero" in nome proprio e per conto di un'altra società non costituisce operazione soggettivamente inesistente, essendo invece riconducibile ad un mandato senza rappresentanza.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14, comma 4-bis; c.c., art. 2495.



[Torna all'indice](#)

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO



Immissione in consumo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 64 del 3 aprile 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ACCISE OLI MINERALI – IMMISSIONE IN CONSUMO – ONERE PROVA.

Massima:

L'accisa sugli oli minerali diviene esigibile al momento dell'immissione in consumo, cui equivale, in base al dettato di cui all'articolo 2 del d.lgs. 504/1995, l'ammanco del prodotto; spetta al contribuente l'onere di dimostrare il legittimo utilizzo (nel caso specifico consumo interno) che giustifica l'ammanco e di conseguenza la non applicazione dell'accisa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 2.



Torna all'indice

Indennità di mora

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 93 del 24 aprile 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Intitolazione:

RITARDATO PAGAMENTO ACCISE – INDENNITÀ DI MORA – SANZIONE AMMINISTRATIVA – COMPATIBILITÀ.

Massima:

In tema di accise, in caso di ritardo nel pagamento, è prevista l'applicazione sia dell'indennità di mora (ex articolo 3 del d.lgs. 504/1995) che della sanzione amministrativa (ex articolo 13 d.lgs. 471/1997). I due istituti sono compatibili, in virtù della loro diversa funzione, di reintegrazione patrimoniale per l'indennità di mora ed afflittiva per la sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art.3; d.lgs. 471/1997, art.13.



Accise sull'alcool

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 84 del 7 maggio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ACCISE – ACCISE SULL'ALCOOL – CALI NATURALI – COMPENSAZIONE.

Massima:

La compensazione delle deficienze può operare solo all'interno di un periodo preso a base di un inventario. Non è inoltre consentita la compensazione tra le disponibilità fittizie di materie prime con le deficienze del prodotto confezionato, per il quale non sono ammessi cali ex art. 2, comma 2 del d.m. 55/2000 trattandosi di merce già imbottigliata.

Riferimenti normativi: d.m. 55/2000, art. 2 comma 2; d.lgs. 504/95, art. 4.



Riscossione accise

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 32 del 14 febbraio 2012

Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ACCISE – OLI MINERALI – DECADENZA – PRESCRIZIONE.

Massima:

Nella disciplina dettata per le accise sugli oli minerali non è previsto alcun termine decadenziale dal potere di riscossione né le norme disciplinanti i termini di decadenza dal potere accertativo dell'Erario relativamente alle imposte dirette o ad imposte ontologicamente dissimili possono trovare applicazione analogica, stante la natura speciale della normativa tributaria. L'art. 24 del d.P.R. 148/1988 disciplina la prescrizione delle sanzioni amministrative in materia tributaria ed è dunque insuscettibile di estensione ai crediti di imposta. L'art. 15 del d.lgs. 504/1995 prevede che il credito per le accise sugli oli minerali si estingua per prescrizione quinquennale; tale disposizione è tuttavia entrata in vigore successivamente al 29 novembre 1995 e per le violazioni perpetrate in data anteriore continua ad applicarsi il r.d.l. n. 334/1939.

Riferimenti normativi: r.d.l. 334/1939, art. 19 commi 3 e 4; d.P.R. 148/1988, art. 24; d.lgs. 504/1995, art. 15.



Indennità di mora e sanzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 6 del 9 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

ACCISE – SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA CUMULATA ALL'INDENNITÀ DI MORA – Natura sanzionatoria dell'indennità – Esclusione Irrilevanza della durata del ritardo se non legislativamente previsto.

Massima:

L'indennità di mora prevista in materia di accise è cumulabile alla sanzione in quanto ha natura risarcitoria ed accessoria, rispetto alla sanzione che ha natura afflittiva. E' irrilevante il periodo ai fini di una eventuale attenuante della sanzione i giorni di ritardo del versamento di imposta rispetto alla scadenza in quanto fattispecie non prevista nella legislazione speciale in tema di accise.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13; d.lgs. 504/1995, art. 3.



Credito d'imposta, compensazione, termine

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 31, sentenza n. 55 del 24 aprile 2012

Presidente: Marra, Relatore: Preda

Intitolazione:

**ACCISE – CREDITO D' IMPOSTA – COMPENSAZIONE – RIMBORSO – TERMINI
ORDINATORI – TERMINI DECADENZIALI.**

Massima:

L'Agenzia delle Dogane, non può negare il credito d'imposta per le accise versate se richiesto sottoforma di compensazione dopo la scadenza dei termini previsti dal d.P.R. 277/2000, avendo questi ultimi natura ordinatoria e non decadenziale come quelli predisposti esplicitamente dalla legge per i rimborsi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 277/2000, art. 4 comma 3.



DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE



Attività di verifica - Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 60 del 26 marzo 2012

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

I - ATTIVITÀ DI VERIFICA – DURATA – Permanenza non superiore a 30 giorni.

II - DAZI – DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Inosservanza del termine di 60 giorni tra la notifica del pvc e quella dell'atto di accertamento – Gravi e giustificati motivi.

Massima:

I - Il principio posto dall'articolo 12 comma 5 della l. 212/2000, che impone che l'attività di verifica non possa protrarsi per più di 30 giorni, va inteso in riferimento alla presenza continuata ed ininterrotta dei verificatori presso la sede del contribuente. Nell'interpretazione della norma non può non tenersi conto della duplice ratio della stessa: tutelare, da un lato, l'interesse della società verificata a subire la minore turbativa possibile allo svolgimento delle proprie attività, e, dall'altro, non pregiudicare l'interesse dell'ufficio, tenuto a svolgere adeguatamente le ispezioni autorizzate.

II - Il principio posto dall'articolo 12 comma 7 della l. 212/2000, che impone che l'atto di accertamento non può essere notificato prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del pvc, è mitigato qualora sussistano particolari e motivate ragioni di urgenza. Sono considerate tali la contemporanea pendenza di procedura fallimentare, l'esistenza di un procedimento penale e la preesistenza di un ingente debito tributario nei confronti dell'erario.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12 comma 5 e 7.



Bis in idem

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 71 del 18 aprile 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Ventura

Intitolazione:

**IMPOSTE DOGANALI – ACCERTAMENTO DA PARTE DI UFFICIO NON
COMPETENTE – Successivo accertamento da parte di ufficio competente – Bis in
idem – Sussiste.**

Massima:

In caso di emissione di avvisi di accertamento da parte di Ufficio non competente, non è possibile per l'Ufficio competente emettere atti "di contenuto rinnovatorio" dei precedenti atti già annullati da sentenze delle Commissioni tributarie che ne abbiano sancito l'illegittimità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 67.



Torna all'indice

Legittimazione attiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 82 del 19 aprile 2012

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

DAZI - FATTO GENERATORE DEL TRIBUTO - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE.

Massima:

Il fatto generatore del dazio doganale è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione doganale e dalla sua accettazione. Le dogane competenti a rettificare il contenuto della dichiarazione sono di conseguenza solo quelle presso le quali è sorta l'obbligazione, ossia quelle ove è stata presentata la dichiarazione di importazione.

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt. 201 e 215.



Torna all'indice

Legittimazione attiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 84 del 19 aprile 2012

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

AGENZIA DOGANE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – LUOGO DI SDOGANAMENTO.

Massima:

La rettifica delle bollette doganali può essere effettuata solo dall'Agenzia delle Dogane competente in relazione al luogo di sdoganamento delle merci, ossia del luogo dove le stesse sono rese disponibili all'importatore e dove è sorta l'obbligazione doganale. E' carente di legittimazione attiva l'Agenzia del luogo ove ha sede l'importatore, e dove questi conserva tutta la documentazione contabile e doganale oggetto di verifica.

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt. 201 e 205.



Torna all'indice

Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 126 del 22 maggio 2012

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

**ATTO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA PRIMA DEL DECORSO DI 60 GIORNI
DALLA CONSEGNA DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE – ILLEGITTIMITÀ.**

Massima:

E' invalido l'atto di accertamento notificato al contribuente prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di revisione, essendo tale termine fissato a salvaguardia del diritto di difesa del soggetto accertato. Il principio del diritto al contraddittorio preventivo è cristallizzato da diverse sentenze della Cassazione e dalla decisione Sopropè della Corte Europea, cui devono rifarsi i giudici di merito nelle loro decisioni.



Consulente tecnico d'ufficio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 132 del 22 maggio 2012

Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

CONTROLLO A POSTERIORI – RETTIFICA QUALITÀ MERCE – RUOLO CTU.

Massima:

In caso di controversie relative alla rettifica delle caratteristiche qualitative delle merci importate (controllo a posteriori) è fondamentale l'intervento del CTU che, con la sua perizia, permette alla commissione di acquisire i dati tecnici ed analitici indispensabili ai fini di una corretta decisione.



Royalty

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 88 del 7 maggio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – VALORE DEI BENI – DETERMINAZIONE – ROYALTIES.

Massima:

Le royalties devono essere assoggettate alla normale imposizione di confine, quali elementi accessori del valore delle merci importate, ancorché corrisposte separatamente dal prezzo a soggetti diversi dal fornitore estero, se tali corrispettivi sono pagati a un terzo che esercita direttamente o indirettamente il controllo sul produttore. L'esistenza di un potere di controllo indiretto sul fabbricante è provato allorché un contratto tra acquirente (importatore) e titolare del diritto di proprietà intellettuale (licenziante) preveda a favore del licenziante un forte potere di supervisione e il controllo non solo sulla realizzazione del bene e sulla sua qualità, ma anche sulle modalità e sulle condizioni con cui viene eseguita la produzione, al punto che diviene impossibile per l'acquirente ottenere quel prodotto da un fornitore che non soddisfi vincoli e requisiti voluti e imposti dal licenziante per la sua realizzazione.



Dazi antidumping

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 20 del 7 maggio 2012

Presidente: Curtò, Relatore: Surano

Intitolazione:

DAZI ANTIDUMPING – APPLICAZIONE RETROATTIVA – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

L'applicazione di dazi antidumping previsti per l'importazione di determinati prodotti (nel caso di specie prodotti in ghisa di origine cinese) non può essere retroattiva, dovendo valere solo per le importazioni successive rispetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della decisione UE istitutiva del dazio medesimo.



[Torna all'indice](#)

Rettifica su base documentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 9 del 25 gennaio 2012

Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

**DOGANE – AVVISO DI RETTIFICA – IMPORTAZIONE LASTRE di
POLITETRAFLUOROETILENE – Bollette di importazione – Classificazione – Dazi
doganali – Rettifica di accertamento su base documentale – Ammissibile.**

Massima:

Nell'ambito dell'applicazione dei dazi doganali sull'importazione di merce quali lastre di politetrafluoroetilene, è ammessa la rettifica di valore su base documentale, da parte dell'Agenzia delle Dogane, così come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990 e dall'art. 78 del Reg. CEE n. 29731, senza avere espletato analisi alcuna in relazione alla merce oggetto di accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art. 11; Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 29731, art. 78.



Oneri all'importazione/esportazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 11 del 26 gennaio 2012

Presidente: Martorelli, Relatore: Lancia

Intitolazione:

DAZI E DIRITTI DOGANALI – Oneri all'importazione/esportazione – Comune di Livigno – Divieto U.E. dazi e oneri equivalenti – Violazione del diritto comunitario Sussiste.

Massima:

Alla luce della normativa comunitaria, devono ritenersi vietati i dazi e gli oneri equivalenti imposti sulle merci. Posto, dunque, che onere equivalente è ogni onere pecuniario che colpisce il prodotto in ragione della sua importazione o esportazione aggravando gli adempimenti burocratico-amministrativi e che il Comune di Livigno, in quanto parte della Repubblica Italiana, è soggetto alle disposizioni del Trattato C.E., l'art. 2 della legge 762/1973 sulle merci di provenienza comunitaria contrasta con la disciplina comunitaria, in quanto costituisce una tassa ad effetto equivalente.

Riferimenti normativi: l. 516/1910; L. 762/1973, art. 2; Trattato C.E., artt. 23, 25 e 299; d.P.R. 633/1972, art. 7 comma 1 lett. a).



Beni da collezione, buona fede

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 7 del 7 febbraio 2012

Presidente e Relatore: D'Isa

Intitolazione:

DOGANE – DAZI ALL'IMPORTAZIONE – BENI DA COLLEZIONE – Dichiarazione in dogana indicativa di tutte le caratteristiche del bene – Revisione dell'accertamento da parte della dogana in presenza di buona fede del contribuente – Legittimità Non sussiste.

Massima:

Non possono essere richiesti maggiori dazi all'importazione al contribuente che in buona fede dichiara in dogana tutte le caratteristiche del bene importato (nel caso di specie auto da collezione). Se all'atto dell'importazione la dogana accetta la dichiarazione del contribuente, essa può rettificare il suo eventuale errore e procedere alla revisione dell'accertamento esclusivamente in presenza di un comportamento negligente o fraudolento del contribuente.

Riferimenti normativi: Reg. CE 12/10/1992 2913, art. 220.



Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 56 del 23 marzo 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO – Vizi attinenti al merito – Primo atto notificato al ricorrente – Ammissibilità – Decadenza della dogana dall’azione di recupero erariale se svolta oltre 3 anni dai fatti di rilevanza penale – Sussiste.

Massima:

È ammissibile l’impugnazione giudiziale della cartella esattoriale anche per vizi inerenti il merito della pretesa erariale, se detta cartella rappresenta il primo atto regolarmente notificato al contribuente che sia impugnabile in via giudiziale. E’ nulla la notifica di atti dell’autorità doganale estera che non siano state fatte nel rispetto delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali in tema di notifica e di traduzione.

La dogana comunitaria decade dal diritto di recuperare a posteriori i dazi doganali se effettua il primo atto di contabilizzazione oltre il termine decadenziale di 3 anni ex art. 221 codice doganale comunitario dal compimento dei fatti originari di rilevanza penale ai quali il contribuente sia stato estraneo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 546/1992, art.19; Reg. CEE 2913/1992, art. 221.



Classificazione prodotti misti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 85 del 8 giugno 2012

Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

TARIFFE DOGANALI DELLA COMUNITA' EUROPEA – CLASSIFICAZIONE PRODOTTI MISTI – Concetto di essenzialità funzionale e dinamica – Sussiste.

Massima:

Nel caso di importazione di un “prodotto misto”, la classificazione del medesimo deve avvenire sulla base del Reg. CEE 23 luglio 1987, n. 2658 guardando al profilo dell’essenzialità funzionale e dinamica, e non al criterio dell’essenzialità strutturale (Conf. Cass. 26297/2010). Rileva ai fini della classificazione il risultato finale che l’oggetto nella sua complessità è destinato ad assicurare, nel caso di specie l’inchostro per il toner. Le cartucce di toner per le funzioni che specificamente svolgono durante il processo di stampa hanno come risultato finale la stampa ad inchiostro, non la semplice fornitura e conservazione del toner. La componente essenziale è l’inchostro che prevale sulle altre componenti ed è quindi idonea a giustificare tale scelta di classificazione. La catalogazione effettuata dal contribuente permette l’applicazione della tassazione con PT 6% e IVA 20%.

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2658/1987.



IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI



Riscatto di leasing ante 1 ottobre 2006

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 11 del 10 gennaio 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE PROPORZIONALE – Contratto di riscatto bene in leasing stipulato prima del 1° ottobre 2006 – Debenza – Non sussiste.

Massima:

L'imposta ipotecaria e catastale proporzionale introdotta dal d.l. 223/2006 non è dovuta per i contratti di riscatto dei beni in leasing stipulati successivamente al 1° ottobre 2006 ma riferiti a contratti di leasing stipulati prima di tale data per i quali è stata versata l'imposta in misura fissa.

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35, comma 10.



[Torna all'indice](#)

Rettifica in base al listino FIIMA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 56 del 24 febbraio 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – AVVISO DI RETTIFICA – Rettifica del valore al mq di un immobile sulla base del listino FIIMA – Illegittimità.

Massima:

Deve essere annullato l'avviso di rettifica del maggior valore di un immobile oggetto di compravendita, qualora l'ufficio abbia provveduto ad accertare un valore al mq superiore a quello dichiarato nell'atto di compravendita, sulla base delle mere risultanze di un listino e il valore al mq dichiarato nell'atto di compravendita rientri nel rapporto tra minimo e massimo previsto dal listino stesso.



Imposta sostitutiva, rivalutazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 166 del 9 maggio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Grassi

Intitolazione:

IMPOSTA CATASTALE – IMPOSTA SOSTITUTIVA – RESTITUZIONE – Successiva rivalutazione – Terreni edificabili – Lotti – Corrispondenza.

Massima:

La condizione per la restituzione (prevista dalla Circolare n. 35/E del 3.08.2004) dell'imposta sostitutiva precedentemente versata qualora venga presentata una nuova successiva rivalutazione dei terreni edificabili ai sensi dell'art. 7 legge 448/2001, va identificata nella corrispondenza inequivocabile tra i lotti oggetto della prima rivalutazione ed i medesimi lotti, o insieme di lotti comunque comprensivi dei primi, oggetto della seconda rivalutazione.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7.



Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 72 del 26 giugno 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE – RISCATTO DELL’IMMOBILE – BASE IMPONIBILE – Prezzo di riscatto aumentato dei canoni privati della componente finanziaria.

Massima:

Nel caso in cui un immobile oggetto di un contratto leasing immobiliare venga riscattato da colui il quale sia già locatario del predetto immobile, la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione delle imposte ipotecarie e catastali è costituita da prezzo di riscatto del bene stesso aumentata dei canoni depurati della componente finanziaria, come previsto dall’art. 51, d.P.R. 131/1986 richiamato dal d.lgs 347/1990, nonché dalla Risoluzione ministeriale 12/E del 2007.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; d.lgs 347/1990.



IVA



Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

IVA – CESSIONI INTRACOMUNITARIE – NON IMPONIBILITÀ – Art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331 – Errore formale – Codice identificativo errato – Prova dell’effettivo trasferimento della merce – Sussiste.

Massima:

Il beneficio della non imponibilità sancito dall’art. 41 del d.l. 331/1993, non può negarsi alla società che per mero errore formale abbia indicato un “codice identificativo” errato, sempre che quest’ultima dimostri in modo adeguato e convincente, con prove documentali e concrete, l’effettivo trasferimento all’imprenditore cessionario estero della merce.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41.



Torna all’indice

Autofatturazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 6 del 12 gennaio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

IVA – AUTOFATTURAZIONE – ANNULLAMENTO IMPOSTA – SANZIONE SPROPORZIONATA – DOCUMENTAZIONE – DANNO ERARIALE.

Massima:

In ipotesi di omessa auto-fatturazione, l'annullamento dell'imposta da versare sull'operazione non è una conseguenza automatica e generalizzata; tuttavia, nel caso di violazione di un obbligo normativo di documentazione, in mancanza di evasione, la sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, d.lgs n. 471/1997 risulta sproporzionata allorché non vi sia alcun pregiudizio per le ragioni erariali. Lo sforzo suppletivo eventualmente compiuto in sede di verifica non può giustificare l'irrogazione di una sanzione così rilevante, soprattutto in presenza di una corretta contabilità con registrazione delle fatture ricevute da fornitori non residenti sia in contabilità generale che in contabilità IVA.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6.



Omesso riporto del credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2 del 23 gennaio 2012

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

IVA – CREDITO D’IMPOSTA – DICHIARAZIONE ANNUALE – Decadenza – Omesso riporto del credito – Diritto alla detrazione – Sussiste.

Massima:

Qualora un contribuente abbia esposto nella dichiarazione annuale IVA un credito di imposta, maturato in tale anno d’imposta, non perde il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui ometta di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno solare successivo, in quanto la decadenza è comminata soltanto nell’ipotesi in cui il credito o l’eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 28.



[Torna all’indice](#)

Imponibilità caparra confirmatoria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 1 del 27 gennaio 2012

Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

IVA – CAPARRA CONFIRMATORIA – IMPONIBILITÀ – REQUISITI – Contratto preliminare di compravendita – Somme corrisposte dal compratore a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo – Imponibilità – Sussiste.

Massima:

Se nel contratto preliminare di compravendita, le parti hanno pattuito che le somme versate dal compratore a titolo di caparra confirmatoria hanno la funzione non solo di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, ma anche di acconto sul corrispettivo pattuito, tale importo deve essere assoggettato ad IVA, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 6.



Presentazione cartacea

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 31 del 27 gennaio 2012

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

OMESSA PRESENTAZIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA – PRESENTAZIONE CARTACEA – UTILIZZO DEL CREDITO IVA – LEGITTIMO – LIMITI.

Massima:

La Dichiarazione IVA inviata tramite Ufficio postale e non telematicamente, per un blocco tecnico non imputabile al contribuente, si considera validamente presentata. La parte che, a dimostrazione del credito vantato, allega al ricorso documentazione di tutti i movimenti contabili dell'anno 2006 cui si riferisce la dichiarazione, ha diritto di portare in detrazione dall'imposta dovuta il credito risultante dalla dichiarazione stessa a condizione che la Commissione tributaria adita accerti che il credito dichiarato corrisponda a quanto risulta dalle copie dei libri contabili.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972.



[Torna all'indice](#)

Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto

Intitolazione:

**I.V.A. – DOMANDA DI RIMBORSO – CESSAZIONE ATTIVITÀ – MANCANZA
MODELLO VR – PRESCRIZIONE DECENNALE.**

Massima:

Il credito, chiesto a rimborso nella dichiarazione IVA per cessazione dell'attività senza la presentazione dell'apposito modello "VR", è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 30 comma 2 del d.P.R. 633/1972. Ad esso non si applica l'ordinario termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 2 del d.lgs 546/1992.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Torna all'indice

Errori in dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 43 del 9 febbraio 2012

Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

Intitolazione:

I.V.A. – ERRORI IN DICHIARAZIONE – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – PERIZIA GIURATA – PROVA.

Massima:

Gli errori del contribuente commessi nella compilazione della dichiarazione IVA non fanno venire meno il diritto alla detrazione o compensazione del tributo laddove si dimostri l'effettività della registrazione delle operazioni e delle risultanze delle liquidazioni periodiche. Assolve pienamente l'onere probatorio il contribuente che produce apposita perizia giurata ex art. 1, n. 4, r.d. 1666/1937, confermativa e certificativa del credito IVA, non contestata dall'Ufficio, con la quale si dimostra l'effettività del credito, opportunamente depurato dagli errori di compilazione del quadro relativo alle liquidazioni periodiche ed al riporto del credito IVA dell'anno precedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54.



Leasing di autoveicolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 46 del 10 febbraio 2012

Presidente: Rovella, Relatore: Beretta

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO – LEASING – RISCATTO.

Massima:

Ai fini del rimborso dell'Iva assolta per contratti di acquisto in leasing di autoveicoli non è necessario che i detti veicoli risultino intestati al contribuente; il leasing ha infatti la medesima funzione economica dell'acquisto diretto e cioè quella di consentire al contribuente l'utilizzo del mezzo se pur con differenti modalità finanziarie e giuridiche.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 16; d.l. 258/2006, art. 1.



Gruppi bancari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 58 del 15 febbraio 2012

Presidente: Meli, Relatore: Seregni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – UNICITÀ – Art. 40 d.P.R. 600/1973 – Iva – Esclusione – Gruppi bancari – Attività ausiliarie – Prestazioni rese a terzi – Esenzione da IVA – Non compete.

Massima:

Il regime agevolato di esenzione iva introdotto dall'art. 6 della l. n. 133/1999, come modificato dall'art. 53 della l. n. 342/2000, per evitare che l'IVA nei processi di esternalizzazione si trasformasse in un costo nell'ambito dei gruppi, quali quelli bancari, che operano in regime di esenzione, è limitato alle prestazioni di servizi rese da società facenti parte del "gruppo bancario" come definito dall' art. 60 del d.lgs. n. 385/1993 ivi incluse le società strumentali di cui all'art. 59 comma 1 lett. c) alle società del gruppo medesimo. Le prestazioni rese ad altra banca per attività di "assistenza per gestione dinamica delle partecipazioni" non rientrano nel regime agevolato.

Riferimenti normativi: l. 133/1999, art. 6; l. 342/2000, art. 53; d.lgs. 385/1993, art. 60.



Credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 29 del 15 febbraio 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

**IVA – CREDITO DERIVANTE DA DICHIARAZIONE (OMESSA) ANNO PRECEDENTE
Modalità di recupero – Istanza di rimborso quale unica modalità di recupero del
credito – Non sussiste.**

Massima:

In caso di credito IVA derivante da dichiarazione per l'anno precedente (considerata omessa in quanto presentata tardivamente) il contribuente non è tenuto al recupero di detto credito esclusivamente mediante istanza di rimborso, ma può anche indicare il relativo importo nella dichiarazione per l'anno successivo (con implicita rinuncia al rimborso) dimostrando così la volontà di operarne la compensazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



[Torna all'indice](#)

Oneri deducibili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 49 del 15 febbraio 2012

Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

ONERI DEDUCIBILI – INERENZA – PUBBLICITÀ – TRASFERTE.

Massima:

È deducibile in capo alla capogruppo la pubblicità effettuata a favore delle controllate, qualora il marchio oggetto della pubblicità faccia parte, oltre che della ragione sociale della detta capogruppo, anche della ragione sociale delle controllate, per cui l'esposizione pubblicitaria di tale marchio, rappresentando il denominatore comune della denominazione sociale del gruppo, costituisce una intrinseca utilità direttamente ricollegabile all'interesse della capo gruppo, con la conseguenza che la relativa spesa sia da considerare inerente all'attività di quest'ultima. La qualità di socia, rivestita dalla moglie del presidente di una società, in assenza di qualsiasi specifico profilo tecnico ricollegabile all'attività, non giustifica la partecipazione della stessa ad un convegno di natura tecnica, per cui la relativa spesa risulta priva del requisito dell'inerenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Omessa dichiarazione e credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 50 del 17 febbraio 2012

Presidente: Mascherpa, Relatore: Salvo

Intitolazione:

IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – CREDITO DI IMPOSTA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE nel periodo d'imposta successivo – Legittimità – Non sussiste – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

In caso di omessa dichiarazione IVA, al contribuente è preclusa la possibilità di recuperare il corrispondente credito d'imposta attraverso il trasferimento della relativa detrazione nel periodo di imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente indicato nella dichiarazione di competenza. È fatta salva, tuttavia, la possibilità di chiedere il rimborso in applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2.



Sospensione rimborso IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 74 del 23 febbraio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

I.V.A. – P.V.C. AGENZIA DOGANE PER IRREGOLARITÀ FORMALI SU FATTURE INTRACOMUNITARIE – SOSPENSIONE DEL RIMBORSO IVA – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

Deve essere annullato il provvedimento di sospensione del rimborso IVA, disposto con riferimento all'art. 69 r.d. 2440/1923 sulla base di un processo verbale dell'Agenzia delle Dogane, fondato su irregolarità di mero carattere formale per l'errata indicazione in fattura della partita IVA di due clienti intracomunitari. L'errore materiale e formale nella compilazione della fattura intracomunitaria non può giustificare una così rilevante riqualificazione dell'operazione, che produrrebbe una palese duplicazione di imposta.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41; r.d. 2440/1923, art. 69.



Diritti di negoziazione pubblicitaria (“overcommission”)

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 33 del 27 febbraio 2012

Presidente: Maiga, Relatore: Brillo

Intitolazione:

I.V.A. – DIRITTI DI NEGOZIAZIONE PUBBLICITARIA (“OVERCOMMISSION”) PRESTAZIONE DI SERVIZI – APPLICABILITÀ IVA.

Massima:

I diritti di negoziazione (c.d. “overcommission”) - corrisposti dalle Concessionarie di pubblicità ai centri media, controllati da una “intermediate holding” che agisce in qualità di centro di raccolta e di redistribuzione dei premi impegnativa, condizionati ed incondizionati, hanno natura onerosa, di corrispettivo di prestazione di servizi, riconosciuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e consistono nel procacciamento di clientela nella negoziazione di spazi pubblicitari, in misura pari o superiore ad una determinata soglia e di consulenza correlata. Tale inquadramento, contrattualmente previsto, ed in assenza di specifiche disposizioni fiscali al riguardo, è perfettamente lecito, giusto quanto disposto dagli artt. 1325 e 1350 del c.c.. L’IVA applicata sui diritti di negoziazione è pertanto detraibile, non essendo invocabile nel caso di specie l’esclusione dal campo IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del d.P.R. 633/1972, e l’assimilabilità delle “overcommission” ai premi di fine anno.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 2 e 3; c.c. artt. 1325 e 1350.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 44 del 1 marzo 2012

Presidente: Maniàci, Relatore: Girovaco

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – CORRETTEZZA SCRITTURE – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – Operazioni fraudolente – Buona fede – Rilevanza – Non sussiste.

Massima:

La correttezza formale delle scritture contabili non osta all'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ipotesi di operazioni inesistenti. D'altra parte la mera buona fede del contribuente, intesa quale ignoranza dell'altrui frode non può essere opposta da parte del soggetto che abbia tratto profitto dalle operazioni fraudolente.



[Torna all'indice](#)

Compensazione del credito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 97 del 7 marzo 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

I.V.A. – IVA DI GRUPPO – COMPENSAZIONE DEL CREDITO – Soggetto deputato alla disposizione del credito – Capogruppo – Irregolarità formali.

Massima:

Nella dichiarazione CNM, consolidato nazionale e mondiale, l'unico soggetto abilitato a disporre del credito IVA di gruppo, per compensazioni o riporti a nuovo, è soltanto la capogruppo ovvero il soggetto controllante, che ne ha la libera disponibilità. Pertanto, la dichiarazione IVA di gruppo presentata correttamente dalla controllante vale a sanare le irregolarità formali commesse dalle partecipate. La mancata compilazione dei quadri NX e VX del soggetto controllato non equivale ad omessa notifica all'Amministrazione Finanziaria della cessione del credito IVA a favore del consolidato, con conseguente inopponibilità all'A.F. della cessione, né è possibile affermare che l'omesso adempimento della controllata abbia natura dichiarativa e costitutiva del credito a favore del gruppo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 36-bis; d.P.R. 633/1972, artt. 54-bis e 73 comma 3; d.P.R. 917/1986, art. 117.



Cessione di aree al Comune in convenzione urbanistica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 110 del 9 marzo 2012

Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

**IVA – CESSIONE DI AREE AL COMUNE IN CONVENZIONE URBANISTICA
Donazione – Non configurabile – Esenzione IVA – Spetta.**

Massima:

La realizzazione di strumenti urbanistici comporta la necessità che vengano rilasciate le necessarie concessioni a costruire, e che le aree destinate ad uso pubblico vengano cedute al Comune con corresponsione degli oneri di urbanizzazione. In questo contesto il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'area ceduta al Comune e gli oneri di urbanizzazione costituiscono oneri deducibili. Non può essere configurata come donazione soggetta ad IVA la cessione delle aree al Comune in forza di convenzione urbanistica: a tale fattispecie si applica l'esenzione IVA ex art .51 l. 342/2000.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 51; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. a); d.P.R. 633/1972, art. 55.



Inversione contabile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 53 del 14 marzo 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè

Intitolazione:

**IVA – DETRAZIONE – INVERSIONE CONTABILE – Diritto alla detrazione
Spettanza – Sussiste.**

Massima:

Laddove sia constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che comporti l'assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all'accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta; pertanto, il contribuente non è tenuto a versare alcun ammontare a titolo di imposta all'Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Prodotti “demo”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 98 del 20 marzo 2012

Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi

Intitolazione:

IVA – COMMISSIONARIA – ACQUISTO DI PRODOTTI “DEMO” PER CONTO VISIONE A CLIENTI – INERENZA – SUSSISTE.

Massima:

L'attività promozionale è un aspetto fondamentale del ruolo di commissionaria. I costi ad essa collegati sono destinati, anche se in via indiretta, ad aumentare i ricavi della commissionaria attraverso il conseguimento di un più elevato importo delle commissioni. Ne consegue che i costi di acquisizione di prodotti “demo”, girati in comodato e conto visione ai clienti, con possibilità di acquisto al termine del periodo legale e/o contrattuale, devono essere ritenuti inerenti l'attività ed essere riconosciuti, in quanto il concetto di “inerenza” non è più legato ad un nesso di stretta causalità tra costo e ricavo, ma ad un rapporto tra il costo sostenuto e l'attività svolta dall'azienda, fosse anche solo per determinare una maggiore spinta commerciale dell'attività. L'IVA relativa è, dunque, detraibile.



Regime del margine

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 73 del 20 marzo 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

**IVA - REGIME SUL MARGINE – OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SULE FATTURE
SUSSISTE.**

Massima:

È obbligo del contribuente, che non dimostri di esercitare in maniera esclusiva una attività commerciale soggetta all'applicazione del regime IVA sul margine, annotare sulle fatture emesse la specifica esenzione applicabile.

Riferimenti normativi: d.l. 41/1995, artt. 36 e 40-bis.



[Torna all'indice](#)

Credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 145 del 4 aprile 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

I.V.A. - IVA DI GRUPPO – Erronea compilazione dichiarazione IVA – Credito IVA Spetta.

Massima:

L'erronea compilazione della dichiarazione IVA di gruppo non legittima l'iscrizione a ruolo di un credito IVA negato in sede di controllo automatizzato, ma del quale viene dimostrata l'effettività e l'esistenza, mediante la compiuta raffigurazione degli errori commessi e dalla realtà che si sarebbe venuta a creare con la compilazione corretta della dichiarazione. Gli errori formali di compilazione sono emendabili perché, in difetto, si darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 36-bis; d.P.R. 633/1972, artt. 54-bis e 73 comma 3; d.P.R. 917/1986.



Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 149 del 4 aprile 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

I.V.A. – RIMBORSO – QUADRO VR TARDIVO – Decadenza biennale – Esclusione.

Massima:

La presentazione della dichiarazione Modello Unico e la barratura della casella di richiesta di rimborso IVA nei quadri RX e VX, in presenza di presentazione tardiva del modello VR, escludono la decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs 546/1992. In questo caso, si tratta di un credito IVA derivante dalla deduzione ordinaria e non di un errato versamento; si applica quindi il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. con decorrenza dalla data in cui si è consolidato il diritto al rimborso, e cioè due anni e tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; d.lgs. 546/1992, art.21; c.c., art. 2946.



Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 89 del 18 aprile 2012

Presidente: Ingrassi, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

FATTURA – COSTI – IMPRESA – Onere della prova – Effettività – Presunzioni semplici – Regolarità formale.

Massima:

La fattura costituisce documento di per sé astrattamente idoneo a documentare il costo sostenuto dall'impresa, sicché spetta all'Ufficio che ne contesta l'effettività fornire la prova che la infici, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, spettando poi al contribuente fornire la prova dell'effettività dei costi di cui chiede la deduzione, senza che possa però limitarsi, trattandosi della contestazione di operazioni inesistenti, ad aspetti relativi alla mera regolarità formale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



[Torna all'indice](#)

Rimborsi e prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 93 del 19 aprile 2012

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

IVA – CREDITO D’IMPOSTA – RIMBORSO – PRESCRIZIONE DECENNALE.

Massima:

Per il rimborso di un credito IVA risultante da una dichiarazione annuale regolarmente presentata, in mancanza di una normativa ad hoc, si deve applicare il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non il diverso termine di prescrizione previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, il quale trova applicazione per le sole ipotesi di versamenti di imposte all’erario non dovute.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946.



Torna all’indice

Lettera d'intenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 141 del 24 aprile 2012

Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

Intitolazione:

IVA – FATTURA IN ESENZIONE – PLAFOND – LETTERA D'INTENTI – Dichiarazione infedele del committente – Responsabilità del fornitore – Non sussiste.

Massima:

In caso di dichiarazione infedele del committente non è imputabile alcuna responsabilità al fornitore che, ricevuta la lettera d'intenti, emette fattura senza Iva. Il fornitore sarebbe ritenuto responsabile soltanto se emettesse una fattura senza Iva in assenza di lettera d'intenti o non trasmettesse la lettera d'intenti all'Agenzia o la inviasse con dati incompleti o inesatti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8, lett. e)



[Torna all'indice](#)

Cessazione esercizio attività

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 111 del 8 maggio 2012

Presidente: Golia, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

**DINEGO RIMBORSO IVA – MODELLO VR – CESSAZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ
TERMINE BIENNALE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO.**

Massima:

In caso di cessazione dell'esercizio dell'attività i rimborsi sono eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale con la compilazione del modello VR. In mancanza di presentazione del modello VR il rimborso del credito IVA può essere ottenuto solo a seguito della presentazione di specifica istanza presentata entro il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs 546/1992 che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione (Conf. Cass n. 18920/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Ripetizione dell'indebito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 174 del 9 maggio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO – TERMINE – DECADENZA – Detrazione – Ripetizione – Istanza di rimborso.

Massima:

Decorso il termine annuale prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 26 comma 3 d.P.R. 633/1972, viene meno per il contribuente la possibilità, in caso di riduzione dell'imponibile a seguito di transazione, non solo di detrarre l'IVA, ma anche di ottenerne la ripetizione a mezzo di istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26, comma 3.



[Torna all'indice](#)

Cessazione attività

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 153 del 15 maggio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO – CESSAZIONE ATTIVITÀ – Conformità al modello legale VR.

Massima:

In materia di IVA e in relazione alla fattispecie di rimborso derivante da cessazione di attività, solo la domanda di rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale, quale il modello VR, contenente gli elementi necessari stabiliti dalla legge e/o indicati dai modelli ministeriali ai fini della decisione della stessa, rientra nello schema tipico di cui all'art. 30 d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Omessa dichiarazione e detrazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 181 del 16 maggio 2012

Presidente: Ingrassi, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

IVA – DETRAZIONI – DICHIARAZIONE ANNUALE – TERMINE – OMESSA DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO.

Massima:

Le detrazioni ex art. 8 comma 3 d.P.R. 322/1998 di cui alla dichiarazione annuale (art. 30 comma 2 d.P.R. 633/1972) sono esercitabili al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (art. 19 d.P.R. 633/1972). E questo non sussistendo un'esplicita preclusione di legge in proposito, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione annuale in cui il credito è maturato, spettando semmai all'Ufficio, ex art. 55 d.P.R. 633/1972, in ipotesi di 'omessa dichiarazione', l'accertamento dell'imposta dovuta, indipendentemente dalla preventiva ispezione della contabilità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 8, comma 3; d.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2; d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 633/1972, art. 55.



Errore formale in cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 185 del 16 maggio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

CESSIONE INTRACOMUNITARIA – ERRORE – CODICE IDENTIFICATIVO – ERRORE SUL FATTO – NON PUNIBILITÀ.

Massima:

Quando, nell'ambito di una cessione intracomunitaria, l'errore formale compiuto dal contribuente è dipeso dal comportamento del soggetto cessionario, che non ha comunicato al cedente italiano la variazione del codice identificativo del cliente estero cessionario – circostanza che il primo non poteva in buona fede sapere – e poiché l'errata indicazione del codice identificativo è configurabile come conseguenza di un errore sul fatto, sussiste la causa di non punibilità prevista dall'art. 6 comma 1 d.lgs. 472/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6, comma 1.



Cancellazione registro imprese

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 124 del 21 maggio 2012

Presidente: De Sapia, Relatore: Previ

Intitolazione:

**DINIEGO RIMBORSO IVA – SILENZIO RIFIUTO – Cessazione attività
Cancellazione registro imprese – Inammissibile.**

Massima:

La cancellazione dal registro delle imprese prevale su qualsiasi altra considerazione e pertanto una società estinta e quindi inesistente non è legittimata ad effettuare la richiesta di rimborso IVA.



Rimborso — Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 171 del 11 giugno 2012

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

IVA — DICHIARAZIONE OMESSA — CREDITO D'IMPOSTA — Utilizzo nella dichiarazione dell'anno successivo — Illegittimità — Sussiste — Istanza di rimborso Necessità.

Massima:

L'omissione della dichiarazione IVA non fa venir meno la sussistenza del credito di imposta; tuttavia il contribuente non può inserire "automaticamente" detto credito di imposta nella dichiarazione IVA relativa all'anno successivo, poiché l'Ufficio non è nelle condizioni di poter verificare, attraverso un controllo formale delle dichiarazioni, l'effettiva sussistenza di quel credito; in questo caso, come specificato dalla Corte di Cassazione, il credito IVA può essere recuperato solo attraverso una istanza di rimborso. (conf. Cass. n. 16477/2004).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972.



Rimborso credito di imposta ceduto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 174 del 26 giugno 2012

Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

**IVA – RIMBORSO CREDITO DI IMPOSTA – CESSIONE CREDITO – VALIDA
OPPOSIZIONE – LEGITTIMAZIONE – SUSSISTE.**

Massima:

Atteso che la normativa IVA consente di effettuare la cessione a titolo oneroso di un credito che è già stato chiesto a rimborso e, quindi, già esigibile, una volta appurato che il credito sia stato validamente ceduto e correttamente opposto all'Amministrazione finanziaria, la cessionaria è pienamente legittimata a richiedere il rimborso del credito IVA indicato nel quadro VR.



[Torna all'indice](#)

Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 179 del 26 giugno 2012

Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO – ISTANZA DI RIMBORSO CREDITO IVA
Possibilità per l'Ufficio di contestare la validità del contratto – Individuare il
soggetto titolare del rimborso.

Massima:

In caso di cessione di un credito Iva, l'Amministrazione Finanziaria non può contestare la validità del contratto di cessione concluso per consenso espresso tra le parti ma, può solamente, nel momento in cui sorgerà il credito, limitarsi ad individuare il soggetto titolare del credito a cui liquidare quanto dovuto.



[Torna all'indice](#)

Coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 218 del 29 giugno 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

**COASSICURAZIONE – ESENZIONE – DELEGATARIA – RAPPRESENTANZA DIRETTA
NON ASSOGGETTAMENTO IVA.**

Massima:

Nel rapporto di coassicurazione, l'attività svolta dalla delegataria per conto altrui si configura come rappresentanza diretta ed i corrispettivi percepiti per le prestazioni rese quale delegataria non devono essere assoggettati all'imposta IVA, in quanto esenti ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 2 d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10, comma 1 n. 2.



Ecceденza detraibile

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 25 del 5 marzo 2012

Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

Intitolazione:

**IVA – RIMBORSO – ECCEДENZA DETRAIBILE – BENI AMMORTIZZABILI – LEASING
BENI DI TERZI – SPESE INCREMENTATIVE.**

Massima:

Le spese sostenute su un capannone di terzi, nella prospettiva del riscatto di tale bene dalla società di leasing, non soddisfano le condizioni richieste per richiedere il rimborso dell'ecceденza IVA detraibile, ex art. 30 comma 3 lett. d) del d.P.R. 633/1972. La peculiarità delle spese sostenute (impianto elettrico, impianto idro-termo sanitario, cabina elettrica, gru a ponte) è sintomatica di spese incrementative dell'immobile che, una volta integrate nella struttura immobiliare, perdono la loro autonomia funzionale, ammesso che l'avessero prima dell'esecuzione dei lavori. Questi investimenti, di conseguenza, non possono essere annoverati tra i beni ammortizzabili, condizione richiesta al fine di poter richiedere il rimborso dell'ecceденza IVA detraibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 3 lett. d).



Contestazione credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 26 del 12 marzo 2012

Presidente: Gaballo, Relatore: Stefanini

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – RIMBORSO – CONTESTAZIONE CREDITO IVA.

Massima:

La formale e dettagliata contestazione circa la reale esistenza del credito iva dichiarato dalla parte contribuente può essere formulata solamente attraverso la rettifica della dichiarazione o l'accertamento induttivo e non negando il rimborso adducendo che questo sia frutto di una rilevante quantità di merci vendute e non fatturate, in quanto il procedimento innescato dall'istanza della parte era di per sé diretto solo a verificare la spettanza del richiesto rimborso in forza delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 38-bis della legge iva, che prescrivono specifiche forme e condizioni per ottenerlo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38-bis.



Videopoker

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 55 del 23 maggio 2012

Presidente e Relatore: Gaballo

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – OPERAZIONI ESENTI – Accertamento – Videopoker.

Massima:

In merito ai ricavi relativi a proventi derivanti da apparecchi di intrattenimento, nello specifico videopoker, l'esenzione ai fini IVA riguarda solamente i rapporti "tipici" tra il concessionario e l'esercente e quelli tra il concessionario e il gestore. Devono invece ritenersi assoggettate all'aliquota IVA ordinaria le ulteriori prestazioni di servizi rese dall'esercente al gestore, diverse da quelle lecite sulla raccolta delle giocate rese al concessionario, in quanto estranee allo schema normativo al quale si riferisce l'esenzione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10.



[Torna all'indice](#)

Rimborso IVA, modalità

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 122 del 11 giugno 2012

Presidente: Grasso, Relatore: Santini

Intitolazione:

IVA – ISTANZA RIMBORSO – LEGITTIMITÀ – MODALITÀ.

Massima:

In tema di rimborso IVA deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito di imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione del quadro “RX” rispetto alla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che esercitato il diritto al rimborso, previa compilazione del quadro “RX”, la presentazione del modello “VR” non è assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, bensì al termine decennale ex art. 2946 c.c..

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; d.lgs. 546/1992.



Modello VR

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 39 del 8 marzo 2012

Presidente e Relatore: Molinari

Intitolazione:

MODELLO VR – DIRITTO AL RIMBORSO IVA.

Massima:

Il modello VR non è posto dalla legge come documento costitutivo del diritto al rimborso dell'IVA, atteso che tale diritto sorge di per sé in presenza di ben altri presupposti sia di diritto sia di fatto e, di certo, la mancanza di tale documento non inficia, né scalfisce il diritto stesso.



Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 39 del 13 marzo 2012

Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis

Intitolazione:

IVA – RISCOSSIONE – OMESSA DICHIARAZIONE – COMPENSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.

Massima:

L'omissione della dichiarazione annuale, causata dalla presentazione con ritardo superiore a novanta giorni, non preclude al contribuente di computare in detrazione il credito di imposta nella dichiarazione dell'anno successivo qualora abbia regolarmente annotato le fatture ed operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche. In questo caso, non sussiste la non volontà ad adempiere, bensì vi è solo una violazione del tutto formale e marginale, a fronte della sostanziale legittimità del comportamento del contribuente. In caso contrario si determinerebbe un indebito e ingiustificato arricchimento dell'erario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2.



[Torna all'indice](#)

Interposizione fittizia

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 34 del 22 maggio 2012

Presidente: Caristi, Relatore: Donina

Intitolazione:

IVA – ACCERTAMENTO – FATTURE EMESSE – INTERPOSIZIONE FITTIZIA – ONERE DELLA PROVA – ACCORDO TRILATERO.

Massima:

Per ritenere indetraibile l'IVA. addebitata dal fornitore, non è sufficiente che questi ometta di versarla, ma occorre che vi sia accordo simulatorio trilatero. Infatti, nell'interposizione fittizia è necessario, che sia individuabile con chiarezza, l'accordo simulatorio fra interponente, interposto e terzo, che ne costituisce l'essenziale trama. L'ipotesi dell'interposizione fittizia non può trovare ingresso sulla scorta di irregolarità contabili, dovendo emergere sul piano probatorio la consapevolezza del terzo utilizzatore che ne trae vantaggio, permettendo al terzo di procurarsi un indebito profitto.



Fatture false

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 33 del 6 febbraio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – IVA – FATTURE FALSE – CESSIONE FITTIZIA
Effettivo cedente – Cessionario – Indebita detrazione IVA – Prova contraria.

Massima:

Nel caso in cui al cessionario venga contestata la indebita detrazione dell'IVA perché versata ad un soggetto diverso dall'effettivo cedente, questi deve rigorosamente dimostrare di essere esente da colpa, ovvero di non essere stato in grado, incolpevolmente, di avvedersi delle pregresse operazioni intercorse tra il soggetto cedente e quello fatturante (Cass. sentenze n.: 2311/2009; 5912/2010; 8132/2011).



Torna all'indice

Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 5 del 14 febbraio 2012

Presidente: Chiaro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – CESSIONE INTRACOMUNITARIA – Art. 41 d.l. 331/1993 – Non imponibilità – Condizioni – Obbligo per il cedente di verificare la partita IVA del cessionario.

Massima:

I trasferimenti di merci tra due soggetti passivi d'imposta di due diversi stati membri dell'Unione Europea non sono imponibili ai fini IVA (ai sensi dell'art. 41 del d.l. 331/1993) purché siano insieme e contemporaneamente presenti i seguenti requisiti: a) requisito soggettivo: cedente e cessionario devono essere entrambi soggetti passivi d'imposta in due differenti Paesi dell'Unione Europea; b) requisito oggettivo: onerosità dell'operazione e acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene ceduto; c) requisito territoriale: i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità. In mancanza anche di una sola delle predette condizioni, l'operazione non segue le regole sugli scambi intracomunitari, ma è soggetta alla disciplina ordinaria prevista per le cessioni interne (d.P.R. 633/1972). Il cedente ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati identificativi forniti dagli acquirenti comunitari. Pertanto, qualora siano emesse fatture nei confronti di operatori comunitari privi di partita IVA, l'operazione non segue le regole sugli scambi intracomunitari.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 41 - 46 e 50.



Torna all'indice

Rimborso IVA

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 56 del 16 maggio 2012

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – RIMBORSO – Quadro VX – Modello VR – Decadenza.

Massima:

In tema di rimborso IVA va tenuta distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi comunque già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "VX", che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38bis, comma 1, del d.P.R. 633/1972, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro "VX", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Conf. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 20039/2011).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Omessa presentazione dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 36 del 13 febbraio 2012

Presidente e Relatore: De Giorgio

Intitolazione:

OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE – CREDITI DI IMPOSTA – ISTANZA DI RIMBORSO.

Massima:

Il regime dell'IVA è interamente informato dal principio della neutralità fiscale con la conseguenza che la omessa presentazione della dichiarazione annuale non può determinare la perdita del credito di imposta che emerge dalla documentazione contabile del contribuente. Il credito di imposta relativo ad una annualità per cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale non può essere realizzato mediante detrazione dall'imposta maturata per l'anno successivo ma tramite la presentazione di istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Termine di decadenza per l'istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 37 del 6 marzo 2012

Presidente e Relatore: Furlani

Intitolazione:

RIMBORSO – TERMINE DECADENZA PER ISTANZA – MOMENTO IN CUI SI ORIGINA IL DIRITTO – Restituzione IVA erroneamente addebitata – Istanza di rimborso – Termine biennale – Dal pagamento – Principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale – Dal momento in cui si origina il diritto al rimborso – Tempestività – Sussiste.

Massima:

Nel caso di avviso di accertamento per indebita detrazione IVA nei confronti del committente/acquirente e di restituzione a suo favore dell'imposta erroneamente addebitatagli da parte del prestatore/cedente, in capo a quest'ultimo il termine biennale per il diritto di rimborso dell'IVA versata all'Erario non inizia a decorrere dal momento del pagamento del tributo bensì dal momento successivo in cui si è originato il diritto di rimborso. Il principio di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale riconosciuti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione non consentono che il contribuente sia privato in modo assoluto della possibilità di ottenere dall'Amministrazione Finanziaria il rimborso di quanto indebitamente pagato: il solo modo per evitare che il soggetto passivo sia completamente privato del diritto di ottenere il rimborso di quanto spettantegli non può che consistere nell'interpretare la norma di cui al comma 2 - seconda parte - dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 - nel senso che il termine decorre dal momento in cui è stato notificato l'avviso di accertamento al committente/acquirente, da ritenersi quale momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Torna all'indice

Esportazioni

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 44 del 26 marzo 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

**CESSIONI EXTRA UE - FATTURAZIONE ACCONTO - Mancata esportazione
Mancata tempestiva nota di variazione - Applicabilità IVA – Sussiste.**

Massima:

Nelle cessioni all'esportazione extra UE il presupposto fondamentale della non imponibilità IVA è l'avvenuta esportazione fuori dalla Comunità Europea. La mancata esportazione in Paesi extra UE rende inapplicabile la normativa prevista dall'art. 8 del d.P.R. 633/1972. Le fatture di acconto per la successiva fornitura non seguite dall'effettiva esportazione determinano l'assoggettamento ad IVA dell'operazione, salvo che il contribuente emetta nei termini di legge apposita nota di variazione ex art. 26 comma 2 del d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 8 e 26 comma 2.



[Torna all'indice](#)

Cessazione attività

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 80 del 5 aprile 2012

Presidente e Relatore: Momoli

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO – CESSAZIONE ATTIVITÀ – CREDITO EVIDENZIATO IN DICHIARAZIONE – Mancata compilazione modello VR – Necessità – Non sussiste.

Massima:

In caso di cessazione dell'attività, la mancata compilazione del modello VR non impedisce al contribuente di ottenere il rimborso di un credito IVA evidenziato nella dichiarazione annuale. La volontà di ottenere il rimborso viene evidenziata nella dichiarazione annuale e la mancata compilazione del modello VR, in assenza di indicazioni contrarie di legge, non può comportare la decadenza dal diritto al rimborso.



[Torna all'indice](#)

Responsabilità omesso versamento

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 62 del 16 aprile 2012

Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

OMESSO VERSAMENTO IVA - SOCIETÀ DI CAPITALI - Svolgimento diretto dell'attività da parte dei soci - Amministratore dimissionario - Omissione obblighi pubblicitari - Firma della dichiarazione - Responsabilità - Sussiste.

Massima:

In caso di contestazione di violazioni fiscali nei confronti di società di capitali costituita strumentalmente per permettere lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma diretta da parte dei soci, l'omesso versamento dell'IVA può essere contestato nei confronti dell'amministratore unico e legale rappresentante. Qualora risulti firmatario delle dichiarazioni fiscali, non basterà sostenere l'esistenza di dimissioni precedenti alla conclusione del periodo d'imposta se non seguite dalle comunicazioni necessarie alle autorità fiscali, alla competente camera di commercio e in assenza della iscrizione della relativa delibera nel libro delle assemblee.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21; c.c., artt. 2189 e 2193.



Frode carosello, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 96 del 24 aprile 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

IVA – FRODE CAROSELLO – ONERE DELLA PROVA – INCONSAPEVOLEZZA DELLA FRODE – INDETRAIBILITÀ DI IMPOSTA – SUSSISTE.

Massima:

Nell'ambito della compravendita intracomunitaria di autovetture, l'assoluta mancanza di strutturazione e organizzazione delle società fornitrici estere dei suddetti beni e il prezzo dei beni inferiore a quello di mercato rappresentano elementi presuntivi di una "frode carosello". È onere del contribuente addurre prova contraria. A tal proposito, il contribuente che sfrutti gli effetti fiscali favorevoli di operazioni economicamente inesistenti e che, con il proprio comportamento, abbia determinato il rischio del mancato versamento delle imposte dovute, non può invocare a sua discolpa l'inconsapevolezza della frode altrui.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 106 del 4 giugno 2012

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

SOCIETÀ ESTINTA – MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR – ISTANZA DI RIMBORSO – LEGITTIMITÀ RICHIESTA DI RIMBORSO – SUSSISTE.

Massima:

Nel caso di società estinta è legittima la richiesta di rimborso dell'IVA a credito mediante istanza e non vi è obbligo di presentare il Modello VR, in quanto tale obbligo non può essere imposto ad una società estinta. L'istanza deve essere proposta nel termine biennale previsto dall'art. 21, d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Diritto alla detrazione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza 126 del 28 giugno 2012

Presidente: Latagliata; Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

IVA - SPESE RISTRUTTURAZIONE - Detraibilità IVA - Presupposti - Proprietà dell'immobile - Non necessita - Detrazione in capo al conduttore soggetto passivo Legittimità.

Massima:

Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad opere di ristrutturazione e cambio di destinazione non è subordinato alla proprietà dell'immobile. Il diritto alla detrazione può essere esercitato dal conduttore che esegua tali opere sull'immobile utilizzato nell'ambito della propria attività commerciale. Non costituisce abuso del diritto la previsione contrattuale in base alla quale le parti decidono che le spese di ristrutturazione siano sostenute dal conduttore, in deroga all'art. 1576 del c.c.. Si tratta di una previsione che soddisfa un interesse di natura puramente negoziale tra le parti diverso, se pur concorrente, con quello di sottrarsi all'imposizione fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; c.c., art. 1576.



Torna all'indice

Rimborso — Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 36 del 21 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Rabai

Intitolazione:

IVA A CREDITO - ISTANZA DI RIMBORSO - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – Richiesta con Mod. RV all’Agente della riscossione – Cessata attività – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

L’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale non preclude il diritto del contribuente al riporto del credito nei successivi due periodi d’imposta, e qualora ciò non sia possibile, al contribuente resta la possibilità di chiedere il rimborso del suo credito entro i successivi due anni ex art. 21 d.lgs. 546/1992. La presentazione del Mod. RV all’Agente della riscossione vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Credito IVA ed omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 30 del 27 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Budelli

Intitolazione:

CREDITO IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – DINIEGO RIMBORSO – Mancata indicazione del credito IVA maturato – Assenza di dichiarazione per i periodi di imposta successivi – Diritto al rimborso – Non sussiste.

Massima:

Qualora non sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA né la dichiarazione per gli anni successivi, il credito di imposta che sarebbe risultato, tenendo conto della documentazione riguardante il registro IVA sia le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti, non può essere utilizzato in compensazione e non può essere chiesto a rimborso, non rilevando la presenza anche attuale della documentazione o, addirittura, la predisposizione della bozza della dichiarazione perché l'unica circostanza rilevante sta nella trasmissione della dichiarazione con buon fine oppure nella prova dell'impedimento alla trasmissione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



[Torna all'indice](#)

IVA prima casa

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 50 del 20 marzo 2012

Presidente: Petrucci, Relatore: D'Aula

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – BENEFICI PRIMA CASA – AIRE – Cessione dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni – Perdita dei benefici Non sussiste.

Massima:

Il cittadino italiano iscritto all'AIRE può usufruire dei benefici prima casa, a prescindere dalla residenza nel relativo Comune e senza dovervi trasferire la residenza. Tale agevolazione ha la finalità di agevolare il cittadino italiano residente all'estero, ma che abbia un legame con una qualsiasi area geografica del nostro paese. Conseguentemente, a differenza di un cittadino residente in Italia, l'iscritto all'Aire può alienare l'immobile prima del decorso del termine quinquennale e riacquistare altro immobile su altro comune nel territorio nazionale, senza dovervi trasferire la residenza anagrafica entro un anno dalla cessione del precedente immobile.



Operazioni soggettivamente inesistenti e buona fede

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 42 del 13 aprile 2012

Presidente: Giurazza, Relatore: Mantegazza

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – DETRAZIONE
Operazioni soggettivamente inesistenti – Prova dei pagamenti e di tutte le
operazioni di ingresso della merce – Buona fede contribuente – Diritto di detrazione
Sussiste.

Massima:

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia contestato al contribuente di avere acquistato la merce nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, è legittimo il diritto di detrazione dell'imposta ove il contribuente abbia fornito idonea prova in merito, oltre al pagamento delle fatture contestate, all'effettività di tutte le procedure di ingresso della merce in azienda, al relativo carico e scarico del magazzino, alla documentazione relativa a ciascuna fattura di acquisto ed alla successiva fattura di vendita, alla dichiarazione di dipendenti ed ex dipendenti, alla sua estraneità ed inconsapevolezza in merito alla frode carosello.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Omessa dichiarazione IVA

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 58 del 17 aprile 2012

Presidente: Petrucci, Relatore: Cagnoli

Intitolazione:

**OMESSA DICHIARAZIONE IVA – DETRAZIONE – RETTIFICA DI DICHIARAZIONE
NON NECESSARIA – SUSSISTE.**

Massima:

La dichiarazione tardiva IVA presentata oltre i 90 giorni si considera omessa, ma non viene meno il diritto del contribuente alla detrazione. Questi può legittimamente detrarre l'importo, dopo che è stata accertata l'esistenza del credito relativo all'anno per cui la dichiarazione IVA risulta omessa in conformità con l'art. 55 d.P.R. n. 633/1972. E' altresì è irrilevante, ai fini della utilizzazione del credito, l'esistenza di altro avviso di accertamento riferito al medesimo anno d'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 55.



Frodi carousel

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

IVA – FRODI CAROSELLO – BUONA FEDE DEL CESSIONARIO.

Massima:

Se gli acquisti fra soggetti, tra i quali non corre alcun rapporto di colleganza ad un medesimo gruppo, avvengono pagando un prezzo adeguato al valore di mercato, usando mezzi di pagamento tracciabili e se i beni ceduti sono effettivamente consegnati all'acquirente, non è possibile ritenere che questo sia al corrente della natura di mera "cartiera" del cedente – che non ha agito come tale - o che lo avrebbe potuto sapere usando l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 19.



[Torna all'indice](#)

Falsa fatturazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.40, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

EVASIONE IVA – FALSA FATTURAZIONE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Recupero IVA a carico del cessionario – Buona fede sulla natura di “cartiera” del venditore – Illegittimità.

Massima:

È illegittimo il recupero a tassazione dell’Iva detratta se il cessionario ignorava o comunque non era nelle condizioni di verificare e sapere che la società cedente fosse una società “cartiera”, secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenze: 12.1.2006-Optigen; 11.5.2006-FTI; 6.7.2006-Kittel Computime).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 223/2006, art. 37; d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all’indice

Prescrizione rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 7 del 12 gennaio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

RICHIESTA DI RIMBORSO – CREDITO IVA – PRESCRIZIONE BIENNALE – NON SUSSISTE.

Massima:

In tema di IVA la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza che risulta alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. 633/1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992 applicabile in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Operazioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 4 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

FRODI IVA - OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - PARTECIPAZIONE DEL DESTINATARIO NAZIONALE - Cessione comunitaria di autoveicoli - Cessione nazionale a prezzo inferiore a quello della cessione comunitaria - Elemento sintomatico di consapevolezza - Effettivo pagamento del prezzo - Irrilevanza.

Massima:

Qualora una concessionaria nazionale acquisti autoveicoli di provenienza comunitaria dal primo cessionario nazionale di una operazione intracomunitaria, peraltro quest'ultimo già riconosciuto essere una società cartiera in quanto priva di sede e di struttura commerciale, ad un prezzo inferiore al prezzo della cessione intracomunitaria, tale minor prezzo è un elemento sufficiente a far ritenere il cessionario dell'operazione consapevolmente partecipe alla frode, a nulla valendo l'effettivo pagamento del prezzo che, al contrario, avrebbe come unico scopo quello di creare l'apparenza della effettività dell'operazione.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14



Operazioni con l'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

IVA - OPERAZIONI CON L'ESTERO - TRASPORTO O SPEDIZIONE DELLE MERCI ALL'ESTERO - Effettiva esistenza del soggetto estero - Insufficienza dei riscontri probatori - Effettività dell'operazione - Non sussiste - Recupero a tassazione IVA Legittimità - Sussiste.

Massima:

Il concetto stesso di esportazione comprende due elementi essenziali: quello per cui le merci devono essere trasportate all'estero e quello per cui il soggetto acquirente estero deve disporre di una struttura organizzativa e operativa adeguata, non potendo limitare la sua attività ad un lasso temporale estremamente circoscritto (nel caso in esame 24 ore) che non consente nemmeno il perfezionamento di tutti gli adempimenti connessi con l'esportazione stessa, i quali, peraltro, devono trovare adeguato riscontro documentale. In mancanza della prova della sussistenza dei suddetti elementi l'operazione non può considerarsi effettuata ed è legittimo il recupero dell'iva da parte dell'Ufficio.



Istanza di rimborso per indebitato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 17 del 26 gennaio 2012

Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

Intitolazione:

IVA - ACCERTAMENTO PER INDEBITA DETRAZIONE - ACQUIESCENZA ALL'ACCERTAMENTO - Istanza di rimborso del cedente - Termine decadenziale di due anni - Decorrenza - Data del versamento originario.

Massima:

L'acquiescenza del cessionario all'avviso di accertamento per indetraibilità dell'Iva addebitata in rivalsa su operazione esclusa non costituisce presupposto dal quale far decorrere, per il cedente, il termine di due anni per l'istanza di rimborso dell'Iva versata all'Agenzia delle Entrate. Il termine decorre comunque dal pagamento originario operato dal cedente e l'atto amministrativo non vale a costituire un diritto altrimenti non esistente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Operazioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2012

Presidente: Lamanna, Relatore: Greco

Intitolazione:

**IVA – OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – Responsabilità cessionari/committenti
Sussiste – Limiti.**

Massima:

In base all'art. 17 comma 3, del d.P.R. 633/1972, il cessionario/committente, se soggetto iva, adempie agli obblighi formali previsti dalla disciplina IVA ed è responsabile delle eventuali violazioni commesse, assumendo la figura di debitore d'imposta nei riguardi del fisco in luogo del soggetto che ha posto in essere l'operazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17 comma 3.



[Torna all'indice](#)

Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 40, sentenza n. 25 del 27 gennaio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

CESSIONI INTRACOMUNITARIE – PROVA DELL'INGRESSO DEL BENE IN ALTRO PAESE COMUNITARIO – Sottoscrizione CMR da parte del destinatario Equipollenza della dichiarazione scritta di ricezione – Sussiste.

Massima:

È infondato il recupero dell'Iva gravante su bene ceduto e trasportato verso altro paese della Comunità Europea se viene allegata la lettera di vettura internazionale (CMR) firmata dal destinatario ovvero altra dichiarazione scritta dello stesso attestante la ricezione del bene in quanto ai fini della prova della cessione intracomunitaria e l'uscita dal territorio dello stato, la presentazione del documento di trasporto è previsto a titolo meramente esemplificativo.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41.



Diniego di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6 del 31 gennaio 2012

Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

IVA – DINIEGO DI RIMBORSO – TERMINE DI DECADENZA – Cessazione dell'attività – Termine di prescrizione ordinario – Mancata compilazione del quadro VR.

Massima:

La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta IVA che risulta al momento della cessazione dell'attività appare essere soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 che rimane applicabile solo in via sussidiaria e residuale. Con riferimento ai presupposti del rimborso IVA, la compilazione del quadro VR si appalesa essere un requisito ulteriore quanto formale al fine di ottenere il rimborso poiché l'Ufficio, rinvenendo nel modello di dichiarazione Iva tutti gli elementi necessari, è comunque posto in condizione di procedere al rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2.



Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 20 del 7 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Oldi

Intitolazione:

IVA – FATTURAZIONE – CESSIONI INTRACOMUNITARIE – MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE – Mancata identificazione del cessionario – Responsabilità del cedente – Sussiste.

Massima:

Nelle cessioni di beni a cessionari non residenti, il cedente residente in Italia non può legittimamente presumere che sussistano i presupposti per l'applicazione del reverse charge, in mancanza di una apposita comunicazione in tal senso da parte delle società cessionarie. Non giova alla società cedente evidenziare che le società cessionarie non siano identificate ai fini IVA perché la mancata identificazione non comporta una violazione di legge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 441/1977, art. 1 comma 4; d.P.R. 633/1972, artt. 17 e 21 comma 2 lett. e).



[Torna all'indice](#)

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 18 del 9 febbraio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

IRPEG/IRAP – FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Costi realmente sostenuti – Deducibilità – Sussiste – IVA – Detraibilità – Sussiste.

Massima:

I costi relativi a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti sono ammessi in deduzione ai fini Irpeg ed Irap e la correlata Iva risulta legittimamente detratta laddove il contribuente abbia dato prova della propria buona fede e quindi dell'estraneità a qualsiasi meccanismo fraudolento ed abbia, al contempo, provveduto a contabilizzare correttamente i costi e a dimostrare di averli effettivamente sostenuti senza che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio in tal senso. In particolare, il Collegio ha ritenuto che le operazioni in contestazione fossero regolari, in quanto, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, il contribuente ha dimostrato che i beni acquistati (nel caso di specie: automobili) sono effettivamente transitati nel deposito dell'azienda, i relativi pagamenti sono stati regolarmente corrisposti ed annotati e che i medesimi beni sono stati successivamente venduti ai clienti che li avevano ordinati (Conf. Cass. 8132/2011 e 9537/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 75.



Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 37 del 9 febbraio 2012

Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

REVERSE CHARGE – EVASIONE TOTALE – NON SUSSISTE.

Massima:

Il regime speciale di cui all'art. 74 d.P.R. 633/1972, detto reverse charge, non si applica al contribuente che è evasore totale di imposte. Nel caso di specie gli avvisi di accertamento prodotti nei confronti di una ditta individuale che commercia rottami metallici vengono confermati perché questa effettua cessioni di beni senza emettere le relative fatture. L'istituto del reverse charge non può essere applicato laddove non si conosca il cessionario tenuto al versamento dell'IVA e le cessioni siano effettuate completamente in nero.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 74.



Pro rata per costi promiscui

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 19 del 10 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

**IVA – ATTIVITÀ FINANZIARIA ESENTE – Prestazione servizi imponibile – Tassazione separata ai fini IVA – Pro rata per costi promiscui – Cessione partecipazioni
Concorre a formare volume affari attività esente – Diminuzione pro rata.**

Massima:

Una società che eserciti due distinte attività nell'ambito della medesima impresa, un'attività finanziaria e quindi esente dall'iva ed una di prestazione di servizi imponibili, applicando l'iva separatamente per le due attività ed il metodo del pro-rata per i costi promiscui, deve inserire i corrispettivi percepiti a fronte di una cessione di partecipazioni nel calcolo del volume d'affari dell'attività finanziaria, non potendo opporre che si tratti di un'operazione eccezionale, a maggior ragione qualora la società, come nel caso di specie, sia iscritta all'UIC nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 385/1993. Ne consegue l'aumento dei costi promiscui da imputare all'attività finanziaria e la correlativa diminuzione dell'iva detraibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19-bis.



Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 21 del 17 febbraio 2012

Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

Intitolazione:

IVA – ACCERTAMENTO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – Attività di Bar – Associazione sportiva dilettantistica – Attività istituzionale – Detrazione IVA Non sussiste.

Massima:

È illegittimo il comportamento dell'associazione sportiva dilettantistica che provvede a detrarre nella sua interezza l'Iva correlata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della sede sociale indiscriminatamente sia nei confronti dei soci che dei non iscritti senza separazione alcuna dell'attività istituzionale da quella commerciale, pertanto è legittimo il comportamento dell'Ufficio che ha provveduto al recupero dell'Iva relativa alle vendite effettuate ai non iscritti, indebitamente detratta dall'Associazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 4; d.P.R. 917/1986, artt. 144 e 148.



Operazione promozionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 16 del 24 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONE PROMOZIONALE.

Massima:

Il versamento di una somma di denaro, da parte di un'impresa petrolifera, ai gestori dei distributori di benzina, a titolo di parziale rimborso del costo dei beni consegnati dai gestori agli automobilisti come premio in caso di partecipazione vittoriosa ad appositi concorsi, è escluso dall'assoggettamento ad iva, essendo un atto facente parte di una complessa operazione promozionale, come tale non soggetta ad iva in tutte le sue fasi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 2.



[Torna all'indice](#)

Violazioni formali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2012

Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

Intitolazione:

**IVA – MANCATA ANNOTAZIONE FATTURE – VIOLAZIONE SOLO FORMALE
SANZIONABILITÀ RIDOTTA.**

Massima:

L'irregolare emissione di autofatture relative ad acquisti intracomunitari costituisce una violazione meramente formale che non comporta alcuna evasione di imposta e per la quale non può essere comminata la sanzione del 100% dell'Iva risultante dalle autofatture. In conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia europea si applicherà l'art. 6 comma 9-bis del d.lgs. 471/1997 che prevede la sanzione del 3% dell'imposta irregolarmente assolta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6 comma 9-bis.



Iva immobili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 30 del 2 marzo 2012

Presidente e Relatore: Chiaro

Intitolazione:

**CALCOLO SUPERFICIE UTILE - ABITAZIONI DI LUSSO - AGEVOLAZIONI IVA
INSUSSISTENZA.**

Massima:

In materia di IVA, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste per gli immobili non di lusso, il calcolo deve essere fatto con riferimento al contenuto dell'art. 6, d.m. n. 1072/1969. La corretta interpretazione di quest'ultimo non lascia spazio all'assimilazione del concetto di superficie utile con quello di superficie abitabile. È indubbio, ai fini di cui sopra, l'utilità apportata all'immobile dai locali adibiti a lavanderia, cantina e vano caldaia.

Riferimenti normativi: d.m. 1072/1969, art. 6.



Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 34 del 5 marzo 2012

Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – ESISTENZA DI UN CREDITO IVA – Modalità di recupero – Utilizzo in compensazione – Illegittimo – Istanza di rimborso – Legittima.

Massima:

La mancata presentazione della dichiarazione non priva il contribuente della possibilità di recuperare l'eccedenza di Iva detraibile. Il credito non potrà essere recuperato ai sensi degli artt. 30 e 55 d.P.R. 633/1972 ma se adeguatamente documentato potrà essere chiesto a rimborso nei termini di legge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 8; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 55; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Regime di extraterritorialità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 28 del 6 marzo 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

**IVA – PRESTAZIONI CONSULENZIALI IN MATERIA BREVETTI – SOCIETÀ
RESIDENTI – Perfezionamento in Italia – Carattere di extraterritorialità – Non
sussiste.**

Massima:

In tema di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi consulenziali in materia di brevetti farmacologici, rese da società residente in Italia ad altra società residente e perfezionatesi nel territorio italiano, non sono da considerarsi come effettuate in regime di extraterritorialità, nonostante i prodotti brevettati, e – più in generale – i brevetti stessi, siano stati utilizzati in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Infatti, il “luogo di utilizzo” delle prestazioni di cui all’art. 7 comma 4 lett. d) del d.P.R. n. 633/1972 va inteso non in senso strettamente geografico, bensì in termini economico-finanziari, indicando il territorio (nel caso di specie quello italiano) ove si è realizzato l’incremento che deriva alla società e di riflesso alla sua compagine societaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 7 comma 4 lett. d).



Frode carosello, detraibilità IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 41 del 6 marzo 2012

Presidente e Relatore: Brigoni

Intitolazione:

IVA – FRODE CAROSELLO – DETRAIBILITÀ IVA – PROVA DELLA BUONA FEDE CONDIZIONI.

Massima:

Il contribuente è tenuto a rispettare un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione – non già formale, ma sostanziale – ai requisiti della propria controparte. Tale diligenza ed accortezza non possono esser invocate da parte della società contribuente che abbia fatto ricorso alle società “cartiere” più volte nel corso di un triennio, per importi assai rilevanti e che avrebbe potuto verificare la ineffettività delle strutture aziendali delle proprie controparti (le cd. cartiere) che si trovavano, tutte, a pochi chilometri di distanza dalla sede della società.

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 1 lett. a).



Regime IVA “del margine”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 21 del 7 marzo 2012

Presidente e Relatore: D’Addea

Intitolazione:

IVA – REGIME AGEVOLATO “DEL MARGINE” – APPLICABILITÀ – CONDIZIONI.

Massima:

Il rivenditore italiano può usufruire del regime agevolato dell’IVA “del margine” quando abbia acquistato da un privato, oppure quando abbia acquistato da un operatore che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, nonché quando il soggetto passivo comunitario opera in regime di franchigia o, infine, quando lo stesso abbia a sua volta applicato il regime del margine.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; d.l. 41/1995, art. 36.



Detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 23 del 15 marzo 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACQUISTO DI BENI O SERVIZI – SOGGETTO PASSIVO IVA – Mancato adempimento di obblighi formali – Diritto alla detrazione dell’imposta – Sussiste.

Massima:

L’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità di registrazione, liquidazione e dichiarazione non lo priva del diritto alla detrazione dell’imposta assolta o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. In forza del principio di neutralità fiscale la detrazione deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 25.



Detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 27 del 15 marzo 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA NULLITÀ DEL CONTRATTO - Imponibilità ai fini IVA - Principio di neutralità fiscale
Disconoscimento del diritto di detrazione – Illegittimità.**

Massima:

Il contratto di somministrazione posto in essere da un soggetto non abilitato è nullo. La nullità del contratto non impedisce tuttavia al committente di detrarre dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai servizi ricevuti. Da un lato la somministrazione anche se illecita è imponibile ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 633/1972, dall'altro gli effetti tributari della nullità del contratto sono regolati dall'art. 26, d.P.R. 633/1972. La negazione della possibilità di detrarre l'imposta addebitata a titolo di rivalsa violerebbe il principio della neutralità fiscale del tributo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 3.



Cessazione attività

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 35 del 30 marzo 2012

Presidente: Alparone, Relatore: Grimaldi

Intitolazione:

**CESSAZIONE ATTIVITÀ – RIMBORSO – IVA – PERSONE FISICHE – TERMINI
PRESENTAZIONE ISTANZA – PRESCRIZIONE DECENNALE.**

Massima:

In caso di cessazione dell'attività da parte del contribuente persona fisica deve essere restituita l'IVA chiesta a rimborso, ancorché tale richiesta sia avvenuta oltre il termine di due anni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, dovendo farsi riferimento al termine ordinario disposto dall'art. 30 comma 2 del d.P.R. 633/1972. Diversamente si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell'Erario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2.



Beni ammortizzabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 44 del 3 aprile 2012

Presidente - D'Isa, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

IVA – NOZIONE DI BENE AMMORTIZZABILE – Bene che partecipa ripetutamente al processo produttivo – E' tale.

Massima:

Ai fini IVA i terreni pertinenziali vanno annoverati tra i beni ammortizzabili. Di conseguenza l'IVA relativa all'acquisto del terreno è rimborsabile ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 633/1972. Ai fini IVA, infatti, vanno considerati beni ammortizzabili tutti i "beni durevoli", ovvero che partecipano ripetutamente al processo produttivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972 art. 30.



[Torna all'indice](#)

Rimborso IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 44 del 17 aprile 2012

Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

**IVA – RIMBORSO IVA – CESSATA ATTIVITÀ – OMESSA ALLEGAZIONE QUADRO
VR – Diniego rimborso – Sussiste.**

Massima:

Decade dal diritto al rimborso il contribuente che presenta l'istanza di rimborso IVA oltre il termine decadenziale di due anni dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Torna all'indice

Credito IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 44 del 20 aprile 2012

Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

**RIMBORSO IVA – MODELLO VR QUALE UNICA MODALITÀ – NON SUSSISTE
POSSIBILITÀ DI INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE – SUSSISTE.**

Massima:

In tema di rimborso IVA derivante dalla cessazione dell'attività, la compilazione del mod. VR non è l'unica modalità ammessa per ottenere tale rimborso, in quanto è possibile indicare il relativo importo nella dichiarazione Mod. Unico quadro RX nella casella "importo a credito risultante dalla presente dichiarazione" nonché nella casella "credito di cui si chiede il rimborso", oltre alla indicazione di cessazione della attività nel previsto quadro.



Torna all'indice

Compensi per premi impegnativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 47 del 26 aprile 2012

Presidente e Relatore: Spano

Intitolazione:

IVA – CONCESSIONARIO DI PUBBLICITÀ – INTERMEDIARIO – Compensi per “premi impegnativa” percepiti dall’intermediario – Natura – Corrispettivo per prestazioni di servizi di mediazione – Esclusione – Pagamenti fuori campo IVA Fatture assoggettate ad IVA – Indeducibilità – Assoggettamento dei compensi a ritenuta d’acconto ai fini II.DD. – Irrilevanza – Contrasto giurisprudenziale.

Massima:

In mancanza di prova sulla natura dei rapporti fra una concessionaria di pubblicità e il suo asserito intermediario e sulle relative pattuizioni contrattuali, il compenso erogato per “premi impegnativa” sulle vendite di spazi della concessionaria di pubblicità ai clienti finali, non può qualificarsi corrispettivo per la prestazione di un servizio di mediazione, e le relative fatture, benché assoggettate ad IVA e a ritenuta d’acconto ai fini delle imposte dirette, esulano dal campo IVA, che è pertanto indetraibile, pur dandosi atto del contrasto giurisprudenziale emerso nell’ambito della stessa Commissione tributaria regionale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 2, comma 3, lett. a).



Trasferimento del plafond

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 49 del 27 aprile 2012

Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

ESPORTATORE ABITUALE – AFFITTO DI AZIENDA – TRASFERIMENTO PLAFOND
Previsione contrattuale – Mancanza – Comportamento concludente – Rileva.

Massima:

L'affittuario di azienda, esportatore abituale, utilizza legittimamente il plafond dell'azienda trasferita, previa informazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.P.R. 633/1972, ancorché nel contratto non risulti esplicitamente previsto il trasferimento del plafond assumendo rilevanza anche il “comportamento concludente”.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 4.



[Torna all'indice](#)

Inerenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 33 del 2 maggio 2012

Presidente: Paganini, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

SOCIETÀ COSTITUITA PER FINALITÀ PERSONALI – COSTI NON INERENTI – IVA INDETRAIBILE.

Massima:

La costituzione di una società per fini personali del socio unico senza svolgimento dell'attività sociale legittima il disconoscimento per non inerenza del costo del leasing nautico e il conseguente recupero dell'IVA indetraibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 109; d.P.R. 917/1986, artt. 19 e 19-bis; d.P.R. 633/1972.



Torna all'indice

Servizi di intermediazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 50 del 7 maggio 2012

Presidente: D'Isa, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

**IVA – SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE – Servizi svolti unitamente a servizi di marketing, amministrativi ed assistenza post vendita – Accessorietà di questi ultimi
Non sussiste – Non imponibilità – Non sussiste.**

Massima:

Il contratto che regola l'esecuzione di vari servizi, senza la previsione di un vincolo provvigionale sugli affari conclusi, compensati, invece, sulla base dei costi, non può essere considerato di agenzia. Per tali ragioni il servizio non può essere considerato una intermediazione resa a soggetto estero non imponibile IVA ex art. 40 d.l. 331/1993 né può sostenersi l'accessorietà di articolati servizi di marketing, amministrativi e di assistenza post vendita all'intermediazione. Trattasi, al più, di attività secondarie, non accessorie.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993 art. 40.



Torna all'indice

Over Commission - Illegittima detrazione, onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 54 del 8 maggio 2012

Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

Intitolazione:

I - ACCERTAMENTO - IVA - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA
Over commission - Corrispettivi a fronte di servizi resi – Imponibilità – Sussiste.

II - ACCERTAMENTO - IVA - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA
Illegittima detrazione - Onere della prova per l'Ufficio.

Massima:

I - Non possano sussistere dubbi in merito alla corrispettività delle somme (cosiddette over commission, premio di impegnativa o diritti di negoziazione) versate dalle concessionarie di pubblicità alle società di intermediazione pubblicitaria. Quest'ultima, infatti, ha il compito di ottimizzare l'investimento pubblicitario del cliente scegliendo e utilizzando le diverse possibilità tra le numerose concessionarie di pubblicità esistenti sul mercato, che poi riconoscono un corrispettivo.

II - Trattandosi di accertamento di imposta, cioè di pretesa dell'Ufficio, derivante dalla supposta carenza di legittimità della detrazione dell'IVA relativa alla fattura passiva, spetta all'Ufficio non solo di fare delle affermazioni, ma anche di provare in qualche modo i fatti contestati.



Omessa compilazione modulo VR

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 43 del 15 maggio 2012

Presidente e Relatore: Targetti

Intitolazione:

IVA – MODULO VR – OMESSA COMPILAZIONE – PROCEDURA ACCELERATA DI RIMBORSO – POSSIBILITÀ – NON SUSSISTE – DIRITTO AL RIMBORSO – SUSSISTE.

Massima:

La precipua funzione del modulo VR è quella di sveltire le procedure di liquidazione del credito IVA, consentendo al contribuente di essere rimborsato in tempi celeri. La sua omessa compilazione impedisce al contribuente di avvalersi della procedura accelerata, ma non incide sul diritto sostanziale al rimborso, il quale si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, così come previsto dall'art. 2944 c.c. (Conf. Cass. 4161/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; c.c., art. 2944.



Sospensione del rimborso IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 54 del 16 maggio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO IVA – SOSPENSIONE DEL RIMBORSO – UTILIZZO DELLE SOMME IN COMPENSAZIONE.

Massima:

Il provvedimento con il quale l'Ufficio, a fronte della presentazione di una istanza di rimborso IVA e dopo un esame preliminare dell'istanza stessa, sospende l'erogazione delle somme richieste, non ha l'effetto di congelare e di rendere inutilizzabili le predette somme fino a quando non viene definita l'effettiva spettanza del rimborso. E' pertanto legittimo (oltre che conforme al principio di neutralità dell'IVA) l'utilizzo in compensazione da parte del contribuente delle somme già chieste a rimborso e la contestuale rinuncia al rimborso stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86.



Società cancellata dal registro delle imprese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 50 del 18 maggio 2012

Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO – SOCIETÀ CANCELLATA REGISTRO IMPRESE – CONDIZIONI.

Massima:

Il rimborso di un credito IVA nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese è subordinato alla sua esposizione nel bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti normativi: d.m. 26 febbraio 1992, art. 5.



[Torna all'indice](#)

Utilizzo del plafond

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 73 del 24 maggio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

**IVA – RIPRESE – ACQUISTI – SOSPENSIONE D’IMPOSTA – ESPORTATORE
ABITUALE – ASSENZA DEL REQUISITO – ILLEGITTIMITÀ.**

Massima:

Relativamente alle riprese ai fini dell’IVA, l’effettuazione di acquisti in sospensione di imposta con utilizzo del plafond valutario in assenza del requisito indispensabile di esportatore abituale, non è legittima.



Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 45 del 31 maggio 2012

Presidente: Calia, Relatore: Aniello

Intitolazione:

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA – REQUISITI FATTISPECIE.

Massima:

L'onere probatorio che incombe in capo al contribuente non può esaurirsi nel mero accertamento della avvenuta consegna della merce e di quello del pagamento della merce medesima e dell'IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive rispetto al tema della prova (nel caso di specie, i giudici non hanno ritenuto sufficienti per dimostrare l'effettività dei costi riportati nelle fatture contestate il verbale di collaudo nel quale si dà atto dell'avvenuto pagamento a saldo dei materiali oggetto di verifica).



Disconoscimento del credito IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 44 del 31 maggio 2012

Presidente: Calia, Relatore: Aniello

Intitolazione:

**DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO IVA – PRECEDENTE DICHIARAZIONE OMESSA
REQUISITI – FATTISPECIE.**

Massima:

L'inottemperanza del contribuente all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale lo espone ad accertamento, escludendo implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo (anche qualora la mancata presentazione della dichiarazione annuale sia imputabile all'operato di un professionista, essendo pur sempre ravvisabile una generale culpa in vigilando del contribuente).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



[Torna all'indice](#)

Operazioni di recupero energetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 96 del 6 giugno 2012

Presidente: Martorelli, Relatore: Cordola

Intitolazione:

IVA - ALIQUOTA AGEVOLATA – OPERAZIONI DI RECUPERO ENERGETICO
Prestazioni di smaltimento di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) – Vendita del combustibile prodotto – Aliquota agevolata del 10%.

Massima:

Conformemente a quanto stabilito dalla Risoluzione n. 249/E/2007 e dalla Circolare n. 43/E/2008, le operazioni di utilizzo di combustibile prodotto attraverso l'impiego dei rifiuti solidi urbani sono considerate attività di recupero energetico ed, in quanto tali, è ad esse applicabile l'IVA ad aliquota agevolata del 10%.

Riferimenti normativi: l. 457/1998, art. 31.



[Torna all'indice](#)

Credito IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 58 del 12 giugno 2012

Presidente: Califano, Relatore: Gatti

Intitolazione:

CREDITO IVA - OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE – DICHIARAZIONE – Mancata esposizione in dichiarazione di eccedenza di imposta – Conseguenze – Diritto alla detrazione – Possibilità – Esclusione – Diritto alla ripetizione dell'indebito Configurabilità – Limiti.

Massima:

La mancata esposizione della eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza medesima nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge (Conf. Cass. n. 268/2012).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 comma 2 e 55 comma 1.



Indeducibilità F01

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 133 del 18 giugno 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

FATTURE – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – INEDUCIBILITÀ
Efficacia retroattiva – Indeducibilità circoscritta ai costi “direttamente utilizzati” per
il compimento di atti delittuosi – Sussiste.

Massima:

Il regime di indeducibilità fiscale delle fatture soggettivamente false risulta modificato ad opera dell'art. 8 comma 1 del d.l. n. 16/2012 convertito in l. n. 44/2012, che ha modificato, con espressa efficacia retroattiva, l'art. 14 comma 4-bis della legge n. 537/1993 circoscrivendo l'area di indeducibilità dei “costi da reato” ai soli costi direttamente utilizzati per il componimento di atti delittuosi non colposi e alla condizione che il P.M. abbia esercitato la relativa azione penale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57; l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis; d.l. 16/2012, art. 8 comma 1.



Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 75 del 19 giugno 2012

Presidente: Liguoro, Relatore: Repossi

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO.

Massima:

In caso di recesso di un socio con conseguente scioglimento di una società, se il socio superstite continua l'attività d'impresa precedentemente esercitata dalla società, esso ha diritto di chiedere il rimborso dell'imposta indicata a credito nella dichiarazione della società medesima, subentrando nella posizione creditoria di quest'ultima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



[Torna all'indice](#)

Compensazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 74 del 21 giugno 2012

Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

IVA - ACCESSO ALLA PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO
Possibilità di compensare l'IVA a credito con altri tributi - Legittimità - Assenza
obbligo di trasferimento del credito al sistema di liquidazione dell'IVA di gruppo.

Massima:

È legittimo l'utilizzo in compensazione con altri tributi dell'IVA risultante dalla dichiarazione nella liquidazione IVA del primo mese del primo periodo di imposta di esercizio dell'opzione di adesione al sistema di liquidazione dell'IVA, senza che sia necessario trasferire il credito IVA dell'anno precedente al nuovo sistema di liquidazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 73; d.lgs. 241/1997, art. 17, comma 2.



Torna all'indice

Rimborso — Termine di prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 86 del 27 giugno 2012

Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

IVA — CREDITO — RIMBORSO — TERMINE DI PRESCRIZIONE — RILEVANZA MOD. VR.

Massima:

Ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 il rimborso del credito Iva può essere richiesto, in via alternativa, in sede di dichiarazione annuale ed entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione stessa o attraverso apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto (modello VR). Il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992 applicabile solo ai versamenti d'imposta erronei o eccedenti il dovuto. La mancanza puramente formale dell'invio del Mod. VR non può ledere il diritto alla restituzione di un credito, mai contestato dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 71 del 26 giugno 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

**CESSIONE INTRACOMUNITARIA – VERIFICA CODICE IDENTIFICATIVO IVA
CESSIONARIO – Onere cedente nazionale – E' tale.**

Massima:

La verifica in ordine alla conferma della validità del codice identificativo IVA del cessionario comunitario è un onere inderogabile per il cedente nazionale, allo scopo di prevenire gli illeciti connessi all'applicazione indebita del regime dell'iva intracomunitaria. Pertanto in una cessione intracomunitaria il cedente nazionale può legittimamente emettere fattura senza applicazione dell'IVA, solo dopo aver effettuato un adeguato controllo in ordine alla validità del codice identificativo IVA attribuito al cessionario comunitario dal proprio Ufficio competente. Al contrario la suddetta cessione non potrà beneficiare dell'apposito regime dedicato alle cessioni intracomunitarie.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 41 e 50.



[Torna all'indice](#)

Parziale compilazione della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 65 del 28 giugno 2012

Presidente: Curto, Relatore: Sciarini

Intitolazione:

IVA – MANCATA COMPILAZIONE DI QUADRI DELLA DICHIARAZIONE
Esibizione di documentazione giustificativa IVA – Non sanzionabilità della mancata
compilazione – Sussiste – Errore scusabile – Sussiste.

Massima:

Il credito IVA spetta anche laddove non indicato in dichiarazione laddove sia documentato da registri e fatture. Il fatto di non aver compilato alcuni quadri della dichiarazione IVA rappresenta infatti un errore scusabile che non può incidere sulla spettanza sostanziale del credito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



[Torna all'indice](#)

Omessa presentazione modelli F24

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 76 del 28 giugno 2012

Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

IVA – OMESSA PRESENTAZIONE MODELLI A SALDO ZERO – VIOLAZIONE FORMALE – NON PUNIBILITÀ.

Massima:

L'omessa presentazione dei tre modelli F24 a saldo zero rientra tra le violazioni meramente formali non punibili ai sensi del comma 5bis dell'art. 6 del d.lgs. 472/1992, sia perché non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, sia perché non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1992, art. 6 comma 5-bis.



REGISTRO



Torna all'indice

Mancata risposta al questionario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 13 del 10 gennaio 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**REGISTRO – ACCERTAMENTO – ONERE DELLA PROVA – PRESUNZIONI SEMPLICI
GENERICHE CONTESTAZIONI – INVERSIONE – SUSSISTE.**

Massima:

La mancata risposta al questionario previsto dall'art 32, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973 legittima l'Ufficio ad emettere un avviso di accertamento basato su presunzioni semplici e sui dati rilevabili dall'anagrafe tributaria con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al contribuente di fornire elementi necessari a vincere le presunzioni sui quali l'accertamento si fonda. Le generiche contestazioni sollevate dal contribuente senza alcuna produzione di documentazione idonea non sono sufficienti a ritenere infondata la valutazione dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Conferimento ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 14 del 12 gennaio 2012

Presidente: Giucastro, Relatore: Cafora

Intitolazione:

CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA – CONTESTUALE CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE – RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTO – LEGITTIMITÀ.

Massima:

La contestualità, nello stesso giorno e presso lo stesso notaio, delle operazioni di conferimento di ramo di azienda e successiva cessione della partecipazione ricevuta, assoggettate a tassa fissa, legittima la riqualificazione dell'operazione ex art. 20 del d.P.R. 131/1986 quale compravendita di azienda con assoggettamento ad imposta di Registro in misura proporzionale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



[Torna all'indice](#)

Unico atto con pluralità di alienanti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2012

Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

Intitolazione:

ATTO CONTENENTE PIU' DISPOZIONI – DISTINTA TASSAZIONE – SUSSISTE.

Massima:

In base al combinato disposto dell'art. 21 del Testo Unico in materia di imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986) e dell'art. 11 della Tariffa allegata allo stesso Decreto, le cessioni di quote da parte di più alienanti, indipendentemente dal fatto che l'atto sia unico, vanno assoggettate a tante imposte di registro, in misura fissa, quanto sono gli alienanti stessi. Inoltre, in base al criterio di solidarietà dei coobbligati indicato nel ricorso, non è previsto alcun obbligo di notifica a tutti i soggetti coinvolti nell'atto in esame essendo sufficiente la notifica ad un solo contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.



Listino FIAIP

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Contini

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – PERIZIA DI STIMA GIURATA – ASSENZA – Listino FIAIP
Ammissibilità.**

Massima:

La mancanza di una relazione di stima giurata sullo stato di fatto dell'immobile compravenduto, riferita alla data del negozio traslativo della proprietà, rende legittimo il diverso e maggior valore accertato dall'Ufficio. A questo proposito, può essere utilizzata ai sensi dell'art. 51 comma 3 del d.P.R. 131/1986 la media tra i valori minimo e massimo espressi dai bollettini FIAIP dell'Osservatorio immobiliare urbano.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



Criterio interpretativo, art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 43 del 10 febbraio 2012

Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI COLLEGATI TRA LORO – INTERPRETAZIONE.

Massima:

L'art. 20, del d.P.R. n. 131/1986 non consente di attribuire rilevanza ad un collegamento negoziale tra più atti, al fine di sottoporre a tassazione gli effetti giuridici finali in concreto conseguiti; la norma richiamata, inoltre, non ha valenza antielusiva e l'interpretazione degli atti da sottoporre a registrazione deve necessariamente informarsi alle regole e ai criteri dettati dall'art. 1362 c.c., con la conseguenza che il ricorso a dati extra testuali è consentito solo in via sussidiaria, allorché dal contenuto dell'atto non sia possibile evincere la causa del negozio e l'intenzione delle parti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1362.



Cessione d'azienda ed aliquota

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 35 del 23 febbraio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE D'AZIENDA – VALORE COMPLESSIVO – Aliquota più elevata – Singoli beni – Distinti corrispettivi.

Massima:

In base al combinato disposto degli artt. 23, comma 1, e 51 commi 1 e 4, del d.P.R. n. 131/1986, la cessione d'azienda deve essere tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggiore prezzo pattuito) l'aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongano; solo quando le parti abbiano scorporato e separatamente considerato determinati cespiti, con la previsione di distinti corrispettivi, la regola generale resta circoscritta all'insieme residuo, applicandosi a detti cespiti l'aliquota di rispettiva pertinenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4.



Cessione di ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 63 del 28 febbraio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

Intitolazione:

REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA.

Massima:

È illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione per la maggiore imposta di registro sulla cessione di ramo d'azienda valutata con il criterio misto patrimoniale reddituale, con riferimento all'intera attività aziendale, e non solo alla parte ceduta, ed orizzonte temporale indefinito. L'attualizzazione del surplus di reddito futuro, inteso con profitto in senso stretto, ovvero l'insieme delle condizioni materiali ed immateriali che garantiscono un rendimento maggiore rispetto a quello normale e di settore, non può essere attualizzato con riferimento ad un orizzonte temporale indefinito, sul presupposto che l'azienda è entità destinata a durare nel tempo, conducendo detto criterio a risultati abnormi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Valore normale, OMI

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 74 del 28 marzo 2012

Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

Intitolazione:

**REGISTRO – VALORE NORMALE – VALORE IMMOBILE – OSSERVATORIO
IMMOBILIARE – ALTRI ELEMENTI IDONEI – RETTIFICA.**

Massima:

La contestazione dell'Ufficio che si limita a stimare il “valore normale” dell'immobile desunto dai valori presenti nella banca dati dell'Osservatorio immobiliare della stessa Agenzia senza tenere conto di altri elementi idonei ad integrare la prova della rettifica, non vale a rendere legittima la pretesa erariale.

Riferimenti normativi: l. 88/2009.



Torna all'indice

Tassazione del decreto di omologazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 140 del 11 aprile 2012

Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

Intitolazione:

DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON GARANZIA
Legittimità dell'imposta di registro in misura proporzionale – Non sussiste
Applicazione imposta di registro in misura fissa – Sussiste.

Massima:

I decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa di € 168,00 e non ad imposta di registro in misura proporzionale, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, il d.P.R. n. 131/1986, e non tra quelli di cui alla lett. b), del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 8.



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 164 del 11 maggio 2012

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

RIQUALIFICAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI ATTI – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (individuazione dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti sottoposti a registrazione) comporta che, nell'imposizione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali. In base a tale principio il conferimento d'azienda a favore di una società di recente costituzione e la cessione, quasi contestuale, delle quote ricevute costituisce, un insieme di atti che consente di applicare, tramite il principio dell'abuso del diritto e l'utilizzo dell'articolo 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'imposta proporzionale di registro dovuta nel caso di cessione d'azienda. Nessun riferimento in senso contrario, in quanto norma specifica per le imposte dirette, può individuarsi nell'art. 176, comma 3, del TUIR che statuisce la natura non elusiva del conferimento neutrale d'azienda e della successiva cessione delle partecipazioni così acquisite.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Conferimento d'azienda e cessione partecipazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 102 del 15 maggio 2012

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

**REGISTRO - CONFERIMENTO D'AZIENDA E CESSIONE PARTECIPAZIONE
RIQUALIFICAZIONE IN CESSIONE D'AZIENDA - LEGITTIMITÀ - SUSSISTE.**

Massima:

L'Amministrazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, è legittimata a riqualificare un'operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione in una cessione di ramo d'azienda. Il collegamento funzionale tra i negozi giustifica la valutazione unitaria della fattispecie — anche in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva — identificabile attraverso l'effetto giuridico finale che i singoli atti contribuiscono a produrre. A tale riguardo non è rilevante la disciplina dettata dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ufficio non ha posto in essere alcuna attività accertativa limitandosi a ricostruire il reale contenuto degli atti portati alla registrazione ai sensi dell'art. 20.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Dati OMI

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 96 del 16 maggio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

REGISTRO RIDETERMINAZIONE VALORI DI CESSIONE – Dati OMI – Presunzione semplice – Sussiste.

Massima:

I dati OMI, in base ai quali vengono rideterminati i prezzi di cessione degli immobili, hanno valore di presunzione semplice, con la conseguenza che lo scostamento del prezzo di vendita dal valore normale può essere giustificato dal contribuente mediante dati contingenti, quali lo stato di manutenzione e di occupazione comprese nella stessa zona.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



[Torna all'indice](#)

Rideterminazione valore, OMI

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 144 del 24 maggio 2012

Presidente: Golia, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

**REGISTRO – RIDETERMINAZIONE VALORE – OMI – PRESUNZIONE SEMPLICE
SUSSISTE.**

Massima:

I valori medi di mercato dell'OMI costituiscono una presunzione semplice fondata su quotazioni di riferimento che se non suffragata da ulteriori e necessari elementi probatori può essere superata dal contribuente mediante la produzione di reali.

Riferimenti normativi: l. 88/2009, art. 24.



[Torna all'indice](#)

Alternatività Iva - Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 30 del 14 febbraio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – ALTERNATIVITÀ IVA/REGISTRO – Decreti esecutivi – Imposta proporzionale – Duplicazione Sussiste.

Massima:

Sia in rapporto al debitore principale che al fideiussore, in forza del principio di alternatività, non si applica il registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell'Iva ovvero costituisce essa stessa Iva. La registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad Iva gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40.



Torna all'indice

Aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 43 del 16 febbraio 2012

Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

REGISTRO – COLLEGAMENTO NEGOZIALE – FRA ATTI FACENTI PARTE DI UNA COMPLESSA OPERAZIONE UNITARIA – Operazione di aumento di capitale mediante conferimento di un ramo d'azienda con il connesso trasferimento della partecipazione rappresentativa dell'azienda conferitaria – Natura ed effetti equivalenti a cessione di azienda – Tassazione del negozio in base alla causa reale e ai concreti interessi perseguiti dalle parti – Applicabilità.

Massima:

In coerenza con la clausola generale di buona fede, che preclude l'abuso del diritto diretto al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, l'art. 20 della Legge di Registro (d.P.R. 131/1986) impone, ai fini della qualificazione giuridica del negozio tassato, di fare riferimento alla causa reale ed alla concreta regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, anche se effettuata attraverso una pluralità di pattuizioni non contestuali. L'operazione di aumento di capitale deliberato mediante conferimento di un ramo d'azienda con il connesso trasferimento della partecipazione rappresentativa dell'azienda conferitaria ha natura ed effetti equivalenti ad un trasferimento d'azienda. Sull'intera operazione, pertanto, è applicabile l'imposta proporzionale di trasferimento e non la tassa fissa prevista per i conferimenti d'azienda.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 4 e 20.



Concessione di garanzie personali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 40 del 20 febbraio 2012

Presidente: Napodano, Relatore: Perrucci

Intitolazione:

**REGISTRO – CONCESSIONE DI GARANZIE PERSONALI – REGISTRAZIONE
OBBLIGATORIA IN TERMINE FISSO.**

Massima:

Gli atti costituenti garanzie personali a favore di terzi sono assoggettabili all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, e pertanto sono soggetti a registrazione obbligatoria in termine fisso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 6 Tariffa allegata parte I.



Riqualificazione in cessione d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 31 del 22 febbraio 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

CONFERIMENTO D'AZIENDA - CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Riqualificazione in cessione d'azienda – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il conferimento d'azienda e la cessione della partecipazione, essendo atti collegati funzionalmente al fine di produrre un unico effetto giuridico finale – la cessione del ramo d'azienda – vanno considerati, in base all'art. 20 del d.P.R. 131/1986, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva. A tale riguardo non è rilevante la disciplina dettata dall'art. 176 del TUIR in quanto il sistema delle imposte dirette è del tutto diverso da quello delle imposte indirette, senza che tale diversità delle imposizioni significhi contraddittorietà dell'ordinamento tributario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Valutazione ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 33 del 22 febbraio 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

VALUTAZIONE RAMO D'AZIENDA – METODO REDDITUALE – LEGITTIMO ONERE DELLA PROVA CONTRARIA A CARICO DEL CONTRIBUENTE – SUSSISTE.

Massima:

Nella valutazione d'azienda il valore da prendere in considerazione per la determinazione dell'avviamento e quindi della base imponibile per l'imposta di registro è il valore di mercato o "in comune commercio"; la determinazione di detto valore costituisce un giudizio di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice; il ricorso al criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre anni è legittimo, in assenza di studi di settore, ed è onere del contribuente fornire prova contraria. È dunque legittimo l'avviso di liquidazione fondato sul predetto criterio di determinazione del valore dell'avviamento se il ricorrente si limita a contestare la rettifica con cesure generiche e non fornisce spiegazioni su come è stato determinato il valore dell'avviamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Atti tra soggetti terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 61 del 29 marzo 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – COLLEGAMENTO
NEGOZIALE – Atti tra soggetti terzi – Scelte economiche – Elusione – Non sussiste.**

Massima:

È assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che, in mancanza di una specifica norma di legge, come quella dell'abuso di diritto, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell'imposta di registro, che è un'imposta derivante da atto a distinta ed autonoma imposizione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 176; d.P.R. 131/1986, art. 20; Costituzione, artt. 23 e 41.



[Torna all'indice](#)

Conferimento d'azienda e cessione partecipazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 102 del 15 maggio 2012

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

**REGISTRO - CONFERIMENTO D'AZIENDA E CESSIONE PARTECIPAZIONE
RIQUALIFICAZIONE IN CESSIONE D'AZIENDA - LEGITTIMITÀ - SUSSISTE.**

Massima:

L'Amministrazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, è legittimata a riqualificare un'operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione in una cessione di ramo d'azienda. Il collegamento funzionale tra i negozi giustifica la valutazione unitaria della fattispecie — anche in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva — identificabile attraverso l'effetto giuridico finale che i singoli atti contribuiscono a produrre. A tale riguardo non è rilevante la disciplina dettata dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ufficio non ha posto in essere alcuna attività accertativa limitandosi a ricostruire il reale contenuto degli atti portati alla registrazione ai sensi dell'art. 20.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Trasferimento immobile a seguito di sentenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 149 del 21 maggio 2012

Presidente e Relatore: Bichi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – TRASFERIMENTO IMMOBILE A SEGUITO DI SENTENZA
Possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale per acquisto della “prima casa”
Sussiste.

Massima:

L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà immobiliare sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi del codice civile. In tal caso la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell’art. 1 della l. 168/1982, deve essere resa al momento della registrazione dell’atto presso l’Amministrazione Finanziaria.

Riferimenti normativi: l. 168/1982, art. 1.



[Torna all’indice](#)

Listino dei prezzi OMI

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Caristi

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – DETERMINAZIONE VALORE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – Valore dell'immobile – Listino prezzi OMI.

Massima:

Il semplice riferimento al listino dei prezzi OMI, in mancanza di un pur minimo accertamento da parte dell'ufficio sulle condizioni reali dell'immobile, non può costituire la prova del maggiore valore attribuito allo stesso rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Il valore di un immobile può essere concretamente determinato solo se vengono valutate le caratteristiche e le condizioni dell'immobile stesso. Concorrono alla valutazione, più specificatamente, i dati essenziali relativi d'anno di costruzione, alla solidità della struttura, alla volumetria, alla coesistenza di altri analoghi fabbricati nella zona, alla destinazione dello immobile e ad altri elementi oggettivi suscettibili di essere, appunto, singolarmente valutati. La disposizione di cui all'art. 51 comma 3 del d.P.R. n. 131/1986 enuncia criteri di valutazione ben definiti che obbligano l'Ufficio, ai fini della eventuale rettifica del valore dichiarato, ad effettuare un controllo esteso ed approfondito sull'immobile in questione e sugli altri immobili simili esistenti nella zona per acquisire ogni elemento che possa essere opportunamente valutato anche sul piano comparativo. Non appare giustificata la determinazione di elevare il valore dell'immobile senza basarsi sugli elementi oggettivi, specifici, strutturali, peculiari dell'immobile stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3.



Torna all'indice

Agevolazioni fiscali

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 37 del 29 febbraio 2012

Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

Intitolazione:

REGISTRO – AGEVOLAZIONI FISCALI – INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEGRADATO – REQUISITI – Differenza con le agevolazioni “prima casa” – Onere di richiederle nell’atto di compravendita – Non sussiste – Immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata approvato dal Comune interessato – Sufficiente.

Massima:

La ratio della norma contenuta nell’art. 5 della l. n. 168/1982 è quella di agevolare fiscalmente il trasferimento della proprietà di beni immobili degradati a soggetti che si impegnino al loro recupero e ne abbiano la capacità economica. I soli requisiti per l’anzidetta agevolazione sono, sotto il profilo soggettivo, che l’acquirente rientri fra i soggetti che attuano il recupero e, sotto il profilo oggettivo, che l’immobile risulti inserito in un piano di recupero del patrimonio edilizio approvato dal Comune interessato. Pertanto, a differenza di quanto previsto per le agevolazioni c.d. “prima casa”, non appare giuridicamente rilevante la mancanza nell’atto notarile di una espressa richiesta di parte del trattamento tributario agevolato. Di conseguenza, la pretesa erariale di decadenza dall’agevolazione sul rilievo della mancanza dell’anzidetta richiesta di parte, è illegittima.

Riferimenti normativi: l. 168/1982, art. 5; d.P.R. 131/1986, artt. 42, 55 e 76.



Torna all’indice

Enunciazione di atti non registrati

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 34 del 27 marzo 2012

Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Intitolazione:

REGISTRO – ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI – RINUNCIA A FINANZIAMENTO SOCI.

Massima:

Condizione di imponibilità ai fini dell'art 22 del d.P.R. 131/1986 è che i due atti siano posti in essere dalle stesse parti. Va perciò assoggettata a imposta di registro l'enunciazione di un contratto di finanziamento, effettuata nella delibera di ricostituzione del capitale sociale mediante rinuncia da parte di un socio a un credito vantato nei confronti della società. A tal fine non rileva che il credito in questione sia originato da un finanziamento contratto dalla società con ex soci e acquisito dall'attuale socio al momento dell'acquisto della partecipazione nella società. Non può in tal caso invocarsi la non imponibilità dell'atto enunciato in ragione della diversità delle parti rispetto a quelle dell'atto enunciante, e ciò perché al momento dell'enunciazione del finanziamento soci, il titolare del finanziamento era il socio che vi ha in parte rinunciato. Poiché al momento dell'atto, il finanziamento enunciato era in testa all'attuale socio della società, ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art 22 del d.P.R. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22.



Preliminare di compravendita immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 56 del 11 aprile 2012

Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
Corrispettivo anche a titolo transattivo – Applicazione aliquota più elevata.

Massima:

Ai fini dell'imposta di Registro, un contratto preliminare di compravendita di beni immobili, avente anche finalità transattive, nel quale il corrispettivo sia stabilito anche a titolo transattivo e definitivo di vertenze successorie e personali tra i contraenti, è soggetto all'imposta con aliquota più elevata, ai sensi dell'art 23 del d.P.R. 131/1986, da applicarsi all'intero corrispettivo, se nell'atto non sia specificato l'importo soggetto all'obbligo di pagamento a titolo transattivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 23



Torna all'indice

Registrazione contratto di locazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 39 del 27 aprile 2012

Presidente: Bitonte, Relatore: Belotti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE – CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL CONTRATTO.

Massima:

Nel caso di registrazione di un contratto di locazione, nel quale si precisa che gli effetti si produrranno a far data dalla consegna dell'immobile (in particolare, entro non oltre 12 mesi dal rilascio dell'ultima autorizzazione amministrativa del comune, vigili del fuoco e Asl necessaria per procedere ai lavori), se non sono ancora intervenute le opere necessarie a predisporre l'immobile per renderlo atto alla sua utilizzazione, il contratto deve considerarsi sottoposto a condizione sospensiva. Ne consegue che l'imposta di registro non è dovuta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 27.



Rettifica valore

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 14 del 31 gennaio 2012

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Rettifica valore – Criterio comparativo – OMI Applicabile.

Massima:

Nel caso di avviso di rettifica del valore e di liquidazione del valore dichiarato in un atto di compravendita di un fabbricato, l'utilizzo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un criterio comparativo, fondato sulle risultanze sia dell'OMI che delle organizzazioni immobiliari, risulta essere congruo ai fini di una rideterminazione del valore dichiarato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51, comma 3.



[Torna all'indice](#)

Valore di compravendita

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 6 del 15 febbraio 2012

Presidente: Abate, Relatore: Amore

Intitolazione:

**AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – IMPOSTA REGISTRO – IMMOBILE
VALORE DI COMPRAVENDITA.**

Massima:

In tema di accertamento su beni immobili della base imponibile ai fini del tributo di registro, trova applicazione l'art. 51, comma 3 del d.P.R. 131/1986 per il quale l'Amministrazione Finanziaria quando procede all'accertamento deve rispettare i seguenti criteri:

- a) il criterio comparativo che consiste nel controllo del prezzo rispetto a quello derivante dal trasferimento o dalle perizie relative allo stesso bene ed a beni simili, avvenuti nel triennio precedente;
- b) il criterio della capitalizzazione che consiste nella quantificazione del reddito derivante dall'immobile;
- c) il criterio residuale che riguarda ogni altro elemento utile di valutazione per determinare il valore del bene oggetto dell'accertamento.

Non è ammissibile una rettifica pertanto basata esclusivamente sui valori di mercato espressi dall'Agenzia del Territorio con l'Osservatorio Immobiliare. Tali valori possono esprimere valori di massima ma non possono rappresentare da solo un valido supporto accertativo del valore di un bene.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



Torna all'indice

Valutazione OMI

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 34 del 20 marzo 2012

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

**ACQUISTO - TERRENO EDIFICABILE - Determinazione di maggior valore
Utilizzo valutazione OMI - Criterio residuale - Validità - Non sussiste.**

Massima:

Nella rideterminazione del valore di un terreno edificabile fondata sul criterio residuale di cui all'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, l'Ufficio non può porre a fondamento della propria rettifica i soli valori OMI, in quanto questi ultimi, come noto, esprimono valori di massima ma non possono rappresentare, da soli, un valido supporto accertativo del valore di un bene.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



[Torna all'indice](#)

Decreti ingiuntivi originati da fatture

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 53 del 3 maggio 2012

Presidente: Febraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – ART. 22 D.P.R. 131/1986 – DECRETI INGIUNTIVI
ORIGINATI DA FATTURE – APPLICABILITÀ DI DUE TASSE FISSE.**

Massima:

Ai decreti ingiuntivi originati da fatture sono applicabili due tasse fisse, una per il titolo esecutivo ed un'altra per l'enunciazione del negozio sottostante (contratto di mandato) quando l'atto enunciato, soggetto ad IVA, non sia stato registrato. L'applicazione delle due tasse fisse di registro appare legittima anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo derivi da preavviso di parcella.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22.



Edilizia residenziale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Guarneri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - REGISTRO - EDILIZIA RESIDENZIALE - AGEVOLAZIONI FISCALI - REVOCA - ACCERTAMENTO MAGGIORE IMPOSTA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.

Massima:

Nel giudizio avverso un avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate recupera la maggiore imposta di Registro dovuta a seguito della perdita delle agevolazioni fiscali concesse dall’art. 1, parte I, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, è priva di legittimazione passiva la società che non è stata parte nella compravendita dei terreni e non ha partecipato alla convenzione urbanistica di lottizzazione; deve pertanto essere annullato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, nonostante l’asserzione dell’Ufficio, peraltro non confermata dalle visure camerali, sulla sussistenza di un rapporto di controllo tra la suddetta società e quella che ha concretamente partecipato agli atti giuridici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 parte I Tariffa allegata.



Caparra confirmatoria

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 20 del 24 febbraio 2012

Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

REGISTRO – CONTRATTO PRELIMINARE – CAPARRA CONFIRMATORIA – STIPULA DEL DEFINITIVO – Imposta sul preliminare – Somme imputate all'imposta sul definitivo – Ammontare dell'imposta principale – Limite all'imposta sul preliminare.

Massima:

Nel caso di un contratto preliminare che preveda la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria e che sia seguito dalla stipula del contratto definitivo, la nota all'art. 10, parte I, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, stabilisce che l'imposta di Registro dovuta deve essere imputata all'imposta principale dovuta per il contratto definitivo, pertanto l'ammontare dell'imposta dovuta per la caparra confirmatoria non può eccedere l'ammontare delle somme dovute per l'imposta sul contratto definitivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 10 parte I Tariffa allegata.



[Torna all'indice](#)

Contratto preliminare

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 37 del 16 aprile 2012

Presidente: Guarneri, Relatore: Picasso

Intitolazione:

REGISTRO – CONTRATTO PRELIMINARE – PROMISSARIO ACQUIRENTE.

Massima:

Nell'accertamento ai fini dell'imposta di Registro per l'omessa registrazione di un contratto preliminare di compravendita d'immobili, a nulla rileva che nelle clausole contrattuali il promissario acquirente, privo di procura, presenti l'offerta a nome di una terza società e si riservi di stipulare il definitivo a favore di quest'ultima, egli infatti rimane l'unico contraente e sarà soggetto a tutti gli obblighi fiscali derivanti dal suddetto contratto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 1, 6, 9, 10 Tariffa.



[Torna all'indice](#)

Valore avviamento

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 105 del 4 giugno 2012

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

REGISTRO - VALORE AVVIAMENTO AZIENDA - MODALITÀ DI CALCOLO AUTOMATICA – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

È illegittima l'applicazione automatica delle modalità di calcolo previste dall'art. 2 comma 4 del d.P.R. 460/1996 ai fini dell'individuazione del valore dell'avviamento dell'azienda. Ai fini della determinazione del valore, è necessario ponderare una serie di elementi quali l'organizzazione aziendale, la formazione del personale, l'esperienza imprenditoriale. La mera esistenza di perdite non è elemento decisivo senza alcuna ulteriore valutazione: può costituire elemento decisivo, se valutato alla luce delle ulteriori circostanze suffragate da elementi certi ed univoci.

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2; d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Torna all'indice

Rimborso maggiore imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2012

Presidente: Piglionica, Relatore: Antonioli

Intitolazione:

REGISTRO – RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA – TARDIVITÀ DELL'ISTANZA DI RIMBORSO RISPETTO AL DETTATO NORMATIVO – Successiva emanazione di circolare interpretativa – Diritto al rimborso – Non sussiste.

Massima:

L'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986 prevede che il rimborso dell'imposta di registro, oltre a sanzioni ed accessori, "deve essere richiesto, a pena di decadenza, ...entro 3 anni dal giorno del pagamento...". L'emanazione di una circolare interpretativa non può essere ritenuta suscettibile di avere rimesso in termini il contribuente mediante la riapertura del termine triennale previsto dall'art. 77 succitato. La circolare non integra un atto munito di effetti di tipo costitutivo, restando questo governato dalle norme di rango legislativo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 77.



Cessione di ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 16 del 30 gennaio 2012

Presidente: Marletta, Relatore: Crespi

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO – Capitalizzazione del reddito – Fattori soggettivi e oggettivi di valutazione – Valutazione complessiva dei fattori gestionali, amministrativi e di mercato.

Massima:

L'avviamento commerciale, identificando la capacità dell'azienda e la sua attitudine prospettiva a conseguire redditi e ottenere utili, si considera una “qualità” dell'azienda, sulla quale incidono numerosi fattori, oggettivi e soggettivi, dalla clientela all'organizzazione aziendale, dall'ubicazione all'abilità gestoria dell'imprenditore, dalle relazioni con i fornitori alla qualità del prodotto in relazione ai mutamenti del mercato.

La valutazione dell'avviamento secondo il ricorrente sistema della capitalizzazione del reddito economico, che si assume avallato dal d.P.R. n. 460/1996, effettuata in base ai criteri previsti dalla circolare n. 10/93/13876 del 5 aprile 1993, appare rigido e inadeguato ad essere applicato in via generale per rappresentare la effettiva realtà aziendale.

La determinazione del valore di avviamento, pertanto, va effettuata volta per volta considerando tutti i molteplici fattori oggettivi e soggettivi incidenti sulla “qualità” dell'azienda e la sua capacità prospettica di conseguire profitti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4; d.P.R. 460/1996.



Accertamento valore terreno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 14 del 6 febbraio 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Natola

Intitolazione:

REGISTRO - ACCERTAMENTO VALORE TERRENO - IMPIEGO DI CRITERI REALI E CONCRETI - Doverosità - Sussiste - Impiego di criteri generici - Inutilizzabilità Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di accertamento del valore di un terreno ai fini dell'imposta di Registro, l'ufficio deve fare riferimento alla realtà della situazione di fatto come emerge dai connotati e delle caratteristiche proprie del suddetto terreno, con riferimento alla posizione, alle modalità di accesso, all'esistenza di servitù e alla lontananza dalle utenze di acqua, fognature, gas ed elettricità non potendo, al contrario, applicare criteri generici e privi di riscontri oggettivi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Torna all'indice

Cessione terreno con fabbricato in costruzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 17 del 6 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE DI TERRENO – FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE
Accertamento del valore venale – Costi per il fabbricato a carico dell'acquirente
Irrelevanza.

Massima:

Nel caso di cessione di un terreno con sovrastante fabbricato ad uso residenziale in corso di costruzione, qualora l'ufficio proceda ad accertare il valore del terreno ceduto ai fini dell'imposta di registro ai sensi degli articoli 51 e 52, d.P.R. 131/1986 e quindi con riferimento al valore venale dell'immobile, è irrilevante ai fini dell'imposta di registro la circostanza per cui il costo della costruzione del manufatto insistente sul terreno sia stato sostenuto dall'acquirente.

Riferimenti normativi: d.P.R., 131/1986, artt. 51 e 52.



Torna all'indice

Accordo transattivo in sede di conciliazione giudiziale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 23 del 10 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Franciosi

Intitolazione:

DIRITTI DI LEGITTIMA – REINTEGRAZIONE – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – Non costituisce atto pubblico o scrittura privata – Obblighi di pagamento – Registro Imposta fissa – Non compete.

Massima:

L'accordo transattivo, nell'ambito di una conciliazione giudiziale, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro per ottenere la rinuncia alla controversia promossa per il riconoscimento della quota di legittima non è disciplinata dall'art. 43 del d.lgs. 346/1990 in quanto non risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata ma dal d.P.R. 131/1986. È legittima la liquidazione dell'imposta di Registro ai sensi degli artt. 29, 37 ed 8 della Tariffa - parte prima - di tale d.P.R..

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 43; d.P.R. 131/1986, artt. 29, 37 e 8 della Tariffa.



Registrazione dell'atto di donazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 23 del 28 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Punzo

Intitolazione:

**DONAZIONE – VALORE DEI BENI DONATI NON ECCELENTE LA FRANCHIGIA DI LEGGE – Imposta di registro in misura fissa – Mancanza del presupposto impositivo
Registrazione gratuita – Applicabilità.**

Massima:

In materia di tasse sulle donazioni, il rinvio operato dall'art. 55 comma 1, del TUS alle disposizioni del T.U. dell'imposta di registro, per il quale l'ammontare dell'imposta principale non può in nessun caso essere inferiore alla misura fissa, deve intendersi riferito esclusivamente alla procedura di registrazione e non anche al relativo regime giuridico, che per l'imposta sulle donazioni resta individuato dall'art. 59 del d.lgs. n. 346/1990. Pertanto, qualora il valore dei beni donati non acceda la franchigia di legge, la registrazione dell'atto di donazione va effettuata gratuitamente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 55, 57 e 59; T.U. 131/1986, art. 41.



Registrazione a debito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 24 del 8 marzo 2012

Presidente e Relatore: D'Addea

Intitolazione:

**REGISTRAZIONE A DEBITO – SENTENZE DI CONDANNA – RISARCIMENTO DANNI
PER FATTI COSTITUENTI REATO – SOLIDARIETÀ – ESCLUSIONE.**

Massima:

La registrazione a debito, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986 riguarda le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Sul punto, la Suprema Corte pacificamente afferma che l'ipotesi comprende tutti i fatti che possono astrattamente costituire reato, non richiedendosi che la pronuncia del risarcimento sia effettuata con la sentenza penale, ben potendo anche il giudice civile valutare se, nella specie, gli stessi possano configurare reati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 59.



Antieconomicità operazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 53 del 15 marzo 2012

Presidente e Relatore: Martorelli

Intitolazione:

ACQUISTO DI TERRENO EDIFICABILE – CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ PARTICOLARI – Prezzo di vendita inferiore al valore normale – Contestazione di antieconomicità dell’operazione – Illegittima.

Massima:

Incombe sull’Ufficio l’onere di dimostrare l’inadeguatezza del valore del bene ceduto indicato nell’atto di acquisto, rispetto al valore normale/venale del bene medesimo. Inoltre, è legittimo lo scostamento rispetto al valore normale e non può essere eccepita l’antieconomicità dell’operazione, se il minor prezzo di cessione è giustificato da caratteristiche del bene che lo svalutavano notevolmente (non facile utilizzabilità a scopo edificatorio, necessità di costruire infrastrutture particolari e idonee a far limitare le aree edificabili, ubicazione in zona isolata e priva di opere di urbanizzazione).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 9 comma 3.



Torna all’indice

Prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 38 del 11 aprile 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

REGISTRO – PRIMA CASA – RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE A CAUSA DI FALSA dichiarazione della presenza di requisito – Avviso di liquidazione – Termine triennale – Decorrenza – Dalla registrazione.

Massima:

L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria, a carico di un compratore di immobile ad uso abitativo, il quale abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del trattamento agevolato di cui all’art. 1, comma 6, l. 168/1982, è soggetto a termine triennale di decadenza, decorrente dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per falsa dichiarazione nel contratto dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 76, comma 2, e art. 1, tariffa parte prima.



Tassazione decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 48 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

REGISTRO - DECRETO INGIUNTIVO - Transazione relativa ad importi assoggettati ad IVA - Alternatività tra IVA e Registro - Sussiste - Tassazione in misura fissa - Si applica.

Massima:

La tassazione ai fini dell'imposta di Registro di un decreto ingiuntivo non può prescindere dalla natura del titolo ivi enunciato. Pertanto qualora il titolo enunciato sia costituito da una transazione non novativa, che definisca in misura forfettaria l'ammontare dovuto dalla società debitrice riguardante e direttamente riconducibile ad importi già fatturati ed assoggettati ad IVA, il decreto ingiuntivo si considera originato da fattura, (come peraltro precisato dalla circolare 34/E del 30 marzo 2001), e sconta l'imposta fissa di Registro in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. 131/1986, oltre ad una ulteriore tassa fissa per l'enunciazione del negozio sottostante, quando lo stesso, soggetto ad IVA, non sia stato registrato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40.



Metodo dell'attualizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 26 del 2 maggio 2012

Presidente: Paganini, Relatore: Cordola

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Cessione ramo d'azienda – determinazione Valore di avviamento – Attualizzazione reddito medio Presunzione semplice – Scritture contabili – Dati effettivi – Prevalgono.

Massima:

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, la rettifica dell'Ufficio ai fini dell'imposta di Registro del valore di avviamento dichiarato in atto condotta utilizzando il metodo dell'attualizzazione del reddito medio fondato su parametri soggettivi che costituiscono presunzioni semplici, è da considerarsi ricostruzione astratta e non idonea a disattendere i dati effettivi desumibili dalle scritture contabili, che rilevano l'effettiva consistenza del ramo aziendale ceduto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; d.P.R. 490/1996, art. 2.



Rideterminazione area edificabile oggetto di compravendita

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 54 del 10 maggio 2012

Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – RIDETERMINAZIONE VALORE AREA – LISTINO IMMOBILIARE CAMERA DI COMMERCIO – Relazione di stima – Presunzioni semplici – Compravendita immobili.

Massima:

Il valore normale desumibile dalle banche dati assume unicamente il valore di elemento indiziario di evasione, il quale necessita, per poter essere validamente sostenuto in giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva. L'atto di accertamento, quindi, non può limitarsi a rettificare il valore al metro quadro utilizzando il valore medio riportato dal listino immobiliare della camera di Commercio della provincia, senza fornire ulteriori elementi.

Riferimenti normativi: l. 88/2009, art. 24 commi 4 lett. f), e 5.



Registrazione decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 80 del 11 maggio 2012

Presidente: Luglio, Relatore: Cordola

Intitolazione:

DECRETO INGIUNTIVO – POLIZZA FIDEIUSSORIA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – Imposta di registro – Misura fissa – Rapporto di collegamento tra obbligazione di garanzia e prestazione principale.

Massima:

Il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto sulla base di atto fideiussorio, sottoposto ad IVA, è assoggettato ad imposta di Registro in misura fissa e non in misura proporzionale in forza del rapporto di collegamento necessario intercorrente tra obbligazione di garanzia e prestazione principale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37.



Garanzia fidejussoria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 58 del 21 maggio 2012

Presidente: Franciosi, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ALTERNATIVITÀ IVA/REGISTRO – GARANZIA FIDEJUSSORIA – IVA A RIMBORSO
Fideiussione – Escussione – Surroga – Credito ingiunto – Natura – Iva – Decreto
ingiuntivo – Imposta di Registro – Misura fissa.

Massima:

Atteso che in forza della fidejussione prestata per il rimborso iva il garante si surroga ex art. 1203 c.c. nei diritti e nelle azioni dell’Agenzia delle Entrate, l’ingiunzione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate per escutere la fidejussione ha identica natura di quella emessa dal garante nei confronti del debitore principale per ottenere la restituzione delle somme da lui corrisposte all’Agenzia delle Entrate. Poiché il credito ingiunto è costituito dall’IVA, il decreto è soggetto ad IVA. In virtù del combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. 131/1986 e 8 comma 1 lett. b) della tariffa parte prima, della nota II di detto art. 8 nonché del principio di alternatività delle imposte previsto dall’art. 40 del d.P.R. 131/1986, l’imposta di Registro è dovuta in misura fissa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 37, 40 e 8 comma 1 lett. b) Tariffa Parte I.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 68 del 18 maggio 2012

Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE RAMO D'AZIENDA – AVVIAMENTO
Determinazione del valore – Criterio dell'utile di bilancio.

Massima:

La determinazione dell'avviamento non può esaurirsi nella mera applicazione di formule matematiche rigide ed incuranti della specifica realtà aziendale contingente, necessitando per contro di un iter logico contabile che tenga conto dei connotati basilari e concreti della realtà aziendale. A tal fine il parametro più equo da utilizzare è rappresentato dall'utile di bilancio, e non dal volume d'affari.



Valore della cessione e plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 64 del 6 giugno 2012

Presidente e Relatore: Lucchina

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE CESSIONE – VALORE DELLA PLUSVALENZA
ONERE DELLA PROVA.**

Massima:

La determinazione definitiva del valore di cessione ai fini dell'imposta di registro assume vincolo per l'Ufficio che non può discortarsene e quindi deve essere posta a fondamento della determinazione del valore della plusvalenza. Spetta quindi al contribuente l'onere della prova per superare la presunzione stessa.



Cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 67 del 26 giugno 2012

Presidente: Franciosi, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**CESSIONE RAMO D'AZIENDA – PASSIVITÀ – DEBITO VERSO LA CONTROLLANTE
BASE IMPONIBILE – ESCLUSIONE.**

Massima:

Con riferimento all'art. 51 del d.P.R. 131/1986, non rientra nel concetto generale di “investimento aziendale” e non costituisce debito di natura finanziaria in ordine al quale viene sostenuto l'avvenuto accollo ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.P.R. 131/86, un debito che risulta dalle scritture contabili obbligatorie e dalla situazione patrimoniale del ramo di azienda ceduto sulla base della unica eccezione che si tratti di debito contratto verso società del gruppo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 43 comma 2.



Cessione di ramo di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 104 del 27 giugno 2012

Presidente: Simone, Relatore: Fucci

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA – VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO – CRITERI – Formula matematica di calcolo – Insufficienza Calcolo della proiezione di redditività per 14 anni – Eccessività – Determinazione della potenziale redditività per 4 anni – Adeguatezza.

Massima:

Nella determinazione del valore di avviamento non è sufficiente utilizzare una formula matematica di carattere aleatorio, essendo fondata su presunzioni prive delle necessarie caratteristiche previste dall'art. 2729 del c.c.. È eccessivo, inoltre, considerare a tal fine le condizioni reddituali dell'azienda per un lungo periodo di tempo, pari a 14 anni, poiché si tratta di una previsione che non tiene conto dei mutamenti delle condizioni di mercato. Appare adeguata, invece, una attualizzazione del valore di avviamento applicata ad un orizzonte temporale medio di 4 anni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4; d.P.R. 460/1996; c.c., art. 2729.



Acquisto immobile in sede d'asta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 72 del 28 giugno 2012

Presidente: Izzi, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

ACQUISTO IMMOBILE IN SEDE D'ASTA – REGISTRO – ALIQUOTA AGEVOLATA
Omessa richiesta in sede di rogito – Richiesta in sede d'asta – Sufficienza.

Massima:

La dichiarazione, manifestata in sede d'asta di voler trasferire l'immobile acquistato entro tre anni per usufruire dell'aliquota agevolata dell'1%, ma non trasferita nel decreto di trasferimento immobiliare oggetto però di successivo provvedimento di integrazione del Giudice di esecuzione, soddisfa la formalità richiesta dall'art. 1 comma 1 quinto periodo della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 che condiziona l'agevolazione alla dichiarazione da rendersi in sede d'atto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 comma 1 per. 5, Tariffa Parte I.



SUCCESSIONI E DONAZIONI



Franchigia

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 35 del 13 febbraio 2012

Presidente: Gilardi, Relatore: Cappellozza

Intitolazione:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI – FRANCHIGIA – HANDICAP GRAVE – Distinzione leggi 18/1980 e 104/1992 – Irrilevante.

Massima:

In tema di imposta di successione ai fini dell'individuazione delle categorie di persone cui spetta la franchigia di 1.500.000,00 prevista dall'art. 49bis comma 2 del d.l. 262/2006 è irrilevante la distinzione tra invalidità civile e handicap grave prevista dalle leggi 18/1980 e 104/1992. Da un lato, infatti, essa ha rilevanza unicamente previdenziale; dall'altro, fa riferimento a un lessico oramai desueto. Conseguentemente, non potendosi limitare la franchigia alle sole situazioni rientranti tra le fattispecie di cui alla l. 104/1992 è necessario e sufficiente fare riferimento alle certificazioni rilasciate dalle Commissioni Sanitarie a ciò preposte.

Riferimenti normativi: l. 104/1992; l. 18/1980; d.l. 262/2006, art. 2 comma 49.



Torna all'indice

Donazione di titoli di Stato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 126 del 24 aprile 2012

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ATTO DI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO – IMPOSTA PROPORZIONALE Applicabilità.

Massima:

All'atto di donazione, avente ad oggetto titoli di stato (nella fattispecie Titoli CTZ), non può trovare applicazione l'imposta in misura fissa di € 168,00, bensì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 1, lett. b) e 12, lett. h) e i) del d.lgs. n. 346/1990, deve essere applicata l'imposta di donazione in misura proporzionale; nel caso in cui la donazione intervenga tra parenti in linea retta di primo grado, l'imposta trova applicazione sull'ammontare eccedente la franchigia di € 1.000.000,00, nella misura del quattro per cento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 12 e 59; d.l. 262/2006.



Successione ereditaria

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 28 del 21 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Dessì

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – DEBITO ERARIALE DEL DE CUIUS – SUCCESSIONE EREDITARIA CON BENEFICIO DI INVENTARIO.

Massima:

L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario e la cui procedura sia ancora in corso, non può essere destinatario di una cartella di pagamento relativa alla pretesa erariale avanzata nei confronti del de cuius. Infatti, ai fini della quantificazione del debito tributario deve preliminarmente essere completata la procedura di formazione dell'inventario, posto che in caso contrario l'erede potrebbe essere tenuto a rispondere oltre quanto da lui ricevuto.



[Torna all'indice](#)

Accettazione con beneficio d'inventario

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 54 del 24 aprile 2012

Presidente: Fazio, Relatore: Zambelli

Intitolazione:

IMPOSTA DI SUCCESSIONE – SUCCESSIONE EREDITARIA – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO.

Massima:

Chi accetta l'eredità con beneficio dell'inventario è tenuto al pagamento dell'imposta di successione nei limiti del patrimonio ereditato.



[Torna all'indice](#)

Determinazione franchigia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 21 del 30 gennaio 2012

Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

IMPOSTA SUCCESSIONI – APPLICAZIONE DEL “COACERVO” PER DETERMINAZIONE FRANCHIGIA – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Ai fini del calcolo della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione, si deve continuare a tener conto del cosiddetto “coacervo”, in particolare occorre tener conto ai soli fini della determinazione della franchigia di tutte le donazioni pregresse, alle quali non sia stata applicata l'imposta sulle donazioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 8.



TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE



Servizi radiomobili di comunicazione, rimborso

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2012

Presidente: Febraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SU SERVIZI RADIOMOBILI DI COMUNICAZIONE – Liberalizzazione del servizio – Abolizione tassa sull’utente finale – Comune – Rimborso – Sussiste.

Massima:

In seguito alla liberalizzazione del servizio pubblico terrestre di comunicazione introdotto dal d.lgs. 259/2003, l’utente finale non è più assoggettato alla tassa sulla concessione governativa. Risulta, così, dovuto il rimborso anche nella fattispecie in cui l’istante sia un Comune, ente pubblico qualificato dall’art. 114 Cost. come “soggetto costitutivo della Repubblica”.

Riferimenti normativi: d.lgs. 259/2003.



Soggetti esenti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 64 del 2 aprile 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

**TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA – SERVIZIO RADIOMOBILE TERRESTRE
SOGGETTI ESENTI – COMUNI – DEBENZA DELLA TASSA – SUSSISTE.**

Massima:

I comuni non rientrano nel novero dei soggetti esenti dalla tassa di concessione governativa per il servizio radiomobile terrestre ex art. 13-bis d.P.R. n. 641/1972.



[Torna all'indice](#)

Soggettività passiva dei Comuni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 45 del 9 marzo 2012

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

ABBONAMENTI DI TELEFONIA MOBILE – Comuni – Soggettività passiva – Sussiste.

Massima:

Ai fini della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile un Comune non può essere equiparato alle Amministrazioni statali non soggette al pagamento della tassa ed è pertanto soggetto passivo di quest'ultima. Infatti, lo Stato non è soggetto al pagamento della tassa perchè è titolare del potere di cui risulta esplicazione l'emissione dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione oggetto della tassa stessa. Tale principio, che vale per tutte le articolazioni dello Stato - amministrazione, e dunque per le "Amministrazioni statali", non vale invece per gli enti locali che, a prescindere dal rilievo pubblicistico, non fanno parte dell'articolazione amministrativa dello Stato e non possono essere reputati in alcun modo titolari di quei poteri (a conferma della decisione il Collegio richiama l'architettura istituzionale della Repubblica disegnata dall'art. 114 della Costituzione e nega che l'equiparazione ai fini IRES di cui all'art. 74 TUIR possa valere anche ai fini della tassa di concessione governativa).

La fonte dell'obbligo normativo del pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile è il complesso normativo formato dagli artt. 1 del d.P.R. 641/1972 e 21 della tariffa allo stesso allegata che indica gli atti sui quali la tassa è dovuta.

Poiché, il contenuto dell'abrogato art. 318 del d.P.R. 156/1973, a cui il suddetto articolo 21 faceva riferimento, è stato sostanzialmente trasfuso nell'art. 160 del d.lgs 259/2003, deve stabilirsi ai fini della sussistenza della tassa in esame l'irrilevanza del mutato quadro legislativo in materia di telecomunicazioni conseguente al passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio, la quale, pertanto, continua ad essere dovuta (come peraltro implicitamente affermato dal legislatore che con la legge finanziaria per il 2008 ha modificato l'art. 21 della tariffa, estendendo ai non udenti l'agevolazione in origine prevista in favore degli invalidi e dei non vedenti).

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art. 1; Tariffa, art. 21; d.lgs. 259/2003, art. 160.



Torna all'indice

Utenze business

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 53 del 24 aprile 2012

Presidente: Fazio, Relatore: Zambelli

Intitolazione:

TASSAZIONE UTENZE BUSINESS – Liberalizzazione del servizio – Illegittimità.

Massima:

La tassa di concessione governativa trovava fondamento su un rapporto concessionario di tipo pubblicistico. La sopravvenuta liberalizzazione del servizio pubblico terrestre di comunicazione, ha però segnato il passaggio dalla concessione della licenza da parte della Pubblica Amministrazione, al contratto, che presuppone una posizione di parità tra le parti. Ne consegue la illegittimità della tassa in questione.

Riferimenti normativi : d.P.R. 641/1972, art. 21; d.lgs. 259/2003.



Torna all'indice

Tassa di concessione governativa

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 21 del 7 maggio 2012

Presidente: Curtò, Relatore: Surano

Intitolazione:

**TELEFONIA MOBILE – TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA – LICENZA – Regime
concessorio – Soppressione – Liberalizzazione del servizio – Abbonamento
Presupposto impositivo – Non sussiste.**

Massima:

Il d.lgs. 259/2003 (“Codice delle telecomunicazioni”) ha recepito il principio comunitario della liberalizzazione delle telecomunicazioni e, con l'art. 218, ha abrogato l'art. 318 d.P.R. 156/1973, secondo cui “il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”, ossia la norma che giustificava l'applicazione della tassa di concessione governativa ai servizi di telefonia mobile. Con la liberalizzazione del servizio delle telecomunicazioni è stato espressamente abrogato l'obbligo di possedere la licenza rilasciata dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in quanto sostituita da apposita autorizzazione ed è stato implicitamente abrogato l'obbligo di corrispondere la tassa di concessione governativa sul radiotelefono.

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art. 21.



RISCOSSIONE



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4 del 13 gennaio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**NOTIFICAZIONE A MEZZO SERVIZIO POSTALE – SOGGETTI LEGITTIMATI
Concessionario riscossione – Legittimato tramite terzi delegati – Sussiste.**

Massima:

È legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale dal concessionario della riscossione, sia in proprio, sia avvalendosi di soggetti legittimati ad effettuarla. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalle disposizioni normative o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. L'intervenuta modifica dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, che ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore" deve essere interpretata nel senso che la notifica a mezzo posta può essere effettuata tanto dal concessionario alla riscossione quanto da altri soggetti da quest'ultimo abilitati, nelle forme previste dalla legge, nonché dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale previa convenzione

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.



Notifica atti pregressi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 22 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

**NOTIFICAZIONE – DIFETTO NOTIFICAZIONE ATTI PRESUPPOSTI – NULLITÀ
DEGLI ATTI SUCCESSIVI – SUSSISTE.**

Massima:

È illegittima la cartella di pagamento notificata al contribuente portante l'iscrizione a ruolo di atti impositivi irregolarmente notificati. La nullità della notifica degli atti prodromici rende illegittimi gli atti successivi ancorché correttamente notificati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60.



[Torna all'indice](#)

Notifica a mezzo postale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 17 del 23 gennaio 2012

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Notificazione a mezzo del servizio postale – Legittimità – Raggiungimento dello scopo.

Massima:

È legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale per raggiungimento dello scopo, dimostrato, nel caso di specie, dalla valida e tempestiva presentazione del ricorso e dal corretto esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



[Torna all'indice](#)

Notificazioni di avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 19 del 23 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA – AVVISO BONARIO – DEPOSITO PRESSO LA CASA COMUNALE – Successiva notifica oltre i termini della comunicazione informativa – Legittimità – Necessaria trasmissione avviso bonario – Importi dichiarati e non versati – Non sussiste.

Massima:

E' tempestiva la notificazione di una cartella esattoriale a mezzo posta, mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità temporanea del destinatario, se il deposito avviene prima dello spirare del termine decadenziale di cui all'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, nonostante che la comunicazione di avvenuto deposito sia notificata fuori termine al contribuente.

Nel caso in cui il recupero abbia ad oggetto importi dichiarati e non versati, l'Ufficio non è tenuto a trasmettere la preventiva comunicazione di irregolarità (c.d. "avviso bonario") di cui all'art. 6, l. n. 212/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26; L. 212/2000, art. 6.



Istanza di rateazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 36 del 24 gennaio 2012

Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

**ISTANZA DI RATEAZIONE – RIGETTO – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ
DISCREZIONALITÀ TECNICA – VIZI DEL DINIEGO.**

Massima:

È inammissibile il ricorso contro il rigetto dell'istanza di rateazione, trattandosi di un atto di pura discrezionalità tecnica dell'agente di riscossione, sicché la Commissione Tributaria deve limitarsi solo ad esaminare i vizi del diniego emesso.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 12 del 31 gennaio 2012

Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – NATURA DELL'ATTO – ESECUZIONE FORZATA
Applicazione del termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento
Sussiste.

Massima:

L'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario per la riscossione è atto dell'esecuzione forzata, e non atto cautelare, conseguentemente decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'atto di iscrizione di ipoteca deve necessariamente essere preceduto dall'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, dovendo altrimenti l'ipoteca ritenersi illegittima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.



Notifica cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 13 del 31 gennaio 2012

Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO POSTA – ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO – Inesistenza – Sussiste – Costituzione in giudizio del contribuente – Sanatoria – Non sussiste.

Massima:

L'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 dispone che la cartella di pagamento possa essere notificata a mezzo posta esclusivamente a mezzo dei soggetti a ciò abilitati, e non direttamente dal Concessionario della Riscossione; nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata direttamente dal Concessionario, dovrà concludersi per la sua inesistenza, vizio, quest'ultimo, che non può essere sanato dalla costituzione in giudizio del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Benefici prima casa, decadenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 16 del 2 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Maiga

Intitolazione:

**BENEFICI PRIMA CASA – DICHIARAZIONE MENDACE – ISCRIZIONE A RUOLO IN
PENDENZA DI GIUDIZIO – MISURA INTERA.**

Massima:

Qualora la decadenza dai benefici cd. prima casa, derivi da dichiarazione mendace resa dall'acquirente nel rogito, l'Ufficio può legittimamente iscrivere a ruolo, in pendenza di giudizio e a titolo provvisorio, l'intera maggiore imposta liquidata, e ciò in virtù della diversa disciplina di cui agli artt. 42 e 56 comma 1 del d.P.R. 131/1986 rispetto al regime normale ex art. 15. La decadenza dai benefici ha in questo caso natura diversa rispetto a quella derivante dall'accertamento di un maggior valore del bene.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 42 e 56 comma 1.



Fermo amministrativo ed invalidità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 22 del 2 febbraio 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

Intitolazione:

FERMO AMMINISTRATIVO – AUTOVETTURA – COMPROPRIETÀ CON SOGGETTO INVALIDO – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

È illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo di un autoveicolo del debitore che risulti in comproprietà con un soggetto dichiarato invalido, con necessità di assistenza continuativa, qualora risulti che detto autoveicolo è utilizzato per gli spostamenti del comproprietario invalido.

Riferimenti normativi: d.P.R. 702/1973, art. 86.



Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 47 del 8 febbraio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

PAGAMENTO – Avviso di accertamento – Variazione importo – Complementarietà.

Massima:

L'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 non solamente non ha espressamente abrogato le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, bensì le sue disposizioni non sono con esse confliggenti, poiché operano in un ambito diverso, seppure complementare. La prima regola il pagamento di quanto provvisoriamente dovuto a seguito della notifica dell'avviso di accertamento; la seconda determina la variazione dell'importo di cui sopra in base alle decisioni successivamente assunte dal giudice adito.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 68; d.P.R. 602/1973, art. 15, comma 1.



Compensi di riscossione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 41 del 9 febbraio 2012

Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Compensi di riscossione – Natura Legittimità.

Massima:

I compensi di riscossione portati dalla cartella di pagamento, applicati in base all'art. 2 d.l. 262/2006 per iscrizioni a ruolo degli anni 2004 - 2006, anteriori all'entrata in vigore di detta norma, sono pienamente legittimi, anche in assenza di attività di riscossione dell'agente. Essi non hanno natura sanzionatoria ed afflittiva, ma sono remunerazione del servizio demandato all'agente della riscossione e dallo stesso svolto. Non essendo né tributo né sanzione collegato al mancato o tardivo versamento, il compenso di riscossione non è soggetto al principio di irretroattività.

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006.



[Torna all'indice](#)

Ruoli straordinari

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 40, sentenza n. 46 del 13 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

RUOLI STRAORDINARI – CARTELLA DI PAGAMENTO – MOTIVAZIONE
Indicazione delle ragioni del “fondato pericolo per la riscossione” – Necessità
Sussiste – Omissione – Illegittimità – Consegue.

Massima:

L'emissione del “ruolo straordinario”, proprio perché deroga alla normale disciplina di riscossione delle imposte, e trova la sua ragion d'essere solo in presenza di una situazione di “fondato pericolo per la riscossione”, deve essere adeguatamente giustificata con una sufficiente motivazione, nella quale si dia conto del richiamato pericolo e delle ragioni su cui esso si fonda; tale motivazione deve necessariamente essere indicata nella cartella di pagamento, poiché questa costituisce l'unico atto attraverso cui il ruolo viene portato a conoscenza del contribuente, altrimenti dovrà dichiararsi l'illegittimità di quest'ultima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 11 e 15bis.



Notifica di iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 36 del 13 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Gilardi

Intitolazione:

RISCOSSIONE TRIBUTI – OMESSO PAGAMENTO – MISURE CAUTELARI – Iscrizione ipotecaria – Omesso invio comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria Nullità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, il ricorso avverso iscrizione ipotecaria è da ritenersi legittimo. L'iscrizione però deve essere considerata nulla in mancanza di notificazione al contribuente del provvedimento di iscrizione ipotecaria, risultando gravemente viziato il procedimento amministrativo dell'iscrizione medesima.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21; d.l. 223/2006, art. 35; d.P.R. 602/1973 art. 77.



Liquidazione delle imposte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 38 del 14 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Omesso versamento di imposte dichiarate – Obbligo avviso bonario – Non sussiste.

Massima:

A seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può legittimamente procedere all'iscrizione a ruolo senza comunicare il risultato della liquidazione mediante invio di comunicazione di irregolarità: ed infatti la normativa in materia non prevede l'obbligo di comunicare tale risultato sempre e comunque, ma solo quando dal controllo automatizzato emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione (nel caso, il contribuente aveva omesso il versamento di imposte dichiarate).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Misure cautelari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 70 del 15 febbraio 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – MISURE CAUTELARI – P.V.C. DELLA G. DI F. – LEGITTIMITÀ.

Massima:

L'art. 22 del d.lgs. 472/1997 legittima l'adozione di misure cautelari sui beni dell'amministratore unico di una società di capitale a ristretta base familiare, a seguito di verifica della G. di F. quando sia provato il "fumus boni iuris" derivante dall'evasione di imposte per la reiterata mancata presentazione delle dichiarazioni e il "periculum in mora" derivante dalla consistente sproporzione tra il capitale sociale ed il debito per imposte, sanzioni ed interessi, in considerazione della propensione all'evasione mostrata dal contribuente che rende presumibile la sottrazione dei beni aziendali nelle more del processo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22.



Fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 64 del 20 febbraio 2012

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

FONDO PATRIMONIALE – OPPONIBILITÀ A TERZI – ANNOTAZIONE NEL CERTIFICATO DI MATRIMONIO – Necessità – Sussiste – Omissione – Iscrizione ipotecaria su bene del fondo – Legittimità – Consegue.

Massima:

Il fondo patrimoniale costituito dai coniugi ai sensi dell'art. 167 c.c., rientra tra le convenzioni matrimoniali, ed è pertanto soggetto alla disciplina di pubblicità prevista dall'art. 162 c.c., che ne subordina l'opponibilità ai terzi alla trascrizione nel certificato di matrimonio; laddove il fondo patrimoniale non risulta annotato nel certificato di matrimonio, il Concessionario della Riscossione può legittimamente procedere ad iscrivere ipoteca sul bene immobile appartenente al fondo.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 162 e 167; d.P.R. 602/1973, art. 77.



Misure cautelari, società estero vestite.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 71 del 21 febbraio 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – MISURE CAUTELARI – P.v.c. della G. di F. – Società estero vestite.

Massima:

Le misure cautelari ex art. 22 del d.lgs 472/1997 possono essere adottate sulla base delle risultanze di un p.v.c., non essendo necessaria la preventiva emissione di cartella di pagamento. Nel caso di specie, dal pvc emergevano elementi precisi e concordanti che attestavano l'esistenza in Italia di una sede direttiva ed amministrativa della società estera, la concreta diramazione della galassia societaria di società italiane ed apparentemente estere, facenti capo ad un unico centro direttivo in Italia, dal quale l'amministratore della società olandese prendeva ordini e riceveva documenti. Ciò in considerazione del fatto che ove la società "estero vestita" sia solo uno schermo per soggetti italiani al fine di evasione fiscale la sostanza deve prevalere sulla forma.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22.



Errore materiale in dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 80 del 23 febbraio 2012

Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – ERRORE MATERIALE IN DICHIARAZIONE – PROVA.

Massima:

Deve essere annullata la cartella di pagamento emessa per il controllo automatizzato della dichiarazione IVA, quando il contribuente dimostri, mediante la produzione di documenti e tabelle esplicative, l'errore materiale di compilazione della dichiarazione a causa dell'inversione degli imponibili relativi alle aliquote 10% e 20%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54.



Notifica a cittadino iscritto all'AIRE, modalità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 34 del 27 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Maiga

Intitolazione:

NOTIFICA – CARTELLA – A MEZZO RACCOMANDATA A/R – Cittadino iscritto all'AIRE – Previgente art. 60 del d.P.R. 600/1973.

Massima:

Le notifiche a contribuenti iscritti all'AIRE nella disciplina dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973 vigente fino al 25/3/10, dovevano essere effettuate secondo le procedure degli artt. 137 segg. c.p.c. e specificatamente ai sensi dell'art. 142 c.p.c. . Conseguentemente, è inesistente la notifica degli atti effettuati mediante raccomandata A/R alla residenza estera del contribuente rilevata dai registri AIRE, in quanto tale modalità è prevista per le notifiche effettuate dal 26/3/10, data di entrata in vigore del d.l. 40/2010.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; d.l. 40/2010; c.p.c., art. 142.



Prova della notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 44 del 28 febbraio 2012

Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

CARTELLA – NOTIFICA – PROVA DOCUMENTALE – Interrogazione telematica Poste Italiane – Avviso di ricevimento – Mancata equipollenza.

Massima:

La produzione della copia dell'interrogazione telematica di consegna della raccomandata A/R, effettuata al sito delle Poste Italiane, non prova l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Tale documento è del tutto inidoneo ad integrare la prova documentale che consente al giudice la verifica diretta del perfezionamento della notificazione; esso non è perciò equipollente alla produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata o dell'originale dell'atto con la relativa relata di notifica.



Attività del concessionario della riscossione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 71 del 6 marzo 2012

Presidente: Orsatti, Relatore: Franco

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – RACCOMANDATA A/R – Iscrizione a ruolo – Redazione cartella – Competenza.

Massima:

Si deve ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata con il semplice invio dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed è corretto ritenere che mentre l'iscrizione a ruolo è un adempimento dell'ufficio finanziario, la notifica e la redazione della cartella di pagamento è attività del concessionario della riscossione.



Società in liquidazione coatta amministrativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 76 del 7 marzo 2012

Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

ISCRIZIONE A RUOLO – EX ART. 15BIS D.P.R. 602/1973 – Società in liquidazione coatta amministrativa – Periculum in mora – Insussistenza.

Massima:

L'iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. 602/1973 ha quale presupposto la sussistenza di fondato pericolo per la riscossione del credito, da dimostrarsi in giudizio. Il "periculum in mora" non è ravvisabile per una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in quanto la pendenza di procedura concorsuale assicura il soddisfacimento dei creditori in modo ancor più coercitivo rispetto al pignoramento generale della società debitrice.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15-bis.



Ruolo straordinario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 82 del 7 marzo 2012

Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – RUOLO STRAORDINARIO ART. 15BIS D.P.R. 602/1973 – Cartella di pagamento – Periculum in mora – Indicazione del motivo – Necessità.

Massima:

L'iscrizione in ruoli straordinari ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. 602/1973 è il frutto della valutazione di un pericolo per la riscossione che giustifichi l'immediata pretesa dell'intero carico fiscale, in luogo della metà disposta dall'art. 15 dello stesso decreto. È illegittima la cartella che non indica, anche in modo succinto, il motivo del "periculum in mora":

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 11, 15 e 15-bis.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 45 del 13 marzo 2012

Presidente: Pinto, Relatore: Barone

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE – DECORSO TERMINE – Istanza di rateazione – Iscrizione ipotecaria – Impugnabilità comunicazione del provvedimento – Sussiste.

Massima:

Ai fini dell'instaurazione di un rapporto sincero e collaborativo tra Ente impositore e contribuente, quest'ultimo, qualora dimostri mediante la richiesta di rateizzazione del debito la sua intenzione di adempiere all'obbligo tributario, ha il diritto di non ricevere l'iscrizione ipotecaria, che è atto equiparabile al fermo amministrativo ed è funzionale all'espropriazione, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50; d.P.R. 602/1973, art. 77 comma 1; l. 212/2000.



Invio dell'avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 63 del 13 marzo 2012

Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – AVVISO BONARIO – OMESSO VERSAMENTO.

Massima:

L'invio della comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 non costituisce un obbligo giuridico, rientrando piuttosto in un ambito di correttezza comportamentale, tanto più se l'iscrizione a ruolo deriva dall'omesso versamento, da parte del contribuente, di quanto dichiarato con modello Unico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Allegazione sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 102 del 2 aprile 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Allegazione sentenza – Necessità
Esclusione.**

Massima:

Non è normativamente prevista, né è necessaria, l'allegazione alla cartella di pagamento di copia della sentenza dalla quale derivi l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio del deciso in primo grado di giudizio.



Carenza notifica avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 85 del 5 aprile 2012

Presidente e Relatore: Piscitello

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO BONARIO – CARENZA NOTIFICA – Nullità
Sussiste.**

Massima:

L'esibizione da parte dell'ufficio di un'attestazione di Poste Italiane SpA non è sufficiente a provare di aver provveduto ad inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario), essendo invece necessaria la ricevuta dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata sottoscritto dal destinatario o da altra persona legittimata a riceverla. Conseguentemente è nulla l'iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis comma 3; l. 212/2000, art. 6 comma 5.



Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 83 del 23 aprile 2012

Presidente: Natola, Relatore: Faranda

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA MEDIANTE RITO
IRREPERIBILI – SEDE DELLA SOCIETÀ ANCORA ESISTENTE – NULLITÀ – SUSSISTE.**

Massima:

La notifica di una cartella di pagamento ai fini Ires nei confronti di una società mediante il rito degli irreperibili è nulla se la sede della società non era mutata nel tempo e risultava ancora operativa al momento della notifica. La nullità della notifica comporta la nullità anche della cartella essendo ormai l’Agenzia delle Entrate decaduta dal poter di accertamento.



Notifica postale della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 152 del 24 aprile 2012

Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE
Raccomandata con avviso di ricevimento – Mancata sottoscrizione.**

Massima:

Laddove la cartella di pagamento sia notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si ha per eseguita alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. La nullità degli atti deve essere espressamente prevista dalla legge. Ne consegue che è valida la cartella di pagamento, pur mancante di sottoscrizione, se redatta in conformità del d.m. 28/06/99 e del d.m. 25/03/07.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



[Torna all'indice](#)

Compensazione crediti da consolidato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 96 del 27 aprile 2012

Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

CARTELLA PAGAMENTO – CONSOLIDATO FISCALE – COMPENSAZIONE CREDITI IRES CON ACCONTI IRAP.

Massima:

In tema di compensazione di crediti derivanti dal consolidato, la lettera b) dell'art. 7 del decreto di attuazione del 9 giugno 2004 prevede che ciascun soggetto possa cedere ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, nel limite previsto dall'articolo 25 per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto. La disposizione sopra richiamata deve essere interpretata nel senso che le società consolidate che intendono trasferire alla consolidante i propri crediti d'imposta deve rispettare il seguente limite:

I crediti possono essere trasferiti da ciascuna consolidata alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES;

Non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17, d.lgs. 241/1997 di importo superiore al limite indicato dall'articolo 25 citato.

Non è possibile compensare il credito IRES con un acconto IRAP.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 114 del 8 maggio 2012

Presidente: Natola, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata ma ha natura cautelare propedeutica all'espropriazione medesima. Il ruolo come stabilisce l'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 50, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77.



Dichiarazione integrativa e avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 101 del 9 maggio 2012

Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO BONARIO – INVIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

Qualora il contribuente abbia provveduto ad inoltrare una dichiarazione integrativa, al fine di emendare gli errori commessi in sede di dichiarazione, l'eventuale avviso bonario, nell'eventualità di irregolarità, deve essere inviato dopo la liquidazione della dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis.



[Torna all'indice](#)

Relata di notifica, mancata compilazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 91 del 17 maggio 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

**DIFETTO DI NOTIFICA – CARTELLA DI PAGAMENTO – Mancata compilazione della
relata di notifica – Difetto di notifica – Nullità – Sussiste.**

Massima:

La mancata prova da parte dell'Agente della Riscossione dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e dello svolgimento da parte del messo notificatore delle ricerche necessarie per individuare il corretto recapito del contribuente nonché la mancata compilazione della relata di notifica, rappresentano cause di nullità della notifica stessa e conseguentemente di illegittimità della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 26 e 60.



Torna all'indice

Rateizzazione, azione esecutiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 183 del 21 maggio 2012

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

PIANO D'AMMORTAMENTO – RATEIZZAZIONE – mancato pagamento – Azione esecutiva – Esperibilità.

Massima:

In caso di mancato pagamento di somme da rateizzazione da piano di ammortamento, sottoscritto dal contribuente ed accettato dal Concessionario, non è preclusa la facoltà di intraprendere e/o rinnovare l'azione esecutiva, in conformità agli importi non pagati relativi alle cartelle di pagamento, mediante il rispetto della procedura di legge.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, comma 5.



Notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 171 del 22 maggio 2012

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – INDIRIZZO – DESTINATARIO NON
RESIDENTE – NULLITÀ – SUSSISTE.**

Massima:

È da considerarsi nulla la notifica di una cartella di pagamento effettuata ad un indirizzo ove il ricorrente non sia più residente qualora dai documenti prodotti da quest'ultimo risulti che il contribuente, alla data della notifica, aveva trasferito la sua residenza altrove.



Torna all'indice

Fermo amministrativo ed erede

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 141 del 4 giugno 2012

Presidente: Giucastro, Relatore: Sala

Intitolazione:

SUCCESSIONE – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO – Fermo amministrativo – Cartelle a nome dell'erede – Fermo amministrativo – Illegittimità.

Massima:

Nel caso di accettazione con beneficio d'inventario è nulla la cartella esattoriale, ed i successivi atti di riscossione, intestata all'erede ancorché non impugnata nei termini. È privo di effetti il fermo amministrativo su bene di proprietà del chiamato all'eredità e non del debitore deceduto i cui patrimoni restano distinti ai sensi dell'art. 490 del c.c..

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86; c.c., art. 490.



[Torna all'indice](#)

Notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 227 del 20 giugno 2012

Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – MODALITÀ – CARTELLE DI PAGAMENTO – INTERPRETAZIONE ANALOGICA – AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.

Massima:

La modalità di notificazione prescritta dall'art. 26 comma 1 d.P.R. 602/1973 relativamente alle cartelle di pagamento appare suscettibile di interpretazione analogica alla fattispecie relativa alla notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria, tenuto peraltro conto della funzione di quest'ultimo atto, il quale si risolve sostanzialmente in una comunicazione al contribuente relativa all'iscrizione di ipoteca.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1.



Responsabile del procedimento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 52 del 26 marzo 2012

Presidente: Maffferri, Relatore: Rustico

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE – VALIDITÀ.

Massima:

La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non ne inficia la validità, vigendo per la stessa una disciplina speciale. L'art. 25 del d.P.R. 602/1973, infatti, afferma che “la cartella di pagamento redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non può rendere nulla la cartella, potendo tutt'al più essere considerata una mera irregolarità della stessa.

Riferimenti normativi: d.m. 321/1999, art. 6; d.P.R. 602/1973, art. 25 comma 2.



Ruolo straordinario

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 5 del 19 gennaio 2012

Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Intitolazione:

**SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – FONDATA PERICOLO PER LA RISCOSSIONE
ISCRIZIONE A RUOLO STRAORDINARIO.**

Massima:

Il fatto che una società sia stata posta in liquidazione, fonda il timore di pericolo nella riscossione. Il beneficium excussionis della società di persone opera in fase esecutiva e quindi l'agente della riscossione dovrà aggredire i beni della società, prima di agire esecutivamente verso il socio. Nulla però vieta che l'agente della riscossione possa anticipatamente munirsi di titolo ed iscrivere ipoteca a tutela del soddisfacimento del credito qualora la società non vi facesse fronte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 11.



Sottoscrizione cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 3 del 26 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Chiappani

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – OMESSA SOTTOSCRIZIONE
VALIDITÀ DELL'ATTO EMESSO.**

Massima:

Circa l'omessa sottoscrizione della cartella, si osserva come, per consolidata giurisprudenza, la mancanza della sottoscrizione non renda invalida la cartella, allorché quest'ultima sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (Conf. Cass. n. 4757/2009).

Riferimenti normativi: d.l. 248/2007, art. 36 comma 4-ter.



Sospensione della riscossione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 6 del 26 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Chiappani

Intitolazione:

RISCOSSIONE – SOSPENSIONE GIUDIZIALE RISCOSSIONE – EMISSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO – Invalidità cartella di pagamento in spregio a provvedimento giurisdizionale.

Massima:

La cartella di pagamento è invalida se è stata emessa e notificata nonostante il ricorrente avesse già ottenuto la sospensione giudiziale dell'esecutività degli avvisi di accertamento (atti presupposti della cartella) tempestivamente impugnati. Poco conta che l'iscrizione a ruolo fosse anteriore al provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecutività degli avvisi. Ciò che conta è che, a seguito ed a partire dal provvedimento giudiziale di sospensione, la procedura esecutiva non poteva essere attivata e, quindi, non poteva essere emessa la cartella esattoriale, atto, quest'ultimo, che costituisce titolo esecutivo e primo atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione attiva il processo di riscossione coatta del credito vantato nei confronti del contribuente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47.



Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 21 del 30 gennaio 2012

Presidente: Pianta, Relatore: Senesi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – BENE IMMOBILE – FONDO PATRIMONIALE.

Massima:

Nel caso in cui l'Agente della riscossione al fine di riscuotere debiti erariali attinenti all'attività imprenditoriale, esegue iscrizione ipotecaria su beni immobili facenti parte di un fondo patrimoniale costituito dal contribuente per far fronte ai bisogni della famiglia, in epoca anteriore all'iscrizione ipotecaria, tale procedimento deve ritenersi illegittimo. Infatti, ai sensi dell'art. 170 del c.c., gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico in epoca anteriore all'inizio della procedura di esecuzione forzata, non possono essere oggetto di iscrizione ipotecaria da parte del Concessionario. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria riguardante debiti erariali attinenti all'attività imprenditoriale e quindi debiti sorti non per soddisfare bisogni della famiglia, è illegittima.

Riferimenti normativi: c.c., art. 170.



[Torna all'indice](#)

Ruolo straordinario

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 13 del 29 febbraio 2012

Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

Intitolazione:

ACCERTAMENTI BANCARI – Cartella di pagamento – Ruolo straordinario.

Massima:

Dalla lettura coordinata degli artt. 11 comma 3, e 15-bis del d.P.R. 602/1973, emerge che l'iscrizione nei ruoli straordinari è attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale attività di tipo eccezionale rispetto alla normale iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi. Va sottolineato che la pluriennale denuncia di perdite ed il modesto reddito dichiarato dal contribuente costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti, che legittimano l'iscrizione a ruolo straordinario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 15-bis e 11 comma 3.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 35 del 13 marzo 2012

Presidente: Pianta, Relatore: Senesi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ERRORE MATERIALE DI COMPILAZIONE – COMPENSAZIONE CREDITO IVA – ACCONTO IRES DI GRUPPO – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.

Massima:

Nel caso in cui la società consolidante presenti la dichiarazione integrativa ed il Modello Integrativo del Consolidato Nazionale e Mondiale, per correggere errori commessi nella compilazione di alcuni quadri delle dichiarazioni già presentate, se nessun danno erariale è stato causato e se le rettifiche sono state eseguite prima del controllo dell'Amministrazione, gli atti volti alla riscossione di somme accertate a causa dei detti errori sono invalidi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, artt. 8 e 2 comma 8.



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 7 del 9 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – VALIDITA' DELLA NOTIFICA – VALIDITÀ NOTIFICA DEL TITOLO ESATTIVO a mezzo servizio postale – Persona convivente con il destinatario –Residenza effettiva, dimora, domicilio del destinatario – Onere della prova contraria.

Massima:

È valida la notifica del titolo esattivo effettuata a mezzo del servizio postale anche se consegnato nelle mani a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare. La consegna fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica ha l'onere di fornire idonea prova contraria a mezzo di querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o, negligenza dell'agente postale (Cass. sentenza n. 24852/2006).

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 1, art. 4, comma 3.



Relata di notifica avvenuta a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO – VALIDITA’ DELLA NOTIFICA
Relata di notifica – Perfezionamento della notifica a mezzo posta – Irritualità
Inesistenza della notificazione – Nullità – Sanatoria.

Massima:

Non è necessaria la relata di notifica ai fini del perfezionamento della notifica ove essa avvenga a mezzo posta, essendo in tal caso detto adempimento sostituito dalla compilazione dell’avviso di ricevimento; in ogni caso, anche ove dovesse ammettersi la sussistenza dell’irritualità della notifica della cartella, essa non potrebbe certamente provocare la inesistenza della notificazione, bensì la semplice nullità, come tale suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, per effetto della rituale costituzione del soggetto notificato (Cass. Sentenze n. : 4018/07; 9377/09,14327/09).



Notifica a mezzo raccomandata

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 29 del 6 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO – VALIDITÀ DELLA NOTIFICA
Notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Intestazione
cartella esattoriale – Provenienza, indicazione e causale.

Massima:

La notificazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. La cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. sentenza n. 14894/2008).

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, artt. 25 e 26.



Notifica della cartella a coobbligato

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 18 del 7 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

DECADENZA – NOTIFICA CARTELLA A COOBBLIGATO – Controllo formale ex art. 36bis – Notifica cartella a coobbligato – Interruzione prescrizione – Decadenza Sussiste.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento ad uno dei coobbligati non impedisce il verificarsi della decadenza, atteso che l'art. 1310 c.c., in tema di prescrizione, non è applicabile anche alla decadenza non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti. La prescrizione si fonda sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato mentre la decadenza, invece, si fonda sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale, l'atto è inefficace senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative alla sospensione della prescrizione.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1310.



[Torna all'indice](#)

Ruolo straordinario

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 39 del 20 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

RUOLO STRAORDINARIO – PERICOLO PER LA RISCOSSIONE – Riscossione anticipata e totale delle imposte accertate – Presupposto essenziale – Concreto e fondato pericolo per la riscossione – Limitazioni quantitative accertamenti non definitivi.

Massima:

Il ruolo straordinario consente alla Amministrazione Finanziaria l'anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate, in deroga alle disposizioni che regolano l'iscrizione provvisoria in pendenza del presupposto tributario. L'emissione di tale tipo di ruolo è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di un presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza di un concreto e fondato pericolo per la riscossione dell'imposta, dovendo – in mancanza – l'Amministrazione fare obbligatoriamente ricorso al ruolo ordinario, con le conseguenti limitazioni quantitative nell'iscrizione del tributo in caso di accertamenti non ancora definitivi in conseguenza del ricorso prodotto dal contribuente (Cass. sentenza n. 11736/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 11, comma 3, art. 15 e art. 15-bis; d.lgs. 546/1992, art. 68.



Società non operativa

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 17 del 22 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Abate

Intitolazione:

**CARTELLA PAGAMENTO – 36 BIS D.P.R. 600/1973 – LIQUIDAZIONE – SOCIETÀ
NON OPERATIVA – ELUSIONE.**

Massima:

La mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del reddito imponibile minimo in base al cosiddetto test di verifica dell'operatività genera il diritto dell'erario di liquidare il dovuto sebbene la società sia stata posta in liquidazione volontaria. E' proprio per impedire che opzioni similari consentano elusioni di imposta che è stato previsto il reddito minimo imponibile e sono state comprese tra le non operative anche le società in liquidazione.



Notifica della cartella

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 43 del 16 aprile 2012

Presidente: Febraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Omessa allegazione sentenza da cui trae origine la cartella – Notifica a mezzo del servizio postale – Illegittimità – Non sussiste.

Massima:

Non è censurabile l'omessa allegazione della sentenza da cui trae origine la cartella dal momento che il riferimento alla sentenza stessa consente al contribuente di conoscere la motivazione dell'iscrizione a ruolo. In materia di notifica, la disciplina dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 è derogatoria delle disposizioni del codice di procedura civile. Pertanto il solo adempimento a cui deve ottemperare Equitalia quando si avvale del servizio postale è l'invio di plico chiuso, contenente la cartella di pagamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e in tal caso la notifica si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 137 e ss.; d.P.R. 600/1973, art. 60; d.P.R. 602/1973, art. 26; l. 890/1982, art. 14.



Gestione Separata INPS

Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 68 del 12 giugno 2012

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
GIURISDIZIONE – TRIBUNALE ORDINARIO – SUSSISTE.**

Massima:

Il giudice tributario è privo di giurisdizione per le cause aventi ad oggetto crediti previdenziali riguardanti i Fondi e le Gestioni istituiti presso l'INPS (nella specie si trattava di contributi e somme aggiuntive dovuti alla c.d. Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della l. 335/1995), controversie per le quali la giurisdizione è riservata al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2; l. 335/1995, art. 2, comma 26.



Notifica dell'avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 67 del 20 giugno 2012

Presidente: Abate, Relatore: Amore

Intitolazione:

NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA – AVVISO BONARIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – Notifica cartella di pagamento – Trasmissione avviso bonario – Atto prodromico dell'iscrizione a ruolo – Mancata notifica – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'assenza di prova da parte dell'Ufficio dell'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità/avviso bonario, quale atto prodromico dell'iscrizione a ruolo, presume la mancata notifica di detto atto ed è causa di illegittimità della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36.



[Torna all'indice](#)

Dilazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 14 del 6 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Guarneri

Intitolazione:

RISCOSSIONE - DILAZIONE DI PAGAMENTO - TEMPORANEA DIFFICOLTÀ
Riduzione valore produzione - Affitto ramo azienda - Finanziamenti dei soci
Difficoltà consolidata e strutturale - Consegue - Dilazione - Non può essere concessa.

Massima:

Il requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà richiesto dall'art. 19 del d.P.R. 602/1973 per ottenere la dilazione del pagamento delle somme dovute, non comprende le situazioni in cui la difficoltà non sia più solo finanziaria ma economica, non temporanea ma consolidata e strutturale. La riduzione del valore della produzione per due periodi d'imposta, l'affitto di ramo d'azienda e gli affidamenti bancari ottenuti dai soci e la cessione di beni personali per finanziare la società dimostrano come le difficoltà di quest'ultima siano consolidate e strutturali, pertanto non può essere concessa la dilazione di pagamento delle somme dovute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 19.



Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 35 del 15 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - SCADENZA DEI TERMINI D'IMPUGNAZIONE
Intimazione di pagamento - Impugnazione dell'intimazione - Contestazione del
contenuto della cartella definitiva - Inammissibilità.

Massima:

Qualora siano scaduti i termini per l'impugnazione della cartella di pagamento, la notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 del d.P.R. 602/1973, non vale a rimettere il contribuente in termini per l'impugnazione della cartella. L'intimazione di pagamento infatti è un atto semplicemente funzionale all'inizio dell'esecuzione forzata una volta che quest'ultima non sia stata avviata entro un anno dalla notificazione della cartella. Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente che impugni la cartella di pagamento in occasione della notificazione dell'intimazione di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50; d.lgs. 546/1992.



Ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 41 del 16 marzo 2012

Presidente e Relatore: Catalano

Intitolazione:

IPOTECA – MISURA CAUTELARE CONSERVATIVA – NON RAPPRESENTA L'INIZIO DELL'ESECUZIONE – Art. 50 comma. 2 d.P.R. 602/1973 – Necessità – Non sussiste.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria non è ancora un atto dell'esecuzione forzata che inizia con il pignoramento bensì un atto di garanzia conservativa e cautelare a favore del creditore: ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973 essa è espressamente subordinata al mero decorso del termine di cui all'art. 50 comma 1 del d.P.R. 602/1973 cioè al trascorrere del termine di 60gg. dalla notificazione delle cartelle senza che sia intervenuto il pagamento e non già agli adempimenti di cui al comma 2 di tale articolo, necessari ai soli fini dell'esecuzione esattoriale. Conseguentemente l'avviso previsto dall'art. 50 comma 2 del d.P.R. 602/1973 deve precedere gli atti esecutivi di espropriazione e non l'iscrizione di ipoteca atto conservativo e cautelare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77.



[Torna all'indice](#)

Cancellazione dal registro delle imprese

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 59 del 6 marzo 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA – Cancellazione dal registro delle imprese – Iscrizione a ruolo “provvisoria” – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Gli atti di accertamento e di riscossione emessi nei confronti di una società apparentemente di diritto lussemburghese (ma avente di fatto sede in Italia) cancellata dai registri delle imprese sono legittimi in virtù di quanto disposto dall’art. 2495 comma 2 del c.c.. L’iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento, non può ritenersi abrogata dall’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 in quanto l’art. 15 citato riguarda la riscossione del tributo nella fase amministrativa nell’ambito della disciplina dell’iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, mentre il sopravvenuto art. 68 regola – in materia di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie – la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 602/1973, art. 15; d.lgs. 546/1992, art. 68.



Notifica a mezzo servizio postale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 28 del 15 febbraio 2012

Presidente: Priolo, Relatore: Bocchiola

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE – VIZIO DI NOTIFICA – NON SUSSISTE.

Massima:

La procedura adottata dall'Agente della riscossione e cioè la notifica a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento, è consentita dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973.

In ogni caso se lo scopo della comunicazione è raggiunto il vizio di notifica è di fatto sanato.

Riferimenti normativi: l. 890/1982; d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 156.



[Torna all'indice](#)

Ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 5 del 10 febbraio 2012

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Zambelli

Intitolazione:

IPOTECA – MISURA CAUTELARE CONSERVATIVA – NON RAPPRESENTA L'INIZIO DELL'ESECUZIONE – Intimazione ad adempiere – Art. 50 d.P.R. 602/1973 Mancata notifica – Illegittimità iscrizione ipotecaria – Non sussiste.

Massima:

Il 2° comma dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 (secondo cui l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento) è posto a tutela del contribuente nei confronti della procedura esecutiva immobiliare e non può estendersi anche alle azioni cautelari la cui esperibilità, viceversa, è condizionata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Pertanto l'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 non trova applicazione quanto all'iscrizione di ipoteca perché essa non segna l'inizio dell'esecuzione ma costituisce solo atto prodromico alla stessa atteggiandosi come misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa e preordinata all'espropriazione forzata immobiliare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50.



Torna all'indice

Ipoteca fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 11 del 17 febbraio 2012

Presidente: D'Agostino, Relatore: Mantegazza

Intitolazione:

RISCOSSIONE – FONDO PATRIMONIALE – IPOTECA LEGALE – DEBITI TRIBUTARI
Debiti “imposti” – Legittimità – Sussiste.

Massima:

È legittima l'iscrizione di ipoteca, da parte dell'agente della riscossione, sui beni immobili inseriti in un fondo patrimoniale senza che a ciò osti l'art. 169 cod. civ. perchè detto articolo concerne solo gli atti compiuti con il consenso di entrambi i coniugi laddove l'art. 77 d.P.R. 602/1973 concerne un'ipoteca legale rispetto alla quale il contribuente deve solo subire essendo del tutto irrilevante la sua volontà sia, essendo l'ipoteca prodromica all'esecuzione, l'art. 170 cod. civ. perchè detto articolo vieta l'esecuzione per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia laddove l'IRPEF non è un debito contrattualmente assunto essendo “imposto”.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77.



Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012

Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO BONARIO – OBBLIGO – NON SUSSISTE
INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – NULLITÀ – NON SUSSISTE.**

Massima:

L'avviso bonario deve essere inviato dall'Amministrazione Finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La motivazione della cartella deve informare correttamente il contribuente sulle riprese effettuate dall'Ufficio e sulle cause delle stesse nonché porlo in condizione di esercitare, nel modo più appropriato, i propri diritti difensivi. L'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione Finanziaria non è richiesta dallo Statuto del contribuente a pena di nullità, in quanto tale sanzione è applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 01.06.2008.

Riferimenti normativi: l. 212/2000.



Torna all'indice

Iscrizione ipotecaria su immobili sociali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 3 del 16 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA SU IMMOBILI SOCIALI – MANCATA INTIMAZIONE ART. 50, COMMA 2, D.P.R. N. 602/1973 – NULLITÀ.

Massima:

È nulla l'iscrizione ipotecaria sugli immobili sociali non preceduta dall'intimazione di cui all'art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973; trattasi di norma inserita nel capo II "Espropriazione forzata" che va coordinata con i successivi artt. 76 e 77 anch'essi relativi all'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50, comma 2.



Omesso versamento imposta dichiarata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 9 del 25 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

**IRAP – OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DICHIARATA – LIQUIDAZIONE EX ART. 36BIS D.P.R. 600/1973 – Impugnazione cartella di pagamento – Motivi di ricorso
Inesistenza del presupposto impositivo – Inammissibilità.**

Massima:

La cartella di pagamento mediante la quale venga recuperato l'omesso versamento del saldo Irap regolarmente dichiarato, emessa a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36bis d.P.R. 600/1973 e regolarmente preceduta dalla comunicazione prevista dalla medesima norma, è impugnabile solamente per vizi propri. Ne consegue che il contribuente non può attraverso l'impugnazione della suddetta cartella far valere la mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di cui all'articolo 2, d.lgs. 446/1997 (al contrario il Collegio ritiene che egli avrebbe dovuto versare l'imposta dichiarata chiedendone successivamente il rimborso ed impugnandone, eventualmente, il diniego facendo valere l'assenza del presupposto impositivo).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Iscrizione ipotecaria ed intimazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 6 del 27 gennaio 2012

Presidente: Izzi; Relatore: Musilli

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – EX ART. 77 D.P.R. 602/1973 – Intimazione ex art. 50 commi 1 e 2 d.P.R. 602/1973 – Mancata notifica – Annullamento – Consegu.

Massima:

È nulla la iscrizione ipotecaria non preceduta, in violazione dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, dalla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 commi 1 e 2 del citato d.P.R. (Contra Cass. 9096/2012).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.



Tarsu, cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 51 del 13 febbraio 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – TARSU – NECESSITÀ DI PREVIA NOTIFICA DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO – ESCLUSIONE.

Massima:

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la normativa di cui al r.d. n. 1175/1931, e successive integrazioni e modificazioni non prevede alcuna necessità della previa notifica di un avviso di accertamento per l'iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima, in assenza di denunciate variazioni o di richieste di esenzioni o riduzioni dell'imposta (Conf. Cass. 5895/2002, 19255/2003, 1927/2007).

Riferimenti normativi: r.d. 1175/1931; d.lgs. 507/1993, artt. 70 e 71.



Torna all'indice

Notificazione della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 15 del 17 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – AVVISO DI RICEVIMENTO – SOTTOSCRIZIONE – PERSONE ABILITATE – COMPILAZIONE RELATA – NON PREVEDIBILITÀ.

Massima:

Ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la notifica si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ex art. 26 comma 2 d.P.R. 602/73. Non è prevista, quindi, la compilazione della relata, che è invece presente sulla cartella sigillata all'interno del plico, in quanto materialmente non compilabile. Deve essere altresì respinta la disciplina ex 890/1982, in quanto l'art. 14, comma 1, parte II, l. 890/1982, fa espressamente salvo quanto disposto dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, non essendo applicabile per tale metodologia di notificazione alcun richiamo ad altre forme particolari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; l. 890/1982, art. 14, comma 1.



Compensi di riscossione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

COMPENSI DI RISCOSSIONE – MODIFICHE AI COMPENSI – NATURA SANZIONATORIA DEGLI AGGI – IRRETROATTIVITÀ.

Massima:

Anteriormente alla modifica normativa prevista dall'art. 32 del d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, il diritto di riscossione corrispondente al 4,65% di quanto iscritto a ruolo era dovuto a carico del contribuente solo in caso di pagamento oltre i termini di scadenza del ruolo. La novella ha, invece, previsto che i compensi per la riscossione siano dovuti anche prima della scadenza del termine di pagamento della cartella. Essi hanno natura sanzionatoria e di conseguenza la modifica non può essere applicata retroattivamente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 112/1999, art. 17; d.l. 185/2008, art. 32.



Intimazione ad adempiere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 26 del 1 marzo 2012

Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ISCRIZIONE DI IPOTECA – Intimazione ad adempiere – Omissione – Illegittimità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 50 comma 2 d.P.R. 602/1973, l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta da un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, atto prodromico indispensabile per dare corso all'esecuzione forzata. Da tale omissione, integrante una violazione delle norme che disciplinano il procedimento di riscossione coattiva, discende l'illegittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria, per mancata notifica di un atto ad esso presupposto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2.



Responsabile del procedimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 28 del 9 marzo 2012

Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Massima:

L'eccezione per omessa indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento è infondata se la cartella esattoriale è riferita a ruoli consegnati all'agente della riscossione in data antecedente al primo giugno 2008.

Riferimenti normativi: d.l. 248/2007, art. 36 comma 4-ter.



[Torna all'indice](#)

Omessa sottoscrizione cartella pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 38 del 14 marzo 2012

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

VIZI DELLA CARTELLA – OMESSA SOTTOSCRIZIONE – NULLITÀ CARTELLA DI PAGAMENTO – NON SUSSISTE.

Massima:

Nel quadro normativo vigente non è dato riscontrare alcuna disposizione che preveda l'obbligo di sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di emissione della cartella di pagamento. L'ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale fa esclusivo riferimento all'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 6 lett. e).



Controllo automatizzato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 29 del 2 aprile 2012

Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

CONTROLLI AUTOMATIZZATI - ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – Cartella ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 – Legittimità – Sussiste.

Massima:

La presenza nella dichiarazione dei redditi di un contribuente di errori (quali l'indicazione di un credito in misura maggiore di quanto spettante ed il conseguente mancato versamento delle imposte dovute) giustifica l'emissione di una cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 senza la necessità della preventiva emissione di un avviso di accertamento.



Ruolo e operazioni elusive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 36 del 3 aprile 2012

Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

ISCRIZIONE A RUOLO – DOPO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE EX ART. 37BIS COMMA 6 DEL D.P.R. N. 600/1973 – Ruolo straordinario – Non sussiste.

Massima:

Il combinato disposto di cui all'articolo 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 - il quale esclude nel caso di contestazioni concernenti operazioni poste in essere con scopi elusivi il potere dell'Ufficio di eseguire iscrizioni a ruolo prima della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale - e all'articolo 68, d.lgs. n. 546/1992, riguarda solamente la formazione di ruoli ordinari e non di ruoli straordinari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis comma 6; d.lgs. 546/1992, art. 68.



Notifica “diretta” a mezzo posta della cartella pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 56 del 11 aprile 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Imbriani

Intitolazione:

VIZI DELLA NOTIFICAZIONE – Notifica cartella di pagamento con semplice raccomandata – Inesistenza – Notifica diretta da parte del concessionario a mezzo posta – Illegittimità.

Massima:

La cartella di pagamento inviata al contribuente con semplice raccomandata e in violazione delle norme di legge (artt. 148 e 149 c.p.c. e art. 3, comma 2, l. n. 890/1982) deve considerarsi inesistente in quanto la relata di notifica non è stata compilata, manca il numero cronologico e la sottoscrizione del notificatore sulla busta.

Inoltre, con riferimento alla notifica diretta da parte di Equitalia, la notifica a mezzo posta può essere eseguita solo dai soggetti rigorosamente indicati dalla legge tra i quali non vi rientra il concessionario della riscossione.

La necessaria intermediazione, fra concessionario e contribuente, di un soggetto abilitato allo svolgimento delle relative operazioni, rappresenta il tratto distintivo delle notificazioni in senso, differenziandosi dalle altre misure di semplice conoscenza.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 148 e 149; l. 890/1982, art. 3 comma 2; d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.



Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 40 del 24 aprile 2012

Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

RISCOSSIONE - ISCRIZIONE DI IPOTECA - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
Esclusione - Termini - Applicazione art. 50 comma 2 del d.P.R. 602/1973 - Non si applica.

Massima:

L'iscrizione di ipoteca non è un atto connesso all'espropriazione immobiliare ma solo alla fase antecedente all'esproprio, l'ipoteca infatti mira a garantire la riscossione del credito ma è avulsa dal procedimento esecutivo ed autonoma da esso quanto a finalità e disciplina. Ne consegue che alle iscrizioni ipotecarie non si applica il termine dilatorio di 5 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento previsto dall'art. 50 comma 2 del d.P.R. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50.



[Torna all'indice](#)

Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 45 del 24 aprile 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

RISCOSSIONE - ISCRIZIONE DI IPOTECA - OLTRE L'ANNO DALLA NOTIFICA DELLE CARTELLE - Notifica dell'intimazione all'adempimento - Obbligatoria Iscrizione ipotecaria in assenza di intimazione – Annullamento.

Massima:

Decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta dalla notifica obbligatoria dell'intimazione all'adempimento di cui all'art. 50 del d.P.R. 602/1973 e deve avvenire decorso il termine dilatorio di 5 giorni ivi previsto. In mancanza della suddetta notifica il concessionario è sprovvisto di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca e la stessa, se effettuata, deve essere annullata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50.



Omesso versamento dell'imposta dichiarata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 50 del 24 aprile 2012

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

IMPOSTA - OMESSO VERSAMENTO - CONTROLLI AUTOMATICI - Obbligo comunicazioni al contribuente - Non sussiste - Nullità della cartella - Non sussiste.

Massima:

L'art. 36-bis comma 3 del d.P.R. 600/1973 in materia di tributi diretti e l'art. 54-bis comma 3 del d.P.R. 633/1972 in materia di IVA, dispongono che deve essere data comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli automatici, solo quando tale esito è diverso da quello indicato nella dichiarazione; analogamente l'avviso di cui all'art. 6 della l. 212/2000 deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Pertanto, qualora (come nel caso di specie) non sia in discussione il tenore della dichiarazione ma l'omesso versamento di quanto dichiarato, le omissioni delle suddette comunicazioni preventive sono irrilevanti e non possono condurre all'annullamento della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54-bis; l. 212/2000, art. 6.



Torna all'indice

Controllo automatizzato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 35 del 2 maggio 2012

Presidente e Relatore: Paganini

Intitolazione:

CONTROLLO AUTOMATIZZATO – MANCATA NOTIFICA AVVISO BONARIO
Violazione diritto di difesa – Non sussiste – Cartella esattoriale – Legittima.

Massima:

La mancata notifica dell'avviso bonario non rende illegittima la cartella di pagamento che, in conseguenza di controllo automatizzato, recupera a tassazione un credito IVA utilizzato due volte in dichiarazione. Infatti, non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto non vi è alcuna res dubia ma unicamente un evidente errore da correggere.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



[Torna all'indice](#)

Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 94 del 11 maggio 2012

Presidente: Pizzo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – NATURA – Atto dell'esecuzione – Sussiste – Non applicazione art. 50 d.P.R. 602/1973 – Illegittimità.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria è atto prodromico all'esecuzione, pertanto postula la necessaria applicazione degli artt. 45 e s.s. del d.P.R. 602/1973. È dunque illegittima l'iscrizione ipotecaria non preceduta dall'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del citato d.P.R. 602/1973 se l'espropriazione forzata ha avuto inizio dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, artt. 50 e 77.



Omessa notifica dell'atto presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 58 del 18 maggio 2012

Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

**RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO – OMISSIONE
Vizio Procedurale – Diritto di difesa – Nullità atto.**

Massima:

In materia di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta consentita di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa (Corte di Cassazione sentenza n. 5791 del 4 marzo 2008).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 3.



Delega in via telematica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 54 del 30 maggio 2012

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

RISCOSSIONE – DELEGA IN VIA TELEMATICA – NOTIFICA E CONTENUTO DELLA CARTELLA – NON RILEVA.

Massima:

Laddove un concessionario della riscossione individui sul territorio l'ufficio periferico competente ad agire nei confronti del contribuente trasferitosi nelle more del procedimento, delega questo in via telematica senza che la delega debba essere necessariamente notificata al contribuente o che della stessa debba essere fatta menzione nella cartella di pagamento, in quanto il conferimento della delega è una procedura interna al concessionario medesimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 46.



Natura della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 61 del 4 giugno 2012

Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE” DEL CONTRIBUENTE – Presentazione tardiva – Legittimità – Notifica di cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato – Diritto ad impugnare l’iscrizione a ruolo – Sussiste.

Massima:

La dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente presentata oltre i termini di legge, se pure legittima l’esclusione della stessa dall’attività di liquidazione del tributo, portando alla notifica della cartella di pagamento in seguito al controllo automatizzato, non impedisce al contribuente di chiedere, impugnando l’iscrizione a ruolo, la correzione dell’errore originariamente commesso e successivamente emendato con la dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8-bis.



Natura della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 81 del 17 maggio 2012

Presidente e Relatore: De Ruggiero

Intitolazione:

DICHIARAZIONE IMPOSTA NON DOVUTA - CONTESTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IN FASE CONTENZIOSA - Legittimità - Sussiste - Obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa a favore - Non sussiste.

Massima:

La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma è una dichiarazione di scienza e di giudizio. Se affetta da errore di fatto o di diritto la dichiarazione è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa. Il limite temporale per la emendabilità "a favore" previsto dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 in ossequio ai principi di cui agli artt. 53 e 97 della Costituzione deve ritenersi circoscritto ai casi in cui il contribuente intenda utilizzare direttamente "in compensazione" le minori imposte risultanti dalla integrativa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, artt. 1 e 2; Costituzione, artt. 53 e 97.



Requisiti della cartella esattoriale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 80 del 25 giugno 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – REQUISITI – Indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo – E' necessaria – Omessa indicazione della data di consegna del ruolo
Irrilevanza.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, la cartella di pagamento deve contenere, fra l'altro, l'indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo. La mancata indicazione della diversa data di consegna del ruolo, pertanto, non è causa di nullità della cartella.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26 comma 1.



[Torna all'indice](#)

Notifica a mezzo posta della cartella esattoriale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 80 del 25 giugno 2012

Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

NOTIFICA DELLA CARTELLA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – NULLITÀ ED INESISTENZA GIURIDICA – Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo Applicabile ai soli atti di natura processuale – Notifica diretta della cartella da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente all'uopo abilitato – Applicabilità Inesistenza giuridica della notificazione – Insanabilità.

Massima:

Per la notifica a mezzo posta degli atti tributari bisogna distinguere fra gli atti del processo tributario, la cui nullità, come per gli altri atti di natura processuale, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., e atti amministrativi tributari, quali debbono essere considerate le cartelle di pagamento emesse a norma degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1973, assimilabili agli avvisi di accertamento in quanto atti impositivi di natura sostanziale, per i quali, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.P.R. 602/1973, nella formulazione a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12 comma 1 del d.lgs. 46/1999, vigente dal 1° luglio 1999, e successivamente dall'art. 1 comma 1, lett. c) del d.lgs. 193/2001, vigente dal 9 giugno 2001, è esclusa la possibilità della notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente all'uopo abilitato. La notificazione diretta a mezzo del servizio postale della cartella da parte di Equitalia, pertanto, senza relata di notifica e senza l'intervento dell'agente della notificazione, è atto giuridicamente inesistente, poiché atto amministrativo di natura recettizia carente di un suo requisito essenziale, e il vizio di notifica non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., applicabile ai soli atti di natura processuale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1; d.lgs. 46/1999, art. 12 comma 1; d.lgs. 193/2001, art. 1 comma 1, lett. c); c.p.c., art. 156; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 600/1973, art. 54-bis.



Torna all'indice

Fusione per incorporazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 54 del 29 giugno 2012

Presidente e Relatore: Chiaro

Intitolazione:

IVA – RISCOSSIONE – Fusione di società per incorporazione – Cancellazione di società – Differenze – Facoltà dei creditori nell'uno e nell'altro caso – Cartella di pagamento notificata alla società incorporata – Illegittimità.

Massima:

La società fusa per incorporazione è soggetto divenuto giuridicamente inesistente perché estinto. Pertanto, mentre in caso di cancellazione tout court della società deve ammettersi la possibilità per i creditori di far valere per i rapporti giuridici pendenti la propria pretesa nei confronti della società cessata (posto che altrimenti non vi sarebbe la possibilità per quest'ultima di rivalersi in alcun modo), qualora la cancellazione sia determinata da fusione per incorporazione vi è sempre la possibilità per i creditori di procedere per i rapporti pendenti nei confronti della società incorporante che vi subentra. Ne deriva, pertanto, che la cartella di pagamento notificata a società già fusa per incorporazione è illegittima poiché indirizzata a soggetto estinto e giuridicamente inesistente.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 140, 143 e 145.



TERMINI

DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA



Rimborso IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 30 del 30 gennaio 2012

Presidente: Piscitello, Relatore: Petrone

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - DECADENZA - TERMINE DECENNALE - NON SUSSISTE.

Massima:

Il rimborso IVA deve essere richiesto, oltre che con la dichiarazione annuale, anche con il “modello VR” da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA. La presentazione del modello VR è condizione indispensabile per la richiesta del rimborso. L'assenza del prescritto modello VR comporta l'onere della domanda di rimborso, soggetta al termine di decadenza biennale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38-bis; d.l. 50/1997, art. 1.



Mancata riassunzione del giudizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 33 del 13 febbraio 2012

Presidente: Gilardi, Relatore: Scarabelli

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accoglimento – Annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado – Mancata riassunzione – Estinzione Dies a quo prescrizione – Domanda giudiziale.

Massima:

Se è stata proposta opposizione a un avviso di accertamento il termine prescrizione non corre finché è pendente il processo di opposizione. Tuttavia, se questo si estingue per mancata riassunzione, il tempo di pendenza del processo estinto è computato ai fini del maturare della prescrizione.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 393; c.c., art. 2945; d.lgs. 546/1992, art. 63 comma 2.



Dichiarazioni integrative a favore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 124 del 5 aprile 2012

Presidente: D'Orsi, Relatore: Vignoli Rinaldi

Intitolazione:

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE – EMENDABILITÀ – TERMINE DI DECADENZA – Distinzione commi 8 e 8bis dell'art. 2 d.P.R. 322/1998 – Rimborso o compensazione.

Massima:

La lettura, costituzionalmente orientata, dei commi 8 e 8bis dell'art. 2 d.P.R. 322/1998, induce a ritenere ammissibile la presentazione di dichiarazioni integrative a favore del contribuente fino al termine di decadenza dall'accertamento di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973, in quanto la dichiarazione dei redditi è esternazione di scienza e/o giudizio e non costituisce il titolo dell'obbligazione tributaria. Il suddetto comma 8bis si pone nei confronti del precedente comma 8 in un rapporto di "species ad genus": esso permette la compensazione d'imposta, è una via agevolata all'integrazione della dichiarazione, e pertanto ha validità ridotta. Il più ampio termine del comma 8, si coordina invece con quanto stabilito dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 in tema di richiesta di rimborso per le maggiori imposte indebitamente versate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 commi 8 e 8-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38; d.P.R. 600/1973, art. 43.



Art. 38 d.P.R. 602/73, decorrenza termine

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 51 del 27 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

ISTANZA RIMBORSO - DECORRENZA TERMINE – VERSAMENTO DEL SALDO
Alternatività fra eccedenza di importi anticipatamente corrisposti ovvero
determinazione successiva.

Massima:

Per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), il termine decorre, nell'ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell' "an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento; senza che a tal fine possano influire valutazioni interpretative inerenti al significato ed alla portata della norma di legge, allorquando questa sia rimasta immutata nel tempo, così come è avvenuto per l'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 99 del 21 maggio 2012

Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

Intitolazione:

RIMBORSO IRPEF – INCENTIVO ALL'ESODO – DECADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA.

Massima:

È legittimo computare la decorrenza della decadenza del termine di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973, dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto di quanto spettante a titolo di rimborso delle imposte pagate a seguito di incentivo all'esodo. Il dies a quo è quello del 16 gennaio 2008, data in cui la Corte di Giustizia Europea ha chiarito l'illegittimità della norma di cui all'art. 19 del d.P.R. 917/1986, in quanto contrastante con il superiore sistema comunitario che bandisce la disparità di trattamento economico in ragione del sesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Termine decadenziale dell'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 40 del 10 aprile 2012

Presidente: Caristi, Relatore: Alessi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINE DECADENZIALE – OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE.

Massima:

L'avviso di accertamento notificato oltre il termine decadenziale di cui all'art. 43 del d.P.R. 600/1973 è valido nel caso in cui l'Agenzia non si limiti al semplice richiamo degli estremi della "denuncia penale" presentata alla Procura della Repubblica. Il Giudice, per compiere una valutazione ora per allora (prognosi postuma), come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011, deve necessariamente esaminare la copia della denuncia presentata alla Autorità Giudiziaria al fine di riscontrare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale ed accertare se l'Amministrazione Finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 2-bis.



Termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 16 del 11 gennaio 2012

Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

ACCONTO IRAP – ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINE DI DECADENZA – DIES A QUO – Giorno del versamento dell’acconto – Non è tale – Giorno del versamento del saldo – E’ tale.

Massima:

Il termine di 48 mesi stabilito a pena di decadenza dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973 per la presentazione dell’istanza di rimborso (nella specie trattasi di istanza di rimborso IRAP per versamento dell’acconto d’imposta in carenza di presupposto), deve essere computato non dal giorno del versamento dell’acconto ma da quello del pagamento del saldo, per ciascun periodo d’imposta (sicché il Collegio ha ritenuto tempestiva un’istanza di rimborso presentata nel novembre 2009 in relazione ad un acconto d’imposta versato nel 2005).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



[Torna all’indice](#)

Interruzione della prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2012

Presidente: Deantoni, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

PRESCRIZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU – AVVISO ANNULLATO IN AUTOTUTELA – Interruzione della prescrizione – Sussiste.

Massima:

Un avviso di accertamento notificato nei termini (nella specie notificato da un Comune e relativo a Tarsu) anche se successivamente annullato in esercizio del potere di autotutela è un valido atto interruttivo della prescrizione, che pertanto non può essere invocata dal contribuente nei confronti del successivo avviso di accertamento sostitutivo di quello annullato in autotutela, nonostante la notifica di quest'ultimo sia avvenuta oltre l'originario termine (quinquennale) di prescrizione.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2012

Presidente: Guarnieri, Relatore: Picasso

Intitolazione:

**RIMBORSO - INCENTIVO ALL'ESODO - Termine - Decorrenza - Pubblicazione
ordinanza CGE.**

Massima:

In materia di rimborso delle imposte versate dai lavoratori uomini sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, il contrasto tra la normativa italiana ed i principi stabiliti dalla normativa europea non poteva essere conoscibile se non dopo l'emanazione dell'ordinanza 16 gennaio 2008 n. 16 della CGE pubblicata in GU dell'Unione del 12 aprile 2008, pertanto solo da tale data decorre il termine per presentare l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Rimessione in termini

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 139 del 7 giugno 2012

Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – Data di notifica illeggibile – Rimessione in termini – Benefici fiscali proprietà contadina – Coltivazione del fondo – Affitto a terzi per breve periodo – Agevolazione non preclusa.

Massima:

La circostanza che la data di ricezione dell'avviso di liquidazione, risultante dal timbro apposto sul relativo piego postale, fosse scarsamente nitida ed intellegibile consente la rimessione in termini del contribuente che abbia tardivamente impugnato. Dalla nuova collocazione sistematica dell'istituto in questione nell'art. 153 comma 2 del c.p.c. si evince l'intenzione del Legislatore di estendere la portata applicativa della rimessione in termini anche al di fuori del procedimento e, quindi, ai termini "esterni" ai gradi del giudizio o prodromici ad esso. Ne consegue che l'art. 153 comma 2, in virtù del richiamo dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 546/1992, trova applicazione anche al procedimento tributario e agli atti ad esso direttamente prodromici.

Presupposto della fruizione delle agevolazioni previste per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina non è l'immediata e materiale disponibilità del fondo, bensì la disponibilità di diritto, purché il contribuente si attivi onde ottenere nel più breve tempo possibile la disponibilità di fatto. Un periodo di 5 mesi in cui la società acquirente non abbia coltivato il fondo non preclude il riconoscimento dell'agevolazione in questione.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 153; d.lgs. 546/1992, artt. 1 e 21.



Torna all'indice

Rimborso IVA

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 35 del 21 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Rabai

Intitolazione:

**RIMBORSO CREDITO IVA – ISTANZA – OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. VR
Decorso del termine ex art. 21, comma 2 del d.lgs. 546/1992.**

Massima:

L'istanza di rimborso va presentata entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta. La decadenza, diversamente dalla prescrizione, produce l'estinzione del diritto per il decorso del tempo e del mancato esercizio di un diritto entro un termine perentorio.

Il termine di decadenza ex art. 21 d.lgs. 546/1992, risultando trascorso, determina l'esclusione del diritto.

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 21, comma 2; d.P.R. 322/1998, artt. 2 comma 7 e 38-bis comma 1.



Torna all'indice

Termine di decadenza e corte di giustizia UE

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 28 del 27 febbraio 2012

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

Intitolazione:

RIMBORSO – TERMINE DI DECADENZA – 48 mesi dal pagamento – Contrarietà alla normativa comunitaria – Sentenza della Corte di giustizia – 48 mesi dal deposito della sentenza – Tempestività – Sussiste.

Massima:

Il termine di decadenza di 48 mesi per l'istanza di rimborso inizia a decorrere dal deposito della sentenza della Corte di Giustizia che ha espressamente dichiarato l'incompatibilità della norma nazionale con il diritto comunitario e non dal pagamento dell'imposta perché solo con la pubblicazione della sentenza deve ritenersi che il contribuente abbia avuto consapevolezza del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



[Torna all'indice](#)

Cartella, notifica a mezzo posta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 3 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Notificazioni a mezzo posta – Perfezionamento della notifica – Sottoscrizione avviso ricevimento.

Massima:

In tema di notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale, le disposizioni di cui all'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 lette in combinato disposto con quelle di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, stabiliscono una disciplina speciale che deroga a quella contenuta nel c.p.c. e in forza della quale la notifica della cartella si perfeziona con la mera sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.P.R. 600/1073, art. 60.



[Torna all'indice](#)

Prescrizione decennale dall'intervenuto giudicato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 18 del 20 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – TERMINE DI NOTIFICA – Accertamento divenuto definitivo in conseguenza di giudicato – Termine ex art. 25 comma 1, lett. c) del d.P.R. 602/1973 – Inapplicabilità – Termine di prescrizione ordinaria decennale dall'intervenuto giudicato – Applicabilità.

Massima:

Allorquando un accertamento si sia reso definitivo, non per decorso dei termini di legge per la sua impugnazione, bensì a seguito di intervenuto giudicato sfavorevole al contribuente, il termine per la notifica della conseguente cartella esattoriale non è più quello previsto dall'art. 25 comma 1, lett. c) del d.P.R. 602/1973, che fissa la scadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, bensì quello della prescrizione ordinaria decennale previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 del cod. civ..

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 comma 1; c.c., art. 2953.



Art. 38 d.P.R. 602/1973

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 11 del 25 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

RIMBORSO – IMPOSTA SOSTITUTIVA PARTECIPAZIONI SOCIALI – Termine art. 38 d.P.R. 602/1973 – Natura decadenziale – Sussiste – Art. 21 d.lgs 546/1992 Irrilevanza.

Massima:

Ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 602/1973, il termine di 48 mesi dalla data del versamento entro cui presentare istanza di rimborso dell'imposta versata è previsto a pena di decadenza. Ne consegue che il contribuente non può, dopo la scadenza del suddetto termine, chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni sociali versata ai sensi dell'articolo 5 l. 448/2001, neppure qualora siano successivamente intervenute norme ad esso più favorevoli (legge finanziaria 2008). Peraltro nel caso di specie non è neppure invocabile la norma generale sui rimborsi di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, in quanto quest'ultima non costituisce proroga delle disposizioni suddette atteso che il presupposto per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2008 è diverso da quello originariamente previsto dalla l. 448/2001.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; l. 448/2001, art. 5; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Istanza di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 27 del 17 febbraio 2012

Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

**TERMINI - ISTANZA DI RIMBORSO - TERMINE DI DECADENZA - Decorrenza
Deposito sentenza Corte di giustizia - Presupposto per il decorso del termine
Sussiste.**

Massima:

Il termine di decorrenza dei 48 mesi per la richiesta di rimborso inizia a decorrere dal momento in cui sorge il presupposto per la restituzione. In presenza di una sentenza della Corte Europea che dichiara illegittimo (per contrasto) un tributo, il diritto a pretendere il rimborso di quanto versato deve intendersi integrato (dies a quo) non già in occasione del versamento, ma in occasione della conoscenza dell'inesistenza dell'obbligo. Quanto premesso è confermato dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. 546/1992 che individua il dies a quo nel momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Restituzione di indebito comunitario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 31 del 21 febbraio 2012

Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

**INDEBITO COMUNITARIO – RESTITUZIONE – Termine di decadenza – Decorrenza
Trasposizione di direttiva comunitaria.**

Massima:

Se al momento in cui la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato la non conformità comunitaria di una norma nazionale, il cittadino non aveva un termine utile per esercitare il proprio diritto alla restituzione dell'imposta ritenuta illegittima, o se tale esercizio gli era reso troppo difficile, il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dalla norma nazionale (nel caso di specie art. 38 del d.P.R. n. 602/1973), decorre dal momento dell'esatta trasposizione della direttiva comunitaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.



Torna all'indice

Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 28 del 1 marzo 2012

Presidente: Molina, Relatore: Grimaldi

Intitolazione:

TERMINE DI DECADENZA – CREDITO D'IMPOSTA – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – APPLICABILITÀ.

Massima:

L'art. 6 del d.m. 275/1998 è generico, atteso che si limita soltanto a sancire che il credito d'imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. Sorge pertanto il problema di stabilire se sia legittimo applicare, nelle singole fattispecie, la richiamata disposizione regolamentare.

Riferimenti normativi: d.m. 275/1998, art. 6.



Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 20 del 2 marzo 2012

Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

RIMBORSO – TERMINE PER PROPORRE L'ISTANZA – DECORRENZA – MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRESUPPOSTO DELLA RESTITUZIONE.

Massima:

Poiché deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria all'istituto del rimborso su istanza di parte, si deve ritenere che il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso di un versamento diretto decorra dal momento in cui sorge il presupposto per la restituzione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2.



Diritto al rimborso, termine quadriennale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 39 del 3 aprile 2012

Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

DIRITTO AL RIMBORSO – SUSSISTENZA – TERMINE QUADRIENNALE
Dichiarazione a favore del contribuente – Rettifica della dichiarazione – Legittimità.

Massima:

La risoluzione ministeriale n. 459/E del 2 dicembre 2008, in superamento della tesi restrittiva espressa con la precedente risoluzione 24/E del 14 febbraio 2007, ha riconosciuto la sussistenza del diritto al rimborso entro il termine quadriennale previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, allorquando sia stata presentata una dichiarazione a favore del contribuente oltre il termine contemplato dal comma 8bis dell'art. 2 d.P.R. 322/1998. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione operata dal contribuente nel più ampio termine di quattro anni previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 e la conseguente, sopravvenuta illegittimità della cartella impugnata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis; d.P.R. 600/73, art. 43.



Rivalutazione di terreni edificabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 35 del 5 aprile 2012

Presidente: Bitto, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI – VERSAMENTI
Ulteriore rivalutazione con pagamento di imposta – Istanza di rimborso – Termine
biennale – Decorrenza – Dal giorno in cui si verifica il presupposto per la
restituzione.

Massima:

In tema di rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola, le somme versate a titolo di imposta sostitutiva, quando il contribuente effettui successivamente ulteriori rivalutazioni, sono rimborsabili secondo la norma residuale dell'art. 21, d.lgs. 546/1992, poiché il diritto alla restituzione origina da un fatto sopravvenuto al pagamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; l. 448/2001, art. 7; l. 244/2007, art. 1 comma 91.



Benefici prima casa, termine per il recupero dell'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 63 del 29 maggio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

IVA – BENEFICI PRIMA CASA – DECADENZA – TERMINE TRIENNALE – Proroga ai sensi dell'art. 11 l. 289/2002 – Non applicabile – Avviso di liquidazione emesso dopo la scadenza del termine – Nullità.

Massima:

Nel caso di acquisto di un immobile destinato a prima casa del contribuente, i termini di decadenza per l'accertamento ai fini IVA sono fissati per legge in tre anni dal verificarsi dell'evento che determina la decadenza dai benefici fiscali concessi per l'acquisto di abitazioni non di lusso (nel caso di specie si trattava del mancato trasferimento della residenza). Tali termini non sono prorogabili in forza dell'art. 11, l. 289/2002 qualora, come nel caso di specie, al momento dell'entrata in vigore della l. 289/2002 il contribuente non si trovava nelle condizioni per aderire al condono. Ne consegue la nullità dell'avviso di liquidazione emesso dopo la scadenza del termine triennale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76; l. 289/2002, art. 11.



Rimborso IRAP

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 65 del 29 maggio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

TERMINI - DECADENZA RIMBORSO IRAP - DECORRENZA - GIORNO DEL VERSAMENTO - E' tale - Consolidamento della giurisprudenza - E' irrilevante.

Massima:

Deve essere disposto il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di IRAP per carenza del requisito dell'autonoma organizzazione, tuttavia tale rimborso non può essere disposto se l'istanza è presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento di cui all'art. 38, d.P.R. 602/1973. Peraltro ai fini della decorrenza di tale termine è irrilevante il momento in cui è venuta a consolidarsi la giurisprudenza in materia di presupposto IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.



VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



Ravvedimento operoso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 23 del 13 gennaio 2012

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

**SANZIONE – RAVVEDIMENTO OPEROSO – LEGITTIMO IN PRESENZA DI CARENTE
MODESTO VERSAMENTO – RAVVEDIMENTO PARZIALE – SUSSISTE.**

Massima:

È illegittima la cartella di pagamento recante la sanzione piena del 30% sul totale del versamento effettuato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, ritenuto dall'Agenzia delle entrate inefficace per aver omesso il contribuente il versamento di interessi insufficienti, per modesti importi. L'iscrizione della sanzione piena assimila il carente versamento all'omesso versamento e disattende la prassi amministrativa che ammette per i versamenti eseguiti in misura insufficiente il ravvedimento parziale. Negare il ravvedimento operoso per una differenza irrisoria è illegittimo in quanto contrasta con i principi di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l'azione dell'amministrazione nei confronti del contribuente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.



Annullamento delle sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 13 del 27 gennaio 2012

Presidente e Relatore: Orsatti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ANNULLAMENTO – Non accoglimento – Sanzioni – Richiesta di annullamento.

Massima:

Il mancato annullamento dell'avviso di accertamento richiesto dal contribuente, giustificato dal fatto che per gli anni in esame non era stata presentata alcuna dichiarazione e non erano stati versati gli importi dovuti ai fini IRPEF, IRAP e IVA, non pregiudica la richiesta di annullamento delle sanzioni, non degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 6, c. 3 del d.lgs. 472/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Incertezza normativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 27 del 31 gennaio 2012

Presidente: Natola, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

IRES – IRAP – MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DI SUCCESSIVA INTERPRETAZIONE DELL’A.F. – Presentazione dichiarazione integrativa – Sanzioni per tardivo versamento – Inapplicabilità – Cartella di pagamento – Illegittimità.

Massima:

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa ed ha versato la maggiore imposta per adeguarsi ad un’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate successivamente al versamento, in una fattispecie in cui prima del chiarimento sussisteva incertezza normativa, è illegittima la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio contesta la sanzione per tardivo versamento dell’imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.lgs. 471/1997, art. 13; d.lgs. 472/1997, art. 6.



Favor rei

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 24 del 2 febbraio 2012

Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

Intitolazione:

PRINCIPIO DEL FAVOR REI – APPLICAZIONE RETROATTIVA – ATTO NON DEFINITIVO – Estensione del principio del favor rei anche al settore tributario.

Massima:

La riduzione della sanzione ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo – come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 13 comma 1 del d.lgs. 471/1997, modificato dall'articolo 23 comma 31 del d.l. 98/2011 – deve valere, per il principio del favor rei, anche per il passato.

La previsione di cui all'art. 3 comma 3 del d.lgs. 472/1997 ha esteso il principio del favor rei anche al settore tributario sancendone l'applicazione retroattiva all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi definitivo. Ciò comporta che le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 3 comma 3; d.lgs. 471/1997, art. 13 comma 1; d.l. 98/2011, art. 23 comma 31.



Ravvedimento operoso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 26 del 3 febbraio 2012

Presidente: Golia, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

RAVVEDIMENTO OPEROSO – OMESSO VERSAMENTO – IMPORTO IRRISORIO A TITOLO DI INTERESSI – Applicazione della sanzione piena – Sproporzione Sussiste.

Massima:

Qualora il contribuente per un errore materiale in sede di ravvedimento operoso versi minori interessi per un importo irrisorio (nel caso, euro 0,69), l'Ufficio non può irrogare la sanzione piena in luogo di quella ridotta prevista dalle disposizioni in materia di ravvedimento operoso e ciò sia perché la disciplina in questione non prevede che un eventuale carente versamento della quota relativa agli interessi possa precludere il perfezionamento del ravvedimento operoso sia perché, nel caso di specie, l'esiguità del carente versamento è tale da rendere assurdamente sproporzionata la pretesa di applicazione della sanzione piena.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art.13.



Errore formale e sostanziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 33 del 7 febbraio 2012

Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

Intitolazione:

ERRORE FORMALE – DICHIARAZIONE.

Massima:

Ai fini della distinzione tra errori meramente formali ed errori sostanziali gli Uffici devono valutare se gli illeciti commessi hanno determinato pregiudizio alla azione di controllo, per cui la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacoli l'esercizio dell'attività di controllo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5-bis; l. 212/2000, art. 10 comma 3.



Responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 34 del 9 febbraio 2012

Presidente: De Lillo, Relatore: Contini

Intitolazione:

CREDITI FISCALI – SOGGETTI RESPONSABILI – RESPONSABILITÀ DI LIQUIDATORI, AMMINISTRATORI E SOCI.

Massima:

In caso di crediti fiscali, i liquidatori sono responsabili anche con riferimento ai periodi antecedenti alla liquidazione e rispondono altresì con gli amministratori ove abbiano compiuto operazioni volte ad occultare attività anche anteriori alla liquidazione. I soci sono responsabili per quanto ricevuto non solo nel periodo della liquidazione, ma anche nei due periodi d'imposta precedenti. Gli articoli 36-ter e 46 del d.P.R. 600/1973 scandiscono i termini entro cui l'Amministrazione Finanziaria può effettuare i controlli delle dichiarazioni ed emettere gli accertamenti, termini che vengono prolungati dal d.lgs. 74/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36-ter e 46; d.lgs. 74/2000.



Versamento parziale con ravvedimento operoso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 42 del 28 febbraio 2012

Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

**SANZIONE - VERSAMENTO PARZIALE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
SANZIONE SU IMPORTO RESIDUO.**

Massima:

La sanzione comminata sull'intera imposta a debito, senza considerare il parziale versamento effettuato con ravvedimento operoso, è illegittima. Essa deve essere commisurata al minore importo per il quale il ravvedimento non è intervenuto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.



[Torna all'indice](#)

Responsabilità del consulente tributario

Commissione tributaria regionale di Milano, Sez. 49, sentenza n. 23 del 28 febbraio 2012

Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – OMESSA PRESENTAZIONE
Sanzioni – Responsabilità – Consulente tributario – Sussiste.**

Massima:

Le violazioni imputate al contribuente, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e il conseguente omesso versamento delle imposte, entrambi riconducibili al comportamento del consulente tributario, che lo ha condotto persino a togliervi la vita, portano ad escludere il dolo e la negligenza del contribuente e conseguentemente all'annullamento in capo allo stesso delle sanzioni contestate in sede di accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5.



Autore della violazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 43 del 26 marzo 2012

Presidente: Franco, Relatore: Mauri

Intitolazione:

**SOCIETÀ CANCELLATA – LIQUIDATORE – VIOLAZIONI – PRESUNTO AUTORE
COOBBLIGAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.**

Massima:

In caso di società cancellata, è fuorviante e contrario alla disciplina normativa in vigore la tesi sostenuta dall'Ufficio secondo cui il liquidatore sarebbe da considerarsi presunto autore delle violazioni e quindi coobbligato per le imposte e le sanzioni dovute dalla società e ciò sia per il principio insito nel concetto di società di capitali con personalità giuridica, sia per quanto è espressamente stabilito, in riferimento alle sanzioni, dall'art. 7 comma 1 d.l. 269/2003, convertito nella legge 326/2003.

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003, art. 7 comma 1.



Transfer Pricing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 99 del 29 marzo 2012

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

TRANSFER PRICING – SANZIONI – DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO – COMUNICAZIONE.

Massima:

Con la modifica dell'art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 471/1997, operata dall'art. 26, d.l. n. 78/2010, il legislatore ha inteso escludere l'applicazione delle sanzioni per l'ipotesi in cui la società contribuente predisponga la documentazione di cui al Provvedimento Direttoriale del 29 settembre 2010, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. La modifica normativa in questione mira a premiare un atteggiamento collaborativo che è presente ogni qual volta che il contribuente dichiara la disponibilità delle informazioni e di adeguata documentazione per la comprensione della metodologia adottata per la determinazione del prezzo dei trasferimenti infragruppo, con il supporto di riscontri e di analisi. Il richiamato trattamento di favore è applicabile anche nell'ipotesi in cui la società contribuente non abbia provveduto ad inviare nei termini di legge la "comunicazione" in merito al possesso della documentazione in questione, avendo la detta società comunque collaborato, agevolando l'attività dei verificatori (nel caso, la società accertata aveva prodotto la documentazione che consentiva di riscontrare la correttezza del transfer pricing applicato ed il rispetto del principio del "valore normale").

Riferimenti normativi: d.lgs.471/1997, art. 1; d.l. 78/2010, art. 26.



Torna all'indice

Dichiarazione integrativa e sanzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 119 del 18 aprile 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – RISULTANZE – ‘DICHIARATO VERO’
IRROGAZIONE DI SANZIONI.**

Massima:

L'art. 2 comma 8 d.P.R. 322/1998 fissa un principio generale scevro da limitazioni o preclusioni a favore di una o dell'altra parte, poiché nulla dice sulle risultanze della nuova dichiarazione, siano esse o meno a favore del contribuente. La ratio della norma è di pervenire ad un 'dichiarato vero', quale esso sia. L'unica statuizione posta dalla norma è che la dichiarazione integrativa comporta l'irrogazione di sanzioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8.



Diritto al rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 214 del 23 maggio 2012

Presidente: Ingrasci, Relatore: Grassi

Intitolazione:

**SANZIONI – DIRITTO AL RIMBORSO – SUSSISTENZA – PRETESA SANZIONATORIA
DECADENZA.**

Massima:

Sussiste l'esistenza del diritto al rimborso di sanzioni ed interessi versati, anche in forma agevolata, laddove venga a decadere la pretesa sanzionatoria dell'ufficio per oggettive e dimostrate condizioni di incertezza nell'applicazione ed interpretazione della norma fiscale, come previsto dall'art. 6 comma 2 d.lgs. 472/1997, confermato dall'art. 10 comma 3 della legge 212/2000.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2; l. 212/2000, art. 10 comma 3.



[Torna all'indice](#)

Disapplicazione sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 141 del 28 giugno 2012

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – 36BIS D.P.R. 600/1973 – CARENTE VERSAMENTO – Cartella di pagamento – Provata buona fede del contribuente – Disapplicazione sanzioni Sussiste.

Massima:

La provata buona fede del contribuente che, ritenendo di essere nel giusto, ha agito in modo non conforme alla norma, porta ad escludere l'applicazione delle sanzioni anche qualora risultino ancora dovuti sia l'imposta che gli interessi.



Ravvedimento operoso e sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 118 del 25 giugno 2012

Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

Intitolazione:

RAVVEDIMENTO OPEROSO – INESATTO ADEMPIMENTO – NULLITÀ.

Massima:

In caso di ravvedimento operoso, il pagamento dell'importo, già ridotto, che viene effettuato in misura inferiore a quella dovuta, rende nulla la regolarizzazione con la conseguenza che deve essere corrisposta per intero la sanzione originariamente irrogata dall'ufficio. L'effetto del ravvedimento è subordinato agli esatti adempimenti (nello specifico, il contribuente ha pagato un importo di interessi inferiore a quello dovuto, con conseguente mancato perfezionamento dell'istituto e mancata produzione degli effetti agevolativi).

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13 e art. 6 commi 4 e 7.



Cause di non punibilità

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 23 del 6 febbraio 2012

Presidente: Vitali, Relatore: Serena

Intitolazione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – OMESSO PAGAMENTO DEL TRIBUTO – FATTO COMMESO DA TERZI.

Massima:

In tema di sanzioni amministrative, la causa di non punibilità di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui il contribuente non è sanzionato quando il pagamento di un tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, va interpretata nel senso che il contribuente non è sanzionato quando affidi le somme di denaro destinate ai versamenti erariali e contributivi al proprio consulente, che omette il versamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6.



Ritardato versamento maggiorazione 0,40%

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 22 del 14 febbraio 2012

Presidente: Febraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

SANZIONI – VERSAMENTO IMPOSTE ENTRO 30 GIORNI SCADENZA – Interessi corrispettivi 0,40% non assolti – Applicazione sanzioni ritardato versamento di imposte – Non sussiste.

Massima:

In caso di versamento delle imposte entro il termine di trenta giorni dalla scadenza con la maggiorazione degli interessi corrispettivi nella misura dell' 0,40% di cui all'art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 435/01, il mancato assolvimento dei suddetti interessi non configura un' ipotesi di omesso versamento di imposta, non avendo il legislatore espressamente stabilito un nesso causale tra il mancato pagamento di detti interessi e la invalidità dei versamenti di imposta. Ne consegue che il contribuente dovrà assolvere gli interessi dovuti ed in più una sanzione pari al 30% dei soli interessi non versati.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 435/2001, art. 17 comma 2; d.lgs. n. 471/1997, art. 13.



Sequestro

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 43 del 10 aprile 2012

Presidente: Novara, Relatore: Chiozzi

Intitolazione:

MISURE CAUTELARI – SEQUESTRO CONSERVATIVO BENI IMMOBILI
Sproporzione credito erariale e patrimonio immobiliare – Fondato timore di perdere
la garanzia – Presupposto – Sussiste.

Massima:

Sussiste il presupposto per concedere la misura cautelare del sequestro qualora l'oggettiva consistenza del patrimonio immobiliare del contribuente non offra garanzie idonee per il soddisfacimento della pretesa tributaria di cui agli avvisi di accertamento notificati, stante la sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e il valore dei beni attualmente nel patrimonio del debitore, ciò integrando il fondato timore di perdere la garanzia.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22.



Torna all'indice

Applicazione delle sanzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2 del 20 gennaio 2012

Presidente: Buono, Relatore: Stella

Intitolazione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo di norme tributarie – Sussiste – Disapplicazione delle sanzioni – Sussiste.

Massima:

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni e degli interessi, occorre tener conto della tutela del legittimo affidamento del contribuente (assicurato dallo Statuto dei diritti del contribuente) ove la violazione sia giustificata da obiettive ragioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, in conformità alla norma di cui all’art. 8, d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che, ricorrendo tale ipotesi, il Giudice dichiara non dovute le sanzioni e gli interessi richiesti nell’avviso di accertamento impugnato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 8.



Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2012

Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

Intitolazione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Violazione di norme tributarie – Applicazione retroattiva – Sussiste.

Massima:

Le norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo. Ciò alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8243/2008, laddove, interpretando l'art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, è stata riconosciuta l'estensione del principio del "favor rei" anche al diritto tributario (Conf. Cass. 8243/2008).

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 3.



Ravvedimento operoso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 32 del 27 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Errata quantificazione della sanzione - Lieve entità - Decadenza dal beneficio - Non sussiste.

Massima:

È valido il ravvedimento operoso caratterizzato da un errore materiale o di calcolo se la sproporzione tra quanto effettivamente dovuto e quanto versato é di entità tale da non potersi ipotizzare un atteggiamento incompatibile con la volontà di regolarizzare la propria posizione fiscale (nel caso di specie la sanzione dovuta era stata calcolata al 3,50% in luogo del 3,75%).

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.



Sanzionabilità dell'omessa autofatturazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 56 del 6 marzo 2012

Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

IVA – OMESSA AUTOFATTURAZIONE – VIOLAZIONE SOSTANZIALE – Sanabilità ex art. 6 comma 5bis, d.lgs. 472/1997 – Esclusione – Irrogazione di sanzione pari al 100% dell'imposta non documentata – Sussistenza – Proporzionalità della sanzione Sussistenza

Massima:

L'omessa autofatturazione, se comporta la neutralità ai fini IVA, non comporta la neutralità ai fini delle imposte sul reddito, trattandosi di un'operazione che ha interrotto il meccanismo impositivo ed è pertanto da considerarsi di natura non formale ma sostanziale e, come tale, non sanabile. La rilevata natura sostanziale della violazione esclude l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 6 comma 5-bis del d.lgs. 472/1997, in quanto l'omessa emissione dell'autofattura per acquisto da soggetto non residente presenta in ogni caso effetti lesivi rispetto all'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. L'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta non documentata deve considerarsi rispettosa del principio di proporzionalità previsto dal diritto dell'Unione Europea (Conf. Cass., 5712/2007; CGUE C-95/07 e C-96/07).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17 comma 3; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5-bis.



Omessa fatturazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 52 del 20 marzo 2012

Presidente e Relatore: Brigoni

Intitolazione:

IVA – FATTURAZIONE – EMISSIONE AUTOFATTURA – CARENZA – APPLICAZIONE SANZIONE – SUSSISTE – DEBENZA DELL’IMPOSTA – NON SUSSISTE.

Massima:

Nel caso di omessa regolarizzazione della fattura da parte del cessionario, ai sensi dell’art. 17, del d.P.R. 633/1972 (ove questi non abbia ricevuto la fattura ovvero abbia ricevuto fattura irregolare) lo stesso è soggetto al pagamento della sanzione ex art. 3 del d.lgs. 472/1997, con conseguente applicazione del regime più favorevole, quello previsto dall’art. 6 comma 8 del d.lgs. 471/1997 che, contrariamente a quanto dedotto dall’Ufficio non prevede la possibilità di richiedere oltre al pagamento della sanzione anche quello dell’imposta indebitamente non applicata. L’accoglimento della tesi dell’Ufficio costituirebbe una palese violazione del disposto normativo anche alla luce del principio in forza del quale “ubi lex voluit dixit”, attribuendo alla norma conseguenze aggiuntive e non previste per l’infrazione contestata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 17 e 21; d.lgs. 472/1997, art. 3; d.lgs. 471/1997, art. 6.



Mancanza di imposta a debito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 37 del 20 marzo 2012

Presidente: Liguoro, Relatore: Repossi

Intitolazione:

IVA – MANCANZA DI IMPOSTA A DEBITO- SANZIONI – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

In mancanza di imposta a debito non è dovuta alcuna sanzione nel caso questa sia da correlarsi all'imposta medesima. Nel caso di specie era stato richiesto un rimborso mai ricevuto e mai compensato che l'Ufficio chiedeva invece in restituzione.



Irrogazione delle sanzioni - Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 43 del 20 aprile 2012

Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

IRROGAZIONE SANZIONI – PRESUPPOSTI – ACCERTAMENTO DEFINITIVO DI VIOLAZIONI FISCALI – Irrogazione di sanzioni con atto separato – Possibilità di contestazione sull’an delle sanzioni irrogate – Non sussiste.

Massima:

Poiché le sanzioni conseguono alla violazione di norme tributarie, l'accertamento di tale circostanza costituisce il presupposto indispensabile per la loro applicazione. Ne consegue che ove la violazione della norma tributaria abbia determinato anche un accertamento di imposta contestato separatamente rispetto alla irrogazione delle sanzioni, la definitività di tale accertamento legittima la irrogazione separata delle sanzioni e ciò preclude la possibilità, in sede di impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, di contestare la sussistenza della violazione della norma tributaria dovendosi in quella sede valutare unicamente la correttezza della concreta applicazione e dei criteri seguiti nella determinazione dell'ammontare della sanzione sulla base delle norme che ne disciplinano la applicazione.



Incertezza normativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 62 del 12 giugno 2012

Presidente e Relatore: D'Isa

Intitolazione:

SANZIONI TRIBUTARIE – ESENZIONE – Oggettiva incertezza normativa – E' necessaria – Controvertibilità dell'interpretazione della norma tributaria – Non è sufficiente.

Massima:

L'incertezza normativa, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, è soltanto quella oggettiva, che postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della stessa norma tributaria. La sola controvertibilità dell'interpretazione della norma tributaria, pertanto, non è sufficiente ad affrancare il contribuente dalla sanzione, che, viceversa, sarebbe applicabile soltanto in caso di lite temeraria.

Riferimenti normativi: l. 329/1990, art. 7 comma 2; TUIR, artt. 23 comma 1 lett. e), 109 e 110 comma 7.



Ravvedimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 72 del 22 giugno 2012

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

RAVVEDIMENTO – Versamento tardivo – Frazione tributo omesso – Ammissibilità.

Massima:

Secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 472/1997, la norma agevolativa si applica anche quando il versamento oggetto di ravvedimento interessa una parte del tributo dovuto e non la sua interezza; infatti, la disposizione citata stabilisce che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La norma può pertanto essere applicata anche quando è regolarizzata una frazione (o differenza) del tributo omesso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.



Negligenza del consulente

Ctc Lombardia, Coll. 2, decisione n. 293 del 25 gennaio 2012

Presidente: Fiorenza, Relatore: Maresca

Intitolazione:

IRROGAZIONE DI SOPRATTASSA – MANCATO VERSAMENTO D’IMPOSTA
Negligenza del consulente – Estraneità della contribuente – Carezza probatoria
Rilevanza – Sussiste.

Massima:

Nel caso di mancato versamento dell’imposta, per comportamento doloso da parte del consulente, cui era stato conferito regolare mandato per adempiere, non sussiste esimente per la contribuente, la quale resta responsabile dell’inadempienza tributaria in assenza di prova di aver fatto uso dell’ordinaria diligenza sia nella scelta della persona delegata, che nel vigilare e controllare l’esecuzione del mandato e, per l’effetto, sussiste l’obbligo di versamento della sanzione conseguente.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1218.



VARIA



Interpello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 72 del 1 marzo 2012

Presidente: Giucastro, Relatore: Frigeni

Intitolazione:

**INTERPELLO – ACCERTAMENTO – Difformità – Violazione art. 11 l. 212/2000
Sussiste.**

Massima:

Ove il contribuente si uniformi alla indicazione della risposta ad interpello, il successivo difforme accertamento è illegittimo per violazione dell'art. 11 della l. 212/2000 (nella fattispecie l'Ufficio aveva confermato la assoggettabilità ad iva, e conseguente pagamento delle imposte di registro e catastali in misura fissa, della vendita di terreni edificabili, sia per la quota del 50% di contribuente imprenditore agricolo sia per la ulteriore quota del 50% del coniuge non imprenditore. Con l'accertamento l'Ufficio sosteneva che l'operazione fosse fuori campo iva per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 633/1972).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 11; d.P.R. 633/1972, art. 1.



Discrezionalità dell'imprenditore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 79 del 16 aprile 2012

Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – GESTIONE SOCIETARIA – DISCREZIONALITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Il contribuente ha il diritto di gestire in maniera discrezionale la propria attività societaria rientrando ciò nella sfera di discrezionalità e disponibilità spettante ad ogni contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973



Torna all'indice

Contrasto di norme

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 129 del 19 aprile 2012

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

CONTRASTO – NORMA INTERNA – NORMA CONVENZIONALE INTERNAZIONALE
Prevalenza – Norma convenzionale – Sussiste.

Massima:

In caso di contrasto tra due norme di rango diverso, il giudice dovrà interpretare quella nazionale (nel caso di specie art. 110, comma 10, del TUIR) in conformità alla norma convenzionale internazionale (nel caso di specie art. 25, par. 3 della Convenzione Italo-Svizzera contro le doppie imposizioni), ricorrendo a tutti gli strumenti dell'ermeneutica giudica, salvo, nell'impossibilità, proporre questione di legittimità costituzionale della norma nazionale per violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 117 comma 1.



Torna all'indice

Dichiarazione dei redditi integrativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 157 del 2 maggio 2012

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – RICONOSCIMENTO – PRIMA DICHIARAZIONE
ERRORE MATERIALE – IMPOSTE SUPERIORI – NON SONO DOVUTE.**

Massima:

La dichiarazione integrativa deve essere riconosciuta quando la prima dichiarazione era affetta da errore materiale, cosicché non devono essere richieste al contribuente imposte superiori a quelle dovute per legge.



Onlus

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 204 del 27 giugno 2012

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

**ONLUS – REQUISITI – SVANTAGGIO DEI DESTINATARI – Prova – Manca
Cancellazione anagrafe unica – Legittima.**

Massima:

È legittima la cancellazione di un Ente no-profit dall'Anagrafe Unica delle Onlus quando, oltre a mancare nello Statuto l'espreso richiamo, ex art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, alle finalità di solidarietà sociale e allo stato di svantaggio dei destinatari delle prestazioni rese dall'Associazione, non sia neppure fornita la prova che l'attività socialmente utile sia rivolta a persone svantaggiate.

Riferimenti normativi: d.lgs. 460/1997, art. 10.



Torna all'indice

Avviso di ricevimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 207 del 28 giugno 2012

Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

NOTIFICA A MEZZO POSTA – AVVISO DI RICEVIMENTO – REQUISITI.

Massima:

Qualora il contribuente affermi la mancata notifica di un atto impositivo che l'Ufficio assume aver inviato per posta e dall'esame dell'avviso di ricevimento prodotto dall'ente impositore non sia possibile accertare a quale atto esso si riferisca, per totale assenza di ogni indicazione in merito, si da rendere l'avviso di ricevimento collegabile a qualsiasi altro atto, la notifica si ritiene non provata e l'atto impositivo non notificato.



[Torna all'indice](#)

Competenza degli uffici finanziari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 198 del 28 giugno 2012

Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

COMPETENZA DEGLI UFFICI FINANZIARI – INDEROGABILITÀ.

Massima:

Ogni ufficio finanziario è titolare di una specifica sfera di funzioni e di un ambito di competenza territoriale determinati dalla legge. Tale ripartizione di competenze è inderogabile e ha valenza esterna e vincolante in quanto posta a tutela sia delle esigenze interne all'amministrazione, sia del contribuente. Neppure le esigenze di collaborazione tra i diversi uffici, nell'opera di contrasto all'evasione, giustificano una deroga a tali principi. Il difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'atto amministrativo costituisce vizio sostanziale dell'atto che ne comporta la nullità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 64; Costituzione, art. 23 e 97.



Enti non commerciali

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 57 del 1 marzo 2012

Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

ESENZIONE – ENTI NON COMMERCIALI – NOMEN IURIS – ASSOCIAZIONI SPORTIVE – SVOLGIMENTO IN CONCRETO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE.

Massima:

Dal combinato disposto degli artt. 143 e 148 del d.P.R. 917/1986, risulta che l'esenzione degli enti non commerciali dall'imposizione fiscale non è concessa in presenza della mera inserzione nello statuto dell'ente del "nomen iuris" di "associazione sportiva dilettantistica" astrattamente rientrante tra gli enti non commerciali di tipo associativo; alla natura astrattamente non commerciale dell'ente deve corrispondere lo svolgimento in concreto di una attività economica non commerciale, come si desume chiaramente dall'art. 148 comma 2 del d.P.R. 917/1986, che prevede un'ipotesi in cui l'attività svolta dalla associazione o ente non commerciale assume comunque natura commerciale, con conseguente ripristino del regime fiscale ordinario.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2195; d.P.R. 917/1986, artt. 143 e 148.



Avviso bonario - Rateazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 71 del 20 giugno 2012

Presidente: Abate, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

AVVISO BONARIO – RATEAZIONE – IRPEF – AVVISO BONARIO – Comunicazione di irregolarità – Tardivo pagamento di una rata del piano di dilazione – Ritardo “lieve” del pagamento – Revoca rateazione – Cartella di pagamento – Illegittima.

Massima:

Il tardivo versamento di una rata del piano di dilazione del pagamento relativo ad una comunicazione di irregolarità non può essere assimilato all’omesso pagamento anche solo di una rata come previsto dall’art. 3 bis del d.lgs. 462/1997 e pertanto non può comportare la perdita del beneficio della rateazione qualora il ritardo sia da considerarsi “lieve”.

Riferimenti normativi: d.lgs. 462/1997, art. 3-bis.



Torna all’indice

Diritto camerale

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 3 del 10 gennaio 2012

Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

DIRITTO CAMERALE – PRESUPPOSTO – SOCIETÀ INATTIVA – SUSSISTE.

Massima:

Il fatto che una società sia inattiva non costituisce elemento sufficiente per non versare il diritto camerale annuale, non essendo l'esercizio dell'attività un presupposto di tale diritto.

Riferimenti normativi: l. 580/1993, art. 18.



[Torna all'indice](#)

Correzione di errori

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 34 del 4 giugno 2012

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Surano

Intitolazione:

DICHIARAZIONE PERIODICA – SEMPRE EMENDABILE – IMPUGNAZIONE (RUOLO E) CARTELLA DI PAGAMENTO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

La dichiarazione periodica viziata da un errore del contribuente è in linea di principio sempre emendabile e la correzione è possibile anche tramite l'impugnazione del(ruolo e del)la cartella di pagamento non essendo di ostacolo il limite previsto dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, perché non viene in rilievo un vizio della cartella ma l'errore del contribuente e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa (Conf. Cass. n. 26512/2011).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4 del 20 gennaio 2012

Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

DICHIARAZIONE REDDITI – INTEGRAZIONE – CORREZIONE – DICHIARAZIONE SUCCESSIVA – LIMITI.

Massima:

La norma di cui all'art. 2 comma 8 d.P.R. 322/1998, si limita a statuire che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 d.P.R. 600/1973, e l'unico limite è quello sancito dall'art. 8-bis. Gli accessi, le ispezioni, le verifiche o le altre attività amministrative di accertamento in corso precludono, per come espressamente sancito dall'art. 13 d.lgs. 472/1997, che lo differenzia dalle dichiarazioni integrative, il ravvedimento operoso, che non è quindi suscettibile di alcun collegamento con le prime.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8; d.P.R. 600/1973, artt. 8-bis e 43; d.lgs. 472/1997, art. 13.



ONLUS

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 24 del 24 febbraio 2012

Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

**ONLUS - FONDAZIONE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, ISTRUZIONE E
BENEFICENZA - ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE UNICA - DEVE ESSERE ISCRITTA.**

Massima:

L'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, ammette tra le attività che possono essere esercitate da una ONLUS anche le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Deve quindi essere concessa l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS ad una fondazione che preveda tra i propri fini statuari l'attività di formazione, istruzione e beneficenza e l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 460/1997, art. 10.



Torna all'indice

Atti tributari, luogo di notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 47 del 16 aprile 2012

Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

NOTIFICA ATTI TRIBUTARI – DOMICILIO FISCALE – ONERE COMUNICAZIONE DELLA MODIFICA – Omessa dichiarazione – Buona fede e affidamento – Validità ultima comunicazione.

Massima:

L' Ufficio è legittimato a notificare i propri atti nell'ultimo domicilio fiscale indicato con l'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Irrilevanti sono i dati difformi contenuti in altri documenti di provenienza del contribuente o del suo datore di lavoro quali il CUD o le certificazioni delle compagnie assicurative relative alle provvigioni versate. L'eventuale "ius variandi" esercitato dal contribuente deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e affidamento che informa entrambi i soggetti del rapporto tributario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 31.



Validità del concordato di adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 66 del 5 giugno 2012

Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO – CARTELLA DI PAGAMENTO – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Il pagamento tardivo delle rate accordate a seguito di adesione all'avviso di accertamento, soprattutto se dovuto a difficoltà nel trovare prestatori di fideiussioni a garanzia, rientra tra le cd. "carenze lievi", pertanto, non inficia la validità dell'atto di adesione. In particolare, nella fattispecie, l'Ufficio, non avendo mai contestato carenze gravi ed avendo accettato, seppur in ritardo, i pagamenti e la polizza fideiussoria presentata dal contribuente, non ha rilevato la decadenza del concordato di adesione, ne consegue che la pretesa impositiva compendiata nella cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione è da considerarsi nulla.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 8 comma 1.



Pendenza della controversia

Ctc Lombardia, Coll. 2, decisione n. 198 del 17 gennaio 2012

Presidente: Simone, Relatore: Proietto

Intitolazione:

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE – MANCATA IMPUGNAZIONE – Definitività
Domanda di rimborso successiva – Diritto al rimborso – Non sussiste.**

Massima:

Al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla data del 1° luglio 1986 sia pendente la controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Nel caso in cui non sia stato impugnato dal contribuente l'avviso di liquidazione notificato regolarmente, il procedimento relativo al tributo diviene definitivo e detta definitività non può essere messa in discussione dal fatto che il contribuente abbia proposto successivamente domanda di rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 79 comma 1.



Rimborso ILOR

Ctc Lombardia, Coll. 9, decisione n. 237 del 19 gennaio 2012

Presidente: Barbaini, Relatore: D'Andrea

Intitolazione:

**RIMBORSO – CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCATA IMPUGNAZIONE
RAPPORTO D'IMPOSTA – DEFINITIVITÀ – SUSSISTE.**

Massima:

Nel caso di versamenti effettuati a seguito di iscrizione a ruolo, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine perentorio stabilito dalla legge esaurisce il rapporto d'imposta e rende incontestabile la pretesa tributaria con preclusione di ogni possibilità di rimborso anche in caso di sopravvenuta declaratoria della incostituzionalità della norma impositiva. Non è neppure utilmente invocabile il termine quinquennale ex art. 43, d.P.R. 600/1973, trattandosi di norma che riguarda esclusivamente l'attività dell'Amministrazione Finanziaria e non già diritti o facoltà del contribuente, regolati da altre specifiche disposizioni normative (Conf. Cass. 11812/2002, 16246/2004 e 7086/2010).

Riferimenti normativi: d.P.R. 636/1972, art. 16; d.P.R. 600/1973, art. 43.





DIPARTIMENTO DELLE *Finanze*
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

Ce.R.D.E.F. *Centro Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria*

